

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

BULLETIN OFFICIEL DE LA RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE



Région Autonome
Vallée d'Aoste
Regione Autonoma
Valle d'Aosta

Aosta, 26 febbraio 2013

Aoste, le 26 février 2013

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:
Presidenza della Regione - Affari legislativi
Bollettino Ufficiale, Piazza Deffeyes, 1 - 11100 AOSTA
Tel. (0165) 27 33 05 - Fax (0165) 27 38 69
E-mail: bur@regione.vda.it
Direttore responsabile: Dott.ssa Stefania Fanizzi.
Autorizzazione del Tribunale di Aosta n. 5/77 del 19.04.1977

DIRECTION, RÉDACTION ET ADMINISTRATION:
Présidence de la Région - Affaires législatives
Bulletin Officiel, 1, place Deffeyes - 11100 AOSTE
Tél. (0165) 27 33 05 - Fax (0165) 27 38 69
E-mail: bur@regione.vda.it
Directeur responsable: Mme Stefania Fanizzi.
Autorisation du Tribunal d'Aoste n° 5/77 du 19.04.1977

AVVISO

A partire dal 1° gennaio 2011 il Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta è pubblicato esclusivamente in forma digitale. L'accesso ai fascicoli del BUR, disponibili sul sito Internet della Regione <http://www.regione.vda.it>, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

AVIS

À compter du 1^{er} janvier 2011, le Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste est exclusivement publié en format numérique. L'accès aux bulletins disponibles sur le site internet de la Région <http://www.regione.vda.it> est libre, gratuit et sans limitation de temps.

SOMMARIO

INDICE CRONOLOGICO da pag. 516 a pag. 519

PARTE PRIMA

Statuto Speciale e norme attuazione	—
Leggi e regolamenti regionali	520
Corte costituzionale	—
Atti relativi ai referendum	—

PARTE SECONDA

Atti del Presidente della Regione	—
Atti degli Assessori regionali	570
Atti del Presidente del Consiglio regionale	—
Atti dei dirigenti regionali	589
Deliberazioni della Giunta e del Consiglio regionale ...	597
Avvisi e comunicati	613
Atti emanati da altre amministrazioni	623

PARTE TERZA

Bandi e avvisi di concorsi	629
Bandi e avvisi di gara	—

SOMMAIRE

INDEX CHRONOLOGIQUE de la page 516 à la page 519

PREMIÈRE PARTIE

Statut Spécial et dispositions d'application	—
Lois et règlements	520
Cour constitutionnelle	—
Actes relatifs aux référendums	—

DEUXIÈME PARTIE

Actes du Président de la Région	—
Actes des Assesseurs régionaux	570
Actes du Président du Conseil régional	—
Actes des dirigeants de la Région	589
Délibérations du Gouvernement et du Conseil régional	597
Avvis et communiqués	613
Actes émanant des autres administrations	623

TROISIÈME PARTIE

Avis de concours	629
Avis d'appel d'offres	—

INDICE CRONOLOGICO

INDEX CHRONOLOGIQUE

PARTE PRIMA

PREMIÈRE PARTIE

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 12 febbraio 2013, n. 1.

Modificazioni alle leggi regionali 19 aprile 1988, n. 18 (Promozione di una fondazione per l'attuazione di iniziative culturali e l'organizzazione di convegni attinenti i rapporti tra diritto, società ed economia e contributo regionale alla Fondazione medesima), e 23 agosto 1991, n. 33 (Promozione della fondazione "Centro di studi storico-letterari Natalino SAPEGNO").

pag. 520

Legge regionale 13 febbraio 2013, n. 2

Modificazioni alle leggi regionali 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione), e 20 dicembre 2010, n. 44 (Costituzione di una società per azioni per la gestione di servizi alla pubblica amministrazione regionale).

pag. 522

Regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1.

Nuove disposizioni sull'accesso, sulle modalità e sui criteri per l'assunzione del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6.

pag. 541

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi régionale n° 1 du 12 février 2013,

portant modification des lois régionales n° 18 du 19 avril 1988 (Promotion d'une fondation pour la réalisation d'initiatives culturelles et pour l'organisation de congrès concernant les rapports entre droit, société et économie, et subvention régionale à la Fondation susdite) et n° 33 du 23 août 1991 (Promotion de la fondation «Centre d'études historico-littéraires Natalino SAPEGNO»).

page 520

Loi régionale n° 2 du 13 février 2013,

portant modification des lois régionales n° 22 du 23 juillet 2010 (Nouvelle réglementation de l'organisation de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale no 45 du 23 octobre 1995 et d'autres lois en matière de personnel), n° 5 du 25 janvier 2000 (Dispositions en vue de la rationalisation de l'organisation du service socio-sanitaire régional et de l'amélioration de la qualité et de la pertinence des prestations sanitaires et d'aide sociale fournies en Vallée d'Aoste) et n° 44 du 20 décembre 2010 (Constitution d'une société par actions pour la gestion des services au profit de l'Administration publique régionale).

page 522

PARTE SECONDA

**ATTI
DEGLI ASSESSORI REGIONALI**

**ASSESSORATO
AGRICOLTURA
E RISORSE NATURALI**

Decreto 31 gennaio 2013, n. 1.

Calendario ittico per gli anni 2013-2014. pag. 570

**ASSESSORATO
TURISMO, SPORT,
COMMERCIO E TRASPORTI**

Decreto 1° febbraio 2013 n. 2.

Costituzione della Consulta regionale per lo sport per il quadriennio olimpico 2013-2016. pag. 585

**ATTI
DEI DIRIGENTI REGIONALI**

**ASSESSORATO
SANITÀ, SALUTE
E POLITICHE SOCIALI**

Provvedimento dirigenziale 18 gennaio 2013, n. 140.

Aggiornamento dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari. pag. 589

**DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA
E DEL CONSIGLIO REGIONALE**

Deliberazione 28 dicembre 2012, n. 2541.

Approvazione di nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e delle attività in ambito sociale svolte, sul territorio regionale, da soggetti pubblici e privati e del relativo manuale, ai sensi della l.r. 5/2000 e successive modificazioni. pag. 597

DEUXIÈME PARTIE

**ACTES
DES ASSESSEURS RÉGIONAUX**

**ASSESSORAT
DE L'AGRICULTURE
ET DES RESSOURCES NATURELLES**

Arrêté n° 1 du 31 janvier 2013,

portant calendrier de la pêche au titre des années 2013 et 2014. page 570

**ASSESSORAT
DU TOURISME, DES SPORTS,
DU COMMERCE ET DES TRANSPORTS**

Arrêté n° 2 du 1^{er} février 2013,

portant constitution de la Conférence régionale des sports au titre de l'olympiade 2013-2016. page 585

**ACTES
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION**

**ASSESSORAT
DE LA SANTÉ, DU BIEN-ÊTRE
ET DES POLITIQUES SOCIALES**

Acte du dirigeant n° 140 du 18 janvier 2013,

portant mise à jour du répertoire régional des laboratoires qui effectuent les analyses dans le cadre des procédures d'autocontrôle pour le compte des industries alimentaires. page 589

**DÉLIBÉRATIONS DU GOUVERNEMENT
ET DU CONSEIL RÉGIONAL**

Délibération n° 2541 du 28 décembre 2012,

portant approbation des nouvelles dispositions du manuel d'accréditation des structures et des activités dans le domaine social gérées par des personnes publiques et privées sur le territoire régional, aux termes de la LR n° 5/2000 modifiée. page 597

Deliberazione 18 gennaio 2013, n. 40.

Rinnovo della Commissione per l'organizzazione, la gestione, il coordinamento e la raccolta dei risultati dei controlli di qualità sui laboratori di analisi cliniche operanti in Valle d'Aosta per il triennio 2013-2015 e determinazione dei relativi compensi, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18.

pag. 598

Deliberazione 25 gennaio 2013, n. 73.

Comune di ARNAD: approvazione, ai sensi dell'art. 38, comma 3, della l.r. 11/1998, della variante e revisione della cartografia degli ambiti inedificabili riferita ai terreni sedi di frane e a rischio di inondazioni, della nuova zonizzazione degli ambiti inedificabili riferiti ai terreni sedi di fenomeni di trasporto in massa, della revisione delle relative norme tecniche di attuazione e della variante alla relazione tecnica degli ambiti inedificabili di cui agli artt. 35 e 36 della l.r. 11/1998, adottate con deliberazione consiliare n. 70 del 13 dicembre 2012.

pag. 602

Deliberazione 25 gennaio 2013, n. 76.

Rinnovo, ai sensi dell'art. 52 della l.r. 5/2008, per il periodo dal 31 gennaio 2013 al 6 aprile 2023, della sub concessione mineraria "Youla" di acqua minerale naturale denominata "Courmayeur Fonte Youla" in località Dolonne nel comune di COURMAYEUR alla Società Sorgenti Monte Bianco S.p.A., con sede in MORGEX.

pag. 602

Deliberazione 1° febbraio 2013, n. 111.

Modificazione della deliberazione della Giunta regionale n. 544 del 16 marzo 2012 e approvazione del bando per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 50, comma 1, lett. a) e 56 della L.R. 12 dicembre 2007, n. 32, nell'ambito della meccanizzazione agricola per l'anno 2013 e concernente criteri per la concessione di aiuti alle aziende agricole per l'acquisto di attrezzature e macchinari. Impegno di spesa.

pag. 607

AVVISI E COMUNICATI

Assessorato sanità, salute e politiche sociali.

Pubblicazione, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 22 luglio 2005, n. 16, "Disciplina del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale", di un estratto del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 3967 del 26 novembre 2005, aggiornato alla data del 31 dicembre 2012.

pag. 613

Délibération n° 40 du 18 janvier 2013,

portant renouvellement de la composition de la Commission chargée de l'organisation, de la gestion, de la coordination et de la collecte des résultats des contrôles de qualité dans les laboratoires d'analyses cliniques oeuvrant en Vallée d'Aoste, au titre de la période 2013-2015, et détermination du montant du jeton de présence à verser aux membres de celle-ci, au sens de l'art. 11 de la loi régionale n° 18 du 28 avril 1998.

page 598

Délibération n° 73 du 25 janvier 2013,

portant approbation, au sens du troisième alinéa de l'art. 38 de la LR n° 11/1998, de la variante et de la révision de la cartographie des espaces inconstructibles du fait de terrains ébouleux et de terrains exposés au risque d'inondation, du nouveau zonage des espaces inconstructibles du fait de terrains caractérisés par des masses en mouvement, de la révision de normes techniques d'application y afférentes et de la modification du rapport technique relatif aux espaces inconstructibles visés aux art. 35 et 36 de la LR n° 11/1998, adoptés par la délibération du Conseil communal d'ARNAD n° 70 du 13 décembre 2012.

page 602

Délibération n° 76 du 25 janvier 2013,

portant renouvellement, en faveur de la *Società Sorgenti Monte Bianco SpA* de MORGEX, de la sous-concession minière «Youla» relative à l'eau de la source «Courmayeur Fonte Youla» de Dolonne, dans la commune de COURMAYEUR, au titre de la période allant du 31 janvier 2013 au 6 avril 2023.

page 602

Délibération n° 111 du 1^{er} février 2013,

portant modification de la délibération du Gouvernement régional n° 544 du 16 mars 2012 relative aux critères d'octroi des aides aux exploitations agricoles pour l'achat d'équipements et de machines, approbation de l'appel à candidatures pour l'octroi des aides prévues par la lettre a) du premier alinéa de l'art. 50 et par l'art. 56 de la LR n° 32 du 12 décembre 2007, dans le cadre de la campagne de mécanisation agricole 2013, et engagement de la dépense y afférente.

page 607

AVIS ET COMMUNIQUÉS

Assessorat de la Santé, du Bien-Être et des Politiques Sociales.

Publication, au sens de l'art. 6 de la loi régionale n° 16 du 22 juillet 2005 (Réglementation du bénévolat et de l'associationnisme de promotion sociale), du Registre régional des organisations bénévoles et des associations de promotion sociale institué par la délibération du Gouvernement régional n° 3967 du 26 novembre 2005 et mis à jour au 31 décembre 2012.

page 613

ATTI EMANATI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di CHAMPDEPRAZ. Decreto 5 febbraio 2013,
n. 1.

Pronuncia di espropriazione a favore dell'Amministrazione Comunale dei beni immobili occorrenti all'esecuzione delle opere di realizzazione del marciapiede e riqualificazione dell'impianto I.P. lungo la strada Le Sale-Viéring. pag. 623

Comune di NUS. Deliberazione 29 gennaio 2013, n. 10.

Approvazione variante non sostanziale n. 12 al P.R.G.C. Inerente i lavori di realizzazione postazioni attrezzate con contenitori seminterrati per la raccolta dei rifiuti nella Comunità Montana Mont Emilius pag. 627

Comune di VALTOURNENCHE. Deliberazione 28 dicembre 2012, n. 72.

Approvazione variante non sostanziale n. 21 al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 16, comma 2 della L.R. 11/98 e s.m.i per la realizzazione e gestione servizio di teleriscaldamento con cogenerazione in Breuil-Cervinia. pag. 628

PARTE TERZA

BANDI E AVVISI DI CONCORSI

Regione autonoma Valle d'Aosta. Assessorato sanità, salute e politiche sociali.

Bando di concorso pubblico per esami per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione autonoma Valle d'Aosta anni 2013/2016. (Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 118 del 1° febbraio 2013). pag. 629

ACTES ÉMANANT DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune de CHAMPDEPRAZ. Acte n° 1 du 5 février 2013,

portant expropriation, en faveur de l'Administration communale, des biens immeubles nécessaires aux travaux de réalisation d'un trottoir et de requalification du système d'éclairage public le long de la route Le Sale-Viéring. page 623

Commune de NUS. Délibération n° 10 du 29 janvier 2013,

portant approbation de la variante non substantielle n° 12 du PRGC relative aux travaux de réalisation d'îlots équipés de conteneurs semi-enterrés pour la collecte des déchets des communes du ressort de la Communauté de montagne Mont-Emilius. page 627

Commune de VALTOURNENCHE. Délibération n° 72 du 28 décembre 2012,

portant approbation, aux termes du deuxième alinéa de l'art.16 de la LR° 11/1998 modifiée et complétée, de la variante non substantielle n° 21 du PRGC relative à la réalisation et à la gestion d'une installation de chauffage urbain avec cogénération, à Breuil-Cervinia. page 628

TROISIÈME PARTIE

AVIS DE CONCOURS

Région Autonome Vallée d'Aoste. Assessorat de la Santé, du Bien-Être et des Politiques Sociales.

Concours externe sur épreuves pour l'admission au cours triennal de formation spécifique en médecine générale de la Région autonome Vallée d'Aoste (2013/2016). (Approuvé avec délibération du Gouvernement régional, n° 118 du 1^{er} février 2013). page 629

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 12 febbraio 2013, n. 1.

Modificazioni alle leggi regionali 19 aprile 1988, n. 18 (Promozione di una fondazione per l'attuazione di iniziative culturali e l'organizzazione di convegni attinenti i rapporti tra diritto, società ed economia e contributo regionale alla Fondazione medesima), e 23 agosto 1991, n. 33 (Promozione della fondazione "Centro di studi storico-letterari Natalino SAPEGNO").

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1
*(Modificazione all'articolo 2
della legge regionale 19 aprile 1988, n. 18)*

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 19 aprile 1988, n. 18 (Promozione di una fondazione per l'attuazione di iniziative culturali e l'organizzazione di convegni attinenti i rapporti tra diritto, società ed economia e contributo regionale alla Fondazione medesima), è abrogata.

Art. 2
*(Modificazioni alla legge regionale
23 agosto 1991, n. 33)*

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1991, n. 33 (Promozione della fondazione "Centro di studi storico-letterari Natalino SAPEGNO"), è sostituita dalla seguente:

«a) la fondazione deve essere amministrata da un organo, composto da cinque membri, di cui due nominati dalla Giunta regionale;».

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 33/1991, le parole: "di cui tre" sono sostituite dalle seguenti: "da scegliersi tra".

PREMIÈRE PARTIE

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi régionale n° 1 du 12 février 2013,

portant modification des lois régionales n° 18 du 19 avril 1988 (Promotion d'une fondation pour la réalisation d'initiatives culturelles et pour l'organisation de congrès concernant les rapports entre droit, société et économie, et subvention régionale à la Fondation susdite) et n° 33 du 23 août 1991 (Promotion de la fondation «Centre d'études historico-littéraires Natalino SAPEGNO»).

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art. 1^{er}
*(Modification de l'art. 2
de la loi régionale n° 18 du 19 avril 1988)*

1. La lettre b) du premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 18 du 19 avril 1988 (Promotion d'une fondation pour la réalisation d'initiatives culturelles et pour l'organisation de congrès concernant les rapports entre droit, société et économie, et subvention régionale à la Fondation susdite) est abrogée.

Art. 2
*(Modification de la loi régionale
n° 33 du 23 août 1991)*

1. La lettre a) du premier alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 33 du 23 août 1991 (Promotion de la fondation «Centre d'études historico-littéraires Natalino SAPEGNO») est remplacée comme suit:

«a) la fondation doit être administrée par un organe composé de cinq membres, dont deux nommés par le Gouvernement régional;».

2. À la lettre b) du premier alinéa de l'art. 3 de la LR n° 33/1991, les mots: «, dont trois» sont remplacés par les mots: «devant être choisis parmi les».

3. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 33/1991 è sostituita dalla seguente:

“c) l'organo di revisione, nominato dalla Giunta regionale, è costituito in forma monocratica;”.

4. Il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 33/1991 è sostituito dal seguente:

“2. Le modificazioni dello Statuto sono approvate dall'organo di amministrazione della fondazione con votazione a maggioranza qualificata dei suoi componenti.”.

Art. 3
(Disposizioni transitorie)

1. L'organo di amministrazione della fondazione di cui alla l.r. 33/1991, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, adegua lo statuto, entro tre mesi dalla medesima data, alle modificazioni introdotte dall'articolo 2 della presente legge.

2. Nei trenta giorni successivi all'approvazione della deliberazione delle modificazioni statutarie, la Giunta regionale provvede alla nomina dell'organo di revisione e dei membri dell'organo di amministrazione di propria competenza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e c) della l.r. 33/1991, come modificato dall'articolo 2, commi 1 e 3 della presente legge; gli organi della fondazione, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 12 febbraio 2013.

Il Presidente
Augusto ROLLANDIN

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 219;

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 2314 del 30 novembre 2012);
- Presentato al Consiglio regionale in data 4 dicembre 2012;

3. La lettre c) du premier alinéa de l'art. 3 de la LR n° 33/1991 est remplacée comme suit :

«c) l'organe de révision des comptes, nommé par le Gouvernement régional, est constitué sous forme individuelle;».

4. Le deuxième alinéa de l'art. 6 de la LR n 33/1991 est remplacé comme suit :

«2. Les modifications éventuelles des statuts sont approuvées par l'organe d'administration de la fondation qui s'exprime par un vote à la majorité qualifiée de ses membres.».

Art. 3
(Dispositions transitoires)

1. L'organe d'administration de la fondation visée à la LR n° 33/1991 en fonctions à la date d'entrée en vigueur de la présente loi adapte les statuts de celle-ci aux modifications introduites par l'art. 2 ci-dessus, et ce, dans les trois mois qui suivent ladite date.

2. Dans les trente jours qui suivent l'approbation de la délibération portant modification des statuts, le Gouvernement régional nomme l'organe de révision et les membres de l'organe d'administration de son ressort au sens des lettres a) et c) du premier alinéa de l'art. 3 de la LR n° 33/1991, tel qu'il a été modifié par le premier et le troisième alinéa de l'art. 2 ci-dessus; les organes de la fondation en fonctions à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. continuent d'exercer leur mandat jusqu'à l'installation des nouveaux organes.

La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 12 février 2013.

Le président,
Augusto ROLLANDIN

TRAVAUX PREPARATOIRES

Projet de loi n. 219;

- à l'initiative du Gouvernement Régional (délibération n° 2314 du 30 novembre 2012);
- présenté au Conseil régional en date du 4 décembre 2012;

- Assegnato alla II Commissione consiliare permanente in data 5 dicembre 2012;
- Acquisito il parere della II Commissione consiliare permanente espresso in data 28 gennaio 2013, e relazione del Consigliere PROLA;
- Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 6 febbraio 2013 con deliberazione n. 2817/XIII;
- Trasmesso al Presidente della Regione in data 11 febbraio 2013.

- soumis à la II^e Commission permanente du Conseil en date du 5 décembre 2012;
- examiné par la II^e Commission permanente du Conseil qui a exprimé avis en date du 28 janvier 2013 et rapport du Conseiller PROLA;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 6 février 2013 délibération n° 2817/XIII;
- transmis au Président de la Région en date du 11 février 2013.

Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE
12 febbraio 2013, n. 1.

Nota all'articolo 1:

- (1) La lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 9 aprile 1988, n. 18 prevedeva quanto segue:

"b) la Fondazione deve avere la durata di trentacinque anni a partire dalla data dell'atto costitutivo, salvo proroghe decise dai fondatori; 2.

Note all'articolo 2:

- (2) La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1991, n. 33 prevedeva quanto segue:

"a) la fondazione deve essere amministrata da un organo composto da otto membri, di cui tre nominati dalla Giunta regionale;".

- (3) La lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge re-

gionale 23 agosto 1991, n. 33 prevedeva quanto segue:

"b) deve essere istituito un Comitato scientifico, composto dal direttore della fondazione e da otto membri, di cui tre esperti in discipline umanistiche, di cui due designati con voto limitato del Consiglio regionale, avente il compito di individuare e indicare all'organo di amministrazione le scelte fondamentali e le iniziative per il raggiungimento delle finalità dell'ente;".

- (4) La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1991, n. 33 prevedeva quanto segue:

"c) l'organo di revisione, nominato dalla Giunta regionale, può essere costituito in forma collegiale o monocratica; lo Statuto ne prevede la composizione e la durata;".

- (5) Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 23 agosto 1991, n. 33 prevedeva quanto segue:

"2. Le eventuali modifiche dello Statuto, prima di essere deliberate dall'organo di amministrazione della fondazione, sono sottoposte alla procedura di cui al comma uno.".

Legge regionale 13 febbraio 2013, n. 2

Modificazioni alle leggi regionali 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione), e 20 dicembre 2010, n. 44 (Costituzione di una società per azioni per la gestione di servizi alla pubblica amministrazione regionale).

Loi régionale n° 2 du 13 février 2013,

portant modification des lois régionales n° 22 du 23 juillet 2010 (Nouvelle réglementation de l'organisation de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale no 45 du 23 octobre 1995 et d'autres lois en matière de personnel), n° 5 du 25 janvier 2000 (Dispositions en vue de la rationalisation de l'organisation du service socio-sanitaire régional et de l'amélioration de la qualité et de la pertinence des prestations sanitaires et d'aide sociale fournies en Vallée d'Aoste) et n° 44 du 20 décembre 2010 (Constitution d'une société par actions pour la gestion des services au profit de l'Administration publique régionale).

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

CAPO I
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE
23 LUGLIO 2010, N. 22

Art. 1
(Modificazione all'articolo 1)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano altresì, ove compatibili, al personale tecnico-amministrativo dell'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste nei confronti del quale continua a trovare applicazione il contratto collettivo regionale di lavoro del comparto unico."

Art. 2
(Inserimento dell'articolo 11bis)

1. Dopo l'articolo 11 della l.r. 22/2010, è inserito il seguente:

"Art. 11bis
(Veterinario regionale)

1. L'incarico di veterinario regionale è conferito con le modalità e sulla base dei criteri e dei requisiti professionali previsti dalla presente legge per il conferimento dei restanti incarichi dirigenziali o mediante comando di un dirigente veterinario da altro ente pubblico, con almeno tre anni di servizio a tempo indeterminato presso l'amministrazione di provenienza. Se conferito a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, l'incarico di veterinario regionale non rileva ai fini del calcolo del limite percentuale di cui all'articolo 20, comma 5.
2. Il comando del veterinario regionale è disposto alle condizioni e per il periodo stabiliti dall'articolo 45. Il veterinario comandato, per tutto il periodo del comando, conserva l'assegnazione nel posto di provenienza, lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento alla data del comando, comprensivo di

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE PREMIER
MODIFICATION DE LA LOI REGIONALE
N° 22 DU 23 JUILLET 2010

Art. 1^{er}
(Modification de l'art. 1^{er})

1. À la fin du premier alinéa de l'art. 1^{er} de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010 (Nouvelle réglementation de l'organisation de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale no 45 du 23 octobre 1995 et d'autres lois en matière de personnel), il est ajouté une phrase ainsi rédigée: « Les dispositions de la présente loi s'appliquent également, pour autant qu'elle sont compatibles, aux personnels techniques et administratifs de l'Université de la Vallée d'Aoste/Université della Valle d'Aosta qui demeurent sous le coup de la convention collective régionale de travail du statut unique. ».

Art. 2
(Insertion de l'art. 11 bis)

1. Après l'art. 11 de la LR n° 22/2010, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 11 bis
(Vétérinaire régional)

1. Le mandat de vétérinaire régional est attribué soit suivant les modalités et sur la base des critères et des conditions professionnelles prévus par la présente loi pour l'attribution des autres mandats de dirigeant, soit par mise à disposition d'un dirigeant vétérinaire d'un autre organisme public, qui justifie d'au moins trois ans de service sous contrat à durée indéterminée dans ledit organisme. Lorsque le mandat en cause est attribué à des personnes n'appartenant pas à l'Administration régionale, il n'est pas pris en compte aux fins du respect du pourcentage visé au cinquième alinéa de l'art. 20 de la présente loi.
2. La mise à disposition du vétérinaire susmentionné est décidée aux conditions et pour la période établis par l'art. 45 de la présente loi. Le vétérinaire mis à disposition conserve son emploi originaire, ainsi que le statut juridique et le traitement dont il bénéficie à la date de sa mise à disposition – comprenant salaire,

stipendio, indennità, retribuzioni ed emolumenti specifici, fatta salva la corresponsione degli eventuali incrementi retributivi maturati nel periodo di comando per la qualifica e il livello di appartenenza.”.

Art. 3
(Modificazioni all'articolo 38)

1. Al comma 1 dell'articolo 38 della l.r. 22/2010, dopo le parole: “un'apposita sezione” sono inserite le seguenti: “, denominata Trasparenza, valutazione e merito,”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 38 della l.r. 22/2010, è inserito il seguente:

“1bis. Sono, inoltre, pubblicati, nell'ambito della sezione di cui al comma 1, i dati inerenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, ausili e sussidi finanziari alle imprese e all'attribuzione di compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualsiasi genere a enti pubblici e privati, con riguardo al nome e ai dati fiscali del beneficiario, all'importo, al titolo giuridico alla base dell'attribuzione, alla struttura e al responsabile del relativo procedimento amministrativo e alla modalità seguita per l'individuazione del beneficiario.”.

3. Dopo il comma 1bis dell'articolo 38 della l.r. 22/2010, come introdotto dal comma 2, è inserito il seguente:

“1ter. Le informazioni di cui ai commi 1 e 1bis devono essere rese di facile consultazione, accessibili ai motori di ricerca e in formato elettronico elaborabile, tale da consentire l'analisi e la rielaborazione, anche a fini statistici, dei dati informatici.”.

4. Al comma 2 dell'articolo 38 della l.r. 22/2010, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L'obbligo di cui al comma 1bis è esteso anche agli enti di cui al primo periodo e alle società partecipate dalla Regione e dagli enti di cui all'articolo 1, comma 1, sulle quali essi esercitano un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.”.

5. Dopo il comma 3 dell'articolo 38 della l.r. 22/2010, è aggiunto il seguente:

“3bis. La pubblicazione effettuata ai sensi del comma 1bis costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione e attribuzione di importo superiore a euro 1.000.”.

indemnités ou primes, rémunérations et émoluments spécifiques – sans préjudice du versement des éventuelles augmentations dues au titre de la période de mise à disposition en vertu de la qualification et du grade dont il relève.».

Art. 3
(Modification de l'art. 38)

1. Au premier alinéa de l'art. 38 de la LR n° 22/2010, après les mots: «d'une section spéciale» sont insérés les mots: «– dénommée "Transparence, évaluation et mérite" –».

2. Après le premier alinéa de l'art. 38 de la LR n° 22/2010, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

«1 bis. Sont par ailleurs publiées dans la section visée au premier alinéa du présent article les données relatives à l'octroi des subventions, concours, aides et subsides aux entreprises et à l'attribution de rémunérations aux particuliers, aux professionnels libéraux, aux entreprises et aux organismes privés, et en tout état de cause, d'avantages économiques de quelque genre que ce soit aux organismes publics et privés, et notamment le nom et les données fiscales de tout bénéficiaire, le montant accordé, le titre juridique en vertu duquel ce dernier est octroyé, la structure et le responsable de la procédure administrative y afférents et les modalités de sélection dudit bénéficiaire.».

3. Après le premier alinéa bis de l'art. 38 de la LR n° 22/2010, tel qu'il a été introduit par le deuxième alinéa ci-dessus, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

«1 ter. Les données visées au premier alinéa et au premier alinéa bis du présent article doivent être aisément consultables, accessibles aux différents moteurs de recherche et présentées sous un format électronique en permettant l'analyse et le traitement, même à des fins statistiques.».

4. À la fin du deuxième alinéa de l'art. 38 de la LR n° 22/2010, il est ajouté une phrase ainsi rédigée: «L'obligation visée au premier alinéa bis du présent article s'applique également à toutes les organisations visées à la première phrase ci-dessus, ainsi qu'aux sociétés dont la Région et les collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi détiennent des parts de capital et contrôlent l'activité comme s'il s'agissait de leurs propres services.».

5. Après le troisième alinéa de l'art. 38 de la LR n° 22/2010, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:

«3 bis. La publication au sens du premier alinéa bis du présent article vaut condition légale d'efficacité des actes d'octroi et d'attribution de montants supérieurs à 1 000 euros.».

Art. 4
(Modificazione all'articolo 39)

1. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 39 della l.r. 22/2010, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «(personale ATAR)».

Art. 5
(Modificazione all'articolo 40)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 40 della l.r. 22/2010, è aggiunto il seguente:

«2bis. Per il personale ATAR, la Giunta regionale definisce, con cadenza annuale, sulla base della programmazione triennale, la dotazione organica complessiva per ogni istituzione scolastica e l'articolazione del personale in profili professionali, tenuto conto delle esigenze organizzative e funzionali delle istituzioni scolastiche e delle disponibilità finanziarie.»

Art. 6
(Modificazioni all'articolo 41)

1. Il comma 1 dell'articolo 41 della l.r. 22/2010 è sostituito dal seguente:

«1. L'assunzione a tempo indeterminato del personale degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, avviene sulla base di programmi annuali, che costituiscono articolazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno, mediante procedure selettive volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscono l'accesso dall'esterno. Per le figure professionali di categoria A, l'assunzione può essere disposta mediante avviamento degli iscritti alle liste dei centri per l'impiego.»

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 41 della l.r. 22/2010, è inserito il seguente:

«6bis. Per la partecipazione alle procedure selettive degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, è richiesto ai candidati un contributo di ammissione definito con il regolamento regionale di cui al comma 11.»

3. Dopo il comma 14 dell'articolo 41 della l.r. 22/2010, è aggiunto il seguente:

«14bis. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e dei limiti delle risorse finanziarie disponibili, al fine di valorizzare l'esperienza professionale maturata dal personale assunto a tempo determinato presso l'ente che bandisce la

Art. 4
(Modification de l'art. 39)

1. À la fin de la lettre d) du deuxième alinéa de l'art. 39 de la LR n° 22/2010, il est ajouté les mots: «(personnels ATAR)».

Art. 5
(Modification de l'art. 40)

1. Après le deuxième alinéa de l'art. 40 de la LR n° 22/2010, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:

«2 bis. En ce qui concerne les personnels ATAR, le Gouvernement régional établit chaque année, sur la base de la programmation triennale, les effectifs totaux de chaque institution scolaire ainsi que leur articulation selon le profil professionnel, en fonction des exigences organisationnelles et fonctionnelles desdites institutions et des disponibilités financières.»

Art. 6
(Modification de l'art. 41)

1. Le premier alinéa de l'art. 41 de la LR n° 22/2010 est remplacé comme suit:

«1. Le recrutement sous contrat à durée indéterminée des personnels des collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi a lieu sur la base de programmes annuels constituant une articulation du plan triennal des besoins, par des procédures de sélection visant à la vérification des conditions professionnelles requises et garantissant l'accès de l'extérieur. Pour les profils professionnels relevant de la catégorie A, le recrutement peut avoir lieu par le recours aux listes des centres d'aide à l'emploi.»

2. Après le sixième alinéa de l'art. 41 de la LR n° 22/2010, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

«6 bis. Aux fins de la participation aux procédures de sélection des personnels des collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi, les candidats sont tenus de verser le droit d'admission qui sera défini par le règlement régional visé au onzième alinéa du présent article.»

3. Après le quatorzième alinéa de l'art. 41 de la LR n° 22/2010, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:

«14 bis. Afin de valoriser l'expérience professionnelle acquise par ses personnels recrutés sous contrat à durée déterminée, chaque collectivité ou organisme public visé au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi qui lancerait un concours externe peut, compte tenu de la programmation

procedura di reclutamento mediante concorso pubblico, possono:

- a) riservare dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli messi a concorso, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione del relativo bando, abbiano maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'ente che emana il bando;
- b) bandire concorsi, per titoli e esami, che prevedano apposito punteggio per l'esperienza professionale maturata da coloro che, alla data di pubblicazione del relativo bando, abbiano maturato almeno tre anni di assunzione a tempo determinato o di contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell'ente che emana il bando.”.

4. Dopo il comma 14bis dell'articolo 41 della l.r. 22/2010, introdotto dal comma 3, è aggiunto il seguente:

“14ter. Nel caso in cui siano previste riserve di posti, i posti riservati a qualsiasi titolo non possono in ogni caso superare complessivamente il 50 per cento di quelli messi a concorso.”.

Art. 7
(Modificazione all'articolo 45)

1. Il comma 6bis dell'articolo 45 della l.r. 22/2010 è sostituito dal seguente:

“6bis. Per le esigenze e con le modalità di cui al comma 6, può inoltre essere disposto, di intesa tra gli enti interessati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, il distacco, anche a tempo parziale di tipo verticale, di personale dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta presso le strutture regionali competenti in materia di sanità e politiche sociali.”.

Art. 8
(Sostituzione dell'articolo 63)

1. L'articolo 63 della l.r. 22/2010 è sostituito dal seguente:

“Art. 63
(Permanente inidoneità psicofisica)

1. Alle procedure di accertamento e ai casi di accertata permanente inidoneità psicofisica al servizio dei dipendenti degli enti di cui all'articolo 1, comma 1,

triennale des besoins en personnel et des disponibilités financières :

- a) Réserver des postes (40 p. 100 au plus des postes à pourvoir) aux titulaires d'un contrat de travail salarié à durée déterminée qui, à la date de publication de l'avis de recrutement, justifient d'au moins trois ans d'ancienneté de service dans la collectivité ou l'organisme public qui lance la procédure de recrutement ;
- b) Lancer des concours sur titres et épreuves qui prévoient l'attribution de points pour l'expérience professionnelle acquise par les personnels qui, à la date de publication de l'avis de recrutement, justifient d'au moins trois ans d'ancienneté de service sous contrat à durée déterminée ou de collaboration coordonnée et continue dans la collectivité ou l'organisme public qui lance la procédure de recrutement. ».

4. Après le quatorzième alinéa bis de l'art. 41 de la LR n° 22/2010, tel qu'il a été introduit par le troisième alinéa du présent article, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 14 ter. Lorsque des postes réservés à quelque titre que ce soit sont prévus, ces derniers ne peuvent en aucun cas dépasser au total 50 p. 100 des postes à pourvoir. ».

Art. 7
(Modification de l'art. 45)

1. Le sixième alinéa bis de l'art. 45 de la LR n° 22/2010 est remplacé comme suit :

« 6 bis. Pour les exigences et selon les modalités visées au sixième alinéa du présent article, le personnel de l'Agence sanitaire régionale USL de la Vallée d'Aoste peut être détaché, éventuellement en régime de temps partiel vertical, dans les structures régionales compétentes en matière de santé et de politiques sociales, et ce, sur décision commune des collectivités ou organismes intéressés et sans que cela comporte de nouvelle dépense ni de dépense accrue à la charge des finances publiques régionales. ».

Art. 8
(Remplacement de l'art. 63)

1. L'art. 63 de la LR n° 22/2010 est remplacé comme suit :

«Art. 63
(Inaptitude psychique et physique permanente)

1. Les procédures de constatation de l'inaptitude psychique et physique permanente de tout fonctionnaire des collectivités et organismes publics visés au pre-

si applica la normativa statale vigente in materia ove compatibile con le disposizioni della presente legge.”.

Art. 9
(Modificazione all'articolo 67)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 67 della l.r. 22/2010, è aggiunto il seguente:

“5bis. Fermo restando il rispetto dell'orario settimanale obbligatorio, le istituzioni scolastiche possono stabilire la chiusura degli uffici di segreteria per un'intera giornata nell'arco della settimana, nel caso in cui le lezioni si articolino su cinque giorni, nonché nei periodi di interruzione delle attività didattiche, sempre che non siano in corso operazioni d'esame.”.

Art. 10
(Sostituzione dell'articolo 69)

1. L'articolo 69 della l.r. 22/2010 è sostituito dal seguente:

“Art. 69
(Codice di comportamento)

1. La Giunta regionale adotta, con propria deliberazione, su proposta del Comitato regionale per le politiche contrattuali e previo parere obbligatorio della Commissione indipendente di valutazione della performance, le eventuali integrazioni e specificazioni al Codice di comportamento adottato ai sensi dell'articolo 54 del d.lgs. 165/2001.
2. Sull'applicazione delle disposizioni del Codice vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura organizzata e l'ufficio per i procedimenti disciplinari.
3. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, verificano annualmente lo stato di applicazione del Codice e organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione dello stesso.”.

Art. 11
(Modificazioni all'articolo 70)

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 70 della l.r. 22/2010, è aggiunta la seguente:

“dbis) attività di volontariato per le quali sia previsto il solo rimborso delle spese documentate per l'attività prestata.”.

2. Al comma 3 dell'articolo 70 della l.r. 22/2010, le parole: “, salvo che si tratti di società cooperative” sono soppresse.

mier alinéa de l'art. 1er de la présente loi et les cas y afférents sont régis par les dispositions étatiques en vigueur en la matière, pour autant qu'elles sont compatibles avec les dispositions de la présente loi.».

Art. 9
(Modification de l'art. 67)

1. Après le cinquième alinéa de l'art. 67 de la LR n° 22/2010, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

«5 bis. Sans préjudice du respect de l'horaire hebdomadaire obligatoire, les institutions scolaires peuvent établir la fermeture des bureaux du secrétariat pendant une journée complète au cours de la semaine, lorsque les cours sont articulés sur cinq jours et pendant les périodes d'interruption de l'activité d'enseignement, sauf pendant les opérations d'examen.».

Art. 10
(Remplacement de l'art. 69)

1. L'art. 69 de la LR n° 22/2010 est remplacé comme suit :

«Art. 69
(Code de conduite)

1. Le Gouvernement régional adopte, par une délibération prise sur proposition du Comité régional pour les politiques contractuelles et sur avis obligatoire de la Commission indépendante d'évaluation de la performance, les éventuels compléments et précisions du code de conduite adopté au sens de l'art. 54 du décret législatif n° 165/2001.
2. Les dirigeants responsables de chaque structure organisationnelle et le Bureau des procédures disciplinaires sont chargés de surveiller l'application du code de conduite.
3. Les collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1^{er} de la présente loi vérifient chaque année l'état d'application du code de conduite et organisent des actions de formation à l'intention de leurs personnels aux fins de la connaissance et de l'application correcte de celui-ci.».

Art. 11
(Modification de l'art. 70)

1. Après la lettre d) du premier alinéa de l'art. 70 de la LR n° 22/2010, il est ajouté une lettre ainsi rédigée :

«d bis) Activité de bénévolat, lorsqu'il est uniquement prévu le remboursement des frais documentés supportés aux fins de celle-ci.».

2. Au troisième alinéa de l'art. 70 de la LR n° 22/2010, les mots: «, sauf en cas de sociétés coopératives» sont supprimés.

Art. 12
(Modificazioni all'articolo 71)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 71 della l.r. 22/2010, dopo le parole: "che non siano in conflitto" sono aggiunte le seguenti: ", anche potenziale,".
2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 71 della l.r. 22/2010 è sostituita dalla seguente:
«b) cariche in società sportive dilettantistiche, organizzazioni di volontariato, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, società cooperative, associazioni e fondazioni, per le quali sia o meno previsto un compenso sotto qualsiasi forma, che non siano in conflitto, anche potenziale, con l'attività di lavoro svolta dal dipendente stesso;».
3. Il comma 3 dell'articolo 71 della l.r. 22/2010 è sostituito dal seguente:
«3. Gli incarichi extraimpiego autorizzati ai sensi del presente articolo non possono comportare complessivamente un compenso annuale superiore al 35 per cento del trattamento economico complessivo in godimento nella categoria e posizione di appartenenza. Il tempo dedicato agli impieghi autorizzati ai sensi dei commi 1, lettera a), e 2, non può eccedere le cinquanta giornate calendariali.».
4. Alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 71 della l.r. 22/2010, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche potenziale".

Art. 13
(Inserimento del capo IIIbis nel titolo IV)

1. Dopo il capo III del titolo IV della l.r. 22/2010, è inserito il seguente:

«CAPO IIIbis
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TELELAVORO

Art. 73bis
(Finalità e oggetto)

1. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, promuovono le attività di telelavoro e ne diffondono la conoscenza tra i loro dipendenti.
2. Con la promozione del telelavoro gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, perseguono gli obiettivi di razionalizzazione dell'organizzazione del lavoro e realizzazione di economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane, conciliazione del lavoro

Art. 12
(Modification de l'art. 71)

1. À la lettre a) du premier alinéa de l'art. 71 de la LR n° 22/2010, après les mots: «à condition qu'ils ne soient pas en contraste», il est ajouté les mots suivants: «, ne serait-ce que potentiellement,».
2. La lettre b) du premier alinéa de l'art. 71 de la LR n° 22/2010 est remplacée comme suit:
«b) Des mandats au sein de sociétés sportives amateurs, d'organisations de bénévolat, d'organisations à but non lucratif d'utilité sociale, de sociétés coopératives, d'associations et de fondations, rémunérés sous quelque forme que ce soit ou non rémunérés, à condition qu'ils ne soient pas en contraste, ne serait-ce que potentiellement, avec les fonctions professionnelles exercées par l'intéressé;».
3. Le troisième alinéa de l'art. 71 de la LR n° 22/2010 est remplacé comme suit:
«3. Les fonctions extra-professionnelles autorisées au sens du présent article ne peuvent entraîner une rémunération annuelle globale supérieure à 35 p. 100 du traitement global relatif à la catégorie et à la position dont relève l'intéressé. Le temps consacré aux fonctions et prestations autorisées au sens de la lettre a) du premier alinéa et du deuxième alinéa du présent article ne peut être supérieur à cinquante jours de calendrier.».
4. À la fin de la lettre a) du cinquième alinéa de l'art. 71 de la LR n° 22/2010, il est ajouté les mots suivants: «, ne serait-ce que potentiel.».

Art. 13
(Insertion du chapitre III bis du titre IV)

1. Après le chapitre III du titre IV de la LR n° 22/2010, il est inséré un chapitre ainsi rédigé:

«CHAPITRE III BIS
DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE TÉLÉTRAVAIL

Art. 73 bis
(Finalités et objet)

1. Les collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi encouragent le télétravail et en diffusent la connaissance parmi leurs personnels.
2. Par la promotion du télétravail, les collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi poursuivent les objectifs de rationalisation de l'organisation du travail et de réalisation d'économies de gestion par l'utilisation flexible des

ro con la famiglia e la vita privata, lotta allo spopolamento delle località decentrate, decongestionamento dei poli urbani, riduzione dei costi, pubblici e privati, di trasporto.

3. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, si avvalgono di apposito Comitato paritetico, denominato Comitato per il telelavoro, avente i seguenti compiti:

- a) supportare gli enti nella redazione e attuazione dei progetti di telelavoro;
- b) monitorare e valutare lo svolgimento delle attività di telelavoro;
- c) sostenere gli enti nella diffusione della conoscenza dell'istituto del telelavoro;
- d) svolgere funzioni consultive;
- e) promuovere il telelavoro attraverso l'organizzazione di seminari, convegni e altre iniziative.

4. La composizione del Comitato per il telelavoro, la partecipazione al quale è gratuita, è stabilita dalla contrattazione collettiva regionale di lavoro.

Art. 73ter

(Definizione e modalità di svolgimento del telelavoro)

1. Per telelavoro si intende la prestazione di lavoro effettuata dal dipendente in un luogo ritenuto idoneo dal datore di lavoro, collocato al di fuori della sede di servizio, in cui la prestazione sia tecnicamente possibile utilizzando le tecnologie informatiche che consentono il collegamento del dipendente stesso con l'ente di appartenenza e sotto la direzione del dirigente responsabile.

2. Il telelavoro può svolgersi con le seguenti modalità:

- a) domiciliare, se svolto nell'abitazione del dipendente stesso;
- b) telecentrale, se svolto in una sede periferica gestita con altre istituzioni;
- c) convenzionato, se svolto presso la sede di un ente diverso da quello di appartenenza.

3. Le attività che possono essere svolte con modalità di telelavoro devono essere informatizzabili, prevedere un livello di collaborazione ed interazione con altri dipendenti compatibile con la modalità del telelavoro, essere programmabili e verificabili in termini di risultato e non prevedere interazioni fisiche con il pubblico.

ressources humaines, de conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale et privée, de lutte contre le dépeuplement des endroits décentralisés, de décongestionnement des pôles urbains et de réduction des coûts de transport, publics et privés.

3. Aux fins évoquées au premier alinéa du présent article, les collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi font appel à un Comité paritaire ad hoc, dénommé «Comité pour le télétravail», ayant pour tâche :

- a) D'aider les collectivités et les organismes publics concernés lors de l'élaboration et de la réalisation des projets de télétravail ;
- b) De suivre et d'évaluer le déroulement des activités de télétravail ;
- c) D'aider les collectivités et les organismes publics concernés à diffuser la connaissance du télétravail ;
- d) D'exercer des fonctions de conseil ;
- e) De promouvoir le télétravail grâce à l'organisation de séminaires, de colloques et d'autres initiatives.

4. La composition du Comité pour le télétravail est établie par la convention collective régionale du travail. La participation aux travaux dudit comité n'ouvre droit à aucune rémunération.

Art. 73 ter

(Définition et modalités d'exercice du télétravail)

1. L'on entend par «télétravail» les prestations professionnelles fournies par le fonctionnaire hors de son cadre de travail, à un endroit jugé adéquat par l'employeur et où lesdites prestations sont techniquement possibles, grâce à des technologies informatiques susceptibles de permettre la liaison dudit fonctionnaire avec l'organisme auquel il est affecté et sous la direction du dirigeant responsable y afférent.

2. Les formes suivantes de télétravail sont prévues :

- a) Le télétravail à domicile, lorsque les prestations sont fournies au domicile du fonctionnaire ;
- b) Le télétravail en télécentre, lorsque les prestations sont fournies dans une structure décentralisée gérée avec d'autres institutions ;
- c) Le télétravail conventionné, lorsque les prestations sont fournies auprès d'un organisme autre que celui d'appartenance.

3. Il est possible d'exercer en télétravail les activités qui peuvent être informatisées, prévoient un niveau de collaboration et d'interaction avec les autres fonctionnaires compatible avec le mode du télétravail, peuvent être programmées et vérifiées en termes de résultats et ne nécessitent aucune interaction physique avec le public.

Art. 73quater
(Attuazione del telelavoro)

1. L'attuazione del telelavoro avviene sulla base di appositi progetti, elaborati dagli enti di cui all'articolo 1, comma 1, con il supporto del Comitato per il telelavoro di cui all'articolo 73bis, comma 3, che individuano i posti di lavoro telelavorabili, verificano la fattibilità logistico-strumentale, individuano il percorso formativo necessario e definiscono i criteri, orientati ai risultati, di verifica della prestazione di telelavoro e di monitoraggio e aggiornamento delle attività di progetto.

Art. 73quinquies
(Definizione del contingente di posti telelavorabili)

1. Ai sensi dell'articolo 40, comma 2, ogni ente individua, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno delle risorse umane, i posti di lavoro telelavorabili e il numero massimo di progetti individuali attivabili.

Art. 73sexies
(Disciplina del telelavoro)

1. Il contratto collettivo regionale di lavoro adegua la disciplina economica e normativa del rapporto di lavoro alle specifiche modalità di svolgimento del telelavoro, garantendo in ogni caso ai lavoratori un trattamento equivalente a quello dei dipendenti impiegati nella sede di lavoro, con particolare riguardo alla tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro e al rimborso delle eventuali spese sostenute dal dipendente nel caso di telelavoro domiciliare.
2. Il contratto collettivo regionale di lavoro definisce, nel caso di telelavoro domiciliare, le modalità per l'accesso al domicilio del dipendente per l'effettuazione degli interventi di competenza del datore di lavoro.
3. È demandata alla contrattazione collettiva la definizione e la ponderazione dei criteri per l'accesso al telelavoro da parte dei dipendenti interessati. In ogni caso, la contrattazione deve tener conto delle seguenti situazioni:
 - a) disabilità psico-fisiche tali da rendere disagiata il raggiungimento del luogo di lavoro;
 - b) esigenze legate alla conciliazione del lavoro con la famiglia e la vita privata e alla cura e all'assistenza di familiari o conviventi;
 - c) maggiore tempo di percorrenza dall'abitazione del dipendente alla sede di lavoro.

Art. 73 quater
(Application du télétravail)

1. Le télétravail est appliqué sur la base de projets ad hoc, élaborés par les collectivités et les organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi, avec le soutien du Comité pour le télétravail visé au troisième alinéa de l'art. 73 bis ci-dessus, qui indiquent les emplois télétravaillables, vérifient la faisabilité logistique et instrumentale, établissent le parcours de formation nécessaire et fixent les critères pour la vérification, en termes de résultats, des prestations en télétravail et pour le suivi et l'actualisation des projets.

Art. 73 quinquies
(Définition du nombre d'emplois en télétravail)

1. Aux termes du deuxième alinéa de l'art. 40 de la présente loi, chaque collectivité et organisme public établit, dans le cadre de la programmation triennale des besoins en ressources humaines, les emplois en télétravail et le nombre maximum de projets individuels susceptibles d'être lancés.

Art. 73 sexies
(Règlementation du télétravail)

1. La convention collective régionale de travail régit les aspects économiques et normatifs de la relation de travail, compte tenu des modalités spécifiques du télétravail, en garantissant toujours aux télétravailleurs un traitement équivalent à celui des fonctionnaires qui exercent leurs fonctions dans les locaux de l'employeur, notamment pour ce qui est de la protection de la sécurité et de la santé sur les lieux de travail et, dans le cas du télétravail à domicile, du remboursement des éventuelles dépenses supportées par le fonctionnaire concerné.
2. En cas de télétravail à domicile, ladite convention collective régionale fixe les modalités d'accès au domicile du fonctionnaire en vue de la réalisation des actions du ressort de l'employeur.
3. La définition et la pondération des critères d'accès au télétravail des fonctionnaires intéressés relèvent de la négociation collective qui, en tout état de cause, doit tenir compte des éléments ci-après :
 - a) Handicap psychique et physique rendant difficile le déplacement jusqu'au lieu de travail ;
 - b) Exigences liées à la conciliation de la vie professionnelle avec la vie personnelle et familiale, ainsi qu'avec les soins et l'assistance aux parents et aux membres du foyer ;
 - c) Durée croissante du déplacement du domicile au lieu de travail.

4. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, provvedono, sulla base dei criteri di cui al comma 3, all'approvazione delle graduatorie, ove necessarie, e all'assegnazione dei relativi posti telelavorabili.".

CAPO II
MODIFICAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE
25 GENNAIO 2000, N. 5

Art. 14
(Sostituzione dell'articolo 42)

1. L'articolo 42 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione), è sostituito dal seguente:

«Art. 42
(Accertamento della conoscenza
della lingua francese o italiana)

1. L'assunzione a tempo indeterminato e determinato presso l'azienda USL è subordinata al preventivo accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana. L'accertamento linguistico è effettuato sulla lingua diversa da quella dichiarata dal candidato nella domanda di ammissione alle procedure selettive per lo svolgimento delle prove di esame. I cittadini appartenenti a Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia sono sottoposti all'accertamento della conoscenza di entrambe le lingue, francese e italiana, qualora l'assunzione a tempo determinato presso l'azienda USL avvenga tramite procedura non concorsuale o procedura concorsuale per soli titoli.
2. L'accertamento linguistico conserva validità permanente per l'azienda USL in relazione alla qualifica dirigenziale o alla categoria e posizione per cui è stato superato o alle categorie e posizioni inferiori.
3. Le modalità di svolgimento della prova di accertamento linguistico presso l'azienda USL, compresi i programmi d'esame, la tipologia delle prove scritte ed orali e i criteri di valutazione, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
4. Limitatamente al personale sanitario e tecnico-sanitario, nell'ambito delle procedure di avvisi pubblici finalizzate all'assunzione a tempo determinato, gli aspiranti che non superano la prova di accertamento della conoscenza della lingua francese sono inclusi in apposite graduatorie aggiuntive da utilizzare esclusivamente per assunzioni a tempo determinato in caso di esaurimento delle corrispondenti graduatorie ordi-

4. Les collectivités et les organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi approuvent les classements éventuellement nécessaires et accordent les emplois en télétravail sur la base des critères indiqués au troisième alinéa ci-dessus.».

CHAPITRE II
MODIFICATION DE LA LOI RÉGIONALE
N° 5 DU 25 JANVIER 2000

Art. 14
(Remplacement de l'art. 42)

1. L'art. 42 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000 (Dispositions en vue de la rationalisation de l'organisation du service socio-sanitaire régional et de l'amélioration de la qualité et de la pertinence des prestations sanitaires et d'aide sociale fournies en Vallée d'Aoste) est remplacé comme suit:

«Art. 42
(Vérification de la connaissance
du français ou de l'italien)

1. Le recrutement sous contrat à durée indéterminée et déterminée dans le cadre de l'Agence USL est subordonné à la vérification de la connaissance du français ou de l'italien. Ladite vérification a lieu pour la langue autre que celle que le candidat choisit, dans son acte de candidature, pour les épreuves de la procédure de sélection. Dans le cas de recrutement sous contrat à durée déterminée sans concours ou par procédure de sélection sur titres, les citoyens des États membres de l'Union européenne autres que l'Italie doivent subir l'épreuve de vérification de la connaissance des deux langues, italien et français.
2. L'évaluation satisfaisante obtenue à l'issue de la vérification est définitivement acquise aux fins du recrutement au sein de l'Agence USL pour les emplois relevant soit de la catégorie de direction, soit de la catégorie et de la position pour laquelle la vérification a été effectuée ou des catégories et positions inférieures.
3. Les modalités de déroulement de l'épreuve de vérification de la connaissance de l'italien ou du français en vue du recrutement au sein de l'Agence USL, ainsi que les programmes d'examen, les types d'épreuves écrites et orales et les critères d'évaluation sont fixés par une délibération du Gouvernement régional.
4. Dans le cadre des procédures de sélection en vue du recrutement des personnels sanitaires et technico-sanitaires sous contrat à durée déterminée, les candidats ne justifiant pas de l'attestation de maîtrise du français sont inscrits sur des listes d'aptitude complémentaires qui sont utilisées uniquement pour les recrutements sous contrat à durée déterminée au cas où les listes d'aptitude ordinaires des candidats justifiant de tou-

narie dei candidati in possesso di tutti i requisiti richiesti. L'indennità di bilinguismo prevista dalla legge regionale 9 novembre 1988, n. 58 (Norme per l'attribuzione dell'indennità di bilinguismo al personale della Regione), non può essere corrisposta al predetto personale fintanto che lo stesso non abbia sostenuto, con esito positivo, la prova di accertamento della conoscenza della lingua francese.

5. Il conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore sanitario o di direttore amministrativo dell'azienda USL è subordinato al previo accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
6. L'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana può essere effettuato anche al di fuori delle procedure selettive. A tal fine, l'azienda USL organizza lo svolgimento di prove di accertamento linguistico in armonia con quanto stabilito dalla normativa regionale in materia di accesso agli enti del comparto unico regionale, assicurando adeguata pubblicità alle predette prove mediante le forme ritenute più opportune. L'accertamento superato ai sensi del presente comma conserva validità permanente per l'azienda USL, in relazione alla qualifica dirigenziale o alla categoria e posizione per cui è stato superato e a quelle inferiori. L'accertamento è effettuato da apposite commissioni composte da un presidente e da almeno due docenti di lingua, anche in quiescenza. Tali commissioni sono nominate dal direttore generale dell'azienda USL e ai componenti delle stesse è corrisposto il medesimo compenso stabilito per le procedure selettive a tempo indeterminato nel solo caso in cui tali componenti siano esterni all'azienda USL.
7. L'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana conseguito presso l'Amministrazione regionale, anche al di fuori delle procedure selettive, o altro ente del comparto unico regionale o presso l'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste è valido anche per l'azienda USL.
8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni in materia di accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana di cui alla normativa regionale vigente, ivi comprese quelle concernenti i casi e le condizioni di esonero.”.

tes les conditions requises seraient épuisées. La prime de bilinguisme prévue par la loi régionale n° 58 du 9 novembre 1988 (Dispositions sur l'attribution de la prime de bilinguisme au personnel de la Région) ne peut être versée aux personnels en cause tant qu'ils n'auront pas réussi l'épreuve de vérification de la connaissance du français.

5. L'attribution du mandat de directeur général, de directeur sanitaire ou de directeur administratif de l'Agence USL est subordonnée à la vérification de la connaissance du français ou de l'italien, suivant des modalités qui seront établies par délibération du Gouvernement régional.
6. La vérification de la connaissance du français ou de l'italien peut avoir lieu en dehors des procédures de sélection. À cette fin, l'Agence USL organise des épreuves de vérification de la connaissance desdites langues conformément aux dispositions régionales en vigueur en matière d'accès aux collectivités et organismes publics du statut unique régional et en assure la publicité selon les formes les plus appropriées. L'évaluation satisfaisante obtenue à l'issue de la vérification au sens du présent alinéa est définitivement acquise aux fins des recrutements au sein de l'Agence USL pour les emplois relevant soit de la catégorie de direction, soit de la catégorie et de la position pour laquelle la vérification a été effectuée ou de celles inférieures. La vérification est effectuée par des jurys constituées à cet effet et composées d'un président et d'au moins deux enseignants d'italien ou de français, éventuellement à la retraite. Les membres desdits jurys sont nommés par le directeur général de l'Agence USL et, lorsqu'ils n'appartiennent pas à l'Agence USL, perçoivent la rémunération due en cas de procédure de sélection pour les recrutements sous contrat à durée indéterminée.
7. L'évaluation satisfaisante obtenue à l'issue de la vérification de la connaissance du français ou de l'italien, même en dehors des procédures de sélection, aux fins du recrutement au sein de l'Administration régionale, d'une collectivité ou d'un organisme public du statut unique régional ou de l'Université de la Vallée d'Aoste/Université della Valle d'Aoste est également acquise aux fins du recrutement au sein de l'Agence USL.
8. Pour tout ce qui n'est pas prévu par le présent article, il est fait application des dispositions régionales en vigueur en matière de vérification de la connaissance du français et de l'italien, y compris les dispositions concernant les cas et les conditions de dispense.».

CAPO III
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE
20 DICEMBRE 2010, N. 44

Art. 15
(Modificazioni alla legge regionale
20 dicembre 2010, n. 44)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 20 dicembre 2010, n. 44 (Costituzione di una società per azioni per la gestione di servizi alla pubblica amministrazione regionale), è sostituita dalla seguente:

“a) l'assistenza e il sostegno, anche educativo, delle persone affette da patologie fisiche o psicologiche, ai disabili e agli anziani, comprese le attività erogate sul territorio per il tramite degli enti locali;”.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 44/2010, è aggiunto il seguente:

“2bis. I rapporti inerenti ai servizi e alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), erogati sul territorio per il tramite degli enti locali sono regolati da uno o più contratti di servizio sottoscritti dal rappresentante degli enti locali interessati e redatti sulla base di schemi-tipo approvati con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali.”.
3. Al comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 44/2010, dopo le parole: “per un periodo non superiore a due anni” sono inserite le seguenti: “eventualmente prorogabile di ulteriori due anni”.

CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI UFFICI STAMPA

Art. 16
(Disposizioni in materia di uffici stampa)

1. Al comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 22/2010, prima dell'ultimo periodo è inserito il seguente: “Gli incarichi continuano ad essere esercitati dai titolari fino al successivo conferimento.”.
2. Al comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 28 febbraio 2011, n. 3 (Disposizioni in materia di autonomia funzionale e nuova disciplina dell'organizzazione amministrativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 30 luglio 1991, n. 26 (Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale)), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Gli incarichi continuano ad essere esercitati dai titolari fino al successivo conferimento.”.

CHAPITRE III
MODIFICATION DE LA LOI RÉGIONALE
N° 44 DU 20 DÉCEMBRE 2010

Art. 15
(Modification de la loi régionale
n° 44 du 20 décembre 2010)

1. La lettre a) du premier alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 44 du 20 décembre 2010 (Constitution d'une société par actions pour la gestion des services au profit de l'Administration publique régionale) est remplacée comme suit:

«a) L'assistance et le soutien, même éducatif, des personnes victimes de pathologies physiques ou psychologiques, handicapées et âgées, y compris les prestations fournies sur le territoire par l'intermédiaire des collectivités locales;».
2. Après le deuxième alinéa de l'art. 9 de la LR n° 44/2010, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:

«2 bis. Les relations concernant les services et les prestations visés à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi et fournis sur le territoire par l'intermédiaire des collectivités locales sont régies par un ou plusieurs contrats de service signés par le représentant des collectivités locales concernées et rédigés sur la base des contrats-types approuvés par une délibération du Gouvernement régional sur avis du Conseil permanent des collectivités locales.».
3. Au quatrième alinéa de l'art. 10 de la LR n° 44/2010, après les mots: «pendant une période de deux ans au plus» sont insérés les mots: «éventuellement prolongeable de deux ans supplémentaires».

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS EN MATIÈRE
DE BUREAUX DE PRESSE

Art. 16
(Dispositions en matière de bureaux de presse)

1. Au troisième alinéa de l'art. 15 de la LR n° 22/2010, avant la dernière phrase, il est inséré la phrase ainsi rédigée: «Les mandats en question continuent d'être exercés par leurs titulaires jusqu'à leur nouvelle attribution.».
2. À la fin du quatrième alinéa de l'art. 13 de la loi régionale n° 3 du 28 février 2011 portant dispositions en matière d'autonomie de fonctionnement, nouvelle réglementation de l'organisation administrative du Conseil régional de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale n° 26 du 30 juillet 1991 (Organisation administrative du Conseil régional), il est ajouté une phrase ainsi rédigée: «Les mandats en question continuent d'être exercés par leurs titulaires jusqu'à leur nouvelle attribution.».

3. Gli incarichi di Capo e Vice Capo Ufficio stampa della Giunta e del Consiglio regionali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere prorogati fino al successivo conferimento.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17
(Disposizioni transitorie)

1. Nelle more dell'attuazione di quanto stabilito dal capo IIIbis del titolo IV della l.r. 22/2010, inserito dall'articolo 13, i progetti di telelavoro a titolo sperimentale in essere alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere prorogati sino al 31 dicembre 2013.
2. Le assunzioni a tempo determinato presso le istituzioni scolastiche e educative dipendenti dalla Regione effettuate ai sensi della legge regionale 28 luglio 2000, n. 21 (Nuove disposizioni sulla disciplina del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione (ATAR). Abrogazione delle leggi regionali 27 dicembre 1979, n. 81, 10 maggio 1985, n. 31, e 11 maggio 1998, n. 29), restano ferme fino al termine previsto nel relativo contratto individuale di lavoro.
3. L'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana valido alla data di entrata in vigore della presente legge conseguito presso l'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta o presso l'Amministrazione regionale o altro ente del comparto unico della Valle d'Aosta o presso l'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste conserva validità permanente nell'Azienda USL in relazione alla qualifica dirigenziale o alla categoria/posizione per la quale è stata conseguita e per quelle inferiori.

Art. 18
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni regionali:
 - a) la legge regionale 28 luglio 2000, n. 21;
 - b) l'articolo 24 della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1;
 - c) l'articolo 8 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 18;
 - d) la legge regionale 18 aprile 2008, n. 16;
 - e) l'articolo 12 della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40.

Art. 19
(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 13 è determinato in euro 25.000 a decorrere dall'anno 2013.

3. Les mandats de chef et de vice-chef du Bureau de presse du Gouvernement régional et du Conseil régional en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi peuvent être prorogés jusqu'à leur nouvelle attribution.

CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES

Art. 17
(Dispositions transitoires)

1. Dans l'attente de l'application des dispositions du chapitre III bis du titre IV de la LR n° 22/2010, tel qu'il a été inséré par l'art. 13 ci-dessus, les projets de télétravail en cours de réalisation à titre expérimental à la date d'entrée en vigueur de la présente loi peuvent être reconduits jusqu'au 31 décembre 2013.
2. Les recrutements sous contrat à durée déterminée au sein des institutions scolaires et éducatives de la Région effectués au sens de la loi régionale n° 21 du 28 juillet 2000 portant nouvelles dispositions en matière de personnels administratifs, techniques et auxiliaires (ATAR) des établissements scolaires et éducatifs de la Région et abrogeant les lois régionales n° 81 du 27 décembre 1979, n° 31 du 10 mai 1985 et n° 29 du 11 mai 1998 demeurent valables jusqu'à l'expiration du délai prévu dans chaque contrat de travail individuel.
3. L'évaluation satisfaisante obtenue à l'issue de la vérification de la connaissance du français et de l'italien et valable à la date d'entrée en vigueur de la présente loi aux fins du recrutement au sein de l'Agence régionale sanitaire USL de la Vallée d'Aoste, de l'Administration régionale, des collectivités et organismes du statut unique ou de l'Université de la Vallée d'Aoste/Université della Valle d'Aosta demeure définitivement acquise pour les emplois au sein de l'Agence USL relevant soit de la catégorie de direction, soit de la catégorie et de la position pour laquelle la vérification a été effectuée et des catégories et positions inférieures.

Art. 18
(Abrogation de dispositions)

1. Sont abrogées les lois et dispositions régionales indiquées ci-après:
 - a) Loi régionale n° 21 du 28 juillet 2000;
 - b) Art. 24 de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005;
 - c) Art. 8 de la loi régionale n° 18 du 4 août 2006;
 - d) Loi régionale n° 16 du 18 avril 2008;
 - e) Art. 12 de la loi régionale n° 40 du 10 décembre 2010.

Art. 19
(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application de l'art. 13 de la présente loi est fixée à 25 000 euros à compter de 2013.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura e finanziamento nel bilancio di previsione della Regione per il triennio 2013/2015, nello stato di previsione della spesa, parte prima:
 - a) per annui euro 4.000 a decorrere dall'anno 2013 nell'UPB 1.2.1.10 (Trattamento economico del personale regionale);
 - b) per annui euro 21.000 a decorrere dall'anno 2013 nell'UPB 1.3.3.10 (Gestione del sistema informatico regionale).
3. Il contributo per la partecipazione alle procedure selettive previsto dall'articolo 6, comma 2, è introitato sui bilanci degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 22/2010 che bandiscono la procedura selettiva.
4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 13 febbraio 2013.

Il Presidente
Augusto ROLLANDIN

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 215;

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 2125 del 9 novembre 2012);
- Presentato al Consiglio regionale in data 13 novembre 2012;
- Assegnato alla II Commissione consiliare permanente in data 21 novembre 2012;
- Acquisito il parere del Consiglio permanente degli enti locali in data 19 dicembre 2012;
- Acquisito il parere della II Commissione consiliare permanente espresso in data 28 gennaio 2013, su nuovo testo e relazione del Consigliere CRETAZ;
- Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 6 febbraio 2013 con deliberazione n. 2821/XIII;

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte et financée par les crédits inscrits à la première partie de l'état prévisionnel de la dépense du budget prévisionnel 2013/2015 de la Région comme suit:
 - a) Quant à 4 000 euros par an à compter de 2013, au titre de l'UPB 1.2.1.10 (Traitement des personnels régionaux);
 - b) Quant à 21 000 euros par an à compter de 2013, au titre de l'UPB 1.3.3.10 (Dépenses de gestion du système régional d'information).
3. Le droit d'admission aux procédures de sélection prévu par le deuxième alinéa de l'art. 6 de la présente loi est inscrit au budget des collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la LR n° 22/2010 qui lancent lesdites procédures.
4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.

La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 13 février 2013.

Le président,
Augusto ROLLANDIN

TRAVAUX PREPARATOIRES

Projet de loi n. 215;

- à l'initiative du Gouvernement Régional (délibération n° 2125 du 9 novembre 2012);
- présenté au Conseil régional en date du 13 novembre 2012;
- à la II^e Commission permanente du Conseil en date du 21 novembre 2012;
- Transmis/e au Conseil permanent des collectivités locales - avis enregistré le 19 décembre 2012;
- examiné par la II^e Commission permanente du Conseil qui a exprimé avis en date du 28 janvier 2013 - nouveau texte de la Commission et rapport du Conseiller CRETAZ;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 6 février 2013 délibération n° 2821/XIII;

– Trasmesso al Presidente della Regione in data 12 febbraio 2013.

– transmis au Président de la Région en date du 12 février 2013.

Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE
13 febbraio 2013, n. 2.

Nota all'articolo 1:

⁽¹⁾ Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 prevedeva quanto segue:

“1. La presente legge definisce i principi e i criteri di organizzazione delle strutture dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, degli enti locali e delle loro forme associative e disciplina i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze dei predetti enti, nel rispetto della loro autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa.”.

Note all'articolo 3:

⁽²⁾ Il comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 prevedeva quanto segue:

“1. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, provvedono alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale di un'apposita sezione contenente:

- a) i curricula vitae, i compensi annuali, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale di coloro che compongono gli organi di direzione politico-amministrativa dell'ente;*
- b) i curricula vitae, le retribuzioni annuali, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti;*
- c) i tassi di assenza e presenza del personale distinti per struttura dirigenziale;*
- d) i nominativi e i curricula vitae dei componenti della Commissione indipendente di valutazione della performance;*
- e) l'elenco degli incarichi, retribuiti e non, conferiti a dipendenti pubblici o a soggetti privati.”.*

⁽³⁾ Il comma 2 dell'articolo 38 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 prevedeva quanto segue:

“2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso a tutti gli enti, aziende ed agenzie dipendenti dalla Regione o dagli altri enti di cui all'articolo 1, comma 1, e alle società da essi partecipate, anche indirettamente.”.

Nota all'articolo 4:

⁽⁴⁾ La lettera d) del comma 2 dell'articolo 39 della legge re-

gionale 23 luglio 2010, n. 22 prevedeva quanto segue:

“d) istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione;”.

Nota all'articolo 6:

⁽⁵⁾ Il comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 prevedeva quanto segue:

“1. L'assunzione a tempo indeterminato del personale degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, avviene sulla base di programmi annuali, che costituiscono articolazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno, mediante:

- a) procedure selettive volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscono l'accesso dall'esterno;*
- b) avviamento degli iscritti alle liste dei centri per l'impiego per le figure professionali di categoria A. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 28 luglio 2000, n. 21 (Nuove disposizioni sulla disciplina del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione (ATAR). Abrogazione delle leggi regionali 27 dicembre 1979, n. 81, 10 maggio 1985, n. 31, e 11 maggio 1998, n. 29).”.*

Nota all'articolo 7:

⁽⁶⁾ Il comma 6bis dell'articolo 45 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 prevedeva quanto segue:

“6bis. Per le esigenze e con le modalità di cui al comma 6, può inoltre essere disposto, di intesa tra gli enti interessati, il distacco di personale dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta presso le strutture regionali competenti in materia di sanità e politiche sociali.”.

Nota all'articolo 8:

⁽⁷⁾ L'articolo 63 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 prevedeva quanto segue:

“Art. 63

(Permanente inidoneità psicofisica)

- 1. Nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica a qualsiasi proficuo lavoro dei dipendenti degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, l'ente interessato dispone la risoluzione del relativo rapporto di lavoro. Il contratto collettivo regionale di lavoro disciplina per gli enti di cui all'articolo 1, comma 1:*

- a) la possibilità, nei casi di pericolo per l'incolumità del dipendente interessato o per la sicurezza degli altri dipendenti e degli utenti, di adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio, in attesa dell'effettuazione della visita di idoneità, nonché, nel caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneità, in assenza di giustificato motivo;
- b) gli effetti sul trattamento giuridico ed economico della sospensione disposta nei casi di cui alla lettera a), nonché il contenuto e gli effetti dei provvedimenti definitivi adottati dall'ente interessato in seguito all'effettuazione della visita di idoneità;
- c) la possibilità di risolvere il rapporto di lavoro nel caso di reiterato rifiuto, da parte del dipendente, di sottoporsi alla visita di idoneità.

2. L'ente di appartenenza può richiedere, per motivate ragioni, un accertamento sul permanere dell'idoneità allo svolgimento delle mansioni affidate, da effettuarsi a cura dei competenti organi sanitari.”

Nota all'articolo 10:

⁽⁸⁾ L'articolo 69 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 prevedeva quanto segue:

“Art. 69
(Codice di comportamento)

1. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, definiscono un Codice di comportamento per i propri dipendenti, anche in relazione alle necessarie misure organizzative da adottare al fine di assicurare la qualità dei servizi resi agli utenti.
2. Il Codice è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e sul proprio sito istituzionale ed è consegnato ad ogni dipendente al momento dell'assunzione.
3. Il Codice è recepito nel contratto collettivo regionale di lavoro al fine di rendere le sue previsioni coordinate e coerenti con quanto previsto in materia di responsabilità disciplinare.
4. Sull'applicazione del Codice vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura organizzativa.
5. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, organizzano attività di formazione del proprio personale finalizzata alla conoscenza e alla corretta applicazione del Codice.”.

Nota all'articolo 11:

⁽⁹⁾ Il comma 3 dell'articolo 70 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 prevedeva quanto segue:

“Art. 70
(Attività compatibili)

1. Il dipendente può svolgere, senza necessità di preventiva autorizzazione, le seguenti attività extraimpiego:
 - a) collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
 - b) utilizzazione economica come autore o inventore di opere dell'ingegno o di invenzioni industriali;
 - c) partecipazione a convegni e seminari e tenuta di singole lezioni presso università o istituzioni scolastiche;
 - d) attività di formazione diretta ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
2. Possono inoltre essere svolti, senza necessità di preventiva autorizzazione:
 - a) gli incarichi per lo svolgimento dei quali è previsto il collocamento in aspettativa o comando;
 - b) gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o collocati in aspettativa senza assegni.
3. Il dipendente può assumere la qualità di socio in società di persone o di capitali a condizione che non vi presti attività lavorativa o non assuma cariche negli organi delle stesse, ancorché a titolo gratuito, salvo che si tratti di società cooperative.
 - 3bis. Il dipendente per avviare attività professionali o imprenditoriali può essere collocato in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo non superiore a dodici mesi, tenuto conto delle esigenze organizzative dell'ente di appartenenza e previo esame della documentazione presentata dall'interessato.”.

Note all'articolo 12:

⁽¹⁰⁾ La lettera a) del comma 1 dell'articolo 71 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 prevedeva quanto segue:

“a) incarichi esterni, per i quali sia o meno previsto un compenso sotto qualsiasi forma, conferiti da altri enti pubblici o da soggetti privati che non siano in conflitto con l'attività di lavoro svolta dal dipendente stesso;”.

⁽¹¹⁾ La lettera b) del comma 1 dell'articolo 71 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 prevedeva quanto segue:

“b) cariche in società sportive dilettantistiche, organizzazioni di volontariato, organizzazioni non lucrative di utilità sociale e fondazioni, per le quali sia o meno previsto un compenso sotto qualsiasi forma, che non siano in conflitto con l'attività di lavoro svolta dal dipendente stesso;”.

⁽¹²⁾ Il comma 3 dell'articolo 71 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 prevedeva quanto segue:

“3. Gli incarichi extraimpiego autorizzati ai sensi del presente articolo non possono comportare complessivamente un compenso annuale superiore al 35 per cento del trattamento economico complessivo in godimento nella categoria e posizione di appartenenza ed un impiego maggiore di cinquanta giornate calendariali.”.

⁽¹³⁾ La lettera a) del comma 5 dell'articolo 71 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 prevedeva quanto segue:

“a)connessione con i compiti del dipendente e con le competenze della struttura presso la quale il dipendente presta servizio, al fine di escludere qualsivoglia conflitto di interesse;”.

Nota all'articolo 14:

⁽¹⁴⁾ L'articolo 42 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 prevedeva quanto segue:

*“Art. 42
(Accertamento della conoscenza
della lingua francese o italiana)*

- 1. L'ammissione ai concorsi e alle selezioni per l'impiego ed il conferimento degli incarichi presso l'azienda USL è subordinata al preventivo accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana. L'accertamento è effettuato nella lingua diversa da quella nella quale il candidato, nella domanda di ammissione, dichiara di voler sostenere le prove di concorso.*
- 2. L'accertamento conseguito con esito positivo dopo l'entrata in vigore della presente legge che non ha dato luogo ad assunzione a tempo indeterminato o ad inserimento in graduatoria per il conferimento di incarico a tempo determinato conserva validità, in relazione alla categoria per cui è stato superato o categoria inferiore e in relazione alla qualifica dirigenziale, per un periodo equivalente a quello previsto dalle disposizioni vigenti per il comparto unico del pubblico impiego regionale.*
- 3. Le modalità di svolgimento della prova di accertamento di cui al comma 1, compresi i programmi d'esame, la tipologia delle prove, i criteri di valutazione ed i casi di esonero da comprovarsi con idonea documentazione, sono stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione. Fino all'adozione di tale deliberazione, fatto salvo quanto disposto dai commi successivi, si applicano in quanto compatibili le disposizioni stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale n. 999 del 29 marzo 1999.*
- 4. I portatori di handicap psichico o sensoriale, associato a massicce difficoltà di eloquio, di comunicazione e di comprensione del linguaggio verbale o scrit-*

to, accertato dalla Commissione di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), sono esonerati dalla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese e/o italiana.

- 5. È altresì esonerato dalla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese e/o italiana il personale assunto a tempo indeterminato o inserito in una graduatoria per il conferimento di incarico a tempo determinato, che abbia superato l'accertamento nell'ambito della stessa categoria, o superiore, o nell'ambito della qualifica dirigenziale.*
- 6. Sono altresì esonerati dalla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese e/o italiana coloro che partecipano a concorsi o selezioni richiedenti il titolo di scuola media secondaria di primo grado o il proscioglimento dall'obbligo scolastico e che, a partire dall'anno scolastico 1996/1997, abbiano conseguito il titolo di studio richiesto presso una scuola media della Valle d'Aosta.*
- 7. Le disposizioni in materia di utilizzo della certificazione di piena conoscenza della lingua francese di cui all'articolo 7 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 52 (Disciplina dello svolgimento della quarta prova scritta di francese agli esami di Stato in Valle d'Aosta), recate dall'articolo 8 della medesima l.r. 52/1998 e dall'articolo 2 della legge regionale 8 settembre 1999, n. 25 (Disposizioni attuative dell'articolo 8, comma 3, della legge regionale 3 novembre 1998, n. 52), sono estese, con le modalità di cui ai commi 8 e 9, alle procedure di accesso all'impiego del personale del Servizio sanitario nazionale presso l'azienda USL.*
- 8. Il possesso della certificazione di cui all'articolo 7 della l.r. 52/1998 esonera permanentemente dalla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese prescritta per l'assunzione nelle qualifiche del personale del Servizio sanitario nazionale per l'accesso alle quali è richiesto un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un titolo di studio inferiore.*
- 9. Il possesso della certificazione di cui all'articolo 7 della l.r. 52/1998, se accompagnato dal compimento di uno dei percorsi formativi di cui al comma 10, esonera permanentemente dalla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese prescritta per l'assunzione nelle qualifiche del personale del Servizio sanitario nazionale per l'accesso alle quali è richiesto un diploma di laurea o un diploma universitario.*
- 10. I percorsi formativi possono consistere in corsi di formazione in lingua francese appositamente organizzati dall'azienda USL, secondo modalità definite*

con deliberazione della Giunta regionale e comunque in armonia con le disposizioni di cui all'articolo 5 della l.r. 25/1999, ovvero in percorsi interni alla formazione universitaria riconosciuti a coloro che sono in possesso di uno dei seguenti titoli:

- a) laurea o diploma universitario conseguiti in corsi universitari convenzionati con l'Amministrazione regionale o in corsi dell'Università della Valle d'Aosta-Université de la Vallée d'Aoste per i quali sia stata individuata, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della l.r. 25/1999, la sussistenza di rilevanti percorsi di studio in lingua francese;
- b) laurea o diploma universitario conseguiti in università o istituti universitari francofoni;
- c) laurea o diploma universitario conseguiti al termine di percorsi formativi che abbiano previsto periodi riconosciuti di studio in università o istituti universitari francofoni;
- d) titolo di specializzazione post-laurea conseguito presso università o istituti universitari francofoni;
- e) laurea in scienze della formazione primaria conseguita nei corsi svolti per la Valle d'Aosta;
- f) diploma rilasciato dalla scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria conseguito nei corsi svolti per la Valle d'Aosta;
- g) laurea o diploma universitario riconosciuti contemporaneamente in Italia e in Francia a seguito di accordi bilaterali;
- h) laurea in lingue valida per l'accesso all'insegnamento della lingua francese nelle scuole secondarie.

11. Ai soli fini dell'accesso alle qualifiche amministrative, per le quali è richiesto un diploma di laurea o un diploma universitario, sono esonerati dalla prova di accertamento di conoscenza della lingua francese coloro che risultino in possesso della certificazione attestante il compimento del percorso formativo previsto dall'articolo 5 o dall'articolo 6 della l.r. 25/1999.

11bis. Il possesso dei titoli di conoscenza linguistica di cui ai commi 8, 9 e 11 è utile ai fini della corrispondenza, al personale assunto in servizio, dell'indennità di bilinguismo prevista dalla legge regionale 9 novembre 1988, n. 58 (Norme per l'attribuzione dell'indennità di bilinguismo al personale della Regione).

11ter. Limitatamente al personale sanitario e tecnico sanitario, nell'ambito delle procedure di selezione per titoli finalizzate all'assunzione di personale a tempo determinato ed al conferimento di incarichi di supplenza provvisori connessi ad esigenze straordinarie o a progetti a termine, gli aspiranti sprovvisti del prescritto requisito di conoscenza della lingua francese sono inclusi in apposite graduatorie aggiuntive da utilizzare, esclusivamente per assunzioni a tempo determinato, in caso di esaurimento delle corrispondenti graduatorie ordinarie dei candidati in possesso

di tutti i requisiti richiesti.

11quater. Al personale assunto a tempo determinato per effetto delle disposizioni di cui al comma 11ter non può essere corrisposta l'indennità di bilinguismo fintanto che non abbia sostenuto, con esito positivo, la prova di accertamento della conoscenza della lingua francese.

11quinquies. Il conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore sanitario o di direttore amministrativo dell'azienda USL è subordinato al preventivo accertamento della conoscenza della lingua francese, secondo modalità definite dalla Giunta regionale. ”.

Note all'articolo 15:

⁽¹⁵⁾ La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 20 dicembre 2010, n. 44 prevedeva quanto segue:

“a) l'assistenza e il sostegno, anche educativo, alle persone affette da patologie fisiche o psichiche, ai disabili e agli anziani;”.

⁽¹⁶⁾ Il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 20 dicembre 2010, n. 44 prevedeva quanto segue:

“4. In sede di prima applicazione, la Regione può procedere al distacco, per un periodo non superiore a due anni, di personale da essa dipendente impiegato nei settori di attività oggetto di affidamento, previo assenso dei dipendenti interessati e con salvaguardia del trattamento economico complessivo in godimento al momento del distacco.”.

Note all'articolo 16:

⁽¹⁷⁾ Il comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 20 dicembre 2010, n. 44 prevedeva quanto segue:

“3. Nell'Amministrazione regionale, l'Ufficio stampa è diretto da un addetto responsabile, che assume la qualifica di Capo Ufficio stampa, coadiuvato da un addetto Vice Capo Ufficio stampa, entrambi in possesso di laurea o di iscrizione almeno decennale all'albo nazionale dei giornalisti, e da un numero di addetti alle attività giornalistiche e di informazione non superiore a tre. Il responsabile dell'Ufficio stampa, sulla base delle direttive impartite dall'organo di vertice di direzione politico-amministrativa dell'ente, cura i collegamenti con gli organi di informazione ed è responsabile di tutte le pubblicazioni editate dalla Regione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie e nei settori di interesse per l'ente; al responsabile dell'Ufficio stampa competono, inoltre, le attribuzioni proprie dei dirigenti in relazione agli adempimenti amministrativi, organizzativi e contabili della struttura organizzativa alla quale sono preposti, cui è assegnato, per le attività di supporto, personale della dotazione organica dell'ente. Gli incarichi sono conferiti con deliberazione della Giunta

regionale, su proposta del Presidente della Regione; gli incarichi di Capo e Vice Capo Ufficio stampa sono revocabili in qualsiasi momento dall'organo che li ha conferiti e sono comunque correlati alla durata in carica di quest'ultimo. Negli altri enti di cui all'articolo 1, comma 1, l'Ufficio stampa è costituito da un numero di addetti non superiore a due.”.

(18) Il comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 20 dicembre 2010, n. 44 prevedeva quanto segue:

“4. Il responsabile e gli addetti all'Ufficio stampa non possono esercitare, per la durata dell'incarico, attività professionali, anche occasionali, nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche, salva autorizzazione dell'ente di appartenenza. Nelle more dell'attuazione di quanto stabilito dall'articolo 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), agli addetti degli Uffici stampa costituiti ai sensi del presente articolo è riconosciuto il trattamento economico e giuridico previsto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico per i redattori, al Vice Capo Ufficio stampa quello previsto per il capo servizio e al Capo Ufficio stampa quello previsto per il capo redattore.”.

Note all'articolo 18:

(19) La legge regionale 28 luglio 2000, n. 21 (Nuove disposizioni sulla disciplina del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione (ATAR). Abrogazione delle leggi regionali 27 dicembre 1979, n. 81, 10 maggio 1985, n. 31 e 11 maggio 1998, n. 29) è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 34 del 4 agosto 2000.

(20) L'articolo 24 della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1 prevedeva quanto segue:

“Art. 24
(Disposizioni in materia di personale ATAR.
Modificazioni alla legge regionale
28 luglio 2000, n. 21)

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 28 luglio 2000, n. 21 (Nuove disposizioni sulla disciplina del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione (ATAR). Abrogazione delle leggi regionali 27 dicembre 1979, n. 81, 10 maggio 1985, n. 31 e 11 maggio 1998, n. 29), dopo la parola: "bidello" sono inserite le seguenti: "ed accudiente".

2. Il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 21/2000 è sostituito dal seguente:

"2. Nei casi di assenza e di vacanza del posto in organico, limitatamente ai posti di aiutante tecnico, di cuoco, di capo cuoco, di custode e di magazziniere, le sostituzioni possono essere disposte, se l'assenza si protrae oltre i venti giorni, su richiesta motivata del dirigente scolastico, e sempre che le stesse si rendano necessarie per garantire il normale funzionamento dell'istituzione scolastica, con una delle seguenti modalità, prescelta dal dirigente scolastico:

a) utilizzazione di graduatoria di concorso o di selezione o avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento presenti nelle sezioni circoscrizionali per l'impiego;

b) conferimento di incarico ad un dipendente in servizio nella medesima istituzione scolastica in possesso di idoneità già conseguita in concorsi precedenti relativi al profilo per cui è disposta l'attribuzione temporanea di mansioni superiori o, in via subordinata, dei requisiti, ivi compresi quelli per le procedure di progressione interna, richiesti per l'accesso al posto per il quale l'incarico è conferito.”.

(21) L'articolo 8 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 18 prevedeva quanto segue:

“Art. 8
(Validità delle graduatorie per le assunzioni
nel comparto unico regionale.
Modificazioni alla legge regionale
23 ottobre 1995, n. 45,
e al regolamento regionale
11 dicembre 1996, n. 6)

1. Al comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), e al comma 6 dell'articolo 31 del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta), le parole: "validità biennale" sono sostituite dalle seguenti: "validità triennale".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, per le assunzioni a qualsiasi titolo di personale presso l'Amministrazione regionale, gli enti locali e gli altri enti appartenenti al comparto unico regionale.”.

(22) La legge regionale 18 aprile 2008, n. 16 (Disposizioni in materia di telelavoro) è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 21 del 20 maggio 2008.

(23) L'articolo 12 della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40 prevedeva quanto segue:

“Art. 12

*(Proroga periodo di sperimentazione
delle attività di telelavoro)*

1. *Il periodo di sperimentazione delle attività di telelavoro previsto dall'articolo 7 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 16 (Disposizioni in materia di telelavoro), è prorogato al 31 dicembre 2013.*

2. *Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa per il triennio 2011/2013 di annui euro 272.000 (UPB 1.03.01.11 Comitati e Commissioni - parz.; UPB 1.03.03.10 Gestione del sistema informatico regionale - parz.; UPB 1.03.03.20 Investimenti per il sistema informatico regionale - parz.).”.*

Regolamento regionale 12 febbraio 2013 , n. 1.

Nuove disposizioni sull'accesso, sulle modalità e sui criteri per l'assunzione del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6.

INDICE

TITOLO I
ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Ambito di applicazione
- Art. 2 – Individuazione del fabbisogno
- Art. 3 – Definizione di procedura selettiva
- Art. 4 – Assunzione di personale a tempo indeterminato
- Art. 5 – Assunzione di personale a tempo determinato
- Art. 6 – Utilizzo delle graduatorie di altri enti
- Art. 7 – Assunzioni obbligatorie

CAPO II
REQUISITI

- Art. 8 – Requisiti generali e speciali
- Art. 9 – Cittadinanza italiana
- Art. 10 – Titoli di studio

CAPO III
BANDI DELLE PROCEDURE SELETTIVE

- Art. 11 – Contenuto dei bandi
- Art. 12 – Pubblicazione del bando
- Art. 13 – Termine, proroga, riapertura e revoca della procedura selettiva

CAPO IV
AMMISSIONI E ESCLUSIONI

- Art. 14 – Domanda di partecipazione alla procedura selettiva
- Art. 15 – Ammissioni ed esclusioni dei candidati

CAPO V
PROVE D'ESAME

- Art. 16 – Accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana
- Art. 17 – Tipologie delle prove d'esame
- Art. 18 – Valutazione delle prove d'esame
- Art. 19 – Valutazione dei titoli
- Art. 20 – Calendario delle prove

- Art. 21 – Prove scritte. Adempimenti della commissione esaminatrice e dei candidati
Art. 22 – Valutazione delle prove scritte
Art. 23 – Prova pratica. Adempimenti della commissione esaminatrice e dei candidati
Art. 24 – Valutazione della prova pratica
Art. 25 – Prova motorio-attitudinale o ginnico-sportiva. Adempimenti della commissione esaminatrice e dei candidati
Art. 26 – Valutazione della prova motorio-attitudinale o ginnico-sportiva
Art. 27 – Prova orale. Adempimenti della commissione esaminatrice e dei candidati
Art. 28 – Valutazione della prova orale
Art. 29 – Processo verbale delle operazioni d'esame

CAPO VI GRADUATORIA

- Art. 30 – Approvazione degli atti concorsuali
Art. 31 – Graduatoria
Art. 32 – Decadenza dalla graduatoria
Art. 33 – Categorie riservatarie
Art. 34 – Posti riservati al personale interno

CAPO VII COMMISSIONI ESAMINATRICI

- Art. 35 – Commissioni esaminatrici
Art. 36 – Composizione delle commissioni esaminatrici
Art. 37 – Insediamento della commissione esaminatrice
Art. 38 – Compensi ai componenti le commissioni

TITOLO II ACCESSO ALLA QUALIFICA DIRIGENZIALE

CAPO I MODALITA' DI ACCESSO

- Art. 39 – Accesso alla qualifica dirigenziale

TITOLO III DISPOSIZIONI PARTICOLARI

CAPO I PROCEDURE SELETTIVE UNICHE PER IL COMPARTO

- Art. 40 – Procedure selettive uniche per assunzioni a tempo indeterminato

CAPO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI

- Art. 41 – Disposizioni particolari per le popolazioni di lingua tedesca
Art. 42 – Disposizioni particolari per il personale del Corpo forestale della Valle d'Aosta e per il personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco

TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 43 – Disposizioni transitorie
Art. 44 – Abrogazioni

Allegato A

TITOLO I
ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Ambito di applicazione)

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 41, comma 11, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), il presente regolamento disciplina i requisiti di accesso, le modalità e i criteri per il reclutamento del personale dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, degli enti locali e delle loro forme associative.
2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano altresì, ove compatibili, al reclutamento del personale tecnico-amministrativo dell'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste.

Art. 2
(Individuazione del fabbisogno)

1. In applicazione dell'articolo 40, comma 2, della l.r. 22/2010, gli enti di cui all'articolo 1 adottano un piano di programmazione triennale del fabbisogno di personale.
2. Entro il 1° marzo di ogni anno, gli enti di cui all'articolo 1 adottano gli atti necessari al fine di predisporre l'aggiornamento annuale del piano di cui al comma 1.
3. Entro il 15 marzo di ogni anno, gli enti di cui all'articolo 1, fatta eccezione per l'Amministrazione regionale, provvedono a trasmettere alla struttura regionale competente in materia di programmazione del fabbisogno di risorse umane gli atti necessari per l'avvio delle procedure selettive uniche di cui all'articolo 40.

Art. 3
(Definizione di procedura selettiva)

1. L'assunzione del personale degli enti di cui all'articolo 1 avviene mediante procedure selettive, distinte in:
 - a) procedure selettive per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, di seguito denominate concorsi;
 - b) procedure selettive per l'assunzione di personale a tempo determinato, di seguito denominate selezioni.

Art. 4
(Assunzione di personale a tempo indeterminato)

1. Ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della l.r. 22/2010, l'assunzione a tempo indeterminato del personale degli enti di cui all'articolo 1 avviene mediante concorso o, limitatamente ai profili appartenenti alla categoria A, anche mediante avviamento degli iscritti alle liste dei centri per l'impiego.
2. Il concorso può essere indetto per esami, per titoli ed esami o, limitatamente ai profili appartenenti alla categoria A, per soli titoli.
3. Nel bando di concorso sono indicati il numero e la tipologia delle prove, nel rispetto delle seguenti condizioni minime:
 - a) per i profili appartenenti alle categorie C e D, due prove scritte ed una prova orale. Una delle prove scritte può essere di tipo teorico-pratico;
 - b) per i profili appartenenti alle categorie A e B, una prova scritta o una prova pratica ed una prova orale. La prova scritta può essere di tipo teorico-pratico.
4. Gli enti di cui all'articolo 1 possono procedere ad una prova pre-selettiva preliminare alle prove d'esame, consistente in un test a risposta multipla di cultura generale, al fine di determinare un numero massimo di candidati ammissibili alle stesse.

5. L'avviamento degli iscritti alle liste dei centri per l'impiego può essere subordinato al superamento di apposita prova attitudinale.

Art. 5

(Assunzione di personale a tempo determinato)

1. L'assunzione a tempo determinato del personale degli enti di cui all'articolo 1 è effettuata secondo il seguente ordine di priorità:
 - a) ordine di graduatoria dei soggetti risultati idonei in concorsi o selezioni in corso di validità per posti di pari profilo, con priorità per le graduatorie di concorso;
 - b) ordine di graduatoria dei soggetti risultati idonei in concorsi o selezioni in corso di validità per la copertura di posti di pari categoria e posizione di diverso profilo, purché in possesso dei prescritti requisiti professionali, con priorità per le graduatorie di concorso;
 - c) avviamento degli iscritti alle liste dei centri per l'impiego. In tal caso, l'assunzione può essere subordinata al superamento di apposita prova attitudinale;
 - d) indizione di apposita selezione il cui bando deve indicare il numero e la tipologia delle prove, nel rispetto delle seguenti condizioni minime:
 - 1) per i profili appartenenti alle categorie C e D, una prova scritta e una prova orale;
 - 2) per i profili appartenenti alla categoria B, una prova pratica, o una prova scritta o una prova orale.
2. Nel caso in cui il candidato, chiamato da una graduatoria di concorso o di selezione, rinunci per due volte consecutive all'assunzione a tempo determinato, lo stesso è ricollocato all'ultima posizione utile della graduatoria ai soli fini dell'assunzione a tempo determinato.
3. In caso di assenze non superiori a trenta giorni, per particolari profili professionali legati all'assistenza alla persona in ambito scolastico, educativo e socio-assistenziale, il candidato chiamato ad assumere servizio a tempo determinato deve rendersi reperibile entro le ore 14:00 del giorno in cui avviene la chiamata, da effettuarsi mediante fonogramma.

Art. 6

(Utilizzo delle graduatorie di altri enti)

1. Gli enti di cui all'articolo 1, per l'assunzione di personale a tempo determinato, qualora non abbiano proprie graduatorie di concorso o di selezione in corso di validità, possono utilizzare, senza maggiori o nuovi oneri a carico della finanza regionale, la graduatoria di un altro ente di cui all'articolo 1, previa stipula di apposita convenzione nel rispetto delle disposizioni concernenti le relazioni sindacali. In tali casi, la rinuncia all'assunzione non determina conseguenze sulla collocazione in graduatoria.

Art. 7

(Assunzioni obbligatorie)

1. Gli enti di cui all'articolo 1 provvedono alle assunzioni obbligatorie di lavoratori appartenenti alle categorie protette con le modalità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), e con riferimento ad ogni altra disposizione vigente in materia all'atto dell'assunzione.
2. Ogni ente di cui all'articolo 1 gestisce autonomamente la procedura di assunzione, previa applicazione di quanto previsto all'articolo 4, comma 4, della l. 68/1999.

CAPO II
REQUISITI

Art. 8

(Requisiti generali e speciali)

1. L'ammissione alle procedure selettive degli enti di cui all'articolo 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini italiani;

- b) aver raggiunto il diciottesimo anno di età. Disposizioni di leggi speciali possono prevedere un limite massimo di età per l'ammissione alle procedure selettive;
 - c) idoneità fisica, accertata dall'ente, nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente;
 - d) conoscenza delle lingue italiana e francese;
 - e) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;
 - f) essere in posizione regolare nei riguardi dell'obbligo di leva per i soli cittadini italiani soggetti a tale obbligo;
 - g) non essere stati destituiti o dispensati ovvero licenziati per motivi disciplinari dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
 - h) non aver riportato condanne penali o provvedimenti di prevenzione o altre misure che escludono, secondo la normativa vigente, la costituzione di un rapporto di impiego con una pubblica amministrazione;
 - i) titolo di studio ed eventuali abilitazioni o requisiti professionali speciali stabiliti, di volta in volta, nel bando relativo alla procedura selettiva.
2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando relativo alla procedura selettiva per la presentazione della domanda di partecipazione, nonché al momento della stipulazione del contratto, salvo se diversamente previsto dal bando stesso.

Art. 9
(Cittadinanza italiana)

1. Non può prescindersi dal requisito della cittadinanza italiana nei seguenti casi:
- a) per il personale appartenente alla qualifica dirigenziale;
 - b) per il personale appartenente al Corpo forestale della Valle d'Aosta, limitatamente ai profili professionali di funzionario forestale, ispettore forestale, sovrintendente forestale, agente forestale e armiere;
 - c) per il personale professionista dell'area operativa-tecnica del Corpo valdostano dei vigili del fuoco;
 - d) per il personale appartenente alla polizia locale.

Art. 10
(Titoli di studio)

1. Per l'accesso agli enti di cui all'articolo 1 è prescritto il possesso dei seguenti titoli di studio:
- a) assolvimento dell'obbligo scolastico per i profili appartenenti alla categoria A, posizione A, e alla categoria B, posizione B1;
 - b) diploma di istruzione secondaria di primo grado per i profili appartenenti alla categoria B, posizioni B2 e B3;
 - c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado per i profili appartenenti alla categoria C, posizione C1;
 - d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado valido per l'iscrizione all'università per i profili appartenenti alla categoria C, posizione C2;
 - e) laurea o laurea magistrale per i profili appartenenti alla categoria D, posizione D, e per la qualifica unica dirigenziale.

CAPO III
BANDI DELLE PROCEDURE SELETTIVE

Art. 11
(Contenuto dei bandi)

1. Il bando relativo alla procedura selettiva deve contenere le seguenti indicazioni:
- a) per i concorsi, il numero dei posti che si intendono ricoprire;
 - b) il trattamento economico;
 - c) i requisiti per l'ammissione;
 - d) per i concorsi, il numero di posti eventualmente riservati al personale interno;
 - e) per i concorsi, il numero di posti riservati per legge a favore di determinate categorie;
 - f) il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione e le modalità di presentazione delle stesse;
 - g) i motivi di esclusione;
 - h) le dichiarazioni da rendere nella domanda di partecipazione;
 - i) i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza;
 - j) le eventuali categorie di titoli valutabili e le modalità di valutazione;

- k) il programma, le materie d'esame e la votazione minima richiesta per il superamento di ciascuna prova d'esame;
 - l) le modalità di convocazione dei candidati ammessi a sostenere le prove ovvero, se già definito, eventuale calendario completo delle stesse;
 - m) l'avviso, per i portatori di handicap, di specificare l'ausilio necessario e gli eventuali tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove d'esame;
 - n) ogni altra notizia utile.
2. Il bando può contenere in allegato un elenco di indicazioni bibliografiche relative alle materie d'esame, con valore orientativo per i candidati.
 3. Il bando determina l'eventuale criterio di assorbenza del titolo di studio superiore rispetto a quello inferiore.
 4. Le prescrizioni contenute nel bando sono vincolanti per l'ente, per i candidati, per la commissione esaminatrice e per tutti coloro che intervengono nel procedimento selettivo.
 5. Ad ogni candidato è richiesto un contributo di ammissione alla procedura selettiva pari a euro 10.

Art. 12
(Pubblicazione del bando)

1. Di ogni procedura selettiva è data pubblicità mediante:
 - a) affissione del relativo bando per trenta giorni consecutivi all'albo dell'ente che ha avviato la procedura selettiva e, per estratto, all'albo degli enti di cui all'articolo 1;
 - b) pubblicazione del bando per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione;
 - c) pubblicazione del bando sul sito istituzionale dell'ente che ha avviato la procedura selettiva;
 - d) ogni altro eventuale sistema, anche telematico, inteso a garantirne la più ampia diffusione.
2. L'affissione del bando all'albo dell'ente che ha avviato la procedura selettiva deve essere contestuale alla pubblicazione del bando nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 13
(Termine, proroga, riapertura e revoca della procedura selettiva)

1. Il termine tra la pubblicazione del bando e la scadenza del tempo utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva deve essere almeno di trenta giorni.
2. Il dirigente della struttura competente in materia di procedure selettive, di seguito nominata struttura competente, proroga il termine fissato nel bando per la presentazione delle domande di partecipazione, ovvero procede alla riapertura del medesimo se, alla data di scadenza, non sia pervenuta alcuna domanda, sia pervenuta un'unica domanda ovvero, se si tratta di concorso, sia pervenuto un numero di domande inferiore o uguale al numero di posti previsti dal bando.
3. Il provvedimento di proroga ovvero di riapertura dei termini è pubblicato con le stesse modalità previste per il bando e deve essere comunicato a tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione nel termine originariamente previsto dal bando. Per i nuovi candidati, tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla scadenza dei nuovi termini fissati nel provvedimento di proroga o di riapertura. Restano valide le istanze presentate in precedenza, con facoltà per i candidati di procedere, entro il nuovo termine, all'eventuale integrazione della documentazione.
4. La revoca o la modifica del bando devono essere comunicate a tutti i candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione alla procedura selettiva.

CAPO IV
AMMISSIONI E ESCLUSIONI

Art. 14
(Domanda di partecipazione alla procedura selettiva)

1. La domanda di partecipazione alla procedura selettiva può essere presentata in forma cartacea o telematica, secondo le modalità stabilite dal bando. Nel caso in cui il termine ultimo per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, lo stesso si intende prorogato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

2. L'ente non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni afferenti alla procedura selettiva dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione, né per eventuali ritardi dovuti a disguidi postali o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
3. Nella domanda di partecipazione il candidato deve dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:
 - a) la procedura selettiva a cui intende partecipare;
 - b) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita;
 - c) il codice fiscale;
 - d) la residenza e, ove differente, il recapito cui devono essere inviate le comunicazioni relative alla procedura selettiva;
 - e) il recapito telefonico;
 - f) il possesso della cittadinanza italiana ovvero l'appartenenza ad uno Stato membro dell'Unione europea;
 - g) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, indicando, in caso contrario, i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
 - h) di non aver riportato condanne penali o provvedimenti di prevenzione o altre misure che escludono, secondo la normativa vigente, la costituzione di un rapporto di impiego con una pubblica amministrazione. In caso contrario, devono essere specificate le condanne subite o i carichi pendenti;
 - i) di non essere stato destituito, dispensato ovvero licenziato per motivi disciplinari dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
 - j) il titolo di studio prescritto, con l'indicazione dell'anno di conseguimento, dell'istituto o università presso il quale è stato conseguito e della votazione riportata;
 - k) il possesso dei requisiti speciali e professionali eventualmente richiesti nel bando;
 - l) la posizione nei riguardi dell'obbligo di leva, per i soli cittadini italiani soggetti a tale obbligo;
 - m) la lingua, italiana o francese, in cui il candidato intende sostenere le prove d'esame;
 - n) i titoli che danno luogo a punteggio, nel caso in cui la procedura selettiva si svolga per titoli ed esami o per soli titoli;
 - o) i titoli che danno luogo a preferenza;
 - p) i requisiti previsti per concorrere in qualità di riservatario, qualora il bando preveda tale possibilità;
 - q) ogni ulteriore indicazione richiesta nel bando.
4. I candidati portatori di handicap devono specificare nella domanda di partecipazione i tempi aggiuntivi ovvero gli strumenti di ausilio di cui hanno necessità per lo svolgimento delle prove ai sensi dell'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e di ogni altra disposizione vigente in materia al momento dell'avvio della procedura selettiva. Alla domanda deve essere allegata apposita certificazione medica.
5. I candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA) devono, all'atto di presentazione della domanda di partecipazione, produrre apposita certificazione rilasciata dalla competente ASL indicando gli strumenti compensativi di cui necessitano e l'eventuale prolungamento dei tempi stabiliti per l'espletamento delle prove la cui ammissibilità è valutata dalla commissione esaminatrice.
6. Il candidato deve, inoltre, allegare alla domanda di partecipazione eventuali documenti e titoli esplicitamente previsti dal bando. Il versamento del contributo di ammissione alla procedura selettiva deve essere effettuato entro la data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione e la ricevuta deve essere consegnata dal candidato al momento indicato nel bando, pena l'esclusione dalla procedura selettiva.
7. L'ente, ai sensi della normativa vigente, si riserva di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato dal candidato nella domanda di partecipazione.
8. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle suddette dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 15

(Ammissioni ed esclusioni dei candidati)

1. L'ammissione dei candidati alla procedura selettiva è disposta dal dirigente della struttura competente, previa istruttoria delle domande di partecipazione pervenute.

2. Nel caso in cui dall'istruttoria delle domande di partecipazione risulti che il candidato abbia omesso la dichiarazione di uno o più dei requisiti di cui all'articolo 14, comma 3, lettere a), b), c), f), g), h), i), j) e k), ne viene disposta la non ammissione alla procedura selettiva da parte del dirigente della struttura competente, con specificazione dei relativi motivi di esclusione. La non ammissione è, altresì, disposta in caso di omessa sottoscrizione della domanda, se da presentare in forma cartacea, ovvero nel caso in cui la domanda sia presentata, recapitata o spedita all'ente oltre i termini indicati nel bando.
3. Il dirigente della struttura competente dispone l'ammissione con riserva dei candidati per i quali si rendano necessarie integrazioni delle domande di partecipazione presentate che, a seguito di istruttoria, risultino incomplete o comunque caratterizzate da irregolarità sanabili. L'elenco dei candidati ammessi con riserva è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente che ha avviato la procedura selettiva e deve indicare, oltre alla specificazione delle integrazioni necessarie, anche il termine perentorio, pari a dieci giorni decorrenti dalla data di pubblicazione, entro il quale il candidato deve sanare le irregolarità riscontrate, pena l'esclusione dalla procedura selettiva.
4. Il dirigente della struttura competente dispone l'ammissione sotto condizione dei candidati che all'atto della presentazione della domanda di partecipazione hanno richiesto l'equiparazione o l'equivalenza dei propri titoli accademici o di servizio stranieri ai sensi della normativa vigente.

CAPO V PROVE D'ESAME

Art. 16

(Accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana)

1. L'assunzione a tempo indeterminato o determinato presso gli enti di cui all'articolo 1 è subordinata al superamento dell'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana. L'accertamento è effettuato sulla lingua diversa da quella dichiarata dal candidato nella domanda di partecipazione alla procedura selettiva.
2. L'accertamento consiste in:
 - a) una prova orale, per i profili appartenenti alla categoria A, posizione A, e alla categoria B, posizione B1;
 - b) una prova scritta ed una prova orale, per i profili appartenenti alla categoria B, posizioni B2 e B3, alla categoria C, posizioni C1 e C2, e alla categoria D, nonché per l'accesso alla qualifica dirigenziale.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, determina:
 - a) i programmi d'esame;
 - b) la tipologia delle prove scritte e orali;
 - c) i criteri di valutazione;
 - d) i casi di esonero, da comprovarsi con idonea documentazione.
4. L'accertamento è superato qualora il candidato riporti in ogni prova, scritta e orale, una votazione di almeno 6/10.
5. L'accertamento conserva validità permanente per tutti gli enti di cui all'articolo 1, in relazione alla qualifica dirigenziale o alla categoria e posizione per cui è stato superato e alle categorie e posizioni inferiori.
6. Il candidato che supera l'accertamento presso uno degli enti di cui all'articolo 1 successivamente alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve darne comunicazione scritta all'ente presso il quale la procedura stessa è stata avviata. La comunicazione deve pervenire perentoriamente entro il giorno antecedente l'inizio delle prove di accertamento linguistico, al fine di ottenere l'esonero dall'accertamento stesso.
7. I portatori di handicap psichico o sensoriale associato a massicce difficoltà di eloquio, di comunicazione e di comprensione del linguaggio verbale o scritto, accertato dalla commissione di cui all'articolo 4 della l. 104/1992, sono esonerati dalla prova di accertamento linguistico.
8. Sono esonerati dalla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana coloro che partecipano a procedure selettive richiedenti il titolo di scuola secondaria di primo grado o il proscioglimento dall'obbligo scolastico e che abbiano conseguito il titolo di studio richiesto presso una scuola secondaria di primo grado della Valle d'Aosta a partire dall'anno scolastico 1996/1997.

9. Sono inoltre esonerati dalla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese coloro che:
- sono in possesso della certificazione di cui all'articolo 7 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 52 (Disciplina dello svolgimento della quarta prova scritta di francese agli esami di Stato in Valle d'Aosta), limitatamente alle categorie o posizioni per l'accesso alle quali è richiesto un diploma di istruzione secondaria di secondo grado valido per l'iscrizione all'università o un titolo di studio inferiore;
 - sono in possesso della certificazione di cui all'articolo 7 della l.r. 52/1998, accompagnata dal compimento di uno dei percorsi formativi di cui agli articoli 3, 5 e 6 della legge regionale 8 settembre 1999, n. 25 (Disposizioni attuative dell'articolo 8, comma 3, della legge regionale 3 novembre 1998, n. 52 (Disciplina dello svolgimento della quarta prova scritta di francese agli esami di Stato in Valle d'Aosta)), limitatamente alle categorie o posizioni per l'accesso alle quali è richiesta la laurea o la laurea magistrale;
 - sono in possesso dei diplomi DELF (Diplôme d'études en langue française) e DALF (Diplôme approfondi de langue française), come sotto indicato, tenuto conto che il diploma di livello superiore assorbe quello di livello inferiore:
 - DELF A2, per l'accesso ai profili appartenenti alla categoria A, posizione A, e alla categoria B, posizione B1;
 - DELF B1, per l'accesso ai profili appartenenti alla categoria B, posizioni B2 e B3;
 - DELF B2, per l'accesso ai profili appartenenti alla categoria C, posizioni C1 e C2;
 - DALF C1 o DALF C2, per l'accesso ai profili appartenenti alla categoria D, posizione D, e alla qualifica dirigenziale;
 - sono in possesso della certificazione di superamento della prova di accertamento linguistico di cui alla legge regionale 8 marzo 1993, n. 12 (Accertamento della piena conoscenza della lingua francese per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione).
10. Sono altresì esonerati dalla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana coloro che abbiano superato, anche al di fuori delle procedure selettive, l'accertamento linguistico presso l'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL), purché l'accertamento sia stato effettuato con le stesse modalità previste per gli enti di cui all'articolo 1.
11. Quando le prove d'esame relative alla procedura selettiva consistono nella conoscenza specifica di lingue, il candidato non può scegliere la lingua in cui intende svolgere le prove d'esame. In tal caso, deve comunque essere effettuato l'accertamento preliminare della conoscenza delle lingue, italiana e francese.
12. L'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana può essere effettuato anche al di fuori delle procedure selettive. A tal fine, l'Amministrazione regionale organizza prove di accertamento linguistico. L'Amministrazione regionale assicura adeguata pubblicità alle predette prove mediante le forme ritenute più opportune. L'accertamento superato ai sensi del presente comma conserva validità permanente per gli enti di cui all'articolo 1, in relazione alla qualifica dirigenziale o alla categoria e posizione per cui è stato superato e a quelle inferiori.
13. I cittadini di Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia sono sottoposti all'accertamento della conoscenza di entrambe le lingue, francese e italiana, qualora l'assunzione presso uno degli enti di cui all'articolo 1 avvenga tramite procedura di avviamento degli iscritti alle liste dei centri per l'impiego che non contempli prove attitudinali o tramite concorso per soli titoli.

Art. 17

(Tipologie delle prove d'esame)

- Le prove d'esame delle procedure selettive si distinguono in prove scritte, prove pratiche, prove attitudinali, prove motorio-attitudinali o ginnico-sportive e prove orali.
- Le prove scritte si distinguono a loro volta in:
 - prove scritte teoriche, di carattere espositivo, con le quali il candidato esprime conoscenze, valutazioni astratte e costruzioni di concetti attinenti a una o più materie del programma d'esame;
 - prove scritte teorico-pratiche che prevedono, oltre alle prestazioni richieste nelle prove scritte teoriche, la valutazione e la risoluzione di problemi tecnico-amministrativi correnti, mediante applicazione di nozioni teoriche;
 - prove scritte per test bilanciati, con le quali si accerta la preparazione culturale del candidato sulle diverse materie del programma d'esame attraverso una serie di quesiti da risolvere in un tempo predeterminato. Le prove possono consistere in una serie di quesiti a risposta multipla e predefinita o in una serie di quesiti a risposta sintetica o aperta, cui il candidato deve rispondere per iscritto in modo sistematico e completo. L'espletamento della prova scritta per test bilanciati può avvenire mediante sistemi automatizzati, qualora essa consista in una serie di quesiti a risposta multipla e predefinita. A tal fine, è possibile avvalersi di società specializzate ad ausilio della commissione esaminatrice.

3. Le prove pratiche si basano principalmente sull'analisi e risoluzione di casi che comportano attività esecutive o di progettazione. Esse consistono nella produzione di un risultato concreto anche con l'eventuale predisposizione di elaborati grafici o con l'impiego di tecniche artigianali, ovvero nella realizzazione di un manufatto o nel dar prova delle capacità di operare con un mezzo meccanico particolare o con strumenti informatici o comunque nella dimostrazione del livello di qualificazione o specializzazione fornita in modo pratico.
4. Le prove attitudinali sono dirette a valutare l'attitudine del candidato a svolgere un'attività lavorativa in relazione allo specifico profilo individuato nella procedura selettiva. Il bando disciplina le modalità di svolgimento e di valutazione della prova.
5. Le prove motorio-attitudinali e le prove ginnico-sportive sono dirette ad accertare il possesso dell'efficienza fisica e l'attitudine del candidato in relazione al profilo del posto per il quale è avviata la procedura selettiva.
6. Le prove orali accertano, attraverso un colloquio sulle materie oggetto del programma d'esame, il grado di preparazione del candidato e la sua capacità espositiva.
7. La commissione esaminatrice, nella predisposizione delle prove d'esame, deve tener conto del titolo di studio prescritto per la partecipazione alla procedura selettiva.

Art. 18

(Valutazione delle prove d'esame)

1. La valutazione di ogni prova d'esame è espressa in decimi. L'ammissione ad ogni prova successiva è subordinata al superamento della prova precedente. Ogni prova si intende superata con una votazione minima di 6/10.
2. Prima dell'espletamento delle prove, la commissione esaminatrice approva i criteri per la correzione e la valutazione delle prove al fine di motivare i punteggi da attribuire a ciascun candidato. I criteri possono riguardare indistintamente tutte le prove d'esame o essere differenziati in base alla tipologia delle prove medesime. Definiti i criteri, la commissione esaminatrice è tenuta alla formulazione del voto espresso con formulazione numerica, senza obbligo di redigere un giudizio motivato per ciascun candidato, fatta salva qualsiasi diversa determinazione che in merito essa intenda adottare.
3. Nei casi in cui la prova sia caratterizzata da più quesiti o domande, la Commissione, prima dell'espletamento della prova, deve comunicare ai candidati se ai diversi quesiti o domande è attribuito un diverso peso nella valutazione.
4. Qualora la valutazione delle prove d'esame non ottenga il voto unanime da parte di tutti i commissari, ognuno di essi esprime il proprio voto motivato, che è riportato nel verbale delle operazioni, e al candidato è attribuito il voto risultante dalla media aritmetica dei voti individualmente espressi da ciascun commissario.

Art. 19

(Valutazione dei titoli)

1. Nei casi di procedure selettive per titoli ed esami, la valutazione dei titoli avviene alla conclusione di tutte le prove d'esame, prima dell'identificazione dei candidati risultati idonei.
2. Ai titoli è attribuito un punteggio massimo di punti quattro secondo i criteri e le modalità stabiliti nell'allegato A. La valutazione dei titoli è di competenza della commissione esaminatrice, fatto salvo l'eventuale supporto della struttura competente.
3. I titoli, ai fini della valutazione, sono suddivisi in tre categorie:
 - a) categoria 1: titoli di studio;
 - b) categoria 2: titoli di servizio;
 - c) categoria 3: titoli vari.
4. L'allegato A può essere modificato dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, nel rispetto delle disposizioni concernenti le relazioni sindacali.

Art. 20
(*Calendario delle prove*)

1. Il calendario delle prove d'esame può essere indicato nel bando relativo alla procedura selettiva ovvero stabilito dalla commissione esaminatrice. Il candidato non può chiedere alcuna variazione al medesimo.
2. Le modalità di comunicazione del calendario delle prove d'esame sono espressamente indicate nel bando.
3. Ai candidati è garantito un termine di preavviso di almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove.
4. Le prove d'esame non possono aver luogo nei giorni festivi, né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane), nei giorni di festività religiose ebraiche rese note con decreto del Ministro dell'interno mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica, nonché, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), nei giorni di festività religiose valdesi.
5. Nell'organizzazione e nello svolgimento delle procedure selettive si tiene conto delle disposizioni vigenti in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone portatrici di handicap.
6. L'ammissione ad ogni prova d'esame è resa pubblica mediante affissione dell'elenco degli idonei presso la sede dell'ente che ha avviato la procedura selettiva e mediante contestuale pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente.

Art. 21
(*Prove scritte. Adempimenti della commissione esaminatrice e dei candidati*)

1. L'ente mette a disposizione per lo svolgimento delle prove scritte un locale idoneo, tale da consentire:
 - a) la sistemazione adeguata dei posti in modo da impedire la copiatura degli elaborati fra i candidati;
 - b) l'agevole sorveglianza della sala da parte dei commissari a ciò preposti. A tal fine, la commissione esaminatrice può essere coadiuvata da dipendenti dell'ente.
2. Prima dell'inizio delle prove scritte, la commissione esaminatrice, alla presenza di tutti i commissari, predisponde, sulla base del programma d'esame, tre tracce numerate progressivamente, una delle quali costituisce oggetto della prova. Il testo di ciascuna delle tracce è firmato dal presidente, da ciascun commissario e dal segretario e chiuso in buste esternamente uguali che sono sigillate e prese in carico, per la custodia, dal segretario. Le tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione.
3. Nella riunione preliminare relativa alla predisposizione di ciascuna prova scritta, il segretario mette a disposizione della commissione esaminatrice i fogli destinati alla redazione degli elaborati da parte dei candidati. Tali fogli sono autenticati con il timbro dell'ente e la firma del presidente o del segretario.
4. Nella medesima riunione preliminare sono predisposti:
 - a) cartoncini in bianco, per l'indicazione da parte del candidato delle proprie generalità;
 - b) buste piccole, per l'inserimento del cartoncino di cui alla lettera a);
 - c) buste grandi, per l'inserimento degli elaborati e della busta di cui alla lettera b);
 - d) penne biro di uguale colore.
5. Le buste di cui al comma 4 non devono essere autenticate o munite di iscrizioni di alcun genere, salvo il caso in cui nella stessa sede d'esame siano presenti due o più sottocommissioni, e devono essere di materiale non trasparente.
6. In relazione all'impegno richiesto da ciascuna prova scritta, la commissione esaminatrice assegna un tempo di svolgimento non inferiore alle due e non superiore alle otto ore. Qualora la prova consista nella risoluzione di test bilanciati, il tempo può essere inferiore alle due ore e deve essere stabilito dalla commissione esaminatrice in base alla particolare natura della prova e all'importanza che per essa riveste la velocità di esecuzione. Nei casi in cui la velocità di esecuzione è oggetto di valutazione, ai candidati deve esserne data comunicazione prima dello svolgimento della prova.

7. Le tracce di cui al comma 2 devono essere formulate in lingua italiana e in lingua francese nel caso in cui i candidati abbiano prescelto lingue diverse per lo svolgimento delle prove d'esame, salvo che per le prove d'esame volte all'accertamento di specifiche conoscenze linguistiche.
8. I candidati, pena l'esclusione dalle prove selettive, devono svolgere la prova nella lingua scelta nella domanda di partecipazione alla procedura selettiva.
9. I candidati accedono nella sede in cui la prova ha luogo previo accertamento dell'identità personale mediante esibizione di un documento legalmente valido o mediante riconoscimento personale da parte della commissione esaminatrice o del segretario.
10. Scaduta l'ora stabilita nella lettera d'invito, il presidente dà atto che i candidati assenti sono dichiarati rinunciari relativamente alla procedura selettiva e dalla stessa esclusi.
11. Ai candidati è distribuito il seguente materiale:
 - a) un congruo numero di fogli, regolarmente timbrati e vidimati dal presidente o dal segretario;
 - b) una busta piccola contenente il cartoncino in bianco per l'indicazione delle generalità;
 - c) una busta grande;
 - d) una penna biro.
12. Durante le prove scritte non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri.
13. L'elaborato deve essere redatto sui fogli timbrati e vidimati, utilizzando la penna biro fornita dalla commissione esaminatrice e non deve contenere segni identificativi del candidato.
14. I candidati non possono portare appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque genere e possono consultare soltanto i testi e i dizionari autorizzati dalla commissione esaminatrice privi di qualunque annotazione, pena l'esclusione dalla prova selettiva. A tal fine, la commissione verifica, anche a campione, il materiale utilizzato dai candidati.
15. I candidati non possono, altresì, introdurre nella sede d'esame telefoni cellulari e qualsivoglia altra strumentazione atta a consentire la comunicazione con l'esterno, pena l'esclusione dalla procedura selettiva.
16. Il candidato, prima dell'inizio della prova, scrive sul cartoncino in bianco il proprio nome e cognome, la data e il luogo di nascita, vi appone la firma e lo chiude nella busta piccola. Inserisce la busta piccola, così sigillata, nella busta grande che, al termine della prova, dopo avervi inserito anche l'elaborato, è chiusa dal candidato stesso e consegnata ad un componente della commissione esaminatrice o al segretario. La busta deve essere priva di qualsiasi indicazione.
17. Un candidato procede al sorteggio della prova oggetto d'esame fra le tre buste predisposte dalla commissione esaminatrice, previa verifica dell'integrità delle stesse. Il segretario procede dapprima all'apertura delle buste non estratte rendendo edotti i candidati del contenuto delle stesse, ovvero mettendole a disposizione di coloro che a fine prova intendano visionarle. Successivamente, il segretario procede all'apertura della busta estratta e dà lettura ai candidati del contenuto della stessa. Sulla prova oggetto d'esame è apposta la firma del candidato che ha provveduto all'estrazione.
18. Completate le predette operazioni, il segretario precisa l'ora in cui ha inizio lo svolgimento della prova e comunica, conseguentemente, l'ora in cui scade il termine massimo assegnato per completarla.
19. La commissione esaminatrice, il segretario e gli eventuali addetti alla vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo. Il presidente e i commissari possono assentarsi alternativamente purché nella sala sia garantita la presenza di almeno due componenti della commissione esaminatrice ovvero di un componente e del segretario o altro addetto alla vigilanza.
20. Il candidato che, su segnalazione di un componente della commissione esaminatrice, del segretario o di un addetto alla vigilanza, contravviene alle disposizioni di cui al presente articolo o che comunque risulta aver copiato in tutto o in parte lo svolgimento della prova, è escluso dalla procedura selettiva. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, lo svolgimento della prova, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti. La mancata esclusione all'atto dello svolgimento della prova non preclude che la medesima sia disposta in sede di valutazione o correzione della medesima.

21. Conclusa la prova, il candidato consegna ai commissari o al segretario la busta grande debitamente sigillata contenente l'elaborato e la busta piccola. La commissione esaminatrice non può accettare la consegna di una busta che non sia stata preventivamente chiusa dal candidato stesso.
22. Il penultimo candidato non può allontanarsi dall'aula, dopo aver consegnato il suo elaborato, se non dopo che anche l'ultimo candidato abbia consegnato il proprio. Entrambi possono allontanarsi solo dopo aver assistito alla chiusura del plico contenente le buste con gli elaborati.
23. Le buste grandi sono raggruppate in uno o più plichi, sigillati e firmati sul lembo di chiusura, dai commissari presenti e dal segretario. Alla custodia dei plichi provvede il segretario che ne garantisce anche l'inaccessibilità a terzi.

Art. 22
(Valutazione delle prove scritte)

1. La commissione esaminatrice, nel primo giorno in cui si riunisce per provvedere alla correzione delle prove scritte, verifica l'integrità dei plichi sigillati e procede all'apertura degli stessi. Accertata anche l'integrità delle buste ivi contenute, la commissione esaminatrice procede in modo casuale all'apertura delle stesse contrassegnando ognuna con un numero progressivo che è ripetuto su ciascun elaborato e sulla busta piccola che rimane chiusa.
2. La correzione e la valutazione degli elaborati sono effettuate alla presenza di tutta la commissione esaminatrice.
3. Al termine della valutazione di ogni prova, si procede all'identificazione dei candidati i cui elaborati non hanno raggiunto i 6/10 mediante l'apertura delle relative buste piccole. Sul cartoncino riportante le generalità del candidato è annotato il numero progressivo già apposto sulla busta e sugli elaborati. Il nominativo è registrato, in corrispondenza del numero di contrassegno, sull'elenco riepilogativo della prova tenuto dal segretario, in modo che dallo stesso risultino:
 - a) il numero attribuito agli elaborati;
 - b) la votazione assegnata agli elaborati;
 - c) il nome del candidato il cui elaborato risulta insufficiente.
4. L'identificazione dei candidati i cui elaborati risultano sufficienti avviene a conclusione di tutte le prove d'esame e, nel caso di procedura selettiva per titoli ed esami, dopo la valutazione dei titoli. Il segretario provvede ad aggiornare l'elenco di cui al comma 3 che è firmato, alla fine delle operazioni, da tutti i commissari e dal segretario.

Art. 23
(Prova pratica. Adempimenti della commissione esaminatrice e dei candidati)

1. Prima dell'inizio della prova pratica, la commissione esaminatrice stabilisce le modalità e i contenuti della prova che deve comportare uguale impegno tecnico per tutti i concorrenti.
2. A tal fine, la commissione esaminatrice, alla presenza di tutti i commissari, predispone, sulla base del programma d'esame, tre tracce numerate progressivamente, una delle quali costituisce oggetto della prova, salvo quanto previsto dal comma 4. La commissione esaminatrice predispone e verifica, inoltre, le attrezzature o quanto necessario per il regolare svolgimento della prova stessa. Il testo di ciascuna traccia è firmato dal presidente, da ciascun commissario e dal segretario e chiuso in buste esternamente uguali che sono sigillate e prese in carico, per la custodia, dal segretario. Le tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione.
3. Le tracce di cui al comma 2 devono essere formulate in lingua italiana e in lingua francese nel caso in cui i candidati abbiano prescelto lingue diverse per lo svolgimento delle prove d'esame, salvo che per le prove d'esame volte all'accertamento di specifiche conoscenze linguistiche.
4. Qualora la prova si articoli su una o più giornate e per ogni giornata siano previsti più turni di candidati da esaminare, la commissione esaminatrice, a garanzia dell'equilibrio della prova e di pari opportunità tra i candidati, predispone, all'inizio di ciascuna giornata d'esame o all'inizio della prima giornata d'esame, un numero di tracce di eguale difficoltà pari al numero di turni previsti, più ulteriori due tracce, in modo tale che anche l'ultimo turno di candidati convocati abbia la possibilità di sorteggiare la prova su un campione di tre.
5. Un candidato procede al sorteggio della prova oggetto d'esame tra le buste predisposte dalla commissione esaminatrice, previa verifica dell'integrità delle stesse.

6. Il segretario, nel caso in cui la prova si espleti su un solo turno, procede dapprima all'apertura delle buste non estratte, rendendo edotti i candidati del contenuto delle stesse, ovvero mettendole a disposizione di coloro che a fine prova intendano visionarle. Successivamente, il segretario procede all'apertura della busta estratta e rinvia la lettura della traccia d'esame al momento dell'espletamento della prova di ogni candidato. Sulla prova oggetto d'esame è apposta la firma del candidato che ha provveduto all'estrazione.
7. Il segretario, nei casi di cui al comma 4, procede all'apertura della busta estratta e rinvia la lettura della traccia d'esame al momento dell'espletamento della prova di ogni candidato. Le buste non estratte, prese in carico per la custodia dal segretario, sono sottoposte di volta in volta ai candidati convocati nei turni successivi per l'estrazione. Per i candidati dell'ultimo turno si applica la procedura di cui al comma 6. Sulla prova oggetto d'esame è apposta la firma del candidato che ha provveduto all'estrazione.
8. Completate le operazioni preliminari, il segretario comunica ai candidati il tempo massimo consentito per l'espletamento della prova e se il tempo di esecuzione della prova costituisce oggetto di valutazione.
9. La commissione esaminatrice, per l'espletamento della prova, mette a disposizione dei concorrenti apparecchiature, materiali e mezzi dello stesso tipo, tali da garantire pari condizioni operative, e può richiedere ai candidati di dotarsi dell'attrezzatura e del vestiario necessari allo svolgimento della stessa.
10. Durante lo svolgimento della prova, la commissione esaminatrice può essere supportata da personale specializzato per eventuali problematiche tecniche o operative.
11. La prova pratica si svolge alla presenza dell'intera commissione esaminatrice.
12. I candidati sono sottoposti alla prova pratica individualmente, previo accertamento dell'identità personale mediante esibizione di un documento legalmente valido o mediante riconoscimento personale da parte della commissione esaminatrice o del segretario. Ove possibile, la commissione esaminatrice può disporre che più candidati sostengano la prova contemporaneamente, garantendo l'individualità della prova. Si applica, inoltre, l'articolo 21, comma 15.

Art. 24

(Valutazione della prova pratica)

1. La commissione esaminatrice assegna la votazione al termine della prova pratica di ciascun candidato, su apposita scheda, dopo che il medesimo si è allontanato e prima dell'ammissione di altro candidato. Alla fine di ciascun turno, su apposito prospetto, sono riportati i nominativi e le votazioni assegnate ai candidati esaminati. Tale prospetto è firmato da tutti i commissari e dal segretario.
2. Nel caso di prova sostenuta da più candidati contemporaneamente, la valutazione è assegnata dopo che si è allontanato l'ultimo candidato.

Art. 25

(Prova motorio-attitudinale o ginnico-sportiva. Adempimenti della commissione esaminatrice e dei candidati)

1. La commissione esaminatrice, prima dello svolgimento della prova motorio-attitudinale o ginnico-sportiva, stabilisce le modalità e i contenuti della stessa, se non già previsti dal bando o stabiliti nella prima riunione, nonché eventuali ulteriori criteri necessari alla sua valutazione e predispone la traccia oggetto della prova.
2. La prova è identica anche quando si svolge su più giornate. La commissione esaminatrice, prima dello svolgimento della prova, comunica a tutti i candidati ammessi le modalità di svolgimento, salvo che le stesse non siano già state definite dal bando, ivi compreso il tempo massimo consentito per l'espletamento della prova e se il tempo di esecuzione della prova costituisce oggetto di valutazione.
3. I candidati sono sottoposti alla prova motorio-attitudinale o ginnico-sportiva individualmente, previo accertamento dell'identità personale mediante esibizione di un documento legalmente valido o mediante riconoscimento personale da parte della commissione esaminatrice o del segretario. Ove possibile, la commissione esaminatrice dispone che più candidati sostengano la prova contemporaneamente, garantendo l'individualità della prova.
4. Sulla base di quanto previsto dal bando relativo alla procedura selettiva, i candidati convocati devono produrre la prescritta certificazione medica, pena la non ammissione alla prova e la decadenza dalla procedura selettiva. La commissione esaminatrice provvede ad effettuare il controllo di tale certificazione prima dello svolgimento della prova.

5. La commissione esaminatrice, nel caso lo ritenga opportuno, mette a disposizione dei candidati il materiale necessario per l'espletamento della prova; può inoltre richiedere ai candidati di dotarsi dell'attrezzatura e dell'abbigliamento necessario allo svolgimento della stessa. Si applica, inoltre, l'articolo 21, comma 15.
6. La prova motorio-attitudinale o ginnico-sportiva si svolge alla presenza dell'intera commissione esaminatrice.

Art. 26

(Valutazione della prova motorio-attitudinale o ginnico-sportiva)

1. La commissione esaminatrice assegna le votazioni al termine della prova motorio-attitudinale o ginnico-sportiva di ciascun candidato, su apposita scheda, dopo che il medesimo si è allontanato e prima dell'ammissione di altro candidato. Nel caso di prova sostenuta da più candidati, la valutazione è assegnata dopo che si è allontanato l'ultimo candidato. Alla fine di ciascun turno, su apposito prospetto, sono riportati i nominativi e le votazioni assegnate ai candidati esaminati. Tale prospetto è firmato da tutti i commissari e dal segretario.
2. La prova motorio-attitudinale o ginnico-sportiva si considera superata ove il candidato abbia ottenuto una votazione non inferiore a 6/10 o un giudizio di idoneità.

Art. 27

(Prova orale. Adempimenti della commissione esaminatrice e dei candidati)

1. La prova orale è pubblica ad eccezione:
 - a) della valutazione della medesima;
 - b) del proprio turno di convocazione, per i candidati sottoposti alla prova d'esame.
2. Prima dell'inizio della prova orale, la commissione esaminatrice formula i quesiti da porre ai candidati per ciascuna delle materie di esame. A garanzia dell'equilibrio della prova e della parità di opportunità tra i candidati, nel caso in cui la prova sia effettuata su più turni di convocazione, indipendentemente dal numero di giornate, la commissione esaminatrice predispone, prima del primo turno di candidati sottoposto alla prova d'esame, tanti gruppi di domande, di pari difficoltà, quanti sono i turni di candidati convocati più ulteriori due gruppi di domande, al fine di consentire ai candidati dell'ultimo turno di sorteggiare la prova su un campione di tre.
3. I quesiti da porre ai candidati devono essere formulati in lingua italiana e in lingua francese nel caso in cui i candidati abbiano prescelto lingue diverse per lo svolgimento delle prove d'esame, salvo che per le prove d'esame volte all'accertamento di specifiche conoscenze linguistiche.
4. La prova orale si svolge alla presenza dell'intera commissione esaminatrice.
5. Per ogni turno di convocazione, i candidati che devono ancora sostenere la prova orale attendono in una sala adiacente a quella in cui è riunita la commissione esaminatrice senza possibilità di comunicazione con l'esterno o con i candidati che abbiano già terminato la prova stessa. Si applica, inoltre, l'articolo 21, comma 15.

Art. 28

(Valutazione della prova orale)

1. La commissione esaminatrice assegna le votazioni al termine della prova orale di ciascun candidato, dopo che il medesimo si è allontanato e prima dell'ammissione di altro candidato. Alla fine di ciascun turno, le votazioni assegnate ai singoli candidati sono riportate su apposito prospetto firmato da tutti i commissari e dal segretario.

Art. 29

(Processo verbale delle operazioni d'esame)

1. Di tutte le operazioni d'esame e delle decisioni prese dalla commissione esaminatrice si redige un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

CAPO VI
GRADUATORIA

Art. 30

(Approvazione degli atti concorsuali)

1. Al termine della procedura selettiva, gli atti e la graduatoria ufficiosa sono rimessi dal presidente della commissione alla struttura competente per l'approvazione della graduatoria finale.
2. Qualora, durante la fase istruttoria dell'approvazione della graduatoria, emergano errori materiali, ad essi si pone rimedio d'ufficio, in sede di adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria, riformulando, se del caso, la graduatoria di merito.
3. Ove l'irregolarità risulti conseguente a violazioni di norme di legge o di regolamento o di prescrizioni contenute nel bando, oppure sia rilevata palese incongruenza o contraddittorietà nelle operazioni svolte, gli atti sono rinviati al presidente della commissione esaminatrice con invito a riconvocare la commissione esaminatrice entro dieci giorni, per procedere, sulla base delle indicazioni, all'eliminazione dei vizi rilevati e alla conseguente riformulazione della graduatoria di merito.
4. Nel caso in cui il presidente non provveda alla convocazione della commissione esaminatrice o la stessa non possa riunirsi per mancanza del numero legale oppure, se riunita, non provveda all'eliminazione dei vizi rilevati, si procede, con atto formale, alla dichiarazione di non approvazione dei verbali, all'annullamento delle fasi del procedimento selettivo viziato e alla nomina di una nuova commissione esaminatrice che ripeta le operazioni concorsuali iniziando da quella dichiarata irregolare.

Art. 31

(Graduatoria)

1. Il punteggio finale, utile alla stesura della graduatoria, è dato dalla somma delle valutazioni ottenute dai candidati in ciascuna prova d'esame, con esclusione dell'accertamento linguistico preliminare.
2. In caso di procedura selettiva per titoli ed esami, al punteggio finale di cui al comma 1 è aggiunto il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.
3. Ai fini della formazione della graduatoria, in caso di parità di merito, o di merito e di titoli, i titoli di preferenza sono:
 - a) gli insigniti di medaglia al valore militare;
 - b) i mutilati e invalidi di guerra ex combattenti;
 - c) i mutilati e invalidi per fatto di guerra;
 - d) i mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - e) gli orfani di guerra;
 - f) gli orfani di caduti per fatto di guerra;
 - g) gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
 - h) i feriti in combattimento;
 - i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
 - j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
 - k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
 - l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - m) i genitori e i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
 - n) i genitori e i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
 - o) i genitori e i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
 - p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
 - q) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
 - r) gli invalidi ed i mutilati civili;
 - s) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
4. In armonia con quanto previsto dall'articolo 38, comma terzo, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), a parità di merito, di merito e di titoli, o di titoli di preferenza di cui al comma 3, sono preferiti:
 - a) i residenti in Valle d'Aosta dalla nascita, gli emigrati valdostani e i figli degli emigrati valdostani;
 - b) i residenti in Valle d'Aosta da almeno dieci anni.

5. Ad ulteriore parità di merito, è preferito il candidato più giovane di età, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo).
6. Il dirigente della struttura competente, con proprio atto, approva la graduatoria di merito, che è pubblicata sul sito istituzionale dell'ente e nel Bollettino ufficiale della Regione. La graduatoria è, inoltre, affissa all'albo dell'ente che ha avviato la procedura selettiva per quindici giorni consecutivi.
7. Entro il termine di validità della graduatoria, l'ente che ha avviato la procedura selettiva si riserva la facoltà di utilizzarla sia per l'eventuale copertura di posti che si rendessero successivamente vacanti e disponibili, sia per le assunzioni a tempo determinato nell'ambito degli organici dello stesso ente o di altro ente nei casi delle convenzioni di cui all'articolo 6.
8. Qualora i posti per i quali è avviato il concorso siano più di uno, la posizione in graduatoria dà diritto al candidato di scegliere il posto.
9. Le graduatorie delle procedure selettive sono utilizzate anche per la copertura di posti a tempo parziale. Qualora sia necessario ricoprire un posto a tempo indeterminato e a tempo pieno attingendo dalla stessa graduatoria sulla base della quale sono state effettuate assunzioni a tempo indeterminato a tempo parziale, i dipendenti già assunti a tempo indeterminato e parziale mantengono il diritto di precedenza per l'assunzione a tempo pieno rispetto agli idonei inseriti in graduatoria in posizioni successive.

Art. 32

(Decadenza dalla graduatoria)

1. I candidati chiamati per una assunzione a tempo indeterminato sono invitati, nel termine di trenta giorni, prorogabili di ulteriori trenta giorni per giustificati motivi, a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro.
2. In caso di mancato rispetto del termine indicato al comma 1, o di mancanza dei requisiti prescritti, il dirigente della struttura competente in materia di assunzioni del personale dispone, con proprio provvedimento, la decadenza del candidato dalla graduatoria.

Art. 33

(Categorie riservatarie)

1. Gli enti di cui all'articolo 1 sono tenuti al rispetto della riserva di posti di cui agli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare).

Art. 34

(Posti riservati al personale interno)

1. Ai sensi dell'articolo 41, comma 14, della l.r. 22/2010, gli enti di cui all'articolo 1 possono destinare al personale interno una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso.
2. Per personale interno si intende il dipendente assunto a tempo indeterminato presso l'ente che ha bandito il concorso, in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno o in possesso dei seguenti requisiti di anzianità professionale:
 - a) per l'accesso alla categoria D, posizione D: titolarità nella categoria C, posizione C2, con almeno cinque anni di servizio effettivamente prestato o titolarità nella categoria C, posizione C1, con almeno sette anni di servizio effettivamente prestato;
 - b) per l'accesso alla categoria C, posizione C2: titolarità nella categoria C, posizione C1, con almeno cinque anni di servizio effettivamente prestato o titolarità nella categoria B, posizione B2 o B3, con almeno sette anni di servizio effettivamente prestato;
 - c) per l'accesso alla categoria C, posizione C1: titolarità nella categoria B, posizione B2 o B3, con almeno cinque anni di servizio effettivamente prestato;
 - d) per l'accesso alla categoria B, posizione B3: titolarità nella categoria B, posizione B2, con almeno tre anni di servizio effettivamente prestato o titolarità nella categoria B, posizione B1, con almeno cinque anni di servizio effettivamente prestato o titolarità nella categoria A, posizione A, con almeno sette anni di servizio effettivamente prestato;
 - e) per l'accesso alla categoria B, posizione B2: titolarità nella categoria B, posizioni B1, con almeno tre anni di servizio effettivamente prestato o titolarità nella categoria A, posizione A, con almeno cinque anni di servizio effettivamente prestato;

- f) per l'accesso alla categoria B, posizione B1: titolarità nella categoria A, posizione A, con almeno tre anni di servizio effettivamente prestato.
3. La riserva di posti non opera nel caso in cui il concorso è stato bandito per la copertura di un solo posto.
4. Ai fini dell'applicazione della riserva, è stilata una apposita graduatoria dei riservatari. Tale graduatoria è formata dal punteggio conseguito nel concorso, ai sensi dell'articolo 31, commi 1 e 2, cui si aggiunge un punto in caso di valutazione positiva conseguita dal candidato per almeno tre anni nell'ultimo triennio.
5. Agli effetti della formazione della graduatoria, in caso di parità di punteggio, si applicano i titoli di preferenza di cui all'articolo 31, commi 3, 4 e 5.
6. La graduatoria dei riservatari opera solo per la copertura dei posti riservati messi a concorso e non per l'utilizzo di posti che si rendessero successivamente disponibili.
7. Il personale interno è inserito anche nella graduatoria generale con il punteggio conseguito nel concorso ai sensi dell'articolo 31, commi 1 e 2.
8. La copertura dei posti riservati non assegnati ai riservatari è effettuata mediante lo scorrimento della graduatoria generale.

CAPO VII COMMISSIONI ESAMINATRICI

Art. 35 (Commissioni esaminatrici)

1. Le commissioni esaminatrici delle procedure selettive sono nominate con provvedimento del dirigente della struttura competente.
2. Le commissioni esaminatrici si dividono in:
 - a) commissioni per l'accertamento linguistico;
 - b) commissioni per le prove d'esame.

Art. 36 (Composizione delle commissioni esaminatrici)

1. La commissione per l'accertamento linguistico è composta da due o più docenti di lingua, avuto riguardo al numero dei candidati ammessi alla prova di accertamento linguistico, e da un componente con funzioni di presidente scelto di preferenza tra dirigenti o dipendenti di categoria non inferiore alla categoria D, appartenenti ad uno degli enti di cui all'articolo 1.
2. La commissione per le prove d'esame è composta da tecnici esperti nelle materie oggetto d'esame, scelti di preferenza tra dirigenti e funzionari di pubbliche amministrazioni, docenti universitari, ricercatori, insegnanti e liberi professionisti, in un numero non inferiore a tre, di cui uno con funzioni di presidente. Almeno i due terzi della commissione devono essere esterni rispetto all'ente che bandisce la procedura selettiva.
3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, il presidente e i componenti delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che sia stato titolare, durante il servizio attivo, di qualifica uguale o superiore a quella richiesta per far parte delle commissioni stesse. L'utilizzazione di tale personale non è consentita se il rapporto di servizio è stato risolto per licenziamento dall'impiego.
4. La commissione esaminatrice può essere integrata con membri aggiunti nei casi in cui si richieda la valutazione della conoscenza di lingue straniere o di materie nelle quali nessuno dei membri della commissione esaminatrice ha una preparazione specifica. I membri aggiunti partecipano esclusivamente alle operazioni per le quali è richiesto il loro intervento.
5. La commissione esaminatrice è supportata, per quanto attiene l'applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento e per gli aspetti organizzativi, dal dirigente della struttura competente.
6. La commissione esaminatrice è coadiuvata da un dipendente dell'ente che ha avviato la procedura selettiva, assunto a tempo indeterminato, appartenente alla categoria non inferiore alla C, posizione C2, con funzioni di segretario verbalizzante. Il segretario non ha diritto di voto.

7. La commissione esaminatrice può essere supportata da addetti alla vigilanza, scelti di norma tra i dipendenti dell'ente che ha avviato la procedura selettiva, per l'espletamento delle prove d'esame.
8. Nella costituzione della commissione esaminatrice di norma deve essere rispettato il criterio delle pari opportunità tra donne e uomini, ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettera a), della l.r. 22/2010.
9. Non possono far parte della commissione esaminatrice o svolgere le funzioni di segretario della stessa coloro che si trovano in situazione di incompatibilità con i candidati, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile e coloro che hanno con gli stessi un rapporto di parentela o di affinità entro il quarto grado. Esplicita dichiarazione deve essere sottoscritta, in tal senso, dai componenti della commissione esaminatrice e dal segretario in occasione della prima seduta, ovvero subito dopo aver preso visione dell'elenco dei candidati. La dichiarazione si intende resa e sottoscritta anche attraverso la sottoscrizione del verbale nel quale la circostanza sia stata riportata.
10. La composizione della commissione esaminatrice rimane inalterata durante tutto lo svolgimento della procedura selettiva, fatti salvi i casi di decesso, incompatibilità o impedimento sopravvenuti. In tali casi, si provvede alla sostituzione immediata del membro cessato.
11. Le commissioni per le prove d'esame e per l'accertamento linguistico possono essere integrate da un numero di componenti tale da permettere la suddivisione in sottocommissioni che, restando unico il presidente, siano costituite ciascuna secondo i criteri di cui ai commi 1 e 2 ed integrate da un segretario aggiunto.
12. La suddivisione in sottocommissioni è possibile quando il numero dei candidati ammessi alla procedura selettiva supera le trecento unità o qualora ci siano motivati presupposti.
13. Nel caso di partecipazione alla procedura selettiva di soggetti portatori di handicap, è consentita la presenza di uno specialista, con funzione di assistenza per l'autonomia e la comunicazione, individuato dall'ente.

Art. 37

(Insediamento della commissione esaminatrice)

1. La commissione esaminatrice si insedia alla data fissata dal segretario verbalizzante, precedentemente concordata con tutti i componenti la commissione stessa.
2. Nella seduta di insediamento, la commissione esaminatrice:
 - a) esamina gli atti preliminari della procedura selettiva;
 - b) prende cognizione delle generalità dei candidati ammessi, ai soli fini dell'accertamento di eventuali incompatibilità, se l'elenco dei candidati non è già stato trasmesso contestualmente alla lettera di convocazione;
 - c) determina i criteri di valutazione delle prove, anche attraverso la predisposizione di apposite griglie;
 - d) qualora sia previsto l'intervento di una società specializzata per lo svolgimento della preselezione o di altra prova d'esame, indica al soggetto incaricato le materie e gli argomenti da trattare, concordando con esso il numero dei quesiti, il tempo di risoluzione e le regole di valutazione;
 - e) stabilisce il calendario delle prove d'esame, qualora lo stesso non sia già stato definito in precedenza;
 - f) prende atto dei criteri di valutazione dei titoli di studio e di servizio e stabilisce il punteggio da attribuire ai titoli vari, nel limite del punteggio massimo attribuibile, qualora la procedura selettiva sia per titoli ed esami o per soli titoli.

Art. 38

(Compensi ai componenti le commissioni)

1. Ai sensi dell'articolo 41, comma 6, della l.r. 22/2010, ai componenti delle commissioni esaminatrici esterni all'ente che ha avviato la procedura selettiva o agli enti coinvolti nelle procedure selettive uniche è corrisposto un compenso, determinato con deliberazione del competente organo di direzione politico-amministrativa in misura non superiore a quella massima stabilita con deliberazione della Giunta regionale.
2. La Giunta regionale definisce i compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici delle procedure selettive tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) un compenso base in relazione alla categoria e posizione dei posti da ricoprire;
 - b) un compenso a candidato correlato alla categoria e posizione dei posti da ricoprire e al numero di candidati esaminati per ciascuna prova d'esame.

3. Al presidente della commissione esaminatrice spetta un compenso aumentato del 20 per cento rispetto a quello spettante ai restanti componenti delle commissioni.
4. Quando ne ricorrono le condizioni, ai componenti delle commissioni esaminatrici compete, in aggiunta ai compensi stabiliti, il rimborso delle spese vive documentate e il rimborso chilometrico.
5. Ai componenti dimissionari e subentranti competono i compensi base in misura proporzionale rispetto alle giornate di effettiva partecipazione al lavoro della commissione.

TITOLO II
ACCESSO ALLA QUALIFICA DIRIGENZIALE

CAPO I
MODALITA' DI ACCESSO

Art. 39
(Accesso alla qualifica unica dirigenziale)

1. L'accesso alla qualifica unica dirigenziale avviene con procedura selettiva per esami cui possono partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 18, comma 1, della l.r. 22/2010.
2. La procedura selettiva consiste in almeno due prove scritte, di cui una di carattere teorico-pratico, e in una prova orale, previo accertamento della lingua italiana o francese, secondo le modalità di cui all'articolo 16.
3. La valutazione è espressa in decimi. L'ammissione ad ogni prova successiva è subordinata al superamento della prova precedente. Ogni prova si intende superata se i candidati riportano una votazione minima di 7/10. Il punteggio finale è dato dalla somma delle votazioni conseguite nelle prove scritte e nella prova orale.
4. A parità di merito, trovano applicazione le disposizioni in materia di preferenza di cui all'articolo 31, commi 3, 4 e 5.
5. Il personale esterno agli enti di cui all'articolo 1 destinatario di incarichi dirigenziali è sottoposto all'accertamento della conoscenza della lingua francese, secondo le modalità di cui all'articolo 16, prima della sottoscrizione del contratto di lavoro.
6. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente titolo, si applicano le disposizioni contenute nel titolo I, in quanto compatibili.

TITOLO III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI

CAPO I
PROCEDURE SELETTIVE UNICHE PER IL COMPARTO

Art. 40
(Procedure selettive uniche per assunzioni a tempo indeterminato)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 41, comma 5, della l.r. 22/2010, l'Amministrazione regionale, per la copertura di più posti disponibili nei diversi enti di cui all'articolo 1, può bandire procedure selettive uniche.
2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, gli enti di cui all'articolo 1, ad esclusione dell'Amministrazione regionale, comunicano alla struttura regionale competente in materia di programmazione del fabbisogno di risorse umane i dati per l'avvio delle procedure selettive uniche, sulla base dell'aggiornamento annuale del piano di programmazione del fabbisogno del personale, specificando la categoria, la posizione e il profilo dei posti da ricoprire e la riserva di posti destinata alla categoria riservataria di cui all'articolo 33.
3. L'Amministrazione regionale, acquisite le richieste, procede all'indizione di una o più procedure selettive, accorpando i posti individuati dagli enti, avuto riguardo alle competenze professionali richieste e stabilendo se le stesse siano da espletarsi per esami o per titoli ed esami.

4. L'Amministrazione regionale gestisce l'intera procedura selettiva con le modalità disciplinate dal presente regolamento e approva le relative graduatorie, comunicando inoltre agli enti coinvolti i nominativi dei candidati aventi diritto all'assunzione. Le graduatorie approvate sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale e nel Bollettino ufficiale della Regione.
5. Per ogni procedura selettiva unica, il bando indica gli enti di assegnazione per ogni posto da ricoprire.
6. Al termine della procedura selettiva unica sono stilate tante graduatorie generali degli idonei quanti sono gli enti coinvolti nella procedura.
7. Il candidato è collocato esclusivamente nelle graduatorie degli enti per i quali ha fatto espressa richiesta di assegnazione all'atto di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva unica.
8. Il candidato risultato vincitore in più graduatorie generali ha diritto di scegliere l'ente e il posto presso il quale essere assunto. Una volta effettuata la scelta, lo stesso decade dalle altre graduatorie generali in cui risulta collocato.
9. Non è ammessa l'utilizzazione di graduatorie di altri enti per le assunzioni a tempo indeterminato, salvo che si tratti di graduatorie esitate da procedure selettive uniche espletate ai sensi del presente articolo e per la sola copertura di posti che l'ente interessato abbia previamente individuato nei propri atti di programmazione del fabbisogno di risorse umane. In tali casi, la rinuncia all'assunzione non determina conseguenze sulla collocazione nella graduatoria.
10. Nei casi di cui al comma 9, l'assunzione è proposta al candidato avente il punteggio, di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, più elevato, prese in considerazione tutte le graduatorie della procedura selettiva unica.
11. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili.

CAPO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 41

(Disposizioni particolari per le popolazioni di lingua tedesca)

1. I Comuni individuati dalla legge regionale 19 agosto 1998, n. 47 (Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni walser della valle del Lys), in applicazione dell'articolo 40bis dello Statuto speciale, possono prevedere di inserire nei bandi relativi a procedure selettive una prova preliminare di accertamento della conoscenza della lingua tedesca.

Art. 42

(Disposizioni particolari per il personale del Corpo forestale della Valle d'Aosta e per il personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco)

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano, se compatibili, alle procedure selettive per l'assunzione negli organici del Corpo forestale della Valle d'Aosta e del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 43

(Disposizioni transitorie)

1. Le procedure selettive i cui bandi siano già stati pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono portate a termine sulla base delle disposizioni vigenti alla data di pubblicazione dei relativi bandi.
2. L'accertamento della conoscenza della lingua francese e italiana superato presso l'Amministrazione regionale o uno degli enti di cui all'articolo 1 valido alla data di entrata in vigore del presente regolamento conserva validità permanente nell'ambito del comparto unico della Valle d'Aosta e presso l'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste in relazione alla qualifica dirigenziale o alla categoria/posizione per cui è stato superato e a quelle inferiori.

Art. 44
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati i seguenti regolamenti regionali:

- a) 11 dicembre 1996, n. 6;
- b) 28 aprile 1998, n. 4;
- c) 27 giugno 2001, n. 2;
- d) 17 gennaio 2008, n. 1.

Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta/
Vallée d'Aoste.

Aosta, 12 febbraio 2013.

Il Presidente
Augusto ROLLANDIN

Allegato A

Criteria di valutazione dei titoli nelle procedure selettive per titoli ed esami

(Articolo 19)

A) Categoria 1: titoli di studio, punti 1.

I titoli di studio richiesti per l'ammissione alla procedura selettiva sono valutati in base alla votazione o giudizio finale conseguito, come da prospetto sotto riportato:

titoli espressi in decimi		titoli espressi in sessantesimi		titoli espressi in centesimi		titoli espressi con giudizio complessivo	titoli di laurea				valutazione
							espressi su base centodieci		espressi in centesimi		
da	a	da	a	da	a	voto	da	a	da	a	
6,00	6,79	36	40	60	67	sufficiente	66	74	60	67	0,00
6,80	7,59	41	45	68	75	discreto	75	83	66	75	0,20
7,60	8,39	46	50	76	83	buono	84	92	76	83	0,40
8,40	9,19	51	55	84	91	distinto	93	101	84	91	0,60
9,20	10,00	56	60	92	100	ottimo	102	110	92	100	0,80

È in ogni caso esclusa la valutazione dei titoli di studio la cui attestazione non riporti la votazione finale.

Il titolo di studio immediatamente superiore a quello richiesto per l'ammissione alla procedura selettiva è valutato con punti 0,20 se attinente al profilo per il quale è avviata la procedura selettiva, con punti 0,10 se non attinente.

L'interessato può autocertificare un titolo di studio superiore a quello richiesto per l'accesso, in luogo di quest'ultimo, se nel bando è considerato assorbente. In questo caso il titolo di studio superiore assorbente è considerato esclusivamente al fine dell'ammissione alla procedura selettiva, ma non valutabile tra i titoli di studio.

B) Categoria 2: titoli di servizio e relativi al servizio militare, punti 2.

I due punti riservati ai titoli di servizio prestato esclusivamente presso Enti pubblici, sulla base di assunzioni di diritto pubblico, sono così attribuiti:

- il servizio effettivamente prestato a tempo indeterminato e a tempo determinato nello stesso profilo professionale per il quale è avviata la procedura selettiva, per ogni anno di servizio, è valutato con punti 0,20;
- il servizio effettivamente prestato a tempo indeterminato e a tempo determinato in posti di pari posizione economica o in posizione economica immediatamente superiore e di diverso profilo professionale, per ogni anno di servizio, è valutato con punti 0,10;
- il servizio effettivamente prestato a tempo indeterminato e a tempo determinato in posti di categoria immediatamente superiore, per ogni anno di servizio, è valutato con punti 0,06;
- il servizio effettivamente prestato a tempo indeterminato e a tempo determinato in posti di posizione economica immediatamente inferiore, per ogni anno di servizio, è valutato con punti 0,08;
- il servizio effettivamente prestato a tempo indeterminato e a tempo determinato in posti di categoria immediatamente inferiore, per ogni anno di servizio, è valutato con punti 0,04.

I servizi valutabili non possono superare i 10 anni complessivi. In caso di più servizi è valutato il servizio più favorevole al candidato. Per i servizi in atto si fa riferimento, quale termine finale, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva. Il servizio prestato a tempo parziale è valutato in misura proporzionale alla percentuale di servizio effettuato. Nella valutazione dei servizi, per i periodi inferiori all'anno, il punteggio è attribuito in relazione ai giorni effettivamente prestati. I periodi di sedici giorni o superiori sono considerati come mesi interi, i periodi infe-

riori non sono valutati. Non sono comunque valutabili i servizi prestati a fattura, in qualità di consulente o con rapporto di lavoro autonomo, compresi i rapporti di lavoro Co.co.co., Co.co.pro. ed occasionali.

I periodi di effettivo servizio militare prestati presso le Forze armate sono valutati, ai sensi dell'articolo 2050 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), come segue:

- 1) servizio effettivo prestato con il grado di sottufficiale o superiore, come servizio nello stesso profilo professionale;
- 2) servizio effettivo prestato con il grado inferiore a quello di sottufficiale, come servizio di pari posizione economica e di diverso profilo professionale.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 30 (Disposizioni in materia di servizio civile in Valle d'Aosta), e dell'articolo 2103 del d.lgs. 66/2010, il periodo di servizio civile effettivamente prestato è valutato come servizio di pari posizione economica e di diverso profilo professionale.

C) Categoria 3: titoli vari, punti 1.

I titoli vari valutabili sono i seguenti:

- a) pubblicazioni a stampa su quotidiani o periodici, regolarmente registrati, o pubblicazioni o saggi di gruppo, dai quali sia riconoscibile il lavoro svolto dal candidato, purché attinenti al profilo del posto per cui è avviata la procedura selettiva;
- b) corsi di perfezionamento o aggiornamento cui sia seguita valutazione di profitto, mediante esame finale, su discipline e attività professionali attinenti al profilo del posto per cui è avviata la procedura selettiva, organizzati da enti pubblici o da altri enti legalmente riconosciuti;
- c) abilitazioni professionali, attestati di qualifiche professionali, patenti di guida, dottorati di ricerca, specializzazioni post laurea, master e qualsiasi altra attestazione concernente il profilo del posto per cui è avviata la procedura selettiva.

I singoli bandi determinano i titoli vari valutabili, lasciando discrezionalità alla commissione esaminatrice relativamente all'attribuzione del punteggio.

LAVORI PREPARATORI

- Proposta di regolamento n. 11;
- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 2055 del 26 ottobre 2012);
 - Presentata al Consiglio regionale in data 13 novembre 2012;
 - Assegnata alla II Commissione consiliare permanente in data 22 novembre 2012;
 - Acquisito il parere del Consiglio permanente degli enti locali in data 19 dicembre 2012;
 - Acquisito il parere della II Commissione consiliare permanente espresso in data 28 gennaio 2013, su nuovo testo e relazione del Consigliere CRETAZ;
 - Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 6 febbraio 2013 con deliberazione n. 2822/XIII;
 - Trasmessa al Presidente della Regione in data 11 febbraio 2013.

TRAVAUX PREPARATOIRES

- Proposition de règlement n° 11 ;
- à l'initiative du Gouvernement Régional (délibération n° 2055 du 26 octobre 2012);
 - présentée au Conseil régional en date du 13 novembre 2012 ;
 - soumise à la II^e Commission permanente du Conseil en date du 22 novembre 2012 ;
 - Transmis/e au Conseil permanent des collectivités locales - avis enregistré le 19 décembre 2012 ;
 - examinée par la II^e Commission permanente du Conseil qui a exprimé avis en date du 28 janvier 2013 - nouveau texte de la Commission et rapport du Conseiller CRETAZ ;
 - approuvée par le Conseil régional lors de la séance du 6 février 2013 délibération n° 2822/XIII ;
 - transmise au Président de la Région en date du 11 février 2013.

Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE AL REGOLAMENTO REGIONALE
12 febbraio 2013, n. 1.

Nota all'articolo 1:

⁽¹⁾ L'articolo 41, comma 11, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 prevede quanto segue:

"11. I requisiti di accesso, le modalità e i criteri per il reclutamento del personale degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, sono disciplinati con regolamento regionale. Nelle more della sua approvazione, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni di cui al regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta)."

Nota all'articolo 2:

⁽²⁾ L'articolo 40, comma 2, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 prevede quanto segue:

"2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera d), ogni ente adotta un piano di programmazione triennale aggiornato annualmente nel quale è definito il fabbisogno di personale e dei relativi posti della dotazione organica da ricoprire a tempo indeterminato, attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento."

Nota all'articolo 4:

⁽³⁾ L'articolo 41, comma 1, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 prevede quanto segue:

"1. L'assunzione a tempo indeterminato del personale degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, avviene sulla base di programmi annuali, che costituiscono articolazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno, mediante:

- a) procedure selettive volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscono l'accesso dall'esterno;*
- b) avviamento degli iscritti alle liste dei centri per l'impiego per le figure professionali di categoria A. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 28 luglio 2000, n. 21 (Nuove disposizioni sulla disciplina del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione (ATAR). Abrogazione delle leggi regionali 27 dicembre 1979, n. 81, 10 maggio 1985, n. 31, e 11 maggio 1998, n. 29)."*

Nota all'articolo 7:

⁽⁴⁾ L'articolo 4, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68 prevede quanto segue:

"4. I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia non possono essere computati nella quota di riserva di cui all'articolo 3 se hanno subito una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60 per cento o, comunque, se sono divenuti inabili a causa dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Per i predetti lavoratori l'infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori. Nel caso di destinazione a mansioni inferiori essi hanno diritto alla conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. Qualora per i predetti lavoratori non sia possibile l'assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori, gli stessi vengono avviati, dagli uffici competenti di cui all'articolo 6, comma 1, presso altra azienda, in attività compatibili con le residue capacità lavorative, senza inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 8."

Nota all'articolo 14:

⁽⁵⁾ L'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 prevede quanto segue:

*"Art. 20
(Prove d'esame nei concorsi pubblici
e per l'abilitazione alle professioni)*

- 1. La persona handicappata sostiene le prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap.*
- 2. Nella domanda di partecipazione al concorso e all'esame per l'abilitazione alle professioni il candidato specifica l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi."*

Note all'articolo 16:

⁽⁶⁾ L'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 prevede quanto segue:

*"Art. 4
(Accertamento dell'handicap)*

- 1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche*

di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.”.

⁽⁷⁾ L'articolo 7 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 52 prevede quanto segue:

“Art. 7
(Certificazione)

1. Il diploma rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato contiene, ai fini di cui all'articolo 8, una sezione riservata all'attestazione della piena conoscenza della lingua francese con l'indicazione della relativa votazione.
2. La sezione di cui al comma 1 reca la votazione complessiva conseguita risultante dalla media tra il punteggio della prova scritta e la valutazione della competenza in lingua francese dimostrata nell'ambito del colloquio, ottenuta con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 21, comma 20 bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), introdotto dall'articolo 1, comma 22, della legge 16 giugno 1998, n. 191 (Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica). Tale votazione è distribuita su dieci punti secondo la tabella A allegata alla presente legge.
3. La sezione è compilata solamente se la votazione è uguale o superiore a sei decimi e se il candidato non ha sostenuto le prove differenziate di cui all'articolo 6, comma 2.”.

⁽⁸⁾ Gli articoli 3, 5 e 6 della legge regionale 8 settembre 1999, n. 25 prevedono quanto segue:

“Art. 3
(Percorsi formativi)

1. I percorsi formativi di cui all'articolo 2 sono finalizzati ad accrescere le competenze e le professionalità necessarie per l'attività lavorativa da espletare e possono consistere:
 - a) in percorsi interni alla formazione universitaria;
 - b) in corsi di formazione appositamente organizzati dall'Amministrazione regionale.

Art. 5
(Corsi di formazione per il comparto unico del pubblico impiego regionale)

1. I corsi di formazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), per il comparto unico del pubblico impiego regionale sono organizzati secondo un programma annuale basato sul fabbisogno dei diversi settori della pubblica amministrazione.
La gestione dei corsi può essere affidata a soggetti esterni all'Amministrazione regionale.
2. L'ammissione ai corsi avviene a domanda ed è subordinata al possesso della certificazione di cui all'articolo 7 della l.r. 52/1998 e di un diploma di laurea o diploma universitario validi per l'accesso al pubblico impiego.
3. I corsi, della durata massima di quaranta ore, sono articolati in una parte comune giuridico-amministrativa ed in una parte specifica per aree di indirizzo professionale.
4. La durata, il calendario, le modalità di svolgimento ed il programma dei corsi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali.
5. La certificazione di compimento del percorso formativo è rilasciata dall'Amministrazione regionale a coloro che abbiano frequentato almeno l'ottanta per cento delle ore di durata del corso ed abbiano dimostrato l'impegno partecipativo mediante la presentazione e la discussione in lingua francese di una relazione finale individuale.

Art. 6
(Corsi di formazione per il comparto scuola)

1. I corsi di formazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), per il comparto scuola regionale sono organizzati annualmente e si svolgono, di regola, nel periodo estivo di interruzione delle attività didattiche. La gestione dei corsi può essere affidata a soggetti esterni all'Amministrazione scolastica regionale.
2. L'ammissione ai corsi avviene a domanda ed è subordinata al possesso della certificazione di cui all'articolo 7 della l.r. 52/1998 e di un titolo di studio di livello universitario valido per l'accesso all'insegnamento.
3. I corsi, della durata massima di quaranta ore, sono articolati in una parte comune didattico-pedagogica ed in una parte specifica per aree ed ambiti disciplinari.
4. La durata, il calendario, le modalità di svolgimento ed il programma dei corsi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali.

5. *La certificazione di compimento del percorso formativo è rilasciata dall'Amministrazione scolastica regionale a coloro che abbiano frequentato almeno l'ottanta per cento delle ore di durata del corso ed abbiano dimostrato l'impegno partecipativo mediante la presentazione e la discussione in lingua francese di una relazione finale individuale.*”.

Nota all'articolo 20:

⁽⁹⁾ L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 prevede quanto segue:

“6. *Svolgimento delle prove.*

1. *Il diario delle prove scritte deve essere comunicato ai singoli candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime. Tale comunicazione può essere sostituita dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale - concorsi ed esami.*
2. *Le prove del concorso sia scritte che orali non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche rese note con decreto del Ministro dell'interno mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.*
3. *Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.*
4. *Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.*
5. *Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli esami.*”.

Nota all'articolo 31:

⁽¹⁰⁾ L'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127 prevede quanto segue:

“7. *Sono aboliti i titoli preferenziali relativi all'età e restano fermi le altre limitazioni e i requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti per l'ammissione ai concorsi pubblici. Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.*”.

Nota all'articolo 33:

⁽¹¹⁾ Gli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo

2010, n. 66 prevedono quanto segue:

“Art. 678 *Incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausiliari*

1. *L'assunzione in servizio quale ufficiale ausiliario sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo della ferma o della rafferma e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto. Entro trenta giorni dal congedo, il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio. In mancanza, il rapporto di lavoro è risolto.*
2. *Agli ufficiali ausiliari si applicano le disposizioni dell'articolo 990.*
3. *I periodi di servizio prestati quale ufficiale ausiliario sono valutati nei pubblici concorsi con un punteggio incrementale non inferiore a quello che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.*
4. *Per gli ufficiali ausiliari che hanno prestato servizio senza demerito nell'Esercito italiano, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare sono previste riserve di posti fino all'80 per cento dei posti annualmente disponibili per la partecipazione ai concorsi per gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali a nomina diretta, di cui all'articolo 652.*
5. *Per gli ufficiali in ferma prefissata con almeno diciotto mesi di servizio e per gli ufficiali di complemento e gli ufficiali delle forze di completamento, che hanno prestato servizio senza demerito nell'Arma dei carabinieri sono previste riserve di posti fino all'80 per cento dei posti annualmente disponibili per l'accesso al ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri.*
6. *Per gli ufficiali in ferma prefissata che hanno prestato servizio per almeno diciotto mesi senza demerito nell'Arma dei carabinieri sono previste riserve fino al 40 per cento dei posti annualmente disponibili per l'accesso al ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri.*
7. *Le disposizioni di cui all'articolo 1013 si applicano anche agli ufficiali ausiliari, che hanno prestato servizio senza demerito.*
8. *La struttura ministeriale deputata all'inserimento dei volontari congedati nel mondo del lavoro svolge le attività di propria competenza anche a beneficio degli ufficiali ausiliari.*
9. *Le riserve di posti di cui all'articolo 1014, si applicano anche agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta.*

Art. 1014 Riserva di posti negli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni

1. *Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disciplinato l'accesso dei volontari in ferma prefissata e in ferma breve, congedati senza demerito, nelle carriere iniziali nei Corpi di polizia municipale e provinciale, attraverso la previsione di riserve dei posti annualmente disponibili.*
2. *Il Ministro della difesa, con proprio decreto, disciplina la riserva di posti da devolvere ai volontari in ferma prefissata e ferma breve, congedati senza demerito, in misura pari al 50 per cento dei posti annualmente messi a concorso nei ruoli civili del personale non dirigente del Ministero della difesa.*
3. *Per l'assunzione agli impieghi civili nelle pubbliche amministrazioni di personale non dirigente, la riserva obbligatoria di posti a favore dei militari di truppa delle Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte anche al termine o durante le rafferme, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, e della legge 12 marzo 1999, n. 68, è elevata al 30 per cento. I bandi di concorso o comunque i provvedimenti che prevedano assunzioni di personale emanati dalle amministrazioni, dalle aziende, dagli enti e dagli istituti dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, devono recare l'attestazione dei predetti posti riservati agli aventi diritto. Tali amministrazioni, aziende, enti e istituti, trasmettono al Ministero della difesa copia dei bandi di concorso o comunque dei provvedimenti che prevedono assunzioni di personale nonché, entro il mese di gennaio di ciascun anno, il prospetto delle assunzioni operate ai sensi del presente articolo, nel corso dell'anno precedente. La riserva di cui al presente comma non opera per le assunzioni nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.*
4. *Se la riserva per i volontari in ferma prefissata e in ferma breve nei concorsi per le assunzioni nelle carriere iniziali delle amministrazioni indicate nei commi precedenti non può operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tale frazione si cumula con la riserva relativa ad altri concorsi banditi dalla stessa amministrazione ovvero è prevista l'utilizzazione nell'ipotesi in cui l'amministrazione procede ad assunzioni attingendo dalla graduatoria degli idonei.*

Nota all'articolo 34:

⁽¹²⁾ L'articolo 41, comma 14, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 prevede quanto segue:

“14. *Nell'ambito delle procedure selettive pubbliche per l'accesso alle categorie e alle posizioni, gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, possono destinare al personale interno, in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno o dei requisiti di anzianità professionale stabiliti nel regolamento regionale di cui al comma 11, una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso, fatto salvo quanto specificamente previsto per il personale appartenente al Corpo forestale della Valle d'Aosta, limitatamente ai profili professionali di funzionario forestale, ispettore forestale, sovrintendente forestale, agente forestale ed armiere e per quello professionista dell'area operativo-tecnica del Corpo valdostano dei vigili del fuoco. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni consecutivi nell'ultimo triennio costituisce titolo rilevante ai fini dell'attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l'accesso alla categoria o alla posizione superiore.*”.

Nota all'articolo 36:

⁽¹³⁾ L'articolo 66, comma 1, lettera a), della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 prevede quanto segue:

“a)riservano ad ogni genere, salvo motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, nel rispetto dei criteri di composizione delle commissioni esaminatrici;

Nota all'articolo 38:

⁽¹⁴⁾ L'articolo 41, comma 6, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 prevede quanto segue:

“6. *Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, approvano le graduatorie e dichiarano i vincitori del concorso. Le graduatorie hanno validità triennale dalla data di approvazione. La graduatoria approvata è pubblicata sul sito istituzionale dell'ente e nel Bollettino ufficiale della Regione. Ai componenti delle commissioni esaminatrici, se esterni rispetto all'ente che ha avviato la procedura selettiva, è corrisposto un compenso determinato con deliberazione del competente organo di direzione politico-amministrativa, in misura non superiore a quella massima stabilita con deliberazione della Giunta regionale.*”.

Nota all'articolo 39:

⁽¹⁵⁾ L'articolo 18, comma 1, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 prevede quanto segue:

“1. *L'accesso alla qualifica unica dirigenziale avviene per concorso per esami, cui possono partecipare:*

- a) *i dipendenti a tempo indeterminato degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, o di altre pubbliche amministrazioni, in possesso di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di effettivo*

servizio con inquadramento nella categoria immediatamente inferiore alla qualifica unica dirigenziale, ivi compreso il personale docente delle istituzioni scolastiche;

- b) i soggetti, in possesso di laurea magistrale, con un'esperienza professionale almeno triennale, maturata nel quinquennio antecedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, in aziende o enti, pubblici e privati, con contratto di lavoro dirigenziale;*
- c) i liberi professionisti, in possesso di laurea magistrale, con almeno cinque anni di comprovato esercizio di attività libero-professionale, maturato nel decennio antecedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, con iscrizione al relativo albo ove prevista dai relativi ordinamenti professionali.”.*

Nota all'articolo 40:

⁽¹⁶⁾ L'articolo 41, comma 5, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 prevede quanto segue:

“5. L'Amministrazione regionale può bandire procedure selettive pubbliche uniche per la copertura dei posti disponibili anche negli altri enti di cui all'articolo 1, comma 1. Il bando disciplina le modalità di utilizzazione della graduatoria unica, secondo i criteri e le modalità stabiliti con il regolamento regionale di cui al comma 11.”.

Note all'articolo 44:

⁽¹⁷⁾ Il regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 concernente: “Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta” è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 57 del 16 dicembre 1996.

⁽¹⁸⁾ Il regolamento regionale 28 aprile 1998, n. 4 concernente: “Modificazioni al regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta)” è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 19 del 5 maggio 1998.

⁽¹⁹⁾ Il regolamento regionale 27 giugno 2001, n. 2 concernente: “Ulteriori modificazioni al regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta), già modificato dai regolamenti regionali 28 aprile 1998, n. 4 e 17 agosto 1999, n. 3” è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 28 del 3 luglio 2001.

⁽²⁰⁾ Il regolamento regionale 17 gennaio 2008, n. 1 concernente: “Modificazioni al regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta)” è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 6 del 5 febbraio 2008.

PARTE SECONDA

**ATTI
DEGLI ASSESSORI REGIONALI**

**ASSESSORATO
AGRICOLTURA
E RISORSE NATURALI**

Decreto 31 gennaio 2013, n. 1.

Calendario ittico per gli anni 2013-2014.

L'ASSESSORE
ALL'AGRICOLTURA
E RISORSE NATURALI

Omissis

decreta

Art. 1

La regolamentazione dell'attività di pesca sportiva in Valle d'Aosta per gli anni 2013-2014 è disciplinata dal calendario ittico allegato al presente decreto di cui fa parte integrante.

Art. 2

Copia del presente decreto è trasmessa alla struttura competente per la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Saint-Christophe, 31 gennaio 2013.

L'Assessore
Giuseppe ISABELLON

CALENDARIO ITTICO
PER GLI ANNI 2013-2014

DECRETI
DELL'ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA
E RISORSE NATURALI
N. 1 DEL 31 GENNAIO 2013

DEUXIÈME PARTIE

**ACTES
DES ASSESSEURS RÉGIONAUX**

**ASSESSORAT
DE L'AGRICULTURE
ET DES RESSOURCES NATURELLES**

Arrêté n° 1 du 31 janvier 2013,

portant calendrier de la pêche au titre des années 2013 et 2014.

L'ASSESEUR RÉGIONAL
À L'AGRICULTURE
ET AUX RESSOURCES NATURELLES

Omissis

arrête

Art. 1^{er}

Au titre de 2013 et de 2014, la pêche sportive en Vallée d'Aoste est réglementée par le calendrier de la pêche figurant à l'annexe qui fait partie intégrante du présent arrêté.

Art. 2

Copie du présent arrêté est transmise à la structure compétente aux fins de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Fait à Saint-Christophe, le 31 janvier 2013.

L'Assesseur,
Giuseppe ISABELLON

CALENDRIER DE LA PÊCHE
AU TITRE DES ANNÉES 2013 ET 2014

ARRÊTÉ
DE L'ASSESEUR À L'AGRICULTURE
ET AUX RESSOURCES NATURELLES
N° 1 DU 31 JANVIER 2013

SOMMARIO	
Disposizioni Generali	
<i>Qualifiche</i>	art. 1
Documenti necessari per l'esercizio della pesca	
<i>Tipologia</i>	art. 2
<i>Permessi di pesca</i>	art. 3
<i>Costi</i>	art. 4
Periodi di pesca	
<i>Periodo consentito</i>	art. 5
<i>Giorni consentiti</i>	art. 6
<i>Orario consentito</i>	art. 7
<i>Giornate di pesca</i>	art. 8
Metodi di Pesca	
<i>Pesca tradizionale</i>	art. 9
<i>Pesca «a mosca»</i>	art. 10
<i>Pesca No Kill</i>	art. 11
<i>Attrezzi ed esche vietati</i>	art. 12
Catture	
<i>Misure minime</i>	art. 13
<i>Quantitativi</i>	art. 14
<i>Annotazioni</i>	art. 15
<i>Vigilanza</i>	art. 16
Regimi particolari di pesca	
<i>Bandite</i>	art. 17
<i>Divieti di pesca</i>	art. 18
<i>Riserve private</i>	art. 19
<i>Riserve gestite dal consorzio</i>	art. 20
<i>Tratti «No Kill»</i>	art. 21
<i>Campo gara</i>	art. 22
Divieti e sanzioni	
<i>Vendita del pesce</i>	art. 23
<i>Sistemi di pesca</i>	art. 24
<i>Abbandono rifiuti</i>	art. 25
<i>Sanzioni</i>	art. 26
Norme finali	
<i>Accettazione norme</i>	art. 27
<i>Pubblicazione</i>	art. 28

Disposizioni Generali

Art. 1 *Qualifiche*

Ai pescatori residenti nella regione in possesso del permesso annuale è riconosciuta la qualifica di socio ordinario del Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta.

Ai pescatori non residenti nella regione in possesso del permesso annuale è riconosciuta la qualifica di socio aggregato.

TABLE DES MATIÈRES	
Dispositions générales	
<i>Qualité</i>	art. 1 ^{er}
Pièces requises pour l'exercice de la pêche	
<i>Types de pièces requises</i>	art. 2
<i>Permis de pêche</i>	art. 3
<i>Tarifs</i>	art. 4
Périodes de pêche	
<i>Période autorisée</i>	art. 5
<i>Journées autorisées</i>	art. 6
<i>Horaire de pêche</i>	art. 7
<i>Nombre de journées de pêche</i>	art. 8
Méthodes de pêche	
<i>Pêche traditionnelle</i>	art. 9
<i>Pêche à la mouche</i>	art. 10
<i>Pêche sans tuer</i>	art. 11
<i>Matériel et appâts interdits</i>	art. 12
Prises	
<i>Taille minimale des poissons</i>	art. 13
<i>Nombre de prises autorisées</i>	art. 14
<i>Notations</i>	art. 15
<i>Surveillance</i>	art. 16
Régimes de pêche particuliers	
<i>Zones d'interdiction</i>	art. 17
<i>Autres zones d'interdiction</i>	art. 18
<i>Réserves privées</i>	art. 19
<i>Réserves gérées par le Consortium</i>	art. 20
<i>Parcours sans tuer</i>	art. 21
<i>Zone réservée aux concours de pêche</i>	art. 22
Interdictions et sanctions	
<i>Vente du poisson</i>	art. 23
<i>Techniques de pêche</i>	art. 24
<i>Abandon de déchets</i>	art. 25
<i>Sanctions administratives</i>	art. 26
Dispositions finales	
<i>Acceptation de dispositions</i>	art. 27
<i>Publication</i>	art. 28

Dispositions générales

Art. 1^{er} *Qualité*

Les pêcheurs résidant en Vallée d'Aoste et titulaires du permis annuel ont la qualité de membres ordinaires du Consortium régional pour la protection, la promotion et la pratique de la pêche en Vallée d'Aoste.

Les pêcheurs ne résidant pas en Vallée d'Aoste et titulaires du permis annuel ont la qualité de membres associés dudit Consortium.

La qualifica di socio aggregato è parimenti riconosciuta a tutti i pescatori senza permesso annuale, residenti e non, purché in possesso dei seguenti permessi: quindicinale acque libere, giornaliero acque libere, giornaliero riserve.

Documenti necessari per l'esercizio della pesca

Art. 2 Tipologia

Per la pesca nelle acque della Valle d'Aosta sono necessari:

1. la licenza di pesca in corso di validità (L.r. 12/2010);
 - tipo "B" per pescatori residenti sul Territorio Italiano (rilasciata dalla propria Provincia di residenza);
 - tipo "D" (validità tre mesi) per pescatori residenti all'Estero;
2. uno dei permessi di cui all'art. 3 regolarmente validati ai sensi dell'art. 15.

I permessi annuali potranno essere rilasciati fino al 20 giugno compreso, presso le Sezioni Pescatori e fino al 23 agosto compreso presso l'Ufficio segreteria del Consorzio regionale pesca.

I permessi di pesca di cui all'art. 3 non verranno rilasciati a coloro che, in seguito ad una violazione alle disposizioni del calendario ittico, non abbiano provveduto al pagamento della relativa sanzione amministrativa e/o abbiano ancora in corso un provvedimento di sospensione.

I minori di anni 15 possono pescare, purché muniti di un documento di identità, anche se sprovvisti di licenza o permesso, se accompagnati da un pescatore maggiorenne con i prescritti documenti per la pesca.

In tal caso il pescatore e il minore potranno complessivamente usare una sola canna e rimanere nei limiti di una sola quota, rispettando sotto la responsabilità del pescatore munito dei prescritti documenti, tutte le norme previste dal presente decreto.

Art. 3 Permessi di pesca

1. ACQUE LIBERE:
 - a. Permesso annuale acque libere, per residenti in Valle d'Aosta;
 - b. Permesso annuale acque libere solo No Kill, per residenti in Valle d'Aosta;
 - c. Permesso annuale acque libere, per non residenti in Valle d'Aosta;

La qualité de membre associé est également reconnue à tous les pêcheurs non titulaires du permis annuel, qu'ils résident ou non en Vallée d'Aoste, à condition qu'ils soient titulaires de l'un des permis suivants: quinzaine eaux libres, journalier eaux libres, journalier réserves.

Pièces requises pour l'exercice de la pêche

Art. 2 Types de pièces requises

La pêche dans les eaux de la Vallée d'Aoste est subordonnée à la possession des pièces suivantes:

1. Licence de pêche en cours de validité, au sens de la LR n° 12/2010:
 - type B, pour les pêcheurs résidant en Italie (délivrée par la Province de résidence);
 - type D (valable 3 mois), pour les pêcheurs résidant à l'étranger;
2. L'un des permis de pêche visé à l'art. 3 du présent texte, validé aux termes de l'art. 15.

Les permis annuels sont délivrés jusqu'au 20 juin inclus par les sections des pêcheurs et jusqu'au 23 août inclus par le secrétariat du Consortium régional de la pêche.

Les permis de pêche visés à l'art. 3 du présent texte ne sont pas délivrés aux personnes qui, à la suite d'une violation des dispositions du calendrier de la pêche, ne se sont pas acquittées de la sanction administrative y afférente et/ou font encore l'objet d'une suspension.

Les enfants de moins de 15 ans sont autorisés à pêcher même s'ils sont dépourvus de licence ou de permis, à condition qu'ils soient munis d'une pièce d'identité et accompagnés d'un pêcheur majeur justifiant des pièces requises.

En cette occurrence, le pêcheur et le mineur ne doivent utiliser qu'une seule canne à pêche et n'ont droit qu'à un seul quota individuel et le pêcheur muni des pièces requises est responsable aux fins du respect des dispositions du présent texte.

Art. 3 Permis de pêche

1. EAUX LIBRES:
 - a. Permis annuel eaux libres, pour les pêcheurs résidant en Vallée d'Aoste;
 - b. Permis annuel eaux libres sans tuer, pour les pêcheurs résidant en Vallée d'Aoste;
 - c. Permis annuel eaux libres, pour les pêcheurs ne résidant pas en Vallée d'Aoste;

- d. Permesso annuale acque libere solo No Kill, per non residenti in Valle d'Aosta;
- e. Permesso quindicinale acque libere;
- f. Permesso giornaliero acque libere solo cattura;
- g. Permesso giornaliero acque libere solo no-kill;

2. RISERVE GESTITE DAL CONSORZIO:

- a. Permesso giornaliero riserve a cattura, per possessori di permesso annuale del Consorzio;
- b. Permesso giornaliero riserve a cattura, per non possessori di permesso annuale del Consorzio;
- c. Permesso giornaliero riserve no-kill;
- d. Permesso giornaliero riserve speciali, per possessori di permesso annuale del Consorzio;
- e. Permesso giornaliero riserve speciali, per non possessori di permesso annuale del Consorzio.

3. RISERVE A GESTIONE PRIVATA:

Per pescare nei tratti a gestione privata occorre essere muniti di licenza di pesca (art. 2.1) e dell'autorizzazione rilasciata dai rispettivi gestori (art. 19).

Art. 4
Costi

Modalità di rilascio e costi dei permessi vengono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio regionale Pesca con propria deliberazione e potranno subire variazioni in corso d'anno.

Nei tratti a gestione privata modalità di rilascio dei permessi e costi sono stabiliti dai singoli gestori, con apposita regolamentazione.

Periodi di pesca

Art. 5
Periodo consentito

La pesca nelle acque libere della Valle d'Aosta è consentita:

1. ACQUE LIBERE:

- a. Corsi d'acqua:
Dall'ultima domenica di marzo alla 3^a domenica di ottobre;
- b. Laghi e bacini artificiali (compresi i 100 metri di corso d'acqua a monte e a valle degli stessi):
Dalla 3^a domenica di giugno alla 3^a domenica di ottobre;

- d. Permis annuel eaux libres sans tuer, pour les pêcheurs ne résidant pas en Vallée d'Aoste;
- e. Permis quinzaine eaux libres;
- f. Permis journalier eaux libres, avec prises uniquement;
- g. Permis journalier eaux libres, sans tuer uniquement;

2. RÉSERVES GÉRÉES PAR LE CONSORTIUM DE LA PÊCHE :

- a. Permis journalier réserves avec prises, pour les pêcheurs titulaires du permis annuel du Consortium;
- b. Permis journalier réserves avec prises, pour les pêcheurs non titulaires du permis annuel du Consortium;
- c. Permis journalier réserves sans tuer;
- d. Permis journalier réserves spéciales, pour les pêcheurs titulaires du permis annuel du Consortium;
- e. Permis journalier réserves spéciales, pour les pêcheurs non titulaires du permis annuel du Consortium;

3. RÉSERVES PRIVÉES :

Licence de pêche (point 1 de l'art. 2 du présent texte) et autorisation des concessionnaires (art. 19 du présent texte).

Art. 4
Tarifs

Les modalités de délivrance des permis et les tarifs y afférents sont fixés par délibération du Conseil d'administration du Consortium de la pêche et peuvent subir des modifications en cours d'année.

Dans les réserves privées, les modalités de délivrance des permis et les tarifs y afférents sont établis par les gestionnaires, par une réglementation ad hoc.

Périodes de pêche

Art. 5
Période autorisée

La pêche dans les eaux libere de la Vallée d'Aoste est autorisée comme suit :

1. EAUX LIBRES :

- a. Cours d'eau :
du dernier dimanche de mars au troisième dimanche d'octobre;
- b. Lacs et bassins artificiels (y compris les 100 premiers mètres en amont et en aval) :
du troisième dimanche de juin au troisième dimanche d'octobre;

Elenco bacini artificiali:

- Combal, - Comune di COURMAYEUR;
- Place Moulin (BIONAZ);
- By (OLLOMONT);
- Cignana (VALTOURNENCHE);
- Goillet (VALTOURNENCHE);
- Gabiet (GRESSONEY-LA-TRINITÉ).

2. RISERVE ESTIVE GESTITE DAL CONSORZIO:

- a. Dal 1° maggio alla 3ª domenica ottobre:
 - Torrente Marmore - Lago Maen (VALTOURNENCHE);
 - Torrente Evançon (BRUSSON);
 - Torrente Ayasse (CHAMPORCHER);
 - Torrente Urtier (COGNE).
- b. Dall'ultima domenica di giugno alla 3ª domenica di ottobre:
 - Lago Verney (LA THUILE).

3. RISERVE INVERNALI GESTITE DAL CONSORZIO:

- a. Riserve No Kill:
Dalla 4ª domenica di ottobre all'ultima domenica di gennaio dell'anno successivo:
 - Dora Baltea (LA SALLE);
 - Dora Baltea (CHARVENSOD/ BRISSOGNE);
- b. Riserve con catture:
 - Torrente Lys (FONTAINEMORE).

4. RISERVE SPECIALI GESTITE DAL CONSORZIO:

- Dal 1° aprile alla 3ª domenica di ottobre:
- Torrente Buthier (VALPELLINE).

5. CAMPI GARA:

- Dalla 1ª domenica di marzo all'ultima domenica di novembre:
- Dora Baltea (AOSTA/GRESSAN).

La pesca dei ciprinidi (carpa, tinca, vairone) è vietata dal 1° giugno al 30 giugno compresi.

Nei corsi o specchi d'acqua destinati a riserva e campo gara gestiti dal Consorzio (artt. 20 e 22) sussiste il divieto di pesca durante il restante periodo dell'anno, fatta eccezione per le riserve invernali con catture e No Kill.

Art. 6
Giorni consentiti

La pesca nei corsi e negli specchi d'acqua della Valle d'Aosta e nei tratti No Kill, nei periodi previsti dall'art. 5, conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, è autorizzata tutti i giorni della settimana tranne il martedì ed il venerdì.

Listes des bassins artificiels:

- Combal (COURMAYEUR);
- Place Moulin (BIONAZ);
- By (OLLOMONT);
- Cignana (VALTOURNENCHE);
- Goillet (VALTOURNENCHE);
- Gabiet (GRESSONEY-LA-TRINITÉ).

2. RÉSERVES DE PÊCHE D'ÉTÉ GÉRÉES PAR LE CONSORTIUM:

- a. Du 1^{er} mai au troisième dimanche d'octobre :
 - Marmore - lac Maen (VALTOURNENCHE);
 - Évançon (BRUSSON);
 - Ayasse (CHAMPORCHER);
 - Urtier (COGNE).
- b. Du dernier dimanche de juin au troisième dimanche d'octobre :
 - lac Verney (LA THUILE).

3. RÉSERVES DE PÊCHE D'HIVER GÉRÉES PAR LE CONSORTIUM:

- a. Réserves sans tuer:
Du quatrième dimanche d'octobre au dernier dimanche du mois de janvier de l'année suivante :
 - Doire Baltée (LA SALLE);
 - Doire Baltée (CHARVENSOD/BRISSOGNE);
- b. Réserves avec prises :
 - Lys (FONTAINEMORE).

4. RÉSERVE SPÉCIALE GÉRÉE PAR LE CONSORTIUM:

- Du 1^{er} avril au troisième dimanche d'octobre :
- Buthier (VALPELLINE).

5. ZONES RÉSERVÉES AUX CONCOURS DE PÊCHE :

- Du premier dimanche de mars au dernier dimanche de novembre :
- Doire Baltée (AOSTE/GRESSAN).

La pêche aux cyprinidés (carpe, tanche, ablette) est interdite du 1^{er} au 30 juin compris.

Dans les cours ou les plans d'eau faisant partie d'une réserve ou réservés aux concours de pêche et gérés par le Consortium (art. 20 et 22 du présent texte) la pêche est interdite pendant les périodes autres que celles indiquées ci-dessus, sauf dans les réserves d'hiver avec prises et sans tuer.

Art. 6
Journées autorisées

Au cours des périodes visées à l'art. 5 du présent texte et conformément aux dispositions de l'art. 8 ci-après, la pêche dans les cours et les plans d'eau de la Vallée d'Aoste et dans les parcours sans tuer est autorisée tous les jours de la semaine, sauf les mardis et les vendredis.

La pesca è altresì autorizzata nelle festività nazionali infrasettimanali, anche qualora cadano di martedì o di venerdì.

Negli specchi d'acqua e nei bacini idroelettrici di Combal, Place Moulin, By, Cignana, Gabiet e Goillet non è consentita la pesca per più di due giorni consecutivi, anche se la stessa viene praticata in specchi differenti.

Nelle riserve gestite dal Consorzio regionale pesca è consentito pescare tutti i giorni della settimana.

L'utilizzo del campo gara è consentito tutti i giorni della settimana, previa autorizzazione scritta del Consorzio regionale pesca, e secondo quanto stabilito dall'apposito regolamento interno del Consorzio regionale pesca.

Il Consorzio regionale pesca è autorizzato a vietare temporaneamente la pesca nelle zone in cui, per particolari situazioni straordinarie, occorre assicurare la protezione del patrimonio ittico o la tutela dei pescatori, nonché durante le operazioni di recupero o di semina di pesci e in occasione di manifestazioni sportive nazionali ed internazionali.

I luoghi ove la pesca è temporaneamente sospesa sono indicati con apposita segnaletica apposta dagli agenti addetti alla vigilanza.

I recuperi e le semine di materiale ittico nelle acque pubbliche della Regione sono di esclusiva competenza del Consorzio regionale pesca, il quale autorizza e controlla, abitualmente e saltuariamente per i singoli casi, tali operazioni anche nelle riserve e nei bacini privati di pesca sportiva comunicanti con le acque pubbliche.

Art. 7
Orario consentito

È consentita la pesca dal sorgere del sole al tramonto (effemeridi).

Art. 8
Giornate di pesca

Il permesso annuale da diritto ad usufruire di n. 60 giornate di pesca nell'intera stagione, scelte a norma dell'articolo 6.

Il permesso quindicinale da diritto ad usufruire di n. 5 giornate di pesca da utilizzare entro il periodo di giorni 15, a partire dalla data del rilascio e scelte a norma dell'articolo 6.

I permessi giornalieri sono validi per la sola giornata.

La pêche est également autorisée pendant les jours fériés tombant en semaine, y compris les mardis et les vendredis.

La pêche dans les plans d'eau et dans les bassins hydroélectriques de Combal, de Place-Moulin, de By, de Cignana, de Gabiet et de Goillet n'est autorisée que pendant deux jours consécutifs au maximum, même si elle est pratiquée dans des plans d'eau ou dans des bassins différents.

La pêche dans les réserves gérées par le Consortium peut être pratiquée tous les jours de la semaine.

La pêche peut être pratiquée tous les jours de la semaine dans la zone réservée aux concours de pêche, sur autorisation écrite du Consortium régional de la pêche et suivant les dispositions du règlement intérieur de celui-ci.

Le Consortium régional de la pêche a la faculté d'interdire temporairement la pêche dans les zones où la protection du patrimoine piscicole, la sécurité des pêcheurs ou des situations extraordinaires spécifiques l'exigent, ainsi que pendant les opérations de capture des poissons et de repeuplement des cours d'eau et à l'occasion de manifestations sportives d'intérêt national et international.

Les agents préposés à la surveillance mettent en place des pancartes indiquant les lieux où la pêche est temporairement interdite.

Les captures piscicoles et le repeuplement des eaux du domaine public de la Vallée d'Aoste sont du ressort exclusif du Consortium régional de la pêche; ce dernier pourvoit également à autoriser les opérations en cause et à les contrôler, régulièrement ou de temps à autre, selon les cas, même dans les réserves et dans les bassins privés destinés à la pêche sportive qui communiquent avec les eaux du domaine public.

Art. 7
Horaires de pêche

La pêche est autorisée du lever au coucher du soleil (éphéméride).

Art. 8
Nombre de journées de pêche

Les pêcheurs titulaires d'un permis annuel ont droit à un total de 60 journées de pêche au cours de chaque saison, à choisir aux termes de l'art. 6 du présent texte.

Les titulaires d'un permis quinzaine ont droit à 5 journées de pêche à utiliser sous 15 jours à compter de la date de délivrance dudit permis et à choisir aux termes de l'art. 6 du présent texte.

Les permis journaliers sont valables uniquement pour la journée au titre de laquelle ils ont été délivrés.

Metodi di pesca

Art. 9 *Pesca tradizionale*

L'esercizio della pesca è consentito esclusivamente mediante l'uso di una sola canna normale o da lancio.

La lenza può essere armata fino ad un massimo di due ami per la pesca con esche naturali, oppure con una sola esca artificiale (esclusa la pesca a mosca).

Art. 10 *Pesca "a mosca"*

Per la pesca con la moschiera la lenza può essere armata fino ad un massimo di cinque mosche.

Per la pesca a mosca con tecnica "all'inglese" o "valseziana" la lenza può essere armata fino a un massimo di tre mosche.

Art. 11 *Pesca No Kill*

È consentito praticare la pesca "No Kill" in tutte le acque libere della Valle d'Aosta e nelle Riserve speciali, purché tale scelta venga indicata nell'apposito spazio previsto sul foglio giornaliero da compilare prima dell'inizio della pesca.

Tale opzione comporta l'obbligo della pesca No Kill per l'intera giornata.

Tale scelta non può essere effettuata nelle riserve estive a cattura e nelle riserve invernali a cattura gestite dal Consorzio regionale pesca, dove sussiste l'obbligo di trattenere il pescato.

Per la pesca No Kill è consentito l'uso di massimo tre mosche con ami senza ardiglione, oppure di cucchiaino munito di un solo amo senza ardiglione.

Art. 12 *Attrezzi ed esche vietati*

È vietato l'esercizio della pesca con l'ausilio di barche, natanti o di ogni altro mezzo di galleggiamento.

È vietato usare come esca la larva della mosca carnaria, pesci e sangue, dei quali è vietata anche la detenzione sul luogo di pesca.

È vietata altresì ogni forma di pasturazione.

Méthodes de pêche

Art. 9 *Pêche traditionnelle*

La pêche ne peut être pratiquée qu'à l'aide d'une seule canne à pêche, normale ou à lancer.

La ligne peut être munie d'un seul appât artificiel, exception faite pour la pêche à la mouche, ou bien de deux hameçons au maximum, pour la pêche avec appâts naturels.

Art. 10 *Pêche à la mouche*

Pour la pêche à la *moschiera*, la ligne peut être munie de cinq mouches au maximum.

Pour la pêche à la mouche suivant la technique «à l'anglaise» ou «valsésienne», la ligne peut être munie de trois mouches au maximum.

Art. 11 *Pêche sans tuer*

La pêche sans tuer peut être pratiquée dans toutes les eaux libres de la Vallée d'Aoste et dans les réserves spéciales, à condition que ce choix soit indiqué dans la case prévue à cet effet sur le feuillet journalier du permis à remplir avant le début de la pêche.

Ce choix implique l'obligation de pêcher sans tuer pendant toute la journée.

La pêche sans tuer ne peut être pratiquée dans les réserves d'été et d'hiver avec prises gérées par le Consortium de la pêche où les poissons pêchés ne peuvent être remis à l'eau mais doivent obligatoirement être conservés.

La pêche sans tuer peut être pratiquée uniquement à l'aide de trois mouches au plus, avec des hameçons sans barbillon ou bien d'une cuillère, avec un seul hameçon sans barbillon.

Art. 12 *Matériel et appâts interdits*

La pratique de la pêche avec tout type de barque, embarcation ou engin flottant est interdite.

Il est interdit d'utiliser comme appât ou de garder sur les lieux de pêche des asticots, des poissons ou du sang.

Il est également interdit d'appâter sous n'importe quelle forme.

Catture

Art. 13 *Misure minime*

1. ACQUE LIBERE:
Non è consentito trattenere pesci di misura inferiore a:
 - a. cm. 30 per la trota marmorata e ibrido, la carpa, e il luccio;
 - b. cm. 22 per la trota fario, il salmerino e la tinca;
 - c. cm. 20 per la trota iridea;
 - d. cm. 5 per l'alborella, la scardola, il triotto, il vairone.
2. RISERVE ESTIVE E INVERNALI, A CATTURA:
 - a. cm. 25 per i salmonidi.
3. RISERVE SPECIALI:
 - a. cm. 33 per i salmonidi.

Non è prevista alcuna misura minima per il materiale ittico non appartenente alle specie sopra menzionate. Le lunghezze minime totali dei pesci saranno misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale.

Se il pesce catturato risulta di misura inferiore alla minima consentita, deve essere rimesso in acqua, tagliando in ogni caso la lenza all'altezza della bocca se si tratta di esca naturale o ad essa assimilabile, oppure staccando con cura il pesce se si tratta di esca artificiale, con l'obbligo di bagnarsi prima le mani.

Il pesce catturato di misura consentita non può essere liberato e deve essere ucciso prima della slamatura, fatta eccezione per la pesca No Kill (art. 11).

È sempre vietata la pesca di: temolo, anguilla, scazzone, gambero e anfibio.

Art. 14 *Quantitativi*

Nelle acque libere il pescatore non può catturare nella stessa giornata più di 8 pesci, della medesima specie o di specie diverse appartenenti a quelle per cui la misura minima è fissata rispettivamente in cm. 30, 22 e 20.

Per la trota marmorata e ibrido è ammessa la cattura di quattro capi nella stessa giornata di pesca, cumulabili con le altre catture fino al raggiungimento della quota di cui al primo comma del presente articolo.

Per i pesci la cui misura minima è fissata in cm. 5, il quantitativo massimo consentito per ogni giornata di pesca è di

Prises

Art. 13 *Taille minimale des poissons*

1. EAUX LIBRES :
Il est interdit de pêcher des poissons de taille inférieure à :
 - a. 30 cm pour la truite de torrent et ses hybrides, la carpe et le brochet ;
 - b. 22 cm pour la truite fario, l'omble-chevalier et la tanche ;
 - c. 20 cm pour la truite arc-en-ciel ;
 - d. 5 cm pour l'ablette, le rotengle, la vandoise et le vairon.
2. RÉSERVES D'ÉTÉ ET D'HIVER AVEC PRISES :
 - a. 25 cm pour les salmonidés.
3. RÉSERVES SPÉCIALES :
 - a. 33 cm pour les salmonidés.

Pour ce qui est des espèces autres que celles mentionnées ci-dessus, aucune limite minimale de taille n'est prévue. La longueur totale minimale des poissons est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale.

Tout pêcheur se doit de rejeter à l'eau les poissons pêchés si leur longueur est inférieure au minimum autorisé, en ayant soin, au préalable, de couper la ligne à la hauteur du museau, en cas d'appâts naturels ou assimilables, ou bien de décrocher le poisson avec précaution, en cas d'appâts artificiels, avec l'obligation de se mouiller les mains auparavant.

Les poissons de taille réglementaire ne peuvent être rejetés à l'eau et doivent être tués avant d'être décrochés de l'hameçon, sauf en cas de pêche sans tuer (art. 11 du présent texte).

La pêche à l'ombre, à l'anguille, au chabot, à l'écrevisse et aux amphibiens est toujours interdite.

Art. 14 *Nombre de prises autorisées*

Dans les eaux libres, le pêcheur ne peut prendre dans la même journée plus de 8 poissons appartenant à la même espèce ou aux espèces dont la taille minimale autorisée aux fins de la capture est fixée à 30, 22 et 20 cm.

Pour ce qui est de la truite de torrent et de ses hybrides, le nombre d'exemplaires pouvant être pêchés au cours d'une journée est fixé à 4 et doit être pris en compte aux fins du respect du quota visé au premier alinéa du présent article.

Pour les poissons dont la taille minimale est fixée à 5 cm, la quantité maximale autorisée au titre de chaque journée de

grammi 300, cumulabile con la quota di 8 pesci di taglia superiore, qualora detta quota non sia ancora stata completata.

Per le specie ittiche per le quali non è fissata alcuna misura minima non vi è limite di cattura, né concorrono a determinare il completamento della quota giornaliera.

La quota è strettamente individuale e il pescatore non può superarla né contribuire comunque al completamento della quota di un altro pescatore, quindi non può cumulare i propri pesci con quelli pescati da altri, ma deve conservarli a parte in apposito contenitore personale, né può permanere in atteggiamento di pesca una volta completata la quota di n. 8 pesci le cui misure minime sono fissate in cm. 30-22-20.

Nelle riserve la quota massima di catture per permesso è indicata sugli stessi.

Nella stessa giornata è consentito usufruire fino ad un massimo di 2 permessi per la stessa riserva.

Art. 15
Annotazioni

Prima dell'inizio della pesca ogni pescatore è obbligato a scrivere, progressivamente, sul foglio del proprio permesso (annuale, quindicinale, giornaliero, riserve gestite dal Consorzio regionale pesca, sia a cattura che No Kill) con inchiostro indelebile, i dati richiesti e specificati. Non sono ammesse cancellazioni e abrasioni.

I permessi giornalieri per le riserve devono essere convalidati attraverso la compilazione dei dati richiesti, prima dell'inizio della pesca ed imbucando le relative matrici nelle apposite cassette.

Prima dell'inizio della pesca si dovrà inoltre indicare, negli appositi spazi, il nome del lago o del corso d'acqua in cui ci si accinge a pescare. Allo stesso modo dovranno venire indicati eventuali spostamenti in altri corsi o specchi d'acqua e le catture già effettuate.

I possessori dei permessi annuali devono conservare tutti i fogli del libretto personale, senza strapparli, e consegnarli, debitamente compilati, entro il 30 ottobre, alla Sezione di appartenenza oppure entro il 15 novembre all'Ufficio segreteria del Consorzio regionale pesca.

I fogli giornalieri dei permessi di pesca sono muniti di bollini di autocontrollo per il numero delle catture consentite.

Dopo ogni cattura il pescatore deve staccare il relativo bollino di controllo prima di riprendere la pesca; il numero dei pesci deve corrispondere al numero di bollini staccati.

pêche est de 300 g et doit être prise en compte aux fins du respect du quota de 8 poissons de taille supérieure susmentionné, au cas où celui-ci n'aurait pas encore été atteint.

Les poissons des espèces pour lesquelles aucune limite inférieure de taille n'est prévue peuvent être pêchés sans restrictions quantitatives et ne sont pas pris en compte aux fins du respect du quota journalier susmentionné.

Le quota est individuel et le pêcheur ne peut le dépasser ni contribuer en aucun cas à compléter celui d'un autre pêcheur; il ne peut, donc, cumuler ses prises avec celles d'un autre pêcheur et il doit les conserver dans un récipient personnel prévu à cet effet; une fois atteint son quota de 8 poissons (des espèces pour lesquelles la taille minimale est fixée à 30, 22 et 20 cm), il ne doit plus pêcher.

Pour les réserves, le nombre de prises autorisées est indiqué sur le permis y afférent.

Il est possible d'utiliser un maximum de deux permis par jour dans la même réserve.

Art. 15
Notations

Avant de se livrer à la pêche, tout pêcheur est tenu de reporter les données requises sur son permis (annuel, quinzaine, journalier ou pour les réserves gérées par le Consortium de la pêche avec prises ou sans tuer), à l'encre indélébile. Les ratures et les grattages sont interdits.

Les permis journaliers pour les réserves doivent être validés avant le début de la pêche; les talons dûment remplis doivent être introduits dans les boîtes spécialement prévues à cet effet.

Avant le début de la pêche, le pêcheur doit également indiquer, dans les cases prévues à cet effet, le nom du lac ou du cours d'eau où il commence à pêcher. Par ailleurs, il doit indiquer tout déplacement dans d'autres cours ou plans d'eau et toute prise déjà effectuée.

Les pêcheurs munis d'un permis annuel doivent conserver tous les feuillets de leur livret personnel sans les déchirer et les remettre, dûment remplis, avant le 30 octobre, à leur propre section, ou bien, avant le 15 novembre, au secrétariat du Consortium régional de la pêche.

Tous les feuillets journaliers du livret personnel et tous les permis sont munis des tickets de contrôle correspondant au nombre de prises autorisées.

Après chaque prise et avant de reprendre sa pêche, le pêcheur doit détacher le ticket de contrôle y afférent: le nombre de poissons capturés doit correspondre au nombre de tickets détachés.

Il numero dei pesci che il pescatore non ha più con sé deve risultare dall'apposito quadratino.

Alla fine della giornata il numero delle catture deve essere trascritto nel quadratino relativo ed eventuali bollini rimasti sul foglio o sul permesso della giornata dovranno essere asportati.

Art. 16
Vigilanza

Su tutte le acque pubbliche della Regione la vigilanza sulla pesca e l'accertamento delle infrazioni sono affidati al Corpo forestale della Valle d'Aosta, alle Guardie volontarie del Consorzio regionale pesca, alle Guardie delle riserve e ad ogni altro agente della Forza Pubblica.

Ogni pescatore è tenuto, se richiesto, ad esibire al predetto personale di vigilanza la propria licenza e permesso, nonché a lasciare verificare il cestino, il sacco o qualsiasi altro oggetto atto a contenere pesci, compresi i mezzi di trasporto.

Ogni pescatore è altresì invitato ad esibire la propria licenza e permesso ad altro pescatore che, qualificandosi, ne faccia richiesta.

Fino a quando il pescatore è in possesso di pesci è tenuto a giustificare la cattura mediante i prescritti documenti.

Regimi particolari di pesca

Art. 17
Bandite

Sono in atto le seguenti bandite, in cui sussiste il divieto di pesca:

- a. Sorgive in località Tronchey e Lavachey, in Val Ferret, Comune di COURMAYEUR;
- b. Gruppo di fontane e ruscelli in località Plan d'Arly e il "Grand Ru", dalla località Breillon fino alla confluenza con il torrente Ruitor, Comune di LA THUILE;
- c. Gruppo di ruscelli in regione Marais, compresi tra il loro sbocco nel bacino ex Delta Cogne s.p.a. e le loro sorgenti a monte, Comuni di LA SALLE e MORGEX;
- d. Sorgive a valle della centralina superiore di Planaval e a monte le sorgive sia a destra che a sinistra denominate "La Ressia" nel pianoro di Planaval, Comune di ARVIER;
- e. Ruscelli del Torrente Arcaò, dalla confluenza del torrente di Valgrisenche fino al Villaggio del Grand Haury - Comune di ARVIER;
- f. Lago Pelaud ed i ruscelli a monte in Loc. Moulin, Comune di RHÊMES-NOTRE-DAME;

Le nombre de poissons dont le pêcheur n'est plus en possession doit être indiqué dans la case y afférente.

À la fin de la journée, le nombre de prises effectuées doit être inscrit dans la case prévue à cet effet et les tickets non utilisés doivent être détachés du feuillet du livret personnel ou du permis.

Art. 16
Surveillance

La surveillance de la pêche et la constatation des infractions dans les eaux du domaine public de la région sont confiées au Corps forestier de la Vallée d'Aoste, aux gardes volontaires du Consortium régional de la pêche, aux gardes des réserves et à tout autre agent de la force publique.

Sur demande des agents susdits, tout pêcheur est tenu d'exhiber sa licence et son permis et d'autoriser lesdits agents à contrôler son panier, sac ou tout autre objet susceptible de contenir des poissons, y compris son moyen de transport.

Tout pêcheur est également tenu d'exhiber sa licence et son permis à un autre pêcheur qui en ferait la demande après s'être présenté.

Tout pêcheur est tenu de justifier, par les pièces prescrites, la prise des poissons qu'il détient.

Régimes de pêche particuliers

Art. 17
Zones d'interdiction

La pêche est interdite dans les zones suivantes :

- a. Sources situées à Tronchey et à Lavachey, dans le Val Ferret - commune de COURMAYEUR;
- b. Fontaines et ruisseaux situés à Plan d'Arly et Grand Ru, de Breillon jusqu'au confluent avec le Ruitor - commune de LA THUILE;
- c. Ruisseaux du Marais: à partir de leurs sources jusqu'au point où ils se jettent dans le bassin de l'ancienne Delta Cogne SpA - communes de LA SALLE et de MORGEX;
- d. Sources situées en aval de la microcentrale supérieure de Planaval et en amont de celle-ci, du côté droit et du côté gauche, dénommées «La Ressia», dans la plaine de Planaval - commune d'ARVIER;
- e. Ruisseaux de l'Arcaò: du confluent avec le Valgrisenche jusqu'au hameau du Grand-Haury - commune d'ARVIER;
- f. Lac Pelaud et ruisseaux en amont de Moulin - commune de RHÊMES-NOTRE-DAME;

- g. Torrente Urtier da 250 metri a monte del ponte in località Bouc a 100 metri a monte della confluenza con il torrente Bardonney, Comune di COGNE (ricerca scientifica);
- h. Torrente Grand'Eyvia dal ponte della strada comunale in frazione Moulin fino al ponte dell'autostrada, Comune di AYMAVILLES;
- i. Lago del Gran San Bernardo, tratto lacuale ricadente in territorio italiano, Comune di SAINT-RHÉMY-EN-BOSSSES;
- j. Dora Baltea "les Iles" da 100 metri a monte del ponte che collega l'abitato di QUART (loc. Villefranche) all'abitato di BRISSOGNE, Comuni di NUS, QUART, BRISSOGNE e SAINT-MARCEL fino a 100 metri a valle del ponte pedonale dell'abitato di SAINT-MARCEL fino a (ricerca scientifica);
- k. Laghetto Les Iles di Brissogne - la pesca è vietata nel laghetto Les Iles, nel comune di BRISSOGNE;
- l. Torrente Roesaz dalla località Fobe (ponte di legno) fino alla prima cascata a valle, Comune di CHALLAND-SAINT-VICTOR;
- m. Torrente Ney o Rio di Tronc: dalla Loc. Brugia (dalla strada che attraversa il torrente) fino alla confluenza con il torrente Evançon, Comune di CHALLAND-SAINT-ANSELME;
- n. Torrente Chasten: dalla Fraz. Ruvère (confluenza con il Torrente Evançon) fino alla prima strozzatura del Torrente Chasten, Comune di CHALLAND-SAINT-ANSELME;
- o. Sorgive a monte del villaggio Pré fino alla confluenza con il torrente Prouves, Comune di ARNAD;
- p. Fontana Farkie, Comune di HÔNE;
- q. Roggia Gover in località Gressmatten, Comune di GRESSONEY-SAINT-JEAN.

Art. 18
Divieti di pesca

- 1. ZONE DI INTERDIZIONE:
 - a. Dora di La Thuile, Comune di PRÉ-SAINT-DIDIER, dalla confluenza con la Dora Baltea fino alle cascate dell'Orrido;
 - b. Dora Baltea, Comune di ARVIER, dal ponte di Montverin al ponte di Mecosse;
 - c. Bacino di Beauregard la pesca è vietata nel bacino di Beauregard e nel tratto compreso a monte con la confluenza con il torrente Grand'Alpe fino a 500 m.

- g. Urtier: depuis 250 m en amont du pont de Bouc jusqu'à 100 m en amont du confluent avec le Bardonney, en raison d'une recherche scientifique - commune de COGNE;
- h. Grand-Eyvia: du pont de la route communale, à Moulin, jusqu'au pont de l'autoroute - commune d'AYMAVILLES;
- i. Lac du Grand-Saint-Bernard, côté italien - commune de SAINT-RHÉMY-EN-BOSSSES;
- j. Doire Baltée, Les Îles: depuis 100 m en amont du pont qui relie Villefranche de QUART à l'agglomération de BRISSOGNE jusqu'à 100 m en aval du pont piétonnier de l'agglomération de SAINT-MARCEL, en raison d'une recherche scientifique - communes de NUS, QUART, BRISSOGNE et SAINT-MARCEL;
- k. Lac des Îles de Brissogne - commune de BRISSOGNE;
- l. Roesaz: du pont de bois de Fobe jusqu'à la première cascade en aval - commune de CHALLAND-SAINT-VICTOR;
- m. Ney ou Rio di Tronc: de Brugia (à partir de la route qui traverse le torrent) au confluent avec l'Évançon - commune de CHALLAND-SAINT-ANSELME;
- n. Chasten: du confluent avec l'Évançon, à la hauteur du hameau de Ruvère, au premier étranglement - commune de CHALLAND-SAINT-ANSELME;
- o. Sources en amont de Pré, jusqu'au confluent avec le Prouves - commune d'ARNAD;
- p. Fontaine de Farkie - commune de HÔNE;
- q. Roggia Gover, à Gressmatten - commune de GRESSONEY-SAINT-JEAN.

Art. 18
Autres zones d'interdiction

- 1. ZONES OÙ LA PÊCHE EST INTERDITE:
 - a. Doire de La Thuile, du confluent avec la Doire Baltée jusqu'aux cascades de l'Orrido - commune de PRÉ-SAINT-DIDIER;
 - b. Doire Baltée, du pont de Montverin au pont de Mecosse - commune d'ARVIER;
 - c. Bassin de Beauregard, en amont du confluent avec le Grand-Alpe jusqu'à 500 m en aval du barrage du bassin - commune de VALGRISENCHE.

a valle dello sbarramento del bacino - Comune di VALGRISENCHE.

2. AREE NATURALI:

Istituite ai sensi della L.R. 30 luglio 1991, n. 30 "Norme per l'istituzione di aree naturali protette":

- a. Riserva naturale "Marais", Comuni di MORGEX e LA SALLE.
L'esercizio della pesca è consentito solamente al di fuori della palinatura prevista dall'art. 3 del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 253 del 25 giugno 2008 concernente "Istituzione della Riserva naturale in loc. Marais dei Comuni di MORGEX e LA SALLE".
- b. Riserva naturale "Lago Lolair", Comune di ARVIER.
La pesca è vietata su tutto il lago.
- c. Riserva naturale "Les Iles", Comuni di NUS, QUART, BRISSOGNE e SAINT-MARCEL.
Divieto di pesca su tutta l'area della riserva naturale.
- d. Acque ricadenti all'interno del Parco nazionale Gran Paradiso.
Divieto di pesca su tutta l'area.
- e. Riserva naturale "lago Villa", Comune di CHALLAND-SAINT-VICTOR.
La pesca è vietata su tutto il lago.

Art. 19
Riserve private

- a. Lago Gover, Comune di GRESSONEY-SAINT-JEAN;
- b. Torrente Lys nel tratto compreso tra lo sbarramento di Guillemore in Comune di ISSIME fino al ponte della strada statale in frazione Pont Trentaz del Comune di GABY;
- c. Lago Vargno - Comune di FONTAINEMORE;
- d. Torrente Chalamy dalla sorgente (Lago Leità) alla Foce (Dora Baltea) con esclusione dei laghi - Comune di CHAMPDEPRAZ;
- e. Lago di Lod, Comune di CHAMOIS;
- f. Lago Layet, Comune di SAINT-MARCEL;
- g. Dora della Val Ferret dal Ponte dell'Arnouva fino al Ponte Pélerin (compreso il tratto di risorgiva di Frebouze) - Comune di COURMAYEUR.

Costi, modalità di pesca, date di apertura e di chiusura sono stabiliti dal concessionario, nel rispetto della vigente normativa e degli accordi di concessione.

2. ESPACES NATURELS:

créés au sens de la LR n° 30 du 30 juillet 1991 (Dispositions pour la création d'espaces naturels protégés):

- a. Réserve naturelle «Marais» - communes de MORGEX et de LA SALLE.
La pêche est autorisée uniquement à l'extérieur de la délimitation visée à l'art. 3 de l'arrêté du président de la Région n° 253 du 25 juin 2008 modifiant l'arrêté portant institution d'une réserve naturelle au lieu-dit Marais, dans les communes de MORGEX et de LA SALLE.
- b. Réserve naturelle «Lac Lolair» - commune d'ARVIER. La pêche est interdite dans tout le lac.
- c. Réserve naturelle «Les Îles» - communes de NUS, QUART, BRISSOGNE et SAINT-MARCEL. La pêche est interdite sur tout le territoire de la réserve.
- d. Eaux situées à l'intérieur du Parc national du Grand-Paradis.
La pêche est interdite dans tout le parc.
- e. Réserve naturelle «Lac de Villa» - commune de CHALLAND-SAINT-VICTOR.
La pêche est interdite dans tout le lac.

Art. 19
Réserves privées

- a. Lac de Gover - commune de GRESSONEY-SAINT-JEAN;
- b. Lys: du barrage de Guillemore, dans la commune d'ISSIME, jusqu'au pont de la route nationale, au hameau de Pont-Trentaz, dans la commune de GABY;
- c. Lac de Vargno - commune de FONTAINEMORE;
- d. Chalamy: de la source (Lac de Leità) à l'embouchure (Doire Baltée), exception faire des lacs - commune de CHAMPDEPRAZ;
- e. Lac de Lod - commune de CHAMOIS;
- f. Lac de Layet - commune de SAINT-MARCEL;
- g. Doire du Val Ferret: du pont de l'Arnouva au pont Pélerin (tronçon de la résurgence de Frebouze compris) - commune de COURMAYEUR.

Les tarifs, les modalités de pêche et les dates d'ouverture et de clôture sont fixés par chaque concessionnaire, conformément aux dispositions en vigueur et aux concessions.

Art. 20
Riserve gestite dal consorzio

1. RISERVE ESTIVE A CATTURA
 - a. Torrente Ayasse dalla presa del canale irriguo del Torrente Mellier fino alle cascate a valle dell'ex centralina elettrica Brun - Comune di CHAMPORCHER;
 - b. Torrente Evançon dallo sbarramento idroelettrico di Brusson (compreso il tratto di torrente Evançon) fino al primo ponte a monte della presa del Ru de Thoules (Palestra di Roccia) - Comune di BRUSSON;
 - c. Torrente Marmore dallo sbarramento idroelettrico di Ussin (loc. Maen, compreso il tratto di torrente Marmore) fino al primo salto a monte del ponte Moulin - Comune di VALTOURNENCHE;
 - d. Torrente Urtier dal piazzale in località Moulon al ponte di Lillaz - Comune di COGNE;
 - e. Lago Verney (Piccolo San Bernardo) e suo emissario fino al ponte in cemento alla confluenza con il Torrente Breuil - Comune di LA THUILE.
2. RISERVE INVERNALI A CATTURA:
 - a. Torrente Lys: dal ponte Versa fino al ponte di Niana, Comune di FONTAINEMORE.
3. RISERVE INVERNALI No Kill
 - a. Dora Baltea dal Ponte Suaz in Comune di CHARVENSOD fino al ponte autostradale a valle della barriera autostradale Aosta-Est in Comune di BRISSOGNE, Comuni di CHARVENSOD, POLLEIN, BRISSOGNE;
 - b. Dora Baltea dal ponte stradale a monte della loc. Lenteney fino al ponte della strada statale n. 26 in loc. Equilivaz, Comune di LA SALLE.
4. RISERVE SPECIALI:
 - a. Torrente Buthier: dalla presa del Ru Pompillard (località Prailles) alla presa canale (località Champette), Comune di Valpelline.

Costi e modalità di pesca possono differire per ogni singola riserva e sono stabiliti dal Consorzio Pesca.

Art. 21
Tratti "No Kill"

I seguenti tratti sono equiparati alla acque libere, ma è consentita esclusivamente la pesca No Kill con obbligo di rilascio del pescato (art. 11):

Art. 20
Réserves gérées par le Consortium

1. RÉSERVES DE PÊCHE D'ÉTÉ AVEC PRISES:
 - a. Ayasse: depuis la prise d'eau du canal d'irrigation sur le Mellier jusqu'aux cascades en aval de l'ancienne microcentrale électrique de Brun - commune de CHAMPORCHER;
 - b. Évançon: depuis le barrage hydroélectrique de Brusson, y compris le tronçon du torrent, jusqu'au premier pont en amont de l'embranchement du Ru de Thoules (parois d'escalade) - commune de BRUSSON;
 - c. Marmore: du barrage hydroélectrique d'Ussin, y compris le tronçon du torrent, à Maen, jusqu'à la première chute d'eau en amont du pont de Moulin - commune de VALTOURNENCHE;
 - d. Urtier: depuis le parking de Moulon jusqu'au pont de Lillaz - commune de COGNE;
 - e. Lac de Verney (Petit-Saint-Bernard) et son émissaire: jusqu'au pont en béton situé au confluent de ce dernier et du Breuil - commune de LA THUILE.
2. RÉSERVES DE PÊCHE D'HIVER AVEC PRISES:
 - a. Lys: depuis le pont de Versa jusqu'au pont de Niana - commune de FONTAINEMORE.
3. RÉSERVES DE PÊCHE D'HIVER SANS TUER:
 - a. Doire Baltée: du Pont-Suaz, dans la commune de Charvensod, au pont autoroutier en aval du péage «Aosta Est», dans la commune de BRISSOGNE - communes de CHARVENSOD, de POLLEIN et de BRISSOGNE;
 - b. Doire Baltée: du pont routier en amont de Lenteney jusqu'au pont de l'Équilivaz, sur la route nationale n° 26 - commune de LA SALLE.
4. RÉSERVES SPÉCIALES:
 - a. Buthier: depuis la prise du ru Pompillard, à Prailles, jusqu'à l'ouvrage de prise du canal situé à Champette - commune de VALPELLINE.

Les tarifs et les modalités peuvent changer selon la réserve et sont fixés par le Consortium régional de la pêche.

Art. 21
Parcours sans tuer

Les parcours ci-après sont considérés comme des eaux libres, mais seule la pêche sans tuer avec remise à l'eau des poissons pêchés (art. 11 du présent texte) y est autorisée:

- a. Lago Literan in Comune di BRUSSON;
- b. Torrente Evançon dal ponte canale in tubo che attraversa il torrente 50 metri a valle della presa del canale irriguo in Comune di BRUSSON fino al ponte di Alle-saz in Comune di CHALLAND-SAINT-ANSELME e tratto del torrente Graine dalla sua confluenza con il torrente Evançon fino alle prime cascate a monte, nel Comune di CHALLAND-SAINT-ANSELME;
- c. Lago Bleu in Comune di VALTOURNENCHE;
- d. Dora Baltea dal Ponte Suaz in Comune di CHARVEN-SOD fino al ponte autostradale a valle della barriera autostradale Aosta-Est in Comune di BRISSOGNE;
- e. Torrente Grand Eyvia dal ponte di Laval fino al ponte di Brenvé in Comune di COGNE;
- f. Dora Baltea dal ponte stradale a monte della loc. Lenteney fino al ponte della strada statale n. 26 in loc. Equilivaz in Comune di LA SALLE.

Art. 22
Campo gara

- a. Dora Baltea da 700 metri a valle a 700 metri a monte della passerella ciclo pedonale che collega i Comuni di AOSTA (loc. cimitero) e GRESSAN (loc. Les Îles).

Divieti e sanzioni

Art. 23
Vendita del pesce

È vietata la vendita di pesce catturato.

Art. 24
Sistemi di pesca

Sono vietate:

- a. la pesca a strappo, ossia la cattura del pesce mediante aggancio con ami, ancorette od altri congegni;
- b. la pesca con le mani o mediante prosciugamento e deviazione dell'acqua;
- c. la pesca perforando o rompendo il ghiaccio.

L'uso del guadino, strettamente personale, è consentito esclusivamente come mezzo ausiliario per trarre in secco il pesce già allamato.

La raccolta di esche è riservata a chi è in possesso della licenza di pesca, fatta eccezione per le bandite di pesca dove è invece tassativamente vietata a tutti.

- a. Lac Literan - commune de BRUSSON;
- b. Évançon: tronçon allant du pont de la canalisation qui traverse le torrent, 50 m en aval de la prise d'eau du canal d'irrigation, dans la commune de BRUSSON, au pont d'Allésaz, dans la commune de CHALLAND-SAINT-ANSELME, et tronçon du Graine allant du confluent avec l'Évançon aux premières chutes d'eau situées en amont, dans la commune de CHALLAND-SAINT-ANSELME;
- c. Lac Bleu - commune de VALTOURNENCHE;
- d. Doire Baltée: du Pont-Suaz, dans la commune de CHARVENSOD, jusqu'au pont autoroutier en aval du péage «Aoste Est», dans la commune de BRISSOGNE;
- e. Grand-Eyvia: du pont de Laval au pont de Brenvé - commune de COGNE;
- f. Doire Baltée: du pont routier en amont de Lenteney jusqu'au pont de l'Équilivaz, sur la route nationale n° 26 - commune de LA SALLE.

Art. 22
Zone réservée aux concours de pêche

- a. Doire Baltée: 700 m en aval et 700 m en amont de la passerelle piétonne et cyclable reliant les communes d'AOSTE (zone du cimetière) et de GRESSAN (Les Îles).

Interdictions et sanctions

Art. 23
Vente du poisson

La vente du poisson pêché est interdite.

Art. 24
Techniques de pêche

Les techniques suivantes sont interdites:

- a. Pêche a strappo, comportant l'usage d'hameçons, de grappins ou de tout autre engin destinés à accrocher le poisson autrement que par la bouche;
- b. Pêche à la main ou par assèchement ou détournement des cours d'eau;
- c. Pêche sous glace, par percement ou brisement de la glace.

L'épuisette, qui est strictement personnelle, ne peut être utilisée qu'en tant qu'instrument auxiliaire pour extraire de l'eau le poisson déjà ferré.

La récolte d'appâts, réservée aux titulaires d'une licence de pêche, est toutefois interdite à tout le monde dans les zones d'interdiction.

Art. 25
Abbandono rifiuti

È vietato gettare o abbandonare rifiuti presso corsi e specchi d'acqua.

Art. 26
Sanzioni

Le violazioni al calendario ittico sono punite ai sensi della legge regionale 5 maggio 1983, n. 29 e successive modificazioni.

È fatto divieto a chiunque abbia compiuto una violazione al presente decreto, di esercitare la pesca nell'arco della medesima giornata in cui è stata commessa l'infrazione.

Le riserve private, le riserve invernali e il campo gara, per quanto attiene alle sanzioni amministrative, sono assimilabili alle riserve turistiche.

Per la pesca in zone dove sussiste il momentaneo divieto la sanzione amministrativa è quella prevista all'articolo 2 lettera F) della L.R. 5 maggio 1983 n. 29 e successive modificazioni.

La pesca senza licenza nelle riserve è assimilabile alla pesca senza permesso.

Nelle riserve è vietato il transito con barche o altri natanti, la balneazione e le immersioni subacquee, senza la preventiva autorizzazione dei soggetti preposti alla gestione.

Norme finali

Art. 27
Accettazione norme

L'esercizio della pesca nelle acque della Regione presuppone l'accettazione incondizionata delle norme regolamentari di cui al presente decreto.

Art. 28
Pubblicazione

Copia del presente decreto è trasmesso al Dipartimento legislativo e legale, Direzione affari legislativi, dell'Amministrazione regionale per la sua inserzione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 25
Abandon de déchets

Il est interdit de jeter des déchets à l'eau ou de les abandonner à proximité des cours et des plans d'eau.

Art. 26
Sanctions

Les violations des dispositions du présent calendrier de la pêche sont punies aux termes de la loi régionale n° 29 du 5 mai 1983 modifiée.

Il est interdit à toute personne ayant commis une violation des dispositions du présent texte de pratiquer la pêche au cours de la journée pendant laquelle l'infraction a été commise.

Les réserves privées, les réserves de pêche d'hiver et la zone où se déroulent les concours de pêche sont assimilables aux réserves touristiques pour ce qui est des sanctions administratives.

En cas de pêche dans des zones où cette pratique est temporairement interdite, il est fait application de la sanction administrative visée à la lettre f) de l'art. 2 de la LR n° 29 du 5 mai 1983 modifiée.

La pêche sans licence dans les réserves est assimilable à la pêche sans permis.

Dans les réserves, il est interdit d'utiliser des barques ou d'autres embarcations, de se baigner et de faire de la plongée, sans avoir obtenu, au préalable, l'autorisation des gestionnaires.

Dispositions finales

Art. 27
Acceptation de dispositions

La pratique de la pêche dans les eaux de la Vallée d'Aoste comporte l'acceptation inconditionnelle des dispositions du présent texte.

Art. 28
Publication

Copie du présent texte est transmise à la structure «Affaires législatives» du Département législatif et légal de l'Administration régionale en vue de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

**ASSESSORATO
TURISMO, SPORT,
COMMERCIO E TRASPORTI**

Decreto 1° febbraio 2013 n. 2.

Costituzione della Consulta regionale per lo sport per il quadriennio olimpico 2013-2016.

L'ASSESSORE REGIONALE
AL TURISMO, SPORT,
COMMERCIO E TRASPORTI

Omissis

decreta

1. la Consulta regionale per lo sport per il quadriennio olimpico 2013-2016, di cui all'articolo 15 della legge regionale 1° aprile 2004, n. 3, presieduta dall'Assessore regionale al turismo, sport, commercio e trasporti, è così composta:

1. Sig. Maurizio FERRINI
Dirigente sanitario medico appartenente all'area medica e delle specialità mediche - Disciplina di medicina dello sport;
2. Sig.ra Patrizia SCAGLIA
Dirigente competente in materia di politiche sociali;
3. Sig. Piero Paolo MARCHIANDO
Presidente del Comitato regionale del CONI della Valle d'Aosta;
4. Sig.ra Patrizia BONGIOVANNI
Sovrintendente agli Studi;
5. Sig. Ettore VIÉRIN
Responsabile regionale dell'Automobile Club d'Italia (ACI);
6. Sig. Attilio VIGLINO
Responsabile regionale dell'Aero Club d'Italia (AeCI);
7. Sig. Michele TROPIANO
Responsabile regionale del Comitato Italiano Paralimpico (CIP);
8. Sig. Antonio Carlo FRANCO
Responsabile regionale della Federazione Ciclistica Italiana (FCI);
9. Sig. Roberto MORANDUZZO
Responsabile regionale della Federazione Ginnastica d'Italia (FGdI);
10. Sig. Sergio PÉAQUIN
Responsabile regionale della Federazione Italiana Bocce (FIB);

**ASSESSORAT
DU TOURISME, DES SPORTS,
DU COMMERCE ET DES TRANSPORTS**

Arrêté n° 2 du 1^{er} février 2013,

portant constitution de la Conférence régionale des sports au titre de l'olympiade 2013-2016.

L'ASSESEUR RÉGIONAL
AU TOURISME, AUX SPORTS,
AU COMMERCE ET AUX TRANSPORTS

Omissis

arrête

1. La Conférence régionale des sports au titre de l'olympiade 2013-2016 visée à l'art. 15 de la loi régionale n° 3 du 1^{er} avril 2004, présidée par l'assesseur régional au tourisme, aux sports, au commerce et aux transports, est composée comme suit :

1. FERRINI Maurizio
directeur sanitaire, médecin, appartenant au secteur «Médecine et spécialités médicales - Médecine sportive»;
2. SCAGLIA Patrizia
dirigeante compétente en matière de politiques sociales;
3. MARCHIANDO Piero Paolo
président du Comité régional du CONI de la Vallée d'Aoste;
4. BONGIOVANNI Patrizia
surintendante aux écoles;
5. VIÉRIN Ettore
responsable régional de l'Automobile Club d'Italia (ACI);
6. VIGLINO Attilio
responsable régional de l'Aero Club d'Italia (AeCI);
7. TROPIANO Michele
responsable régional du Comité Italien Paralimpico (CIP);
8. FRANCO Antonio Carlo
responsable régional de la Federazione Ciclistica Italiana (FCI);
9. MORANDUZZO Roberto
responsable régional de la Federazione Italiana Ginnastica d'Italia (FGdI);
10. PÉAQUIN Sergio
responsable régional de la Federazione Italiana Bocce (FIB);

- | | |
|---|--|
| 11. Sig. Nunzio TOTARO
Responsabile regionale della Federazione Italiana Badminton (FIB.a); | 11. TOTARO Nunzio
responsable régional de la <i>Federazione Italiana Badminton (FIB.a)</i> ; |
| 12. Sig. Giorgio NOVEL
Responsabile regionale della Federazione Italiana Baseball e Softball (FIBS); | 12. NOVEL Giorgio
responsable régional de la <i>Federazione Italiana Baseball e Softball (FIBS)</i> ; |
| 13. Sig. Danilo BARMAZ
Responsabile regionale della Federazione Italiana Canoa Kayak (FICK); | 13. BARMAZ Danilo
responsable régional de la <i>Federazione Italiana Canoa Kayak (FICK)</i> ; |
| 14. Sig. Lorenzo FUSINAZ
Responsabile regionale della Federazione Italiana Cronometristi (FICr); | 14. FUSINAZ Lorenzo
responsable régional de la <i>Federazione Italiana Cronometristi (FICr)</i> ; |
| 15. Sig. Jean DONDEYNAZ
Responsabile regionale della Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL); | 15. DONDEYNAZ Jean
responsable régional de la <i>Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL)</i> ; |
| 16. Sig. Emanuele ACTIS GROSSO
Responsabile regionale della Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDS); | 16. ACTIS GROSSO Emanuele
responsable régional de la <i>Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDS)</i> ; |
| 17. Sig. Guido MARCOZ
Responsabile regionale Federazione Italiana Golf (FIG); | 17. MARCOZ Guido
responsable régional de la <i>Federazione Italiana Golf (FIG)</i> ; |
| 18. Sig. Luigi GIRASOLE
Responsabile regionale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC); | 18. GIRASOLE Luigi
responsable régional de la <i>Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)</i> ; |
| 19. Sig. Angelo D'ANGELO
Responsabile regionale della Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio (FIHP); | 19. D'ANGELO Angelo
responsable régional de la <i>Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio (FIHP)</i> ; |
| 20. Sig. Fabrizio MARCHETTI
Responsabile regionale Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (FIJLKAM); | 20. MARCHETTI Fabrizio
responsable régional de la <i>Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (FIJLKAM)</i> ; |
| 21. Sig. Claudio CARNEVALETTI
Responsabile regionale della Federazione Italiana Nuoto (FIN); | 21. CARNEVALETTI Claudio
responsable régional de la <i>Federazione Italiana Nuoto (FIN)</i> ; |
| 22. Sig. Mario VIETTI
Responsabile regionale della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP); | 22. VIETTI Mario
responsable régional de la <i>Federazione Italiana Pallacanestro (FIP)</i> ; |
| 23. Sig. Armando LODI
Responsabile regionale della Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV); | 23. LODI Armando
responsable régional de la <i>Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV)</i> ; |
| 24. Sig. Flavio SERRA
Responsabile regionale della Federazione Italiana Pesistica (FIPE); | 24. SERRA Flavio
responsable régional de la <i>Federazione Italiana Pesistica (FIPE)</i> ; |
| 25. Sig. Ivano PASSONI
Responsabile regionale della Federazione Italiana Pesca Sportiva e attività subacquee (FIPSAS); | 25. PASSONI Ivano
responsable régional de la <i>Federazione Italiana Pesca Sportiva e attività subacquee (FIPSAS)</i> ; |

- | | |
|---|---|
| <p>26. Sig. Michele MONTELEONE
Responsabile regionale della Federazione Italiana Rugby (FIR);</p> <p>27. Sig. Bruno ANGELI
Responsabile regionale della Federazione Italiana Scherma (FIS);</p> <p>28. Sig.ra Giovanna RABBIA PICCOLO
Responsabile regionale della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE);</p> <p>29. Sig. Giordano VITTONI
Responsabile regionale della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG);</p> <p>30. Sig. Riccardo BORBEY
Responsabile regionale della Federazione Italiana Sport Invernali/ASIVA (FISI/ASIVA);</p> <p>31. Sig. Piergiorgio OTTENGA
Responsabile regionale della Federazione Italiana Tennis (FIT);</p> <p>32. Sig. Sergio ABBADESSA
Responsabile regionale Federazione Italiana Tiro con l'Arco (FITARCO);</p> <p>33. Sig. Marco BIANCHI
Responsabile regionale della Federazione Italiana Tiro a Volo (FITAV);</p> <p>34. Sig. Paolo LENTINI
Responsabile regionale della Federazione Italiana Tennistavolo (FITeT);</p> <p>35. Sig.ra Lia RICCERI
Responsabile regionale Federazione Italiana Triathlon (FITri);</p> <p>36. Sig. Giancarlo TOSCANO
Responsabile regionale Federazione Italiana Vela (FIV);</p> <p>37. Sig. Paolo ENRIORE
Responsabile regionale della Federazione Motociclistica Italiana (FMI);</p> <p>38. Sig. Giovanni CHIANTARETTO
Responsabile regionale della Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI);</p> <p>39. Sig. Raffaele STATTI
Responsabile regionale della Federazione Pugilistica Italiana (FPI);</p> <p>40. Sig. Andrea DALL'AGLIO
Responsabile regionale della Unione Italiana Tiro a Segno (UITS);</p> <p>41. Sig. Diego MUSSO</p> | <p>26. MONTELEONE Michele
responsable régional de la <i>Federazione Italiana Rugby (FIR)</i> ;</p> <p>27. ANGELI Bruno
responsable régional de la <i>Federazione Italiana Scherma (FIS)</i> ;</p> <p>28. RABBIA PICCOLO Giovanna
responsable régionale de la <i>Federazione Italiana Sport Equestri (FISE)</i> ;</p> <p>29. VITTONI Giordano
responsable régional de la <i>Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG)</i> ;</p> <p>30. BORBEY Riccardo
responsable régional de la <i>Federazione Italiana Sport Invernali/ASIVA (FISI/ASIVA)</i> ;</p> <p>31. OTTENGA Piergiorgio
responsable régional de la <i>Federazione Italiana Tennis (FIT)</i> ;</p> <p>32. ABBADESSA Sergio
responsable régional de la <i>Federazione Italiana Tiro con l'Arco (FITARCO)</i> ;</p> <p>33. BIANCHI Marco
responsable régional de la <i>Federazione Italiana Tiro a Volo (FITAV)</i> ;</p> <p>34. LENTINI Paolo
responsabile régional de la <i>Federazione Italiana Tennistavolo (FITeT)</i> ;</p> <p>35. RICCERI Lia
responsable régionale de la <i>Federazione Italiana Triathlon (FITri)</i> ;</p> <p>36. TOSCANO Giancarlo
responsable régional de la <i>Federazione Italiana Vela (FIV)</i> ;</p> <p>37. ENRIORE Paolo
responsable régional de la <i>Federazione Motociclistica Italiana (FMI)</i> ;</p> <p>38. CHIANTARETTO Giovanni
responsable régional de la <i>Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI)</i> ;</p> <p>39. STATTI Raffaele
responsable régional de la <i>Federazione Pugilistica Italiana (FPI)</i> ;</p> <p>40. DALL'AGLIO Andrea
responsable régional de l'<i>Unione Italiana Tiro a Segno (UITS)</i> ;</p> <p>41. MUSSO Diego</p> |
|---|---|

- | | |
|--|--|
| Rappresentante del Club Alpino Italiano Valle d'Aosta; | représentant du <i>Club Alpino Italiano Valle d'Aosta</i> ; |
| 42. Sig. Elia SALUARD
Rappresentante della Federachon Esport Nohtra Tera; | 42. SALUARD Elia
représentant de la <i>Federaxon Esport Nohtra Tera</i> ; |
| 43. Sig. Domenico QUATTRONE
Rappresentante dell'Associazione Valdostana Martze a Pià (AVMAP); | 43. QUATTRONE Domenico
représentant de l' <i>Association Valdôtaine Martze à pià (AVMAP)</i> ; |
| 44. Sig. Paolo SINISI
Rappresentante della Scuola regionale di paracadutismo sportivo; | 44. SINISI Paolo
représentant de l'école régionale de parachutisme sportif; |
| 45. IN ATTESA DI DESIGNAZIONE
Responsabile regionale dell'Ente di promozione sportiva "Associazione di cultura, sport e tempo libero" (ACSI); | 45. EN COURS DE DÉSIGNATION
responsable régional de l'établissement de promotion des sports <i>Associazione di cultura, sport e tempo libero (ACSI)</i> ; |
| 46. Sig.ra Patrizia MAGGIOLI
Responsabile regionale dell'ente di promozione sportiva "Attività Sportive Confederare" (ASC); | 46. MAGGIOLI Patrizia
responsable régionale de l'établissement de promotion des sports <i>Attività Sportive Confederare (ASC)</i> ; |
| 47. Sig. Dimitri CALCAGNILE
Responsabile regionale dell'ente di promozione sportiva "Alleanza Sportiva Italiana" (ASI); | 47. CALCAGNILE Dimitri
responsable régional de l'établissement de promotion des sports <i>Alleanza Sportiva Italiana (ASI)</i> ; |
| 48. Sig. Enzo BONIN
Responsabile regionale dell'ente di promozione sportiva "Centro Nazionale Sportivo Libertas" (CNS Libertas); | 48. BONIN Enzo
responsable régional de l'établissement de promotion des sports <i>Centro Nazionale Sportivo Libertas (CNS Libertas)</i> ; |
| 49. Sig. Claudio HÉRIN
Responsabile regionale dell'ente di promozione sportiva "Centri Sportivi Aziendali e Industriali" (CSAIn); | 49. HÉRIN Claudio
responsable régional de l'établissement de promotion des sports <i>Centri Sportivi Aziendali e Industriali (CSAIn)</i> ; |
| 50. Sig. Gianfranco NOGARA
Responsabile regionale dell'ente di promozione sportiva "Centro Sportivo Educativo Nazionale"(CSEN); | 50. NOGARA Gianfranco
responsable régional de l'établissement de promotion des sports <i>Centro Sportivo Educativo Nazionale (CSEN)</i> ; |
| 51. Sig. Pier Luigi FROLA
Responsabile regionale dell'ente di promozione sportiva "Centro Sportivo Italiano" (CSI); | 51. FROLA Pier Luigi
responsable régional de l'établissement de promotion des sports <i>Centro Sportivo Italiano (CSI)</i> ; |
| 52. Sig. Fabio MARINI
Responsabile regionale dell'ente di promozione sportiva "Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale" (ENDAS); | 52. MARINI Fabio
responsable régional de l'établissement de promotion des sports <i>Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale (ENDAS)</i> ; |
| 53. Sig. Luca NARDI
Responsabile regionale dell'ente di promozione sportiva "Movimento Sportivo Popolare Italia" (MSP ITALIA); | 53. Nardi Luca
responsable régional de l'établissement de promotion des sports <i>Movimento Sportivo Popolare Italia (MSP ITALIA)</i> ; |
| 54. Sig. Maurizio FEA
Responsabile regionale dell'ente di promozione sportiva "Organizzazione Per l'Educazione allo Sport" (OPES); | 54. FEA Maurizio
responsable régional de l'établissement de promotion des sports <i>Organizzazione Per l'Educazione allo Sport (OPES)</i> ; |

55. Sig. Carlo FINESSI
Responsabile regionale dell'ente di promozione sportiva "Unione Italiana Sport per Tutti" (UISP);
56. Sig. Stefano GOSATTI
Responsabile regionale dell'ente di promozione sportiva "Unione Sportiva ACLI" (US ACLI);
57. Sig. Eddy OTTOZ
Rappresentante dell'Associazione delle società sportive della Valle d'Aosta (ASSVA);
58. Sig. Piero Riccardo BIELLER
Rappresentante degli enti locali della Valle d'Aosta;
59. Sig. Rossano BALAGNA
Dirigente della Struttura organizzativa infrastrutture e manifestazioni sportive.
2. In caso di assenza o impedimento i componenti della Consulta regionale per lo sport sopra elencati possono delegare, per iscritto, un proprio rappresentante in loro vece.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Struttura organizzativa infrastrutture e manifestazioni sportive.
4. I componenti della Consulta regionale per lo sport sopra elencati decadono per dimissioni, per scadenza o per revoca del mandato da parte degli organismi che li hanno designati; essi rimangono tuttavia in carica fino alla data di emanazione del decreto con cui si provvede alla loro sostituzione.
5. La Struttura organizzativa infrastrutture e manifestazioni sportive è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

Aosta, 1° febbraio 2013.

L'Assessore
Aurelio MARGUERETTAZ

ATTI DEI DIRIGENTI REGIONALI

ASSESSORATO
SANITÀ, SALUTE
E POLITICHE SOCIALI

Provvedimento dirigenziale 18 gennaio 2013, n. 140.

Aggiornamento dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari.

55. FINESSI Carlo
responsable régional de l'établissement de promotion des sports *Unione Italiana Sport per Tutti (UISP)*;
56. GOSATTI Stefano
responsable régional de l'établissement de promotion des sports *Unione Sportiva ACLI (US ACLI)*;
57. OTTOZ Eddy
représentant de l'Association des sociétés sportives della Valle d'Aosta (ASSVA);
58. BIELLER Piero Riccardo
représentant des collectivités locales de la Vallée d'Aoste;
59. BALAGNA Rossano
dirigeant de la structure «Infrastructures et manifestations sportives».
2. En cas d'absence ou d'empêchement, tout membre de la Conférence régionale des sports peut déléguer, par écrit, son remplaçant.
3. Les fonctions de secrétaire sont exercées par un fonctionnaire de la structure «Infrastructures et manifestations sportives».
4. Les membres de la Conférence régionale des sports exercent leur mandat jusqu'à l'expiration de celui-ci; par ailleurs, ledit mandat prend fin en cas de démission ou de révocation par les organismes compétents. Toutefois, les membres concernés continuent de remplir leurs fonctions jusqu'à la date de l'arrêt portant nomination de leur remplaçant.
5. La structure «Infrastructures et manifestations sportives est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Aoste, le 1^{er} février 2013.

L'assesseur,
Aurelio MARGUERETTAZ

ACTES DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

ASSESSORAT
DE LA SANTÉ, DU BIEN-ÊTRE
ET DES POLITIQUES SOCIALES

Acte du dirigeant n° 140 du 18 janvier 2013,

portant mise à jour du répertoire régional des laboratoires qui effectuent les analyses dans le cadre des procédures d'autocontrôle pour le compte des industries alimentaires.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA E VETERINARIA
DELL'ASSESSORATO SANITÀ,
SALUTE E POLITICHE SOCIALI

- vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale” e, in particolare, l’articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 578 in data 19 marzo 2012 concernente la ridefinizione della struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale, ad eccezione delle strutture afferenti all’Assessorato territorio e ambiente, a modificazione della DGR 2158/2008 e individuazione delle particolari posizioni organizzative;
- richiamata la DGR n. 11 dell' 8 gennaio 2010 recante il conferimento dell’incarico dirigenziale al sottoscritto, come confermato, da ultimo, con deliberazione della Giunta regionale n. 578 del 19 marzo 2012;
- vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2489 in data 28 dicembre 2012 concernente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2013/2015, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l’anno 2013 e di disposizioni applicative;
- richiamato l’Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni in data 8 luglio 2010, recante “Modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione dagli elenchi regionali di laboratori e modalità per l’effettuazione di verifiche ispettive uniformi per la valutazione della conformità dei laboratori”;
- considerato che per ottenere l’iscrizione regionale i laboratori devono essere accreditati, secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, per le singole prove o gruppi di prove, da un organismo di accreditamento riconosciuto e operante ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011;
- visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 dicembre 2009 che designa “Accredia” quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;
- considerato che con deliberazione della Giunta regionale n. 871 del 15 aprile 2011 è stata revocata la precedente DGR n. 1025/2006, a seguito dell’applicazione a livello regionale dell’Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni in data 8 luglio 2010 sopra citato;

LE DIRIGEANT DE LA STRUCTURE
HYGIÈNE ET SANTÉ PUBLIQUE ET VÉTÉRINAIRE
DE L'ASSESSORAT DE LA SANTÉ,
DU BIEN-ÊTRE ET DES POLITIQUES SOCIALES

- Vu la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010 portant nouvelle réglementation de l’organisation de l’Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d’Aoste et abrogation de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 et d’autres lois en matière de personnel, et notamment son art. 4, relatif aux fonctions des organes de direction administrative ;
- Rappelant la délibération du Gouvernement régional n° 578 du 19 mars 2012 portant nouvelle définition des structures organisationnelles de l’Administration régionale, exception faite des structures de l’Assessorat du territoire et de l’environnement, à titre de modification de la DGR n° 2158/2008, ainsi que définition des positions caractérisées par des compétences professionnelles particulières ;
- Rappelant la DGR n° 11 du 8 janvier 2010 portant attribution du mandat de direction au signataire du présent acte, attribution confirmée, en dernier ressort, par la délibération du Gouvernement régional n° 578 du 19 mars 2012 ;
- Vu la délibération du Gouvernement régional n° 2489 du 28 décembre 2012 portant approbation du budget de gestion au titre de la période 2013/2015, attribution aux structures de direction des crédits et des objectifs de gestion y afférents, ainsi qu’approbation du budget de caisse 2013 et de dispositions d’application ;
- Rappelant l’accord sanctionné le 8 juillet 2010 par la Conférence État-Régions (Modalités opérationnelles d’immatriculation au répertoire régional des laboratoires, de radiation et de mise à jour de celui-ci, ainsi que modalités de réalisation de contrôles uniformes aux fins de l’évaluation de la conformité desdits laboratoires) ;
- Considérant que pour être immatriculés au répertoire régional, les laboratoires doivent être accrédités au sens de la norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025, au titre de chaque analyse ou groupe d’analyses, par un organisme agréé œuvrant au sens de la norme UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ;
- Vu le décret du ministre du développement économique du 22 décembre 2009 désignant ACCREDIA en tant qu’unique organisme italien autorisé à exercer l’activité d’accréditation et de surveillance du marché ;
- Considérant qu’à la suite de l’application, à l’échelon régional, de l’accord sanctionné le 8 juillet 2010 par la Conférence État-Régions, la DGR n° 1025/2006 a été révoqué par la délibération du Gouvernement régional n° 871 du 15 avril 2011 ;

- dato atto che l'Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni in data 8 luglio 2010, pur sostituendosi ai precedenti provvedimenti con i quali era stata disciplinata la materia, ha comunque fatto salvo gli elenchi regionali già predisposti dalle Regioni;
- considerato che in data 13 dicembre 2012 è pervenuta la documentazione, trasmessa dal laboratorio Ecogeo s.c.r.l., contenente la documentazione aggiornata relativa all'avvenuto accreditamento di talune prove;
- richiamata la comunicazione trasmessa dal laboratorio della Struttura Produzioni vegetali e servizi fitosanitari in data 18 dicembre 2012 e acquisita al protocollo con n. 48393/Ass in data 21 dicembre 2012, con la quale è stata trasmessa la documentazione aggiornata relativa all'avvenuto accreditamento di talune prove;
- richiamata la nota trasmessa dal laboratorio della Struttura Produzioni vegetali e servizi fitosanitari in data 9 gennaio 2013 e acquisita al protocollo con n. 964/Ass del 10 gennaio 2013, con la quale si comunica che il Laboratorio Servizio Sviluppo delle Produzioni Agroalimentari e Infrastrutture ha cambiato denominazione in Laboratorio della Struttura produzioni vegetali e servizi fitosanitari, a seguito della ridefinizione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 578 del 19 marzo 2012;
- dato atto che nel sito internet di ACCREDIA (www.accredia.it) sono reperibili gli aggiornamenti delle prove accreditate eseguite dai singoli laboratori;
- preso atto dell'elenco delle prove, per le quali il laboratorio Ecogeo s.c.r.l. e il laboratorio della Struttura Produzioni vegetali e servizi fitosanitari risultano accreditati;
- considerato che l'iscrizione del laboratorio nell'elenco regionale consente l'esercizio dell'attività su tutto il territorio nazionale fino al permanere delle condizioni in base alle quali essa è stata effettuata;
- ritenuto di procedere all'aggiornamento dell'elenco regionale dei laboratori iscritti, che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari, e delle relative prove accreditate che verranno pubblicate sul sito regionale http://www.regione.vda.it/sanita/prevenzione/sicurezza_alimentare/laboratori;

decide

1. di aggiornare l'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo per le industrie alimentari, che in allegato forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- Considérant que l'accord sanctionné le 8 juillet 2010 par la Conférence État-Régions a substitué les actes précédents de réglementation de la matière, mais a conservé les répertoires déjà créés par les Régions ;
- Considérant que le 13 décembre 2012, la structure compétente a reçu du laboratoire ECOGEO srl la documentation relative à l'obtention de l'accréditation pour certaines analyses ;
- Rappelant la lettre du 18 décembre 2012, enregistrée le 21 décembre 2012 sous le n° 48393/Ass, par laquelle le laboratoire de la structure « Cultures et services phytosanitaires » a transmis la documentation relative à l'obtention de l'accréditation pour certaines analyses ;
- Rappelant la lettre du 9 décembre 2013, enregistrée le 10 janvier 2013 sous le n° 964/Ass, par laquelle le laboratoire de la structure « Cultures et services phytosanitaires » a communiqué qu'à la suite de la nouvelle définition des structures organisationnelles de l'Administration régionale, approuvée par la délibération du Gouvernement régional n° 578 du 19 mars 2012, son ancienne dénomination de laboratoire du « Service du développement des productions agro-alimentaires et des infrastructures » a été remplacé par l'actuelle dénomination ;
- Considérant que les mises à jour relatives aux analyses réalisées par chaque laboratoire sont disponibles sur le site internet d'ACCREDIA (www.accredia.it) ;
- Rappelant la liste des analyses pour lesquelles le laboratoire ECOGEO srl et le laboratoire de la structure « Cultures et services phytosanitaires » sont accrédités ;
- Considérant que les laboratoires immatriculés au répertoire régional sont autorisés à exercer leur activité sur tout le territoire national tant qu'ils réunissent les conditions requises aux fins de leur immatriculation ;
- Considérant qu'il y a lieu de mettre à jour le répertoire régional des laboratoires qui effectuent les analyses dans le cadre des procédures d'autocontrôle pour le compte des industries alimentaires, ainsi que la liste des analyses en cause, qui sera publiée sur le site internet de la Région (http://www.regione.vda.it/sanita/prevenzione/sicurezza_alimentare/laboratori) ;

décide

1. Il est procédé à la mise à jour du répertoire régional des laboratoires qui effectuent les analyses dans le cadre des procédures d'autocontrôle pour le compte des industries alimentaires, répertoire qui est annexé au présent acte dont il fait partie intégrante et substantielle ;

2. di riportare nell'elenco regionale, di cui sopra, le singole prove per le quali ogni laboratorio risulta iscritto;
3. di pubblicare integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione il presente provvedimento dirigenziale;
4. di stabilire che il presente provvedimento sia trasmesso, a cura della struttura regionale competente in materia, al Ministero della Salute, al Direttore Generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, alle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, al laboratorio Ecogeo srl e al laboratorio della Struttura Produzioni vegetali e servizi fitosanitari.

L'estensore
Marina VERTHUY

Il dirigente
Mauro RUFFIER

2. Les analyses au titre desquelles chaque laboratoire est immatriculé sont indiquées dans le répertoire régional ;
3. Le présent acte est intégralement publié au Bulletin officiel de la Région ;
4. Le présent acte est transmis par la structure régionale compétente en la matière au Ministère de la santé, au directeur général de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste, aux Régions et aux Provinces autonomes de Trente et de Bolzano, au laboratoire ECOGEO srl et au laboratoire de la structure «Cultures et services phytosanitaires».

Le rédacteur,
Marina VERTHUY

Le dirigeant,
Mauro RUFFIER

Allegato al Provvedimento dirigenziale n. 140 del 18 gennaio 2013.



REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO REGIONALE DEI LABORATORI NON ANNESSI ALLE INDUSTRIE ALIMENTARI, AI FINI DELL'AUTOCONTROLLO, CHE HANNO OTTENUTO L'ISCRIZIONE REGIONALE

N.	LABORATORIO	REPONSABILE LABORATORIO	SEDE LABORATORIO						
			COMUNE	CAP	INDIRIZZO	PROV.	TELEFONO	FAX	E-MAIL
01	Ecogeo s.c.r.l.	Janin Rivolin Yoccoz Annalisa	Quart	11020	Reg. Amérique 81	AO	0165/765665	0165/765862	ecogeosrl@ecogeosrl.191.it
02	Struttura produzioni vegetali e servizi fitosanitari	Invernizzi Maria Pia	Saint-Christophe	11020	Loc. Grande Charrière 66	AO	0165/275291	0165/275304	p.invernizzi@regione.vda.it

ELENCO DELLE PROVE ACCREDITATE AI FINI DELL'AUTOCONTROLLO NELLE INDUSTRIE ALIMENTARI

N. 01 ECOGEO SCRL

MATRICE	PROVA	METODICA	ACCREDITAMENTO
Acque naturali e destinate al consumo umano	Conta delle colonie a 22°C e a 36°	UNI EN ISO 6222:2001	Si
Acque naturali e destinate al consumo umano	Enterococchi intestinali	UNI EN ISO 7899-2:2003	Si
Acque naturali	Durezza	APAT CNR IRSA 2040 B Man 29 2003	Si
Acque destinate al consumo umano	Conduttività elettrica	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 65 Met ISS BDA 022	Si
Acque destinate al consumo umano, acque superficiali, di fiume, di lago e acque di scarico anche sottoposte a trattamento	Streptococchi fecali ed enterococchi	APAT CNR IRSA 7040 C Man 29 2003	Si
Acque destinate al consumo umano, di falda, di superficie, di scarico e di balneazione	Azoto ammoniacale	M.U. 2363:09	Si
Acque dolci e di scarico	Solidi sedimentabili	APAT CNR IRSA 2090 C Man 29 2003	Si
Acque dolci naturali (superficiali, sotterranee, potabili, minerali e meteoriche), acque di scarico	Anioni: fluoruri, cloruri, nitriti, nitrati, fosfati, solfati	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Si
Acque naturali e di scarico	Alcalinità, Carbonati, Bicarbonati	APAT CNR IRSA 2010 B Man29 2003	Si
Acque naturali e di scarico	Domanda chimica di Ossigeno-COD	ISO 15705:2002 p.to 10.2	Si
Acque naturali e di scarico	PH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	Si
Acque naturali e di scarico	Solidi sospesi totali	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003	Si
Acque superficiali, di fiume, di lago e acque di scarico anche sottoposte	Coliformi totali	APAT CNR IRSA 7010 C Man 29 2003	Si

594

a trattamento, acque destinate al consumo umano			
Acque superficiali, di fiume, di lago e acque di scarico anche sottoposte a trattamento, acque destinate al consumo umano	Escherichia coli	APAT CNR IRSA 7030 C Man 29 2003	Si
Acque superficiali, sotterranee, potabili	Conducibilità specifica	EPA 9050A-1 1996	Si
Alimenti	Enterobatteriacee	ISO 21528-2:2004	Si
Alimenti e mangimi per animali	Microrganismi a 30°C	UNI EN ISO 4833:2004	Si
Alimenti e mangimi per animali	Stafilococchi coagulasi-positivi (Staphylococcus aureus e altre specie) a 37°	UNI EN ISO 6888-1:2004	Si
Alimenti per consumo umano o animale	Listeria monocytogenes	ISO 11290-1:1996/Amd 1:2004	Si
Alimenti per consumo umano o animale	Salmonella spp.	UNI EN ISO 6579:2008 escluso par 9.5.6	Si
Alimenti, mangimi, tamponi ambientali	Coliformi a 30°C	ISO 4832:2006	Si
Alimenti per il consumo umano	Escherichia Coli β -glucuronidasi positivo	ISO 16649-2:2001	Si
Formaggi	Materia secca	DM 21/04/1986 SO GU n. 229 02/10/1986 Met 1 (§3.5 e 5) + Met 2	Si
Oli e grassi vegetali	Numero di acidità	UNI EN ISO 660:2009 par 9	Si
Superfici	Coliformi a 30°C	ISO 18593:2004 + ISO 4832:2006	Si
Superfici (tamponi ambientali)	Listeria monocytogenes	ISO 18593:2004 + ISO 11290-1:1996/Amd 1:2004	Si
Superfici (tamponi ambientali)	Microrganismi a 30°C	ISO 18593:2004 + UNI EN ISO 4833:2004	Si
Superfici (tamponi ambientali)	Salmonella spp	ISO 18593:2004 + UNI EN ISO 6579:2008 escluso par 9.5.6	Si

N. 02 STRUTTURA PRODUZIONI VEGETALI E SERVIZI FITOSANITARI

MATRICE	PROVA	METODICA	ACCREDITAMENTO
Latte	Acidità (3,0:10,0 SH)	MPLA 01 rev 6.6 2011	Si
Latte	Carica batterica totale (≥ 200 UFC/ml o g)	MPLA 08 rev 6.6 2011	Si
Latte	Carica batterica totale(2000:7569000UFC/ml)	MPLA 27 rev 6.2 2012	Si
Latte	Cellule somatiche	ISO 13366-2:2006 (IDF 148-2: 2006)	Si
Latte	Coliformi a 30°C	ISO 4832:2006	Si
Latte	Coliformi totali (≥ 200 UFC/ml o g)	MPLA 09 rev 6.6 2011	Si
Latte	Grasso, proteine, lattosio	FIL IDF 141C:2000	Si
Latte	Microrganismi a 30°C	DM 26/03/1992 SO n° 67 GU n° 90 16/04/1992 All. 2 p.to IV	Si
Latte	Punto di congelamento	DM 26/03/1992 SO n° 67 GU n° 90 16/04/1992 All. 2 p.to I	Si
Latte	Sostanze inibenti (Positivo/negativo)	MPLA 23 rev 6.4 2011	Si
Miele	Contenuto di acqua	UNI 10935: 2001	Si
Miele	Idrossi-metil-furfurale (HMF)	UNI 10934: 2001 Cap 4	Si
Terreni	Azoto totale (0,00:10,00 g/kg)	MPTE 11 rev 6.5 2012	Si
Terreni	Sostanza organica (da calcolo)	DM 13/03/1999 SO n° 185 GU n° 248 21/10/1999 Met VII.3	Si

596

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione 28 dicembre 2012, n. 2541.

Approvazione di nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e delle attività in ambito sociale svolte, sul territorio regionale, da soggetti pubblici e privati e del relativo manuale, ai sensi della l.r. 5/2000 e successive modificazioni.

Omissis

La GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1. di approvare le nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e delle attività socio-assistenziali e socio-educative, svolte sul territorio regionale da soggetti pubblici e privati, ai sensi della l.r. 5/2000 e successive modificazioni, contenute nel relativo manuale allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante;
2. di stabilire che le disposizioni di cui al punto 1., che rappresentano i criteri per l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi in ambito sociale – la cui definizione spetta alla Regione secondo quanto previsto dalla sopracitata legge 328/2000 – dovranno essere applicate anche dagli Enti locali, previa condivisione con il Consiglio permanente degli enti locali e fatta salva la loro possibilità di definire ulteriori requisiti per l'accreditamento delle strutture e delle attività in ambito sociale che – in riferimento alle strutture socio-educative – dovranno essere definiti prima dell'avvio della terza fase, ossia entro il 31 dicembre 2014;
3. di rinviare a successiva deliberazione della Giunta regionale l'approvazione delle tariffe dei servizi erogati in ambito sociale, qualora queste non siano già state determinate alla data di approvazione della presente deliberazione;
4. di stabilire che l'applicazione delle presenti disposizioni assicuri un avvio graduale del nuovo sistema di committenza ed erogazione dei servizi in ambito socio-assistenziale e socio-educativo e rispetti un percorso flessibile articolato nei seguenti tre momenti:
 - a) sperimentazione del sistema di accreditamento dei servizi di assistenza domiciliare nel Comune di Aosta, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 2958/2011, già avviato e da concludersi entro il 31 dicembre 2014;
 - b) sperimentazione dell'accreditamento delle strutture residenziali private per anziani, disabili e minori, il cui convenzionamento è a carico della Regione, da

DÉLIBÉRATIONS DU GOUVERNEMENT ET DU CONSEIL RÉGIONAL

Délibération n° 2541 du 28 décembre 2012,

portant approbation des nouvelles dispositions du manuel d'accréditation des structures et des activités dans le domaine social gérées par des personnes publiques et privées sur le territoire régional, aux termes de la LR n° 5/2000 modifiée.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1. Aux termes de la LR n° 5/2000 modifiée, le nouveau manuel d'accréditation des structures et des activités socio-éducatives et d'assistance sociale gérées par des personnes publiques et privées sur le territoire régional est approuvé tel qu'il figure à l'annexe faisant partie intégrante de la présente délibération ;
2. Les dispositions du manuel visé au point 1 ci-dessus représentent les critères d'accréditation et de surveillance des structures et des services sociaux – dont la définition revient aux Régions, aux termes de la loi n° 328/2000 – et doivent également être appliquées par les collectivités locales, de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales et sans préjudice de la faculté de celles-ci de définir, pour ce qui est des structures socio-éducatives, des conditions supplémentaires pour l'accréditation des structures et des activités dans le domaine social, et ce, avant le début de la troisième phase et donc au plus tard le 31 décembre 2014 ;
3. S'ils n'ont pas encore été fixés à la date de la présente délibération, les tarifs des services fournis dans le domaine social seront établis par une délibération du Gouvernement régional ultérieure ;
4. Les présentes dispositions doivent être appliquées de manière à assurer la mise en route graduelle du nouveau système de commande et de prestation des services socio-éducatifs et d'assistance sociale et à respecter un parcours flexible articulé en trois phases :
 - a) Mise en œuvre expérimentale du système d'accréditation des services d'aide à domicile dans la commune d'Aoste, aux termes de la délibération du Gouvernement régional n° 2958/2011 (déjà lancée et censée se terminer au plus tard le 31 décembre 2014) ;
 - b) Mise en œuvre expérimentale de l'accréditation des structures résidentielles privées pour personnes âgées, handicapées ou mineures avec lesquelles la

concludersi entro il 31 dicembre 2014;

- c) istituzionalizzazione – da avviare al termine delle prime due fasi – dell'accreditamento dei servizi regionali non ancora accreditati e di quelli di competenza degli Enti locali, secondo le modalità indicate nell'allegato alla presente deliberazione.
5. di disporre che le strutture private che alla data di approvazione della presente deliberazione operano in ambito sociale in quanto gestori di un servizio regionale richiedano il relativo accreditamento, previa autorizzazione ai sensi della sopraindicata deliberazione 2191/2009, entro il termine del 31 dicembre 2013 o, comunque, almeno tre mesi prima della scadenza del contratto in virtù del quale gestiscono il servizio da accreditare, al fine di partecipare alla sperimentazione di cui al punto 2, nell'ambito della seconda fase descritta nell'allegato alla presente deliberazione;
 6. di rinviare a successiva deliberazione della Giunta regionale la proroga al 31 dicembre 2013 delle convenzioni di cui alla sopracitata deliberazione 1417/2012 nonché l'approvazione del relativo impegno di spesa;
 7. di stabilire che, al fine di garantire maggiore libertà di accesso all'offerta di servizi residenziali in ambito sociale, dal 1° gennaio 2015 siano accreditabili un numero di strutture in misura doppia rispetto al fabbisogno definito all'entrata in vigore della presente deliberazione;
 8. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta;
 9. di stabilire che l'adozione della presente deliberazione sia comunicata, dalla Struttura risorse e programmazione socio-sanitaria dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, a tutti i soggetti autorizzati, ai sensi della DGR 2191/2009, allo svolgimento di attività socio-assistenziali e socio-educative, ai soggetti operanti nello stesso ambito sul territorio regionale, ai Sindaci dei Comuni della Valle d'Aosta e all'Azienda USL della Valle d'Aosta.

Deliberazione 18 gennaio 2013, n. 40.

Rinnovo della Commissione per l'organizzazione, la gestione, il coordinamento e la raccolta dei risultati dei controlli di qualità sui laboratori di analisi cliniche operanti in Valle d'Aosta per il triennio 2013-2015 e determinazione dei relativi compensi, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18.

Région passe des conventions (fin de l'expérimentation : au plus tard le 31 décembre 2014);

- c) Mise en œuvre définitive, après les deux premières phases, de l'accréditation des services régionaux non encore accrédités et des services du ressort des collectivités locales, suivant les modalités indiquées à l'annexe de la présente délibération.
5. Les structures privées qui, à la date de la présente délibération, œuvrent dans le domaine social en tant que gestionnaires d'un service régional doivent demander l'accréditation y afférente, après avoir obtenu l'autorisation visée à la délibération du Gouvernement régional n° 2191/2009, au plus tard le 31 décembre 2013 ou, en tout état de cause, trois mois au moins avant l'expiration du contrat en vertu duquel elles gèrent le service devant être accrédité, afin de participer à la mise en œuvre expérimentale au sens du point 2 ci-dessus dans le cadre de la deuxième phase, telle qu'elle est décrite à l'annexe de la présente délibération;
 6. La durée des conventions visées à la délibération du Gouvernement régional n° 1417/2012 sera reconduite au 31 décembre 2013 par une délibération ultérieure qui engagera également les dépenses y afférentes;
 7. Afin de garantir une plus ample liberté d'accès à l'offre de services résidentiels dans le domaine social, à compter du 1^{er} janvier 2015 il sera possible de procéder à l'accréditation d'un nombre de structures double par rapport aux besoins établis lors de l'entrée en vigueur de la présente délibération;
 8. La présente délibération est publiée au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste;
 9. La structure «Ressources et planification socio-sanitaire» de l'Assessorat de la santé, du bien-être et des politiques sociales communique l'adoption de la présente délibération à tous les titulaires d'une autorisation délivrée au sens de la délibération du Gouvernement régional n° 2191/2009 en vue de l'exercice des activités socio-éducatives et d'assistance sociale, ainsi qu'aux prestataires de services œuvrant dans ce domaine sur le territoire régional, aux syndicats des Communes valdôtaines et à l'Agence USL de la Vallée d'Aoste.

Délibération n° 40 du 18 janvier 2013,

portant renouvellement de la composition de la Commission chargée de l'organisation, de la gestion, de la coordination et de la collecte des résultats des contrôles de qualité dans les laboratoires d'analyses cliniques œuvrant en Vallée d'Aoste, au titre de la période 2013-2015, et détermination du montant du jeton de présence à verser aux membres de celle-ci, au sens de l'art. 11 de la loi régionale n° 18 du 28 avril 1998.

Omissis	Omissis
LA GIUNTA REGIONALE	LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL
Omissis	Omissis
delibera	délibère
1. di approvare, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18, il rinnovo della Commissione tecnica per l'organizzazione, la gestione, il coordinamento e la raccolta dei risultati dei controlli di qualità sui laboratori di analisi cliniche operanti in Valle d'Aosta – per il triennio 2013-2015 – con riferimento all'attività svolta dai laboratori di analisi nel triennio 2012/2014, con la seguente composizione:	1. Aux termes de l'art. 11 de la loi régionale n° 18 du 28 avril 1998, la composition de la Commission chargée de l'organisation, de la gestion, de la coordination et de la collecte des résultats des contrôles de qualité dans les laboratoires d'analyses cliniques oeuvrant en Vallée d'Aoste est renouvelée comme suit, au titre de la période 2013-2015, pour ce qui est de l'activité exercée par les laboratoires d'analyses au cours de la période 2012/2014 :
<ul style="list-style-type: none">– dott. Giovanna PATRUCCO PTRGNN56H45B885H - componente effettivo– dott. ssa Caterina GRILLO GRLCRN55M51H727N - componente supplente	<ul style="list-style-type: none">– Giovanna PATRUCCO PTRGNN56H45B885H - membre titulaire– Caterina GRILLO GRLCRN55M51H727N - membre suppléant
in rappresentanza della Società Italiana di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica (S.I.Bio.C.)	représentant la Società italiana di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica (S.I.Bio.C.);
<ul style="list-style-type: none">– dott. Bruno BIASIOLI BSLBRN51B21L781S - componente effettivo– dott.ssa Anna Maria CENCI CNCNMR48A59D563O - componente supplente– dott. Marco PRADELLA PRDMRC55M22E522M - componente supplente	<ul style="list-style-type: none">– Bruno BIASIOLI BSLBRN51B21L781S - membre titulaire– Anna Maria CENCI CNCNMR48A59D563O - membre suppléant– Marco PRADELLA PRDMRC55M22E522M - membre suppléant
in rappresentanza della Società Italiana di Medicina di Laboratorio (S.I.MeL.)	représentant la Società Italiana di Medicina di Laboratorio (S.I.Me.L.);
<ul style="list-style-type: none">– dott. Roberto SERRA SRRRRT49S17B885O - componente effettivo– dott. ssa Valeria GHISSETTI GHSVLR58D68L219L - componente supplente	<ul style="list-style-type: none">– Roberto SERRA SRRRRT49S17B885O - membre titulaire– Valeria GHISSETTI GHSVLR58D68L219L - membre suppléant
in rappresentanza dell'Associazione Microbiologi Clinici Italiani (A.M.CL.I.)	représentant l'Associazione Microbiologi Clinici Italiani (A.M.CL.I.);
<ul style="list-style-type: none">– dott. Armando TRIPODI TRPRND47L09F112W - componente effettivo– dott. Marco MOIA MOIMRC54E23F205B - componente supplente	<ul style="list-style-type: none">– Armando TRIPODI TRPRND47L09F112W - membre titulaire– Marco MOIA MOIMRC54E23F205B - membre suppléant
in rappresentanza della Società Italiana per lo Studio dell'Emostasi e della Trombosi (S.I.S.E.T.)	représentant la Società Italiana per lo Studio dell'Emostasi e della Trombosi (S.I.S.E.T.);
<ul style="list-style-type: none">– dott. Roberto GUASCHINO GSCRRT55R02B885Y - componente effettivo– dott. Marco LORENZI LRNMRC57S27L219W - componente supplente	<ul style="list-style-type: none">– Roberto GUASCHINO GSCRRT55R02B885Y - membre titulaire– Marco LORENZI LRNMRC57S27L219W - membre suppléant

- | | |
|---|---|
| <p>in rappresentanza della Società Italiana di Medicina Trasmfusionale e Immunoematologia (SIMTI);</p> <p>2. di approvare la spesa complessiva di euro 3.450,00= (tre-milaquattrocentocinquanta/00) per il funzionamento della Commissione tecnica impegnandola come segue:</p> <ul style="list-style-type: none">– per euro 1.150,00= (millecentocinquanta/00), per l'anno 2013, sul capitolo 50118 “Spese per acquisizione di beni e servizi” – richiesta n. 17256 “Spese per acquisizione di beni e servizi in economia a supporto delle attività dell'ufficio qualità” – del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2013/2015, che presenta la necessaria disponibilità;– per euro 1.150,00= (millecentocinquanta/00), per l'anno 2014, sul capitolo 50118 “Spese per acquisizione di beni e servizi” – richiesta n. 17256 “Spese per acquisizione di beni e servizi in economia a supporto delle attività dell'ufficio qualità” – del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2013/2015, che presenta la necessaria disponibilità;– per euro 1.150,00= (millecentocinquanta/00), per l'anno 2015, sul capitolo 50118 “Spese per acquisizione di beni e servizi” – richiesta n. 17256 “Spese per acquisizione di beni e servizi in economia a supporto delle attività dell'ufficio qualità” – del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2013/2015, che presenta la necessaria disponibilità; <p>3. di stabilire che la liquidazione dei compensi indicati nella seguente tabella, spettanti ai componenti della Commissione di cui al punto 1., possa avvenire solo a seguito della presentazione di specifica richiesta di pagamento, da riferire ai rilievi tecnici formulati per conto delle società scientifiche di riferimento e in relazione alle rispettive competenze risultanti dalla ripartizione sottoriportata:</p> | <p>représentant la Società Italiana di Medicina Trasmfusionale e Immunoematologia (SIMTI);</p> <p>2. La dépense globale pour le fonctionnement de la Commission en cause est fixée à 3 450,00 € (trois mille quatre cent cinquante euros et zéro centime) et engagée comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none">– quant à 1 150,00 € (mille cent cinquante euros et zéro centime) au titre de 2013, sur le chapitre 50118 («Dépenses pour l'achat de biens et de services»), détail n° 17256 («Dépenses pour l'achat de biens et de services hors marché au profit du Bureau de la qualité»), du budget pluriannuel 2013/2015 de la Région, qui dispose des ressources nécessaires;– quant à 1 150,00 € (mille cent cinquante euros et zéro centime), au titre de 2014, sur le chapitre 50118 («Dépenses pour l'achat de biens et de services»), détail n° 17256 («Dépenses pour l'achat de biens et de services hors marché au profit du Bureau de la qualité»), du budget pluriannuel 2013/2015 de la Région, qui dispose des ressources nécessaires;– quant à 1 150,00 € (mille cent cinquante euros et zéro centime), au titre de 2015, sur le chapitre 50118 («Dépenses pour l'achat de biens et de services»), détail n° 17256 («Dépenses pour l'achat de biens et de services hors marché au profit du Bureau de la qualité»), du budget pluriannuel 2013/2015 de la Région, qui dispose des ressources nécessaires; <p>3. La liquidation des rémunérations figurant au tableau ci-dessous, dues aux membres de la Commission visée au point 1 de la présente délibération, peut avoir lieu uniquement sur présentation de demandes de paiement dans lesquelles les intéressés doivent indiquer les notes techniques formulées pour le compte des sociétés scientifiques qu'ils représentent, compte tenu des compétences respectives résultant de la répartition ci-après :</p> |
|---|---|

ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA	PROGRAMMA	N. LABORATORI PARTECIPANTI	COMPENSO IN EURO IVA inclusa (in relazione al n. di programmi da valutare e alla loro complessità)
AMCLI	SIEROIMMUNOLOGIA 1 E 2	2	225,00
AMCLI	BATTERIOLOGIA	1	
AMCLI	MICOBATTERI	1	
AMCLI	PARASSITOLOGIA	1	
N. PROGRAMMI PER VALUTAZIONE AMCLI		5	
SIBIOC	ALLERGOLOGIA	1	300,00
SIBIOC	CDT	1	
SIBIOC	FARMACI E DROGHE	1	
SIBIOC	CHIMICA CLINICA	2	
SIBIOC	Hb GLIC. + Hb SCREENING	1	
SIBIOC	ORMONI 1+2 (compresi: Anemia e marcatori tumorali)	1	
SIBIOC	MARCATORI CARDIACI	1	
SIBIOC	PROTEINE SPECIFICHE	1	
SIBIOC	SANGUE OCCULTO	1	
N. PROGRAMMI PER VALUTAZIONE SIBIOC		10	
SIMEL	PEPTIDI NATRIURETICI	1	250,00
SIMEL	RETICOLOCITI	2	
SIMEL	FORMULA LEUCOCITARIA	2	
SIMEL	VES	1	
SIMEL	<i>EMATOLOGIA</i>	3	
N. PROGRAMMI PER VALUTAZIONE SIMEL		9	
SIMTI	IMMUNOEMATOLOGIA E+P	1	200,00
SIMTI	BIOLOGIA MOLECOLARE	2	
N. PROGRAMMI PER VALUTAZIONE SIMTI		3	
SISET	COAGULAZIONE	2	175,00
N. PROGRAMMI PER VALUTAZIONE SISET		2	
T O T A L E		29	1.150,00

4. di stabilire che le mansioni di coordinamento e di segretariato della Commissione tecnica siano svolte da personale della Struttura risorse e programmazione socio-sanitaria dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali;
5. di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione;
6. di stabilire che l'adozione della presente deliberazione sia comunicata, dalla Struttura risorse e programmazione socio-sanitaria dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai laboratori analisi operanti in Valle d'Aosta, alle società scientifiche incaricate e alla Regione Toscana.

Deliberazione 25 gennaio 2013, n. 73.

Comune di ARNAD: approvazione, ai sensi dell'art. 38, comma 3, della l.r. 11/1998, della variante e revisione della cartografia degli ambiti inedificabili riferita ai terreni sedi di frane e a rischio di inondazioni, della nuova zonizzazione degli ambiti inedificabili riferiti ai terreni sedi di fenomeni di trasporto in massa, della revisione delle relative norme tecniche di attuazione e della variante alla relazione tecnica degli ambiti inedificabili di cui agli artt. 35 e 36 della l.r. 11/1998, adottate con deliberazione consiliare n. 70 del 13 dicembre 2012.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

preso atto di quanto sopra riferito dal Presidente della Regione, Augusto ROLLANDIN, in assenza dell'Assessore Marco VIÉRIN;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2489 in data 28 dicembre 2012 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2013/2015, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2013 e di disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento difesa del suolo e risorse idriche dell'Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

ad unanimità di voti favorevoli,

delibera

1. di approvare, ai sensi dell'art. 38, comma 3, della l.r. 11/1998, la variante e revisione della cartografia degli ambiti inedificabili riferita ai terreni sedi di frane e a rischio di inondazioni, la nuova zonizzazione degli ambiti

4. La coordination et le secrétariat de la Commission en cause sont assurés par le personnel de la structure « Ressources et planification socio-sanitaire » de l'Assessorat de la santé, du bien-être et des politiques sociales;
5. La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région;
6. L'adoption de la présente délibération est communiquée par la structure « Ressources et planification socio-sanitaire » de l'Assessorat de la santé, du bien-être et des politiques sociales aux laboratoires d'analyse œuvrant en Vallée d'Aoste, aux sociétés scientifiques concernées et à la Région Toscane.

Délibération n° 73 du 25 janvier 2013,

portant approbation, au sens du troisième alinéa de l'art. 38 de la LR n° 11/1998, de la variante et de la révision de la cartographie des espaces inconstructibles du fait de terrains éboulés et de terrains exposés au risque d'inondation, du nouveau zonage des espaces inconstructibles du fait de terrains caractérisés par des masses en mouvement, de la révision de normes techniques d'application y afférentes et de la modification du rapport technique relatif aux espaces inconstructibles visés aux art. 35 et 36 de la LR n° 11/1998, adoptés par la délibération du Conseil communal d'ARNAD n° 70 du 13 décembre 2012.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

sur proposition du président de la Région, Augusto ROLLANDIN, en l'absence de l'assesseur compétent, Marco VIÉRIN;

vu la délibération du Gouvernement régional n° 2489 du 28 décembre 2012 portant approbation du budget de gestion au titre de la période 2013/2015, attribution aux nouvelles structures de direction des crédits et des objectifs de gestion y afférents, ainsi qu'approbation du budget de caisse 2013 et de dispositions d'application;

vu l'avis favorable exprimé par le coordinateur du Département de la protection des sols et des ressources hydriques de l'Assessorat des ouvrages publics, de la protection des sols et du logement public, aux termes du quatrième alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010, quant à la légalité de la présente délibération;

à l'unanimité,

délibère

1. Aux termes du troisième alinéa de l'art. 38 de la LR n° 11/1998, la variante et la révision de la cartographie des espaces inconstructibles du fait de terrains éboulés et de terrains exposés au risque d'inondation, le nouveau

inedificabili riferiti ai terreni sedi di fenomeni di trasporto in massa, la revisione delle relative norme tecniche di attuazione e la variante della relazione tecnica degli ambiti inedificabili di cui agli artt. 35 e 36, della l.r. 11/1998, adottate dal comune di ARNAD con deliberazione consiliare n. 70 del 13 dicembre 2012, e costituite dagli elaborati seguenti, depositati presso le competenti strutture del Dipartimento difesa del suolo e risorse idriche:

zonage des espaces inconstructibles du fait de terrains caractérisés par des masses en mouvement, la révision de normes techniques d'application y afférentes et la modification du rapport technique relatif aux espaces inconstructibles visés aux art. 35 et 36 de la LR n° 11/1998, adoptés par la délibération du Conseil communal d'ARNAD n° 70 du 13 décembre 2012, sont approuvés et se composent des pièces indiquées ci-après, qui ont été déposées aux bureaux compétents du Département de la protection des sols et des ressources hydriques :

- Tavola F5 Carta degli ambiti inedificabili per frana su carta tecnica - scala 1:10.000
Tavola F5 A Carta degli ambiti inedificabili per frana su base catastale e carta tecnica - scala 1:5.000
Tavola F5 B Carta degli ambiti inedificabili per frana su base catastale e carta tecnica - scala 1:5.000
Tavola F5 A Carta degli ambiti inedificabili per frana su base catastale - scala 1:2.000
Tavola F5 B Carta degli ambiti inedificabili per frana su base catastale - scala 1:2.000
Tavola A3 Carta degli ambiti inedificabili dei terreni a rischio di inondazione su carta tecnica - scala 1:10.000
Tavola A3 A Carta degli ambiti inedificabili dei terreni a rischio di inondazione su base catastale e carta tecnica - scala 1:5.000
Tavola A3 B Carta degli ambiti inedificabili dei terreni a rischio di inondazione su base catastale e carta tecnica - scala 1:5.000
Tavola A3 A Carta degli ambiti inedificabili dei terreni a rischio di inondazione su base catastale - scala 1:2.000
Tavola A3 B Carta degli ambiti inedificabili dei terreni a rischio di inondazione su base catastale - scala 1:2.000
Tavola DF A Carta degli ambiti inedificabili dei terreni sedi di fenomeni di trasporto in massa su carta tecnica - scala 1:2.000
Tavola DF B Carta degli ambiti inedificabili dei terreni sedi di fenomeni di trasporto in massa su carta tecnica - scala 1:2.000
Tavola DF A Carta degli ambiti inedificabili dei terreni sedi di fenomeni di trasporto in massa su base catastale - scala 1:2.000
Tavola DF B Carta degli ambiti inedificabili dei terreni sedi di fenomeni di trasporto in massa su base catastale - scala 1:2.000
Relazione tecnica - art. 35, c. 1 e c. 2 e art. 36
Norme tecniche - artt. 35, c. 1 e c. 2 e art. 36

2. di disporre la pubblicazione, per estratto, della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

2. La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région;
3. La présente délibération ne comporte aucune dépense à la charge du budget de la Région.

Deliberazione 25 gennaio 2013, n. 76.

Rinnovo, ai sensi dell'art. 52 della l.r. 5/2008, per il periodo dal 31 gennaio 2013 al 6 aprile 2023, della sub concessione mineraria "Youla" di acqua minerale naturale denominata "Courmayeur Fonte Youla" in località Dolonne nel comune di COURMAYEUR alla Società Sorgenti Monte Bianco S.p.A., con sede in MORGEX.

Délibération n° 76 du 25 janvier 2013,

portant renouvellement, en faveur de la Société Sorgenti Monte Bianco SpA de MORGEX, de la sous-concession minière «Youla» relative à l'eau de la source «Courmayeur Fonte Youla» de Dolonne, dans la commune de COURMAYEUR, au titre de la période allant du 31 janvier 2013 au 6 avril 2023.

Omissis

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

Omissis

delibera

délibère

- 1) di rinnovare, ai sensi della l.r. 5/2008, fino al 6 aprile 2023, alla Società Sorgenti Monte Bianco S.p.A. di MORGEX CF e P. IVA 00088720073, la subconcessione mineraria Youla per lo sfruttamento dell'acqua minerale denominata "Courmayeur Fonte Youla" in comune di COURMAYEUR, a decorrere dal 31 gennaio 2013, sulla base della nuova superficie di ettari 526 are 18 e centiare 99, individuata con linea gialla continua sul piano topo-

- 1) Aux termes de la LR n° 5/2008, la sous-concession minière «Youla» relative à l'exploitation de l'eau de la source « Courmayeur Fonte Youla » de Dolonne, dans la commune de COURMAYEUR, est renouvelée en faveur de la Société Sorgenti Monte Bianco SpA de MORGEX (code fiscal et numéro d'immatriculation IVA 00088720073), à compter du 31 janvier 2013 et jusqu'au 6 avril 2023; la nouvelle superficie concernée par la

grafico in scala 1:5000 con l'ubicazione dei vertici unitamente alle monografie illustrative e descritta nel verbale di ridelimitazione redatto in data 19 dicembre 2012, che si allegano alla presente deliberazione perché ne formino parte integrante, alle seguenti condizioni e prescrizioni:

- a) nominare il direttore responsabile, nonché aggiornare la denuncia di esercizio di miniera, ai sensi degli articoli 6 e 24 del D.P.R. n. 128/1959 (recante norme di polizia delle miniere e delle cave), così come sostituiti dall'articolo 20 del d.lgs. n. 624/1996 sulla base dell'apposito modulo disponibile presso il servizio cave, miniere e sorgenti dell'Assessorato territorio e ambiente al quale dovrà essere inviata copia;
- b) corrispondere, entro il 31 marzo di ogni anno, alla Regione il diritto proporzionale annuo anticipato di cui all'art. 49 della l.r. 5/2008, da introitare al capitolo 08801 (proventi per la ricerca e lo sfruttamento di cave, miniere e acque minerali) della parte entrate del bilancio di previsione della regione per l'anno 2014 e successivi;
- c) condurre la coltivazione mineraria nel rispetto della l.r. n. 5/2008, delle norme contenute nel D.P.R. n. 128/1959, nel d.lgs. n. 624/1996, nel R.D. n. 1443/1927, nel Decreto Legislativo n. 81/2008 (attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e delle successive modifiche e integrazioni nonché delle norme vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti ed in materia di idoneità qualitativa e di tutela della risorsa idrica;
- d) costituire, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di rinnovo della concessione, idonea cauzione bancaria o assicurativa valutabile in euro 30.000,00 (trentamila/00) volta a garantire il recupero ambientale delle aree interessate dalle opere di captazione, che avrà efficacia fino al momento della conseguita esecutività della deliberazione della Giunta regionale con la quale ne sarà disposto lo svincolo. L'efficacia del rinnovo della subconcessione è subordinata alla costituzione della cauzione o garanzia prevista. La garanzia prestata potrà avere la durata di un anno a condizione che la stessa sia rinnovata annualmente fino al suo definitivo svincolo, che potrà avvenire nell'anno successivo alla data di ultimazione dei lavori di recupero ambientale. Il mancato pagamento delle annualità e dei supplementi di premio non potrà essere opposto, in nessun caso, alla Regione in qualità di Ente garantito.

ladite sous-concession (526 hectares, 18 ares et 99 centiares) est délimitée par une ligne jaune continue sur la carte topographique au 1:5000 indiquant la position des sommets décrits dans le procès-verbal relatif à la nouvelle délimitation de la superficie concernée, rédigé le 19 décembre 2012, et les monographies illustratives figurant aux annexes qui font partie intégrante de la présente délibération ; la sous-concession en cause est subordonnée au respect des conditions et prescriptions suivantes :

- a) Il y a lieu de nommer un directeur responsable et d'actualiser la déclaration d'exploitation de mine au sens des art. 6 et 24 du DPR n° 128/1959 (Dispositions en matière de police des mines et des carrières) – tels qu'ils résultent de l'art. 20 du décret législatif n° 624/1996 – d'après le formulaire prévu à cet effet et disponible au Service des carrières, des mines et des sources de l'Assessorat du territoire et de l'environnement, auquel une copie de ladite déclaration devra être envoyée ;
- b) Le droit proportionnel annuel visé au premier alinéa de l'art. 49 de la LR n° 5/2008 doit être versé à la Région au plus tard le 31 mars de chaque année ; les sommes relatives audit droit sont inscrites au chapitre 08801 «Recettes destinées à la recherche et à l'exploitation de carrières, de mines et d'eaux minérales» de la partie recettes du budget prévisionnel 2014 de la Région et des budgets suivants ;
- c) L'exploitation minière doit être effectuée dans le respect de la LR n° 5/2008, du DPR n° 128/1959, du décret législatif n° 624/1996, du décret du roi n° 1443/1927, du décret législatif n° 81/2008 (Application de l'art. 1er de la loi n° 123 du 3 août 2007 en matière de protection de la santé et de la sécurité sur les lieux de travail) modifié et complété, ainsi que des dispositions en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, de l'environnement contre les pollutions, de la qualité des eaux et des réserves hydriques ;
- d) Afin de garantir la réhabilitation environnementale des aires concernées par l'aménagement des ouvrages de captage, un contrat de cautionnement pour un montant de 30 000,00 euros (trente mille euros et zéro centime) doit être conclu avec une banque ou une assurance dans les 30 jours qui suivent la notification de la présente délibération ; ledit cautionnement sera valable jusqu'à la prise d'effet de la délibération du Gouvernement régional portant désengagement de la caution. Le renouvellement de la sous-concession est sans effet si la garantie prévue n'est pas constituée. Cette dernière peut avoir une durée d'une année, à condition qu'elle soit renouvelée chaque année jusqu'au désengagement définitif de la caution qui pourra avoir lieu l'année suivant la date d'achèvement des travaux de réhabilitation environnementale des sites. En aucun cas le non-paiement des annuités ou des suppléments de prime n'est opposable à la Région, en sa qualité de créancier ;

- | | |
|---|---|
| <p>e) Attenersi alle prescrizioni eventualmente impartite dalle strutture regionali competenti per il controllo e la regolare coltivazione della risorsa e per l'utilizzazione igienica e terapeutica delle acque;</p> <p>f) effettuare, semestralmente, alla presenza di un funzionario della struttura competente la misurazione della portata delle singole sorgenti e del pozzo;</p> <p>g) installare, possibilmente alla sorgente o in luogo accessibile, sulla condotta di adduzione e comunque prima degli impianti di utilizzazione, misuratori automatici della temperatura, della conducibilità e della portata nonché l'installazione della strumentazione per la misurazione delle precipitazioni atmosferiche, della pressione barometrica e delle temperature di minima e di massima;</p> <p>h) inviare ogni sei mesi alla struttura competente, una comunicazione scritta relativa a:</p> <ul style="list-style-type: none">– dati pluviometrici, e termografici con i relativi grafici originali desunti dagli strumenti indicati nella concessione;– dati relativi alla quantità di acqua imbottigliata mensilmente;– dati relativi al numero di persone impiegate nello stabilimento; <p>i) far eseguire, da istituti universitari o da laboratori autorizzati dal Ministero della salute, le analisi batteriologiche e chimico-fisiche annuali di controllo comunicando, entro quindici giorni dall'avvenuta effettuazione, e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno a cui si riferiscono, i risultati delle analisi;</p> <p>j) presentare, entro il 15 gennaio di ogni anno, al Servizio cave, miniere e sorgenti, i dati statistici riguardanti l'imbottigliato nell'anno precedente, un rapporto sull'andamento dei lavori e sui risultati ottenuti riferiti sempre all'anno precedente e ogni ulteriore notizia e chiarimento in conformità alle istruzioni dal medesimo impartite;</p> <p>k) vigilare affinché nell'area di rispetto, non siano svolte attività agricole, antropiche e di trasformazione del suolo, se non previa autorizzazione della Giunta regionale, secondo quanto stabilito all'articolo 53 della l.r. 5/2008 ed all'articolo 94 del d.lgs. 152/2006;</p> <p>l) delimitare la zona di tutela assoluta della sorgente con una recinzione di altezza di metri due la cui tipologia</p> | <p>e) Les prescriptions éventuellement établies par les structures régionales compétentes à l'effet du contrôle, de l'exploitation régulière et de l'utilisation des eaux à des fins hygiéniques et thérapeutiques doivent être respectées;</p> <p>f) Le débit de chaque source et du puits doit être mesuré tous les six mois, en présence d'un fonctionnaire de la structure compétente;</p> <p>g) Il y a lieu d'installer – si possible à la source ou à un endroit accessible, sur la conduite d'adduction et, en tout état de cause, en amont des points d'utilisation – des dispositifs de mesure automatique de la température, de la conductibilité électrique et du débit, ainsi que des dispositifs de mesure des précipitations atmosphériques, de la pression barométrique et des températures minimales et maximales;</p> <p>h) Une communication écrite doit être adressée tous les six mois à la structure compétente pour transmettre :</p> <ul style="list-style-type: none">– les données pluviométriques et thermographiques et les graphiques originaux y afférents, issus des instruments indiqués dans le cahier des charges de la concession;– les données relatives à la quantité d'eau embouteillée chaque mois;– les données relatives au nombre de personnes employées dans l'établissement; <p>i) Les analyses bactériologiques, chimiques et physiques de contrôle doivent être effectuées chaque année par des instituts universitaires ou par des laboratoires agréés par le Ministère de la santé; les résultats des analyses doivent être communiqués dans les quinze jours qui suivent leur réalisation et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre de l'année à laquelle ils se réfèrent;</p> <p>j) Au plus tard le 15 janvier de chaque année, les statistiques concernant la production d'eau en bouteille de l'année précédente ainsi qu'un rapport illustrant l'état des travaux et les résultats obtenus au titre de la même année doivent être présentés au Service des carrières, des mines et des sources, de même que toute autre information ou précision, selon les modalités indiquées par celui-ci;</p> <p>k) Il y a lieu de contrôler qu'aucune activité agricole, transformation du sol ou autre activité anthropique ne soit effectuée dans le périmètre de protection rapprochée sans autorisation préalable du Gouvernement régional, aux termes de l'art. 53 de la LR n° 5/2008 et de l'art. 94 du décret législatif n° 152/2006;</p> <p>l) Le périmètre de protection immédiate de la source doit être délimité par une clôture de deux mètres de</p> |
|---|---|

dovrà essere concordata con le strutture organizzative responsabili della tutela delle zone sottoposte a vincoli pubblicistici;

- m) risarcire il proprietario del terreno dell'eventuale mancato guadagno derivante dal vincolo imposto dall'area di protezione igienico-sanitaria;
- n) non superare la portata massima di esercizio di 9,5 l/s di acqua emunta dal pozzo "Youla 7" della subconcessione, così come indicato nello studio geologico, idrologico ed idrogeologico;
- o) mettere a disposizione dei funzionari del servizio cave, miniere e sorgenti tutti i mezzi necessari per ispezionare i lavori di coltivazione;
- p) trascrivere il presente atto alla conservatoria dei registri immobiliari, a proprie spese, ai sensi dell'art. 46 comma 5 della l.r. 5/2008, e far pervenire, entro tre mesi dalla notifica del presente provvedimento, al Servizio cave, miniere e sorgenti copia autentica della nota di avvenuta trascrizione;
- q) munirsi di ogni altro eventuale provvedimento di autorizzazione che si rendesse necessario per il corretto svolgimento dell'attività mineraria non di competenza del servizio cave, miniere e sorgenti.
- 2) di stabilire che le prescrizioni e le indicazioni di cui al presente atto devono ritenersi, per il concessionario, obblighi la cui inosservanza comporta:
- l'applicazione delle sanzioni stabilite dalle norme minerarie e dall'art. 75 della l.r. 5/2008;
 - la dichiarazione, da parte della Giunta regionale, di decadenza ai sensi dell'art. 70 commi 2 e 3 della l.r. 5/2008;
- 3) di stabilire che la presente deliberazione sia notificata, a cura del Servizio cave miniere e sorgenti, alla Società Sorgenti Monte Bianco S.p.A. di MORGEX, e trasmessa ai Comuni interessati. L'atto di subconcessione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione;
- 4) di rinviare a successivi provvedimenti l'accertamento delle somme dovute derivanti dall'applicazione del comma 1 dell'art. 49 della l.r. 5/2008
- 5) di stabilire infine che la subconcessione è accordata fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.

Allegati: Omissis.

hauteur, dont le type doit être décidé de concert avec les structures responsables de la protection des zones soumises à des servitudes de droit public ;

- m) Le propriétaire du terrain inclus dans un périmètre de protection doit être indemnisé du manque à gagner susceptible de dériver des restrictions liées audit périmètre ;
- n) La quantité d'eau extraite du puits Youla 7 faisant l'objet de la présente concession ne doit pas dépasser les 9,5 l/s, aux termes de l'étude géologique, hydrologique et hydrogéologique ;
- o) Il doit être fourni aux fonctionnaires du Service des carrières, des mines et des sources tous les moyens nécessaires pour inspecter les travaux ;
- p) Aux termes du cinquième alinéa de l'art. 46 de la LR n° 5/2008, la présente délibération doit être transcrite au Service de la publicité foncière aux frais de la société concessionnaire ; copie authentique de l'attestation de transcription doit parvenir au Service des carrières, des mines et des sources dans les trois mois qui suivent la notification de la présente délibération ;
- q) La société concessionnaire doit obtenir toute autre autorisation qui s'avérerait nécessaire aux fins du déroulement correct de l'activité minière et qui ne relève pas du Service des carrières, des mines et des sources ;
- 2) Les prescriptions et les indications visées à la présente délibération valent obligation pour la société concessionnaire ; l'inobservation de celles-ci comporte :
- l'application des sanctions établies par les dispositions en matière d'exploitation minière et par l'art. 75 de la LR n° 5/2008 ;
 - la déclaration, par le Gouvernement régional, de déchéance d'autorisation au sens du deuxième et du troisième alinéa de l'art. 70 de la LR n° 5/2008 ;
- 3) Le Service des carrières, des mines et des sources notifie la présente délibération à la Société Sorgenti Monte Bianco SpA de MORGEX, la transmet aux Communes concernées et veille à sa publication au Bulletin officiel de la Région ;
- 4) Les sommes dues en vertu de l'application du premier alinéa de l'art. 49 de la LR n° 5/2008 sont constatées par des actes ultérieurs ;
- 5) La sous-concession en cause est accordée sans préjudice des droits des tiers.

Les annexes ne sont pas publiées.

Il verbale di ridelimitazione e la planimetria dell'area della subconcessione "Youla" sono consultabili presso il servizio cave, miniere e sorgenti dell'Assessorato territorio e ambiente.

Deliberazione 1° febbraio 2013, n. 111.

Modificazione della deliberazione della Giunta regionale n. 544 del 16 marzo 2012 e approvazione del bando per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 50, comma 1, lett. a) e 56 della L.R. 12 dicembre 2007, n. 32, nell'ambito della meccanizzazione agricola per l'anno 2013 e concernente criteri per la concessione di aiuti alle aziende agricole per l'acquisto di attrezzature e macchinari. Impegno di spesa.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

- 1) di modificare la deliberazione della Giunta regionale n. 544 del 16 marzo 2012, mediante sostituzione come segue, del punto 07 (Procedimento amministrativo e istruttoria):

**"07.PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
E ISTRUTTORIA**

- 7.1 La domanda di contributo, redatta sulla base del modello predisposto dalla struttura competente, dovrà essere corredata di un preventivo di spesa dettagliato, di una pubblicazione illustrativa riportante le caratteristiche tecniche del mezzo oggetto d'acquisto e di una relazione esplicativa sulle ragioni che ne comportano l'acquisto.
- 7.2 Le domande dovranno pervenire entro 60 giorni dalla pubblicazione del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e saranno oggetto di contributo in base alle disponibilità di bilancio, tenendo conto della graduatoria formatasi dopo la valutazione del punteggio. Entro 15 giorni lavorativi dalla presentazione delle domande, la struttura competente comunica l'avvio del procedimento ai sensi degli artt. 12 e 13 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19.
- 7.3 Al fine della valutazione per la formazione della graduatoria, la struttura competente provvederà all'istruttoria tecnico-economica sulla base dei parametri di cui al punto 04 e del provvedimento dirigenziale n. 3868 del 3 settembre 2012.

Le procès-verbal relatif à la nouvelle délimitation de la superficie concernée et le plan de la zone faisant l'objet de la sous-concession «Youla» peuvent être consultés aux bureaux du Services des carrières, des mines et des sources de l'Assessorat du territoire et de l'environnement.

Délibération n° 111 du 1^{er} février 2013,

portant modification de la délibération du Gouvernement régional n° 544 du 16 mars 2012 relative aux critères d'octroi des aides aux exploitations agricoles pour l'achat d'équipements et de machines, approbation de l'appel à candidatures pour l'octroi des aides prévues par la lettre a) du premier alinéa de l'art. 50 et par l'art. 56 de la LR n° 32 du 12 décembre 2007, dans le cadre de la campagne de mécanisation agricole 2013, et engagement de la dépense y afférente.

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

- 1) La délibération du Gouvernement régional n° 544 du 16 mars 2012 est modifiée par le remplacement du point 07 (Procédure administrative et instruction) comme suit:

**"07.PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
ET INSTRUCTION**

- 7.1 Les demandes d'aide, établies sur la base du formulaire fourni par la structure régionale compétente, doivent être assorties d'un devis détaillé, d'une brochure indiquant les caractéristiques techniques de l'engin destiné à être acheté et d'un rapport expliquant les raisons justifiant l'achat.
- 7.2 Les demandes d'aide doivent parvenir dans les 60 jours qui suivent la publication de l'appel à candidatures approuvé par délibération du Gouvernement régional au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste et seront financées en fonction des ressources budgétaires disponibles, compte tenu du classement établi sur la base des points attribués à celles-ci. Dans les 15 jours ouvrables qui suivent la réception des demandes, la structure compétente donne avis de l'ouverture de la procédure au sens des art. 12 et 13 de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007.
- 7.3 Pour évaluer l'éligibilité des demandes d'aide et dresser le classement y afférent, la structure compétente procède à l'instruction technique et économique sur la base des paramètres visés au point 04 et de l'acte du dirigeant n° 3868 du 3 septembre 2012.

- 7.4 In caso di incompletezza della documentazione trasmessa, il responsabile del procedimento, su segnalazione del responsabile dell'istruttoria, può assegnare al richiedente un termine, non inferiore a 10 giorni, per l'integrazione della stessa.
- 7.5 Trascorso il termine di cui al punto precedente senza alcun riscontro, la pratica è archiviata d'ufficio.
- 7.6 Non potranno essere finanziate richieste per gli stessi mezzi ed attrezzature a coloro che nel biennio precedente abbiano presentato domanda e la cui istanza era stata accettata e finanziata ma che non abbiano concluso l'investimento, fatte salve le cause di forza maggiore o di particolari motivazioni documentabili da presentare agli uffici competenti e valutate dal dirigente competente.
- 7.7 Ai fini della formazione della graduatoria delle domande presentate, nel bando vengono, altresì, fissati i criteri di priorità con i relativi punteggi.
- 7.8 La graduatoria degli aventi diritto, approvata con provvedimento dirigenziale, verrà affissa all'albo dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali entro 45 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle domande. Entro 15 giorni lavorativi dalla pubblicazione della graduatoria, la struttura competente comunica l'esito del procedimento ai sensi degli artt. 12 e 13 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19.
- 7.9 La regolare fattura dimostrante l'avvenuto investimento aziendale dovrà essere prodotta entro 90 giorni (e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno) dalla pubblicazione della graduatoria degli aventi diritto. L'acquisto potrà essere effettuato solo dopo la pubblicazione della graduatoria degli aventi diritto.
- 7.10 La liquidazione del contributo avverrà entro 60 giorni dalla ricezione della domanda di erogazione;"
- 2) di approvare il bando per la concessione dei contributi di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a) della l.r. 12 dicembre 2007, n. 32, per l'anno 2013, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Omissis

BANDO PER LA CONCESSIONE
DEI CONTRIBUTI
PREVISTI DAGLI ARTICOLI 50,
COMMA 1, LETTERA A) E 56
DELLA L.R. 12 DICEMBRE 2007, N. 32
ANNO 2013

- 7.4 Au cas où la documentation déposée serait incomplète, le responsable de la procédure, sur indication du responsable de l'instruction, peut accorder au demandeur un délai d'au moins 10 jours pour la compléter.
- 7.5 Faute de réponse dans le délai fixé au sens du point précédent, le dossier est classé d'office.
- 7.6 Les demandes d'aide ne sont pas admises lorsqu'elles concernent des machines et des équipements ayant déjà fait l'objet d'une demande considérée comme éligible et financée au cours des deux ans précédents mais n'ayant pas été achetés, sauf en cas de force majeure ou pour des raisons particulières pouvant être justifiées auprès des bureaux compétents et qui seront évaluées par le dirigeant compétent.
- 7.7 L'appel à candidatures établit, entre autres, les critères de priorité, et les points y afférents, pour la formation du classement des demandes d'aide.
- 7.8 Le classement des ayants droit, approuvé par acte du dirigeant, est publié au tableau d'affichage de l'Assessorat de l'agriculture et des ressources naturelles dans les 45 jours qui suivent l'expiration du délai de dépôt des demandes d'aide. Dans les 15 jours qui suivent la publication dudit classement, la structure compétente donne avis de l'issue de la procédure au sens des art. 12 et 13 de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007.
- 7.9 La facture régulière prouvant l'achat doit être produite dans les 90 jours qui suivent la publication du classement des ayants droit et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre de chaque année. L'achat ne peut avoir lieu qu'après la publication du classement en cause.
- 7.10 L'aide est liquidée dans les 60 jours qui suivent la réception de la demande de versement ;».
- 2) Est approuvé l'appel à candidatures pour l'octroi, au titre de 2013, des aides visées à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 50 de la LR n° 32 du 12 décembre 2007, tel qu'il figure à l'annexe faisant partie intégrante et substantielle de la présente délibération ;

Omissis

APPEL À CANDIDATURES
POUR L'OCTROI DES AIDES
PRÉVUES PAR LA LETTRE A) DU PREMIER ALINÉA
DE L'ART. 50 ET PAR L'ART. 56
DE LA LR N° 32 DU 12 DÉCEMBRE 2007
ANNÉE 2013

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

1.1. Legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 che prevede, agli articoli 50, comma 1, lettera a) e 56:

- aiuti alle aziende agricole di produzione primaria per la dotazione di attrezzature e macchinari, ivi compresi gli strumenti informatici, destinati al miglioramento, all'incremento ed alla tutela della produzione agricola, in misura comunque non superiore al loro valore di mercato;
- aiuti alle aziende agricole di produzione primaria operanti anche nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli per la dotazione di attrezzature e macchinari afferenti a quest'ultime attività.

1.2. Deliberazione della Giunta regionale n. 544 del 16 marzo 2012 che approva i criteri applicativi per la concessione di aiuti alle aziende agricole per l'acquisto di attrezzature e macchinari, ai sensi della l.r. 32/2007.

1.3. Provvedimento dirigenziale n. 3868 del 3 settembre 2012 che approva l'elenco delle attrezzature e dei macchinari, i relativi requisiti minimi di ammissibilità, la superficie e la tipologia aziendale, compreso il limite massimo di spesa finanziabile, per la concessione degli aiuti di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 544 del 16 marzo 2012.

2. TIPOLOGIA DI INTERVENTI

Il presente bando fissa i termini e le condizioni per la presentazione delle domande di contributo nelle spese sostenute dalle aziende agricole per l'acquisto di attrezzature e macchinari ai sensi della normativa sopraccitata.

3. AREA INTERESSATA

Gli interventi si attuano per le aziende agricole operanti sul territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

4. BENEFICIARI

4.1. Possono beneficiare degli aiuti previsti dal presente bando gli imprenditori agricoli, in forma singola od associata, come definiti dall'art. 2135 c.c., operanti in Valle d'Aosta, purché iscritti presso l'Anagrafe regionale delle aziende agricole di cui alla legge regionale n. 17/2007.

4.2. Può beneficiare, altresì, l'Institut Agricole Régional, con particolare riferimento alle attività agricole svolte per l'attuazione dei propri scopi istituzionali di formazione professionale e sperimentazione agricola.

1. DISPOSITIONS DE RÉFÉRENCE

1.1. Loi régionale n° 32 du 12 décembre 2007, prévoyant :

- à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 50 : aides aux exploitations agricoles faisant de la production primaire pour l'achat d'équipements et de machines, y compris les instruments informatiques, destinés à l'amélioration, à l'augmentation et à la sauvegarde de la production agricole, jusqu'à la valeur de marché de ceux-ci au maximum ;
- à l'art. 56 : aides aux exploitations agricoles faisant de la production primaire et œuvrant également dans le secteur de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles pour l'achat des équipements et des machines nécessaires aux activités en cause ;

1.2. Délibération du Gouvernement régional n° 544 du 16 mars 2012 portant approbation des critères d'application relatifs à l'octroi des aides aux exploitations agricoles pour l'achat d'équipements et de machines au sens de la LR n° 32/2007 ;

1.3. Acte du dirigeant n° 3868 du 3 septembre 2012 portant approbation de la liste des équipements et des machines, des conditions d'éligibilité y afférentes, des superficies et de la typologie des exploitations et des plafonds des dépenses pouvant être financées en vue de l'octroi des aides visées à la délibération du Gouvernement régional n° 544 du 16 mars 2012.

2. TYPES D'INTERVENTION

Achat d'équipements et de machines au sens des dispositions susmentionnées, suivant les délais et les conditions de présentation des demandes d'aide établis par le présent appel à candidatures.

3. CHAMP D'APPLICATION

Les aides en cause sont destinées à financer des investissements des exploitations agricoles situées sur le territoire de la Région autonome Vallée d'Aoste.

4. BÉNÉFICIAIRES

4.1. Peuvent bénéficier des aides en cause les entrepreneurs agricoles, isolés ou regroupés, tels qu'ils sont définis à l'art. 2135 du code civil, à condition qu'ils œuvrent en Vallée d'Aoste et soient inscrits au Registre régional des exploitations agricoles visé à la loi régionale n° 17/2003.

4.2. L'Institut agricole régional peut également bénéficier des aides en cause, notamment pour les activités agricoles qu'il exerce dans le cadre de ses fins institutionnelles de formation professionnelle et d'expérimentation agricole.

4.3. I beneficiari devono soddisfare i requisiti minimi di redditività aziendale, come definiti dalla deliberazione della Giunta regionale 1168/2008, e successive modificazioni, determinati sulla base dell'ultima situazione aziendale disponibile al momento della presentazione della domanda presso l'Anagrafe regionale delle aziende agricole.

5. INTENSITÀ DELL'AIUTO

5.1. Gli aiuti sono concessi in conto capitale nelle misure seguenti:

- 45% della spesa ritenuta ammissibile, per l'acquisto di attrezzature e macchinari, relativi all'attività di produzione primaria, da parte di giovani agricoltori definiti ai sensi della normativa vigente, purché l'investimento avvenga entro cinque anni dal loro primo insediamento;

5.2. Per gli investimenti di messa in sicurezza e l'acquisto di attrezzature o macchinari usati si applicano le seguenti percentuali:

- 40% della spesa ritenuta ammissibile, per l'acquisto di attrezzature e macchinari da parte delle cooperative agricole, dei consorzi e di altre forme associative operanti nel settore della produzione primaria;
- 35% della spesa ritenuta ammissibile, per l'acquisto di attrezzature e macchinari, relativi al settore della produzione primaria, da parte degli agricoltori che risultano iscritti nell'elenco dei coltivatori diretti dell'INPS;
- 30% della spesa ritenuta ammissibile, per l'acquisto di attrezzature e macchinari relativi al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
- 30% della spesa ritenuta ammissibile, per gli investimenti di messa in sicurezza di attrezzature e macchinari relativi all'attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
- 30% della spesa ritenuta ammissibile, in misura non superiore al 50% del valore corrente di mercato dell'attrezzatura nuova, per l'acquisto di attrezzature e macchinari usati relativi al settore della produzione primaria, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
- 30% della spesa ritenuta ammissibile per tutti gli altri casi.

4.3 Les bénéficiaires doivent remplir les conditions minimales relatives à la rentabilité de l'exploitation, telles qu'elles sont définies par la délibération du Gouvernement régional n° 1164/2008 modifiée et fixées sur la base de la dernière situation de l'exploitation disponible au moment de la présentation de la demande d'aide auprès du Registre régional des exploitations agricoles.

5. INTENSITÉ DES AIDES

5.1 Les aides sont accordées en capital comme suit :

- 45 p. 100 des dépenses éligibles, pour l'achat des équipements et des machines nécessaires aux activités de production primaire exercées par de jeunes agriculteurs, tels qu'ils sont définis par la législation en vigueur, à condition que l'investissement ait lieu dans les cinq ans qui suivent l'installation de ceux-ci.

5.2 Pour les investissements de sécurisation et l'achat de machines ou d'équipements d'occasion, il est fait application des pourcentages indiqués ci-dessous :

- 40 p. 100 des dépenses éligibles, en faveur des coopératives agricoles, des consortiums ou de tout autre type d'association œuvrant dans le secteur de la production primaire, pour l'achat d'équipements et de machines;
- 35 p. 100 des dépenses éligibles, en faveur des agriculteurs inscrits sur la liste des exploitants familiaux de l'INPS, pour l'achat des équipements et des machines destinés au secteur de la production primaire;
- 30 p. 100 des dépenses éligibles, pour l'achat des équipements et des machines destinés au secteur de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles;
- 30 p. 100 des dépenses éligibles, pour les investissements de sécurisation des équipements et des machines utilisés dans le cadre de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles;
- 30 p. 100 des dépenses éligibles, pour l'achat de machines et d'équipements d'occasion destinés au secteur de la production primaire, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, à hauteur de 50 p.100 au maximum du prix courant du marché du neuf;
- 30 p. 100 des dépenses éligibles dans tous les autres cas.

6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- 6.1. Non saranno ammesse a finanziamento le domande di contributo di importo inferiore ad Euro 600,00 (IVA inclusa) di spesa per singola attrezzatura o macchinario, ad eccezione del contributo per l'acquisto di materiale apistico per il quale il limite fissato per la spesa complessiva è stabilito in Euro 200,00 (IVA inclusa).
- 6.2. Le domande di partecipazione al bando dovranno essere corredate di un preventivo di spesa dettagliato, di una pubblicazione illustrativa riportante le caratteristiche tecniche del mezzo oggetto d'acquisto e di una relazione esplicativa sulle ragioni che ne comportano l'acquisto.
- 6.3. Non saranno ammissibili a contributo gli acquisti di mezzi ed attrezzature effettuati prima della comunicazione, da parte degli uffici preposti, dell'esito del procedimento.
- 6.4. Le domande di contributo, redatte sugli appositi modelli predisposti dalla competente struttura reperibili anche sul sito web istituzionale della Regione, dovranno pervenire all'Ufficio servizi zootecnici, attrezzi agricoli/U.M.A dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali sito nel comune di SAINT-CHRISTOPHE, loc. Grande Charrière, n. 66, entro 60 giorni dalla pubblicazione del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.
- 6.5. L'Ufficio preposto ha la facoltà di richiedere l'eventuale integrazione delle domande con una ulteriore documentazione a corredo per una migliore valutazione della richiesta stessa.
- 6.6. Il Dipartimento agricoltura darà notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale scritta ai sensi degli artt. 12 e 13 della l.r. 6 agosto 2007, n. 12.
- 6.7. Tutte le domande ammesse dovranno, comunque, essere definite entro il 31 dicembre 2013 mediante la presentazione delle fatture d'acquisto, dei certificati di conformità CE e/o dalla copia del libretto di circolazione.

7. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

- 7.1. La valutazione dell'ammissibilità a contributo sarà effettuata in relazione alla funzionalità all'azienda del bene, al suo utilizzo per le attività agricole e sulla base delle norme di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 544 del 16 marzo 2012 e del provvedimento dirigenziale n. 3868 del 3 settembre 2012. In modo particolare, saranno valutati i requisiti minimi per le diverse tipologie di macchine e attrezzi in relazione al periodo di ammortamento, alla superficie ed alla tipologia aziendale ed il limite massimo di spesa finanziabile individuato per ogni tipologia di macchina od attrezzatura.

6. PRÉSENTATION DES DEMANDES D'AIDE

- 6.1. Les demandes d'aide relatives à l'achat d'un équipement ou d'une machine coûtant moins de 600,00 euros (IVA comprise) ne sont pas éligibles, sauf s'il s'agit de matériel du secteur apicole pour lequel le plancher est fixé à 200,00 euros (IVA comprise).
- 6.2. Les demandes d'aide doivent être assorties d'un devis détaillé, d'une brochure indiquant les caractéristiques techniques du moyen destiné à être acheté et d'un rapport expliquant les raisons justifiant l'achat.
- 6.3. Les dépenses pour l'achat d'équipements et de machines supportées avant la communication des bureaux compétents concernant l'issue de la procédure ne sont pas éligibles.
- 6.4. Les demandes d'aide, établies sur les formulaires préparés par la structure compétente et disponibles également sur le site internet de la Région, doivent parvenir au Bureau des services zootecniques et des équipements agricoles/UMA de l'Assessorat de l'agriculture et des ressources naturelles (66, Grande-Charrière - SAINT-CHRISTOPHE) dans les 60 jours qui suivent la publication du présent appel à candidatures, approuvé par délibération du Gouvernement régional et publié au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste.
- 6.5. Le bureau compétent a la faculté de demander des compléments de documentation, aux fins d'une meilleure évaluation de la demande d'aide concernée.
- 6.6. Le Département de l'agriculture informe l'intéressé de l'ouverture de la procédure par une communication écrite au sens des art. 12 et 13 de la LR n° 12/2007.
- 6.7. Le dossier relatif à toute demande financée doit être clos au plus tard le 31 décembre 2013 par la présentation des factures d'achat, des certificats de conformité CE et/ou de la copie de la carte grise.

7. ÉVALUATION DES DEMANDES D'AIDE

- 7.1. L'éligibilité des demandes d'aide est évaluée en fonction de l'utilité du bien concerné pour l'exploitation et pour les activités agricoles, compte tenu des dispositions de la délibération du Gouvernement régional n° 544 du 16 mars 2012 et de l'acte du dirigeant n° 3868 du 3 septembre 2012. L'évaluation porte notamment sur les conditions minimales d'éligibilité pour les différents types d'équipements et de machines en fonction de la période d'amortissement, de la superficie et de la typologie de l'exploitation et du plafond des dépenses pouvant être financées, fixé au titre de chaque type d'équipement et de machine.

7.2. La valutazione dell'ammissibilità a contributo è propedeutica rispetto alla formazione della graduatoria. Entro 15 giorni lavorativi dalla presentazione delle domande, la struttura competente comunica l'avvio del procedimento ai sensi degli artt. 12 e 13 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19.

7.3. La struttura competente valuterà altresì la funzionalità delle attrezzature o macchinari in relazione alla tipologia e alle dimensioni aziendali sulla base del provvedimento dirigenziale n. 3868 del 3 settembre 2012.

8. GRADUATORIA

8.1. Al fine della formazione della graduatoria delle domande presentate e ritenute ammissibili a contributo vengono fissati i seguenti criteri di priorità e i relativi punteggi:

- in relazione alla figura del conduttore:

giovani agricoltori relativamente alle attrezzature previste nel piano aziendale	punti 50
cooperative o consorzi MF o consorterie	punti 40
coltivatori diretti iscritti all'INPS	punti 30
conduttori aziendali part-time	punti 20

- in relazione al tipo delle attrezzature acquistate:

indispensabili per l'inizio e la continuazione dell'attività produttiva agricola	punti 50
indispensabile per l'attività di trasformazione della produzione	punti 40
introduzione di macchine innovative	punti 30
messa in sicurezza del parco macchine aziendale	punti 20
impiego di macchine usate	punti 10

La graduatoria verrà affissa all'albo dell'Assessorato dell'Agricoltura e risorse naturali e sul sito web istituzionale della Regione entro 45 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle domande.

8.2 Nel caso in cui si verificano situazioni di assoluta parità nella graduatoria, e la disponibilità dell'impegno di spesa sia in fase di esaurimento, verrà data la precedenza al titolare aziendale più giovane.

8.3 La graduatoria del bando ha validità per l'anno 2013, fino all'esaurimento delle disponibilità economiche sul corrispondente impegno di spesa approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 1° febbraio 2013.

7.2 À l'issue de l'évaluation de l'éligibilité un classement est établi. La structure compétente donne avis de l'ouverture de la procédure au sens des art. 12 et 13 de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007 dans les 15 jours ouvrables qui suivent la présentation des demandes.

7.3 La structure compétente évalue également l'utilité des équipements et des machines en fonction du type et des dimensions de l'exploitation, conformément à l'acte du dirigeant n° 3868 du 3 septembre 2012.

8. CLASSEMENT

8.1 Le classement des demandes d'aide présentées et jugées éligibles est établi suivant les critères de priorité et les points ci-après :

- profil de l'exploitant :

jeune agriculteur (lorsque les équipements sont prévus par le plan d'exploitation)	50 points
coopérative, consortium d'amélioration foncière ou consorterie	40 points
exploitant familial inscrit à l'INPS	30 points
exploitant à temps partiel	20 points

- type d'équipement acheté :

indispensable pour le démarrage et la poursuite de l'activité de production agricole	50 points
indispensable pour l'activité de transformation des produits	40 points
machine innovante	30 points
machine plus sûre	20 points
machine d'occasion	10 points

Le classement est publié au tableau d'affichage de l'Assessorat de l'agriculture et des ressources naturelles et sur le site institutionnel de la Région dans les 45 jours qui suivent l'expiration du délai de dépôt des demandes d'aide.

8.2 En cas d'égalité de points, si les crédits engagés sont en cours d'épuisement, priorité est donné à l'exploitant le plus jeune.

8.3 Le classement est valable pour 2013, jusqu'à épuisement des crédits disponibles au titre de l'engagement de dépense approuvé par la délibération du Gouvernement régional n° 111 du 1^{er} février 2013.

9. MODALITÀ DI INFORMAZIONE DEI POTENZIALI BENEFICIARI

Il presente bando verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, sul sito web istituzionale della Regione, e pubblicizzato con appositi comunicati stampa.

AVVISI E COMUNICATI

Assessorato sanità, salute e politiche sociali.

Publicazione, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 22 luglio 2005, n. 16, "Disciplina del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale", di un estratto del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 3967 del 26 novembre 2005, aggiornato alla data del 31 dicembre 2012.

SEZIONE VOLONTARIATO

SETTORE SANITARIO

Associazione Volontari del Soccorso Grand Paradis
Fraz. Preille, 7 - 11010 SAINT-PIERRE
Iscritta con Decreto del Presidente della Regione n.77
in data 26/01/1995
Numero di registrazione: 10

Associazione Volontari del Soccorso di Courmayeur
Strada delle Volpi, 3 Bis
11013 COURMAYEUR
Iscritta con Decreto del Presidente della Regione n. 807
in data 15/06/1993
Numero di registrazione: 11

Associazione pronto Intervento
8° Comunità Montana Walser
Puro Wäg, 6
11025 GRESSONEY-SAINT-JEAN
Iscritta con Decreto del Presidente della Regione n. 323
in data 21/05/1997
Numero di registrazione: 12

Associazione Volontari del Soccorso di Champorcher
Via Castello, 1
11020 CHAMPORCHER
Iscritta con Decreto del Presidente della Regione n. 807
in data 15/06/1993
Numero di registrazione: 13

Associazione Volontari del Soccorso di Cogne
Villaggio Minatori, 49 - 11012 COGNE
Iscritta con Decreto del Presidente della Regione n. 142
in data 28/02/1996
Numero di registrazione: 14

9. MODALITÉ D'INFORMATION DES BÉNÉFICIAIRES POTENTIELS

Le présent appel à candidatures est publié au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste et sur le site institutionnel de cette dernière et diffusé par des communiqués de presse ciblés.

AVIS ET COMMUNIQUÉS

Assessorat de la Santé, du Bien-Être et des Politiques Sociales.

Publication, au sens de l'art. 6 de la loi régionale n° 16 du 22 juillet 2005 (Réglementation du bénévolat et de l'associationisme de promotion sociale), du Registre régional des organisations bénévoles et des associations de promotion sociale institué par la délibération du Gouvernement régional n° 3967 du 26 novembre 2005 et mis à jour au 31 décembre 2012.

Associazione dei Volontari
"Secours et Solidarité" di Brusson
Loc. L'Ors - Fraz. Champoluc - 11020 AYAS
Iscritta con Decreto del Presidente della Regione n. 807
in data 15/06/1993
Numero di registrazione: 15

Associazione Volontari del Soccorso
di Morgex, La Salle e Pré-Saint-Didier
Piazza Beato Vuillerme de Léavel, 6 - 11017 MORGEX
Iscritta con Decreto del Presidente della Regione n. 335
in data 18/04/1995
Numero di registrazione: 16

Associazione Pronto Soccorso e Solidarietà Sociale
Via Crétier, 7 - 11029 VERRÈS
Iscritta con Decreto del Presidente della Regione n. 436
in data 05/04/1993
Numero di registrazione: 17

Associazione Volontari del Soccorso
e Gruppo Alpino di La Thuile
Fraz. Entrèves, 5 - 11016 LA THUILE
Iscritta con Decreto del Presidente della Regione n. 807
in data 15/06/1993
Numero di registrazione: 18

Associazione Volontari del Soccorso della Valpelline
Loc. Capoluogo, 7 - 11010 VALPELLINE
Iscritta con Decreto del Presidente della Regione n. 1715
in data 22/12/1993
Numero di registrazione: 19

Associazione Volontari del Soccorso di Valtournenche
Loc. Capoluogo - 11028 VALTOURNENCHE
Iscritta con Decreto del Presidente della Regione n. 1247
in data 22/09/1993 Numero di registrazione: 20

Federazione Regionale delle Associazioni
dei Volontari del Soccorso
Loc. Grand Chemin, 24 - 11020 SAINT-CHRISTOPHE
Iscritta con Decreto del Presidente della Regione n. 714
in data 27/07/1994
Numero di registrazione: 21

Associazione Volontari del Soccorso di Verrayes
Fraz. Champagne, 32 - 11020 VERRAYES
Iscritta con Decreto del Presidente della Regione n. 807
in data 15/06/1993
Numero di registrazione: 22

Associazione Volontari del Soccorso di Donnas
c/o Poliambulatorio U.S.L.
Via Roma, 105 - 11020 DONNAS
Iscritta con Decreto del Presidente della Regione n. 436
in data 05/04/1993
Numero di registrazione: 23

Associazione Volontari del Soccorso Grand-Saint-Bernard
Loc. Predumaz Falcoz, 25
11010 SAINT-RHEMY-EN BOSSES
Iscritta con Decreto del Presidente della Regione n. 909
in data 31/12/1997
Numero di registrazione: 24
CANCELLATA con P.D. n. 6036 del 28.12.2012

Association Bénévole Valdôtaine d'Aide Médicale
Fraz. Prélaz, 60 - 11020 SAINT-MARCEL
Iscritta con Decreto del Presidente della Regione n. 807
in data 15/06/1993
Numero di registrazione: 25

Associazione Volontari del Soccorso
di Châtillon/Saint-Vincent
Via Chanoux, 179 - 11024 CHÂTILLON
Iscritta con Decreto del Presidente della Regione n. 436
in data 05/04/1993
Numero di registrazione: 26

A.V.O.S. - Associazione Volontari del Soccorso di Torgnon
Capoluogo Fraz. Mongnod, 28 - 11020 TORGNON
Iscritta con Decreto del Presidente della Regione n. 1715
in data 22/12/1993
Numero di registrazione: 27

Associazione Volontari del Soccorso di Montjovet
Fraz. Berriaz, 4 - 11020 MONTJOVET
Iscritta con Decreto del Presidente della Regione n. 436
in data 05/04/1993
Numero di registrazione: 29

Associazione "San Michele Arcangelo"
Via S. Lucat, 2/A - Condominio 3 - 11100 AOSTA
Iscritta con Provvedimento Dirigenziale n. 484
del 05/02/2008
Numero di registrazione: 31

Associazione Volontari Italiani Sangue
AVIS Sede regionale Valle d'Aosta
Via San Giocondo, 16 - 11100 AOSTA
Iscritta con Decreto del Presidente della Regione n. 671
in data 18/11/1999
Numero di registrazione: 32

Associazione Volontari Italiani Sangue
AVIS Sezione di Aosta
Via Croce di Città, 99 - 11100 AOSTA
Iscritta con Decreto del Presidente della Regione n. 332
in data 26/06/2000
Numero di registrazione: 33

Associazione Volontari Italiani Sangue
AVIS Sezione di Châtillon
Piazza Duc, 3 - 11024 CHÂTILLON
Iscritta con Decreto del Presidente della Regione n. 332
in data 26/06/2000
Numero di registrazione: 34

Associazione Volontari Italiani Sangue
AVIS Sezione di La Salle
Via Chanoux - 11015 LA SALLE
Iscritta con Decreto del Presidente della Regione n. 332
in data 26/06/2000
Numero di registrazione: 35

Associazione Volontari Italiani Sangue
AVIS Sezione di Morgex
P.zza Vuillerme de Léavel, 5
11017 MORGEX
Iscritta con Decreto del Presidente della Regione n. 332
in data 26/06/2000
Numero di registrazione: 35

Associazione Volontari Italiani Sangue
AVIS Sezione di Nus
Via Saint Barthélémy, 1 - 11020 NUS
Iscritta con Decreto del Presidente della Regione n. 332
in data 26/06/2000
Numero di registrazione: 37

Associazione Volontari Italiani Sangue
AVIS Sezione di Saint-Pierre
Fraz. Tâche, 1
11010 SAINT-PIERRE
Iscritta con Decreto del Presidente della Regione n. 332
in data 26/06/2000
Numero di registrazione: 38

Associazione Volontari Italiani Sangue
AVIS Sezione Valle d'Ayas
Loc. La Pila, 180
11022 BRUSSON
Iscritta con Decreto del Presidente della Regione n. 332
in data 26/06/2000
Numero di registrazione: 39

Associazione Volontari Italiani Sangue
AVIS Sezione di Verrès
Via Amilcare Cretier, 7 - 11029 VERRÈS
Iscritta con Decreto del Presidente della Regione n. 332
in data 26/06/2000
Numero di registrazione: 40

Associazione Volontari Italiani Sangue
AVIS Sezione di Arnad c/o Municipio
Fraz. Close - 11020 ARNAD
Iscritta con Decreto del Presidente della Regione n.332
in data 18/09/2000
Numero di registrazione: 41

Associazione Volontari Italiani Sangue
AVIS Sezione Comunità Montana Walser
Villa Margherita - 11025 GRESSONEY ST-JEAN
Iscritta con Decreto del Presidente della Regione n. 640
in data 19/12/2000
Numero di registrazione: 42

Associazione Volontari Italiani Sangue
AVIS Sezione di Aymavilles
Loc. Capoluogo, 1
ex Hotel Suisse - 11010 AYMAVILLES
Iscritta con Decreto del Presidente della Regione n. 57
in data 08/02/2001
Numero di registrazione: 43

Associazione Volontari Italiani Sangue
AVIS Sezione di Courmayeur
Via dei Bagni , 11 - 11013 COURMAYEUR
Iscritta con Decreto del Presidente della Regione n. 57
in data 08/02/2001
Numero di registrazione: 44

Associazione Volontari Italiani Sangue
AVIS Sezione di Fénis
Fraz. Chez Sapin Villa Montana - 11020 FÉNIS
Iscritta con Decreto del Presidente della Regione n. 57
in data 08/02/2001
Numero di registrazione: 45

Associazione Volontari Italiani Sangue
AVIS Sezione di Gressan
Fraz. Chez Le Ru, 21 - 11020 GRESSAN
Iscritta con Decreto del Presidente della Regione n. 57
in data 08/02/2001
Numero di registrazione: 46

Associazione Volontari Italiani Sangue
AVIS Sezione di La Thuile
Via Marcello Collomb - 11016 LA THUILE
Iscritta con Decreto del Presidente della Regione n. 57
in data 08/02/2001
Numero di registrazione: 47

Associazione Volontari Italiani Sangue
AVIS Sezione di Pont-Saint-Martin
Via Baraing, 1 - 11026 PONT-SAINT-MARTIN
Iscritta con Decreto del Presidente della Regione n. 57
in data 08/02/2001
Numero di registrazione: 48

Associazione Volontari Italiani Sangue
AVIS Sezione di Pré-St-Didier
Piazza Vittorio Emanuele II
11010 PRÉ-SAINT-DIDIER
Iscritta con Decreto del Presidente della Regione n. 57
in data 08/02/2001
Numero di registrazione: 49

Associazione Volontari Italiani Sangue
AVIS Sezione di Villeneuve
Piazza E. Chanoux - 11018 VILLENEUVE
Iscritta con Decreto del Presidente della Regione n. 57
in data 08/02/2001
Numero di registrazione: 50

A.I.D.O. - Associazione Italiana Donatori Organi
Via S.Giocondo, 18 - 11100 AOSTA
Iscritta con Decreto del Presidente della Regione n.436
in data 05/04/1993
Numero di registrazione: 51

A.D.M.O. - Associazione Donatori Midollo Osseo
Regione Autonoma Valle d'Aosta
c/o Ospedale Regionale Servizio Trasfusionale
Viale Ginevra, 3 - 11100 AOSTA
Iscritta con Decreto del Presidente della Regione n. 239
in data 30/04/1998
Numero di registrazione: 64

Associazione Perce Neige
Fraz. Prélaz, 4 - 11020 SAINT-MARCEL
Iscritta con Decreto del Presidente della Regione n. 698
in data 01/09/2003
Numero di registrazione: 85

Associazione Volontari Italiani Sangue
AVIS Sezione Comunità Montana Grand Combin
c/o Comunità Montana Grand Combin
Loc. Chez Roncoz, 33/A - 11010 GIGNOD
Iscritta con Provvedimento Dirigenziale n. 3539
del 27/08/2008
Numero di registrazione: 97

Associazione Volontari Italiani Sangue
AVIS Comunale di Introd
Fraz. Capoluogo, 1 - 11010 INTROD
Iscritta con Provvedimento Dirigenziale n. 5733
del 24/12/2009
Numero di registrazione: 107

Associazione Volontari Italiani Sangue
AVIS Comunale di Cogne
Via Bourgeois, 38 - 11012 COGNE
Iscritta con Provvedimento Dirigenziale n. 5377
del 04/12/2012
Numero di registrazione: 129

SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE

Associazione per la filantropia in Valle d'Aosta
Via San Giocondo, 16 - 11100 AOSTA
Iscritta con Provvedimento Dirigenziale n. 299
del 24 /01/2007
Numero di registrazione: 2

Associazione Jole Castiglioni
c/o Parrocchia - Piazza della Chiesa, 7
11027 SAINT-VINCENT
Iscritta con Provvedimento Dirigenziale n. 3675
del 06/09/2007
Numero di registrazione: 8

A.I.S.M. - Associazione Italiana Sclerosi Multipla
Via Grand Eyvia, 27 - 11100 AOSTA
Iscritta con Decreto del Presidente della Regione n. 436
in data 05/04/1993
Numero di registrazione: 52

Associazione La Svolta - Le Virage
Fraz. La Remise, 63 - 11010 SARRE
Iscritta con Decreto del Presidente della Regione n. 436
in data 05/04/1993
Numero di registrazione: 53

A.V.P. Associazione Valdostana Paraplegici
Loc. Grand Chemin, 30 - 11020 SAINT-CHRISTOPHE
Iscritta con Decreto del Presidente della Regione n. 807
in data 15/06/1993
Numero di registrazione: 54

ACAT - Associazione Club Alcologici Territoriali
della Valle d'Aosta c/o C.S.V. Valle d'Aosta
Via Xavier de Maistre, 19 - 11100 AOSTA
Iscritta con Decreto del Presidente della Regione n. 1715
in data 22/12/1993
Numero di registrazione: 57

Associazione Saint-Hilaire
Capoluogo, 4 - 11010 GIGNOD
Iscritta con Decreto del Presidente della Regione n. 360
in data 07/04/1994
Numero di registrazione: 58

Diaconia
Reg. Tzamberlet, 10/c - 11100 AOSTA
Iscritta con Decreto del Presidente della Regione n. 685
in data 01/10/1997
Numero di registrazione: 60

Telefono Amico
c/o C.S.V. Valle d'Aosta
Via Xavier de Maistre, 19 - 11100 AOSTA
Iscritta con Decreto del Presidente della Regione n. 238
in data 30/04/1998
Numero di registrazione: 63
CANCELLATA con P.D. n. 6036 del 28.12.2012

Il Bruco e la Farfalla
c/o C.S.V. Valle d'Aosta
Via Xavier de Maistre, 19 - 11100 AOSTA
Iscritta con Decreto del Presidente della Regione n. 585
in data 30/04/1998
Numero di registrazione: 65

Associazione Alzheimer
c/o C.S.V. Valle d'Aosta
Via Xavier de Maistre, 19 - 11100 AOSTA
Iscritta con Decreto del Presidente della Regione n. 585
in data 02/11/1998
Numero di registrazione: 66

Associazione per il Volontariato
nelle Unità Locali dei Servizi Socio-Sanitari
Via Treby, 35 - 11020 DONNAS
Iscritta con Decreto del Presidente della Regione n. 467
in data 17/08/1999
Numero di registrazione: 67

DI.A.PSI. Valle d'Aosta - Difesa ammalati psichici
Via Valli Valdostane, 5 - 11100 AOSTA
Iscritta con Decreto del Presidente della Regione n. 56
in data 08/02/2001
Numero di registrazione: 72

Centro Volontari della Sofferenza
Diocesi di Aosta
C.V.S. Via Saint Martin de Corléans, 61
11100 AOSTA
Iscritta con Decreto del Presidente della Regione n. 440
in data 17/07/2001
Numero di registrazione: 75

Psicologi per i popoli - Emergenza Valle d'Aosta
c/o Vidi Leo - Fraz. Saint-Maurice, 206
11010 SARRE
Iscritta con Decreto del Presidente della Regione n. 125
in data 18/03/2002
Numero di registrazione: 77

“Insieme” Associazione di volontariato
per il pronto intervento sociale
e l'assistenza domiciliare - Onlus
Via Repubblica, 2
11026 PONT-SAINT-MARTIN
Iscritta con Decreto del Presidente della Regione n. 560
in data 20/09/2002
Numero di registrazione: 80

L'Ascolto Associazione di Volontariato ONLUS
Via San Giocondo, 10 - 11100 AOSTA
Iscritta con Decreto del Presidente della Regione n. 692
in data 26/11/2002
Numero di registrazione: 81

Associazione Valdostana Volontariato Carcerario
c/o C.S.V. Valle d'Aosta
Via Xavier de Maistre, 19 - 11100 AOSTA
Iscritta con Decreto del Presidente della Regione n. 167
in data 12/03/2003
Numero di registrazione: 82

Associazione Valdostana Autismo
c/o C.S.V. Valle d'Aosta
Via Xavier de Maistre, 19 - 11100 AOSTA
Iscritta con Decreto del Presidente della Regione n. 583
in data 21/07/2003
Numero di registrazione: 84

Missione Sorriso Valle d'Aosta
Fraz. Croix des Prés, 26 - 11015 LA SALLE
Iscritta con Decreto del Presidente della Regione n. 460
in data 30/07/2004
Numero di registrazione: 89

Banco Alimentare per la Valle d'Aosta
Fraz. La Cort, 19 - 11020 GRESSAN
Iscritta con Decreto del Presidente della Regione n. 132
in data 10/03/2005
Numero di registrazione: 93

Il Germoglio - Associazione genitori
contro la droga e l'AIDS
c/o C.S.V. Valle d'Aosta
Via Xavier de Maistre, 19 - 11100 AOSTA
Iscritta con Decreto del Presidente della Regione n. 277
in data 26/05/2005
Numero di registrazione: 94
CANCELLATA con P.D. n. 3577 del 09.08.2010

Co.Di.V.d.A. - Coordinamento delle oo.vv.
che si occupano di disabilità in V.d'A.
c/o C.S.V. Valle d'Aosta
Via Xavier de Maistre, 19 - 11100 AOSTA
Iscritta con Provvedimento Dirigenziale n. 264
in data 26/01/2009
Numero di registrazione: 99

Banco di Solidarietà Sanitaria Valle d'Aosta Onuls
Via Circonvallazione, 30
11026 PONT-SAINT-MARTIN
Iscritta con Provvedimento Dirigenziale n. 218
in data 22/01/2010
Numero di registrazione: 109

Associazione Valdostana Famiglie portatori di handicap
c/o C.S.V. Valle d'Aosta
Via Xavier de Maistre, 19 - 11100 AOSTA
Iscritta con Provvedimento Dirigenziale n. 1205
in data 22/03/2010
Numero di registrazione: 110

Associazione Banco di Solidarietà "Saint-Martin" - Aosta
Via Saint Martin de Corléans, 201 - 11100 AOSTA
Iscritta con Provvedimento Dirigenziale n. 1205
in data 22/03/2010
Numero di registrazione: 112

Diaconia Bassa Valle
Via Baraing, 3 - 11026 PONT-SAINT-MARTIN
Iscritta con Provvedimento Dirigenziale n. 1920
in data 04/05/2010
Numero di registrazione: 114

Società di San Vincenzo de Paoli
Consiglio Centrale di Aosta
Via Sant'Orso, 14 - 11100 AOSTA
Iscritta con Provvedimento Dirigenziale n. 1289
in data 30/03/2011
Numero di registrazione: 123

SETTORE SOCIO-SANITARIO

Associazione "Ana Moise"
c/o C.S.V. Valle d'Aosta
Via Xavier de Maistre, 19 - 11100 AOSTA
Iscritta con Provvedimento Dirigenziale n. 1258
del 23/03/2007
Numero di registrazione: 4

Associazione "Les amis du coeur du Val d'Aoste
dott. G.Devoti" Via Vevey, 17 - 11100 AOSTA
Iscritta con Decreto del Presidente della Regione n. 1247
in data 22/09/1993
Numero di registrazione: 55

Lega Italiana per la lotta contro i tumori
Sezione Valdostana
Via Xavier de Maistre, 24 - 11100 AOSTA
Iscritta con Decreto del Presidente della Regione n. 1247
in data 22/09/1993
Numero di registrazione: 56

A.L.I.C.E - Associazione per la lotta
all'Ictus Cerebrale
Corso Lancieri, 15/K - 11100 AOSTA
Iscritta con Decreto del Presidente della Regione n. 910
in data 31/12/1997
Numero di registrazione: 61

V.I.O.L.A. - Associazione a sostegno della vita dopo il cancro al seno
Piazza Soldats de la Neige, 2 - 11100 AOSTA
Iscritta con Decreto del Presidente della Regione n. 241 in data 30/04/1998
Numero di registrazione: 62

Associazione l'Amitié
Corso Padre Lorenzo, 20 - 11100 AOSTA
Iscritta con Decreto del Presidente della Regione n. 807 in data 15/06/1993
Numero di registrazione: 71

Lega Italiana Fibrosi Cistica
Fraz. Ferriere, 17 - 11010 AYMAVILLES
Iscritta con Provvedimento Dirigenziale n. 1166 in data 25/03/2009
Numero di registrazione: 102

Associazione Donatori Volontari Sangue Organi Tessuti e Cellelue - Silvy Parlato
Fraz. Champsavinal, 4 - 11010 DOUES
Iscritta con Provvedimento Dirigenziale n. 4731 in data 13/10/2010
Numero di registrazione: 119

Lega Italiana Contro il Dolore - Valle d'Aosta
c/o C.S.V. Valle d'Aosta
Via Xavier de Maistre, 19 - 11100 AOSTA
Iscritta con Provvedimento Dirigenziale n. 5938 del 25/11/2010
Numero di registrazione: 120

Associazione Donatori Volontari Sangue "FIDAS Valle d'Aosta"
c/o C.S.V. Valle d'Aosta
Via Xavier de Maistre, 19 - 11100 AOSTA
Iscritta con Provvedimento Dirigenziale n. 2500 in data 09/06/2011
Numero di registrazione: 124

SETTORE PROMOZIONE E TUTELA DEI DIRITTI UMANI DELLA QUALITÀ DELLA VITA E DELLE PARI OPPORTUNITÀ

CODACONS - Sede regionale Valle d'Aosta
Via Abbé Gorret, 29 - 11100 AOSTA
Iscritta con Provvedimento Dirigenziale n. 2274 in data 05/06/2007
Numero di registrazione: 6

Auser Valle d'Aosta
Via Giorgio Elter, 6 - 11100 AOSTA
Iscritta con Decreto del Presidente della Regione n. 499 in data 22/07/1997
Numero di registrazione: 59

A.N.T.E.A. Valle d'Aosta
Associazione Nazionale Terza Età Attiva
Loc. Grand Chemin, 22 - 11020 SAINT-CHRISTOPHE
Iscritta con Decreto del Presidente della Regione n. 619 in data 22/10/1999
Numero di registrazione: 68

Associazione Comunitaria Quartiere Possibile
Place Soldat de la Neige, 6 - 11100 AOSTA
Iscritta con Decreto del Presidente della Regione n. 924 in data 19/12/2003
Numero di registrazione: 87

NON TI SCORDAR DI ME - Onlus
Via La Pila, 185 - 11022 BRUSSON
Iscritta con Decreto del Presidente della Regione n. 678 in data 15/12/2004
Numero di registrazione: 90

Lega Islamica Autonoma in Valle d'Aosta
L.I.A.V.A. Via Giorgio Carrel, 41 - 11100 AOSTA
Iscritta con Decreto del Presidente della Regione n. 473 in data 30/08/2005
Numero di registrazione: 95

IPSIA - Istituto Pace Sviluppo Innovazione Acli Aosta
P.zza Giovanni XXIII, 2/a - 11100 AOSTA
Iscritta con Provvedimento Dirigenziale n. 3418 in data 14/08/2008
Numero di registrazione: 96

A.N.O.L.F. Valle d'Aosta
Loc. Grand Chemin, 22 - 11020 SAINT-CHRISTOPHE
Iscritta con Provvedimento Dirigenziale n. 1887 in data 08/05/2009
Numero di registrazione: 103

Le due Corone - onlus
c/o C.S.V. Valle d'Aosta
Via Xavier de Maistre, 19 - 11100 AOSTA
Iscritta con Provvedimento Dirigenziale n. 3021 del 02/07/2010
Numero di registrazione: 117
CANCELLATA con P.D. n. 1076 del 15.03.2011

Comitato Cittadino
Via Pollio Salimbeni, 18/6 - 11100 AOSTA
Iscritta con Provvedimento Dirigenziale n. 3735 del 16/08/2010
Numero di registrazione: 118

Quartiere San Rocco
c/o Scuola Media St. Roch
Corso Ivrea, 19 - 11100 AOSTA
Iscritta con Provvedimento Dirigenziale n. 3409 in data 05/08/2011
Numero di registrazione: 126

“AFI-IT” - Amicale delle famiglie ivoiro-italiane
Via Circonvallazione, 26
11026 PONT-SAINT-MARTIN
Iscritta con Provvedimento Dirigenziale n. 4712
in data 24/10/2011
Numero di registrazione: 127

Osservatorio Nazionale sull'Amianto Onlus
Comitato Regionale Valle d'Aosta
c/o C.S.V. Valle d'Aosta
Via Xavier de Maistre, 19 - 11100 AOSTA
Iscritta con Provvedimento Dirigenziale n. 4857
in data 09/11/2012
Numero di registrazione: 128

SETTORE PROTEZIONE CIVILE

Gruppo Sommozzatori Valle d'Aosta
Fraz. Chez Percher, 2/A - 11010 GIGNOD
Iscritta con Provvedimento Dirigenziale n. 1833
in data 07/05/2007
Numero di registrazione: 5

Associazione Unità Soccorso e Ricerca
Via delle Volpi, 3 - 11013 COURMAYEUR
Iscritta con Decreto del Presidente della Regione n. 614
in data 26/09/1996
Numero di registrazione: 28

Team Ricerca - Gruppo cinofilo di Protezione Civile
c/o Studio Marguerettaz
Piazza della Repubblica, 7
11100 AOSTA
Iscritta con Decreto del Presidente della Regione n. 222
in data 28/04/2000
Numero di registrazione: 69
CANCELLATA con P.D. n. 3577 del 09.08.2010

Associazione Sportiva Valle d'Aosta Motorsport
Via Cerise, 9 - 11100 AOSTA
Iscritta con Decreto del Presidente della Regione n. 334
in data 18/04/1995
Numero di registrazione: 70

Associazione Nazionale Alpin
Sezione Valle d'Aosta
Via Saint Martin de Corléans, 132 - 11100 AOSTA
Iscritta con Decreto del Presidente della Regione n. 185
in data 08/04/2002
Numero di registrazione: 78

Associazione Nazionale Carabinieri
Nucleo di Volontariato e Protezione Civile
A.N.C. Vallée
Via Massinod, 50 - 11100 ROISAN
Iscritta con Decreto del Presidente della Regione n. 424
in data 11/07/2002
Numero di registrazione: 79

Li Pompie' Pe' Ayas Onlus
Loc. Ors, Frazione Champoluc - 11020 AYAS
Iscritta con Decreto del Presidente della Regione n. 131
in data 10/03/2005
Numero di registrazione: 92

Associazione Valdostana Vigili del Fuoco
Volontari Valtournenche
Fraz. Crépin - 11028 VALTOURNENCHE
Iscritta con Provvedimento Dirigenziale n. 5588
in data 12/12/2012
Numero di registrazione: 130

SETTORE PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

A.VA.P.A. - Association Valdôtaine
pour la Protection des Animaux
Loc. Croix Noire - 11020 SAINT-CHRISTOPHE
Iscritta con Provvedimento Dirigenziale n. 484
in data 05/02/2008
Numero di registrazione: 30

SETTORE TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE, CULTURALE E ARTISTICA, PROMOZIONE E SVILUPPO ATTIVITÀ CONNESSE

Circolo Lega Ambiente Regione Valle d'Aosta
c/o FEDI Gianpaolo - Via delle Betulle, 84 - 11100 AOSTA
Iscritta con Decreto del Presidente della Regione n. 211
in data 24/04/2001
Numero di registrazione: 74

Associazione Insieme a Chamois - Ensembio a Tzamoué
c/o casa Comunale - 11021 CHAMOIS
Iscritta con Decreto del Presidente della Regione n. 308
in data 17/04/2003
Numero di registrazione: 83

Uniendo Raices
Via Avondo, 23 - 11100 AOSTA
Iscritta con Decreto del Presidente della Regione n. 119
in data 05/03/2004
Numero di registrazione: 88

Associazione “L'Agrou”
c/o C.S.V. Valle d'Aosta
Via Xavier de Maistre, 19 - 11100 AOSTA
Iscritta con Provvedimento Dirigenziale n. 265
in data 26/01/2009
Numero di registrazione: 98

Sarre 2mila8 - Onlus
Fraz. Saint Maurice, 160
c/o Parrocchia di San Maurizio - 11010 SARRE
Iscritta con Provvedimento Dirigenziale n. 1166
in data 25/03/2009

Numero di registrazione: 101
Chiese Aperte nella Diocesi di Aosta
Via Xavier de Maistre, 17 - 11100 AOSTA
Iscritta con Provvedimento Dirigenziale n. 5944
in data 30/12/2009
Numero di registrazione: 108

Associazione Nazionale Rangers d'Italia
Sezione Valle d'Aosta
Corso Battaglione Aosta, 93 - 11100 AOSTA
Iscritta con Decreto del Presidente della Regione n.436
in data 05/04/1993
Numero di registrazione: non assegnato
CANCELLATA con P.D. n. 3577 del 09.08.2010

Associazione "Amici dell'Abbé Henry"
c/o Biblioteca comunale
Loc. Capoluogo, 6/a - 11010 VALPELLINE
Iscritta con Provvedimento Dirigenziale n. 3325
in data 01/08/2011
Numero di registrazione: 125

SETTORE EDUCAZIONE E FORMAZIONE ADULTI

Associazione per i Diritti degli Anziani
A.D.A. Via Garibaldi, 23 - 11100 AOSTA
Iscritta con Provvedimento Dirigenziale n. 299
in data 24/01/2007
Numero di registrazione: 1

Matrix c/o C.S.V. Valle d'Aosta
Via Xavier de Maistre, 19 - 11100 AOSTA
Iscritta con Provvedimento Dirigenziale n. 3021
in data 02/07/2010
Numero di registrazione: 116
INSERITA NELLA SEZIONE PROMOZIONE SOCIALE
con P.D. n. 4934 del 1'08.11.2011

SETTORE ANIMAZIONE, EDUCAZIONE, FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO GIOVANI GENERAZIONI

Associazione Scelte Giovani
Corso Lancieri, 15/R - 11100 AOSTA
Iscritta con Provvedimento Dirigenziale n. 1258
in data 23/03/2007
Numero di registrazione: 3

Associazione Rifugio degli Angeli
Loc. Laghi del Morion - 11010 VALGRISENCHÉ
Iscritta con Provvedimento Dirigenziale n. 3675
in data 06/09/2007
Numero di registrazione: 9

A.I.V.A. - Associazione per l'Interculturalità
della Valle d'Aosta c/o C.S.V. Valle d'Aosta
Via Xavier de Maistre, 19 - 11100 AOSTA
Iscritta con Provvedimento Dirigenziale n. 4095

in data 29/09/2009
Numero di registrazione: 105
CANCELLATA con P.D. n. 6036 del 28.12.2012

L'albero di Zaccheo c/o Parrocchia Saint Martin de Corléans
Viale Europa, 1 - 11100 AOSTA
Iscritta con Provvedimento Dirigenziale n. 1205
in data 22/03/2010
Numero di registrazione: 111

Associazione Scout Aosta 1
Via Xavier de Maistre, 25 - 11100 AOSTA
Iscritta con Provvedimento Dirigenziale n. 1359
in data 31/03/2010
Numero di registrazione: 113

Amici della Scuola Saint-Roch
c/o la Scuola Secondaria Saint-Roch
C.so Ivrea, 19 - 11100 AOSTA
Iscritta con Provvedimento Dirigenziale n. 3021
in data 02/07/2010
Numero di registrazione: 115

SETTORE PROMOZIONE ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA

Associazione Sport per Tutti Aspert
Via delle Volpi, 3 - 11013 COURMAYEUR
Iscritta con Decreto del Presidente della Regione n. 728
in data 18/09/2003
Numero di registrazione: 86

Raspaioli Onlus
Via Monte Pasubio, 24/A - 11100 AOSTA
Iscritta con Decreto del Presidente della Regione n. 115
in data 3/03/2005
Numero di registrazione: 91
CANCELLATA con P.D. n. 3577 del 09.08.2010

Baskin Valle d'Aosta - Onlus
Fraz. Poinsod, 100 - 11010 SARRE
Iscritta con Provvedimento Dirigenziale n. 6035
in data 28/12/2012
Numero di registrazione: 131

SETTORE COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Forum per i diritti dei bambini
di Chernobyl Associazione della Valle d'Aosta
Loc. Bret, 20 - 11020 SAINT-CHRISTOPHE
Iscritta con Decreto del Presidente della Regione n. 124
in data 18/03/2002
Numero di registrazione: 76

Destinazione Africa c/o C.S.V. Valle d'Aosta
Via Xavier de Maistre, 19 - 11100 AOSTA
Iscritta con Provvedimento Dirigenziale n. 833
in data 03/03/2009
Numero di registrazione: 100

Regina di Saba - Solidarietà per l'Etiopia
Loc. Bret, 20 - 11020 SAINT-CHRISTOPHE
Iscritta con Provvedimento Dirigenziale n. 2263
in data 03/06/2009
Numero di registrazione: 104

Karacel - Onlus
c/o Cardellino Giovanni
Via Petigat, 9 - 11100 AOSTA
Iscritta con Provvedimento Dirigenziale n. 5733
in data 24/12/2009
Numero di registrazione: 106

Terranuova Aosta
Loc. Petit Cré, 32 - 11010 SARRE
Iscritta con Provvedimento Dirigenziale n. 6254
in data 15/12/2010
Numero di registrazione: 121

Lindacarù
c/o C.S.V. Valle d'Aosta
Via Xavier de Maistre, 19 - 11100 AOSTA
Iscritta con Provvedimento Dirigenziale n. 260
in data 21/01/2011
Numero di registrazione: 122

SETTORE ALTRO

Coordinamento Solidarietà Valle d'Aosta
C.S.V. Valle d'Aosta
ONLUS Via Xavier de Maistre, 19 - 11100 AOSTA
Iscritta con Decreto del Presidente della Regione n. 190
in data 17/04/2001
Numero di registrazione: 73

SEZIONE ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE

SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE

Associazione A.A. Alcolisti Anonimi Italia Area V.d'A.
c/o C.S.V. Valle d'Aosta
Via Xavier de Maistre, 19 - 11100 AOSTA
Iscritta con Provvedimento Dirigenziale n. 299
in data 24/01/2007
Numero di registrazione: 2

Gruppi familiari AI-Anon - Area Valle d'Aosta
c/o C.S.V. Valle d'Aosta
Via Xavier de Maistre, 19 - 11100 AOSTA
Iscritta con Provvedimento Dirigenziale n. 5944
in data 30/12/2009
Numero di registrazione: 19

SETTORE SOCIO-SANITARIO

Associazione Valdostana Laringectomizzati - A.V.LAR.
c/o C.S.V. Valle d'Aosta
Via Xavier de Maistre, 19 - 11100 AOSTA
Iscritta con Provvedimento Dirigenziale n. 299
in data 24/01/2007
Numero di registrazione: 1

L'Anello di Re Salomone
c/o C.S.V. Valle d'Aosta
Via Xavier de Maistre, 19 - 11100 AOSTA
Iscritta con Provvedimento Dirigenziale n. 4095
in data 29/09/2009
Numero di registrazione: 17
CANCELLATA con P.D. n. 6036 del 28.12.2012

SETTORE PROMOZIONE E TUTELA DEI DIRITTI UMANI DELLA QUALITÀ DELLA VITA E DELLE PARI OPPORTUNITÀ

ADOC Valle d'Aosta - Associazione
per la difesa e l'orientamento dei consumatori
Via Chavanne, 18 - 11100 AOSTA
Iscritta con Provvedimento Dirigenziale n. 2923
in data 18/07/2007
Numero di registrazione: 6
CANCELLATA con P.D. n. 3577 del 09.08.2010

Associazione "Vento dell'Est"
c/o C.S.V. Valle d'Aosta
Via Xavier de Maistre, 19 - 11100 AOSTA
Iscritta con Provvedimento Dirigenziale n. 833
in data 03/03/2009
Numero di registrazione: 14

Associazione Genitori Adottivi per esempio... - A.G.A.p.e.
c/o Centro per le famiglie "Il Cortile"
Via Monte Pasubio, 34 - 11100 AOSTA
Iscritta con Provvedimento Dirigenziale n. 926
in data 04/03/2011
Numero di registrazione: 23

Comitato regionale Arcigay della Valle d'Aosta
c/o C.S.V. Valle d'Aosta
Via Xavier de Maistre, 19 - 11100 AOSTA
Iscritta con Provvedimento Dirigenziale n. 2500
in data 09/06/2011
Numero di registrazione: 24

Associazione Libero Pensiero
Via Monte Vodice, 31 - 11100 AOSTA
Iscritta con Provvedimento Dirigenziale n. 3399
in data 04/08/2011
Numero di registrazione: 25

Scuola di Pace della Valle d'Aosta - Se vuoi la Pace prepara la Pace c/o l'Espace Populaire
Via J.C. Mochet, 7 - 11100 AOSTA
Iscritta con Provvedimento Dirigenziale n. 3409
in data 05/08/2011
Numero di registrazione: 26

Pollein in famiglia
Loc. Chez Buillet, 2 - 11020 POLLEIN
Iscritta con Provvedimento Dirigenziale n. 4150
in data 22/09/2011
Numero di registrazione: 27

DORA - Donne in Valle d'Aosta
c/o C.S.V. Valle d'Aosta
Via Xavier de Maistre, 19 - 11100 AOSTA
Iscritta con Provvedimento Dirigenziale n. 2786
in data 25/06/2012
Numero di registrazione: 31

ADOC Valle d'Aosta
Associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori
Via Chavanne, 18 - 11100 AOSTA
Iscritta con Provvedimento Dirigenziale n. 3396
in data 02/08/2012
Numero di registrazione: 34

Forum delle Associazioni Familiari
della Valle d'Aosta c/o ACLI
Piazza Giovanni XXIII, 2/A - 11100 AOSTA
Iscritta con Provvedimento Dirigenziale n. 4857
in data 09/11/2012
Numero di registrazione: 35

Comitato Pendolari Stanchi VdA
c/o Protasoni Fabio - Via Buthier, 21 - 11100 AOSTA
Iscritta con Provvedimento Dirigenziale n. 5377
in data 04/12/2012 Numero di registrazione: 36

SETTORE TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE, CULTURALE E ARTISTICA, PROMOZIONE E SVILUPPO ATTIVITÀ CONNESSE

Corpo Musicale Corps Philharmonique
Piazza Duc, 3/a - 11024 CHÂTILLON
Iscritta con Decreto del Presidente della Regione n. 813
in data 20/10/2003 Numero di registrazione: 12

Lou Tintamaro Enfants di Cogne - Onlus
c/o la Maison Grivola Via Bourgeois - 11012 COGNE
Iscritta con Decreto del Presidente della Regione n. 445
in data 26/07/2004 - Numero di registrazione: 13

Associazione Agricoltura Biologica
e Biodinamica Valle d'Aosta Onlus
Loc. Priorato - 11010 SAINT-PIERRE
Iscritta con Provvedimento Dirigenziale n. 1920
in data 04/05/2010
Numero di registrazione: 20

Cenacolo Italo Mus
Via E. Chanoux, 45 - 11027 SAINT-VINCENT
Iscritta con Provvedimento Dirigenziale n. 1372
in data 26/03/2012
Numero di registrazione: 30

Valle Virtuosa
Fraz. Saint Maurice, 3 - 11010 SARRE
Iscritta con Provvedimento Dirigenziale n. 2786
in data 25/06/2012
Numero di registrazione: 32

Associazione Micologica Valdostana
c/o C.S.V. Valle d'Aosta
Via Xavier de Maistre, 19 - 11100 AOSTA
Iscritta con Provvedimento Dirigenziale n. 2786
in data 25/06/2012
Numero di registrazione: 33

SETTORE EDUCAZIONE E FORMAZIONE ADULTI

Matrix
Loc. Autoporto, 33/P - 11020 POLLEIN
Iscritta nella sezione Volontariato
con Provvedimento Dirigenziale n. 3021 in data
02/07/2010
CAMBIATO SEZIONE con P.D. n. 4934 dell'08.11.2011
Numero di registrazione: 28
CANCELLATA con P.D. n. 6036 del 28.12.2012

SETTORE ANIMAZIONE, EDUCAZIONE, FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO GIOVANI GENERAZIONI

Comitato Regionale AGESCI Valle d'Aosta
Via Valli Valdostane, 7 - 11100 AOSTA
Iscritta con Provvedimento Dirigenziale n. 2274
in data 05/06/2007
Numero di registrazione: 3

Oratorio Parrocchiale Frère Gilles
Via delle Scuole, 9 - 11029 VERRÈS
Iscritta con Decreto del Presidente della Regione n. 461
in data 21/09/2000
Numero di registrazione: 8

Oratorio Interparrocchiale Sarre e Chesallet
Fraz. Tissoret, 46 - 11010 SARRE
Iscritta con Decreto del Presidente della Regione n. 606
in data 30/07/2003
Numero di registrazione: 10

Associazione Oratorio Sant'Anselmo
Via Valli Valdostane, 5 - 11100 AOSTA
Iscritta con Decreto del Presidente della Regione n. 758
in data 01/10/2003
Numero di registrazione: 11

Aosta Iacta Est c/o C.S.V. Valle d'Aosta
Via Xavier de Maistre, 19 - 11100 AOSTA
Iscritta con Provvedimento Dirigenziale n. 1887
in data 08/05/2009
Numero di registrazione: 15

I Monelli dell'arte
Fraz. Le Fiusey, 17 - 11020 MONTJOVET
Iscritta con Provvedimento Dirigenziale n. 3776
in data 04/09/2009
Numero di registrazione: 16

Alliance des Langues Mondiales
Via Chambéry, 51 - 11100 AOSTA
Iscritta con Provvedimento Dirigenziale n. 5944
in data 30/12/2009
Numero di registrazione: 18

Oratorio Sen Martin Pontey
Fraz. Lassolaz - 11020 PONTEY
Iscritta con Provvedimento Dirigenziale n. 2617
in data 14/06/2010
Numero di registrazione: 21

Oratorio Notre Dame de Cunéy
Via Pramotton, 2 - 11020 NUS
Iscritta con Provvedimento Dirigenziale n. 3735
in data 16/08/2010
Numero di registrazione: 22

SETTORE PROMOZIONE ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA

CSEN - Centro Sportivo Educativo Nazionale
Fraz. Porossan La Chapelle, 152 - 11100 AOSTA

Iscritta con Provvedimento Dirigenziale n. 2923
in data 18/07/2007
Numero di registrazione: 7

Centro regionale sportivo Libertas VdA
Piazza Europa, 1 - 11029 VERRÈS
Iscritta con Provvedimento Dirigenziale n. 1372
in data 26/03/2012
Numero di registrazione: 29

SETTORE TURISMO SOCIALE

CentroTuristico ACLI Valle d'Aosta
P.zza Giovanni XXIII, 2 - 11100 AOSTA
Iscritta con Provvedimento Dirigenziale n. 2274
in data 05/06/2007
Numero di registrazione: 4

Coordinamento F.I.Tu.S. Valle d'Aosta
P.zza Giovanni XXIII, 2 - 11100 AOSTA
Iscritta con Provvedimento Dirigenziale n. 2274
in data 05/06/2007
Numero di registrazione: 5

SETTORE COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Associazione Veterinaria di cooperazione
con i paesi in via di sviluppo - Valle d'Aosta
Via Laffait, 13 - 11020 DONNAS
Iscritta con Decreto del Presidente della Regione n. 628
in data 25/10/2002
Numero di registrazione: 9

ATTI EMANATI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di CHAMPDEPRAZ. Decreto 5 febbraio 2013,
n. 1.

Pronuncia di espropriazione a favore dell'Amministrazione Comunale dei beni immobili occorrenti all'esecuzione delle opere di realizzazione del marciapiede e riqualificazione dell'impianto I.P. lungo la strada Le Sale-Viéring.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI

Omissis

decreta

ACTES ÉMANANT DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune de CHAMPDEPRAZ. Acte n° 1 du 5 février
2013,

portant expropriation, en faveur de l'Administration communale, des biens immeubles nécessaires aux travaux de réalisation d'un trottoir et de requalification du système d'éclairage public le long de la route Le Sale-Viéring.

LE DIRIGEANT
DU BUREAU DES ESPROPRIATIONS

Omissis

décide

Art. 1.
Esproprio

In favore del Comune di CHAMPDEPRAZ è disposto il trasferimento del diritto di proprietà delle aree sotto indicate ed interessate dall'esproprio, per l'esecuzione dei lavori di realizzazione del marciapiede e riqualificazione impianto I.P. strada Le Sale-Viéring e per le quali viene determinata in via provvisoria l'indennità sotto riportata:

DITTA n. 1

BINEL Valdo
(Propr. 1/1)
nato a AOSTA il 20/01/1947
C.F.: BNL VLD 47A20 A326L
FG. 23 mapp. 1329 (ex 733b) di mq. 46
Indennità €. 1.150,00
FG. 24 mapp. 1360 (ex 586b) di mq. 18
Indennità €. 900,00
FG. 24 mapp. 1354 (ex 271b) di mq. 19
Indennità €. 133,00

DITTA n. 2

BINEL Lucina
(Propr. 1/1)
nato a MONTJOVET il 21/08/1943
C.F.: BNL LCN 43M61 F367N
FG. 23 mapp. 1331 (ex 734b) di mq. 20
Indennità €. 500,00

DITTA n. 3

D'HERIN Giovanni Lino
(Propr. 1/1)
nato a MONTJOVET il 12/09/1932
C.F.: DHR GNN 32P12 F367K
FG. 24 mapp. 1361 (ex 679a) di mq. 15
Indennità €. 105,00
FG. 24 mapp. 1362 (ex 679b) di mq. 4
Indennità €. 28,00
FG. 24 mapp. 1368 (ex 23b) di mq. 7
Indennità €. 350,00
FG. 24 mapp. 1374 (ex 20b) di mq. 9
Indennità €. 450,00
FG. 24 mapp. 1375 (ex 21b) di mq. 5
Indennità €. 250,00

DITTA n. 4

CHASSEUR Caterina Maria Teresa
(Propr. 1/1)
nato a CHAMPDEPRAZ il 25/11/1959
C.F.: CHS CRN 59S65 C596J
FG. 24 mapp. 1339 (ex 128b) di mq. 3
Indennità €. 21,00
FG. 24 mapp. 1343 (ex 22b) di mq. 7
Indennità €. 49,00

Art. 1^{er}
(Expropriation)

Le transfert du droit de propriété des biens immeubles à exproprier indiqués ci-dessous et nécessaires aux travaux de réalisation d'un trottoir et de requalification du système d'éclairage public le long de la route Le Sale-Viéring, est établi en faveur de la Commune de CHAMPDEPRAZ. Les indemnités provisoires y afférentes sont fixées comme suit :

DITTA n. 5

CHASSEUR Caterina Maria Teresa
(Propr. 1/2)
nato a CHAMPDEPRAZ il 25/11/1959
C.F.: CHS CRN 59S65 C596J
CHASSEUR Caterina (Propr. 1/2)
nato a VERRÈS il 25/11/1929
C.F.: CHS CRN 29S65 C282I
FG. 24 mapp. 1337 (ex 127b) di mq. 5
Indennità €. 35,00

DITTA n. 6

BUILLAS Michela
(Propr. 1/4)
nato a AOSTA il 18/09/1974
C.F.: BLL MHL 74P58 A326X
BUILLAS Simone
(Propr. 1/4)
nato a AOSTA il 14/05/1981
C.F.: BLL SMN 81E14 A326X
CRETIER Liliana
(Propr. 1/2)
nato a Torino il 03/01/1927
C.F.: CRT LLN 27A43 L219W
FG. 24 mapp. 1370 (ex 24b) di mq. 4
Indennità €. 200,00

DITTA n. 7

BERGER Iva
(Propr. 1/1)
nato a AOSTA il 16/12/1947
C.F.: BRG VIA 47T56 A326Q
FG. 24 mapp. 1352 (ex 26b) di mq. 2
Indennità €. 14,00

DITTA n. 8

BUILLAS Bruna
(Propr. 1/4)
nato a MONTJOVET il 01/01/1943
C.F.: BLL BRN 43A41 F367L
D'HERIN Francesco
(Propr. 1/4)
nato a AOSTA il 22/06/1981
C.F.: DHR FNC 81H22 A326N
D'HERIN Loretta
(Propr. 1/4)
nato a AOSTA il 05/06/1970
C.F.: DHR LTT 70H45 A326L

D'HERIN Marina
(Propr. 1/4)
nato a AOSTA il 09/10/1960
C.F.: DHR MRN 60R49 A326X
FG. 24 mapp. 1341 (ex 216b) di mq. 4
Indennità €. 28,00

Ditta n. 9
BUILLAS Loretto
(Propr. 1/1)
nato a AOSTA il 07/05/1956
C.F.: BLL LTT 56E07 A326Y
FG. 24 mapp. 1345 (ex 221b) di mq. 5
Indennità €. 35,00

DITTA n. 10
D'HERIN Mimma
(Propr. 1/1)
nato a AOSTA il 27/12/1963
C.F.: DHR MMM 63T67 A326N
FG. 24 mapp. 1347 (ex 223b) di mq. 15
Indennità €. 105,00

DITTA n. 11
LOMEN Rosetta
(Propr. 1/1)
nato a AOSTA il 04/11/1961
C.F.: LMN RTT 61S44 A326V
FG. 24 mapp. 1348 (ex 249b) di mq. 12
Indennità €. 600,00

DITTA n. 12
MULAZZANI Walter
(Propr. 1/2)
nato a BERGAMO il 07/05/1924
C.F.: MLZ WTR 24E07 A794T
MULAZZANI Willy
(Propr. 1/2)
nato a TREZZO SULL'ADDA il 09/07/1925
C.F.: MLZ WLY 25L09 L411C

FG. 24 mapp. 1350 (ex 252b) di mq. 9
Indennità €. 450,00

DITTA n. 13
PEAQUIN Silvano
(Propr. 1/2)
nato a AOSTA il 04/08/1972
C.F.: PQN SVN 72M04 A326U
PEAQUIN Egidio
(Propr. 1/2)
nato a AOSTA il 13/04/1965
C.F.: PQN GDE 65D13 A326L
FG. 24 mapp. 1356 (ex 327b) di mq. 4
Indennità €. 200,00
FG. 24 mapp. 1358 (ex 328b) di mq. 4
Indennità €. 200,00
FG. 24 mapp. 1366 (ex 786b) di mq. 1
Indennità €. 50,00

DITTA n. 14
ANNESE Aldo
(Propr. 1/1)
nato a Turchia il 15/01/1930
C.F.: NNS LDA 30A15 Z243W
FG. 24 mapp. 1372 (ex 678b) di mq. 9
Indennità €. 450,00

DITTA n. 15
PINET Ivan
(Propr. 1/2)
nato a AOSTA il 26/01/1988
C.F.: PNT VNI 88A26 A326S
PINET Selena (Propr. 1/2)
nato a AOSTA il 10/08/1985
C.F.: PNT SLN 85M50 A326H
FG. 24 mapp. 1363 (ex 680a) di mq. 65
Indennità €. 455,00
FG. 24 mapp. 1364 (ex 680b) di mq. 8
Indennità €. 56,00

Al proprietario deve essere notificato un invito del Responsabile del Procedimento a voler dichiarare nel termine di 30 giorni successivi, al ricevimento dell'invito, come stabilito dall'articolo 25, comma 1, della L.R. 11/2004, l'eventuale accettazione delle somme offerte, nonché la disponibilità alla cessione volontaria e a voler predisporre in tempo utile la documentazione da esibire per ottenere il pagamento delle stesse.

Art. 2
Indennità aree non edificabili

Nel caso di aree non edificabili da espropriare coltivate dal proprietario diretto coltivatore, nell'ipotesi di cessione volontaria, il prezzo di cessione è determinato in misura tripla rispetto all'indennità provvisoria determinata ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Aux termes du premier alinéa de l'art. 25 de la LR n° 11/2004, le responsable de la procédure invite les propriétaires à déclarer, sous 30 jours, s'ils acceptent ou refusent l'indemnité proposée et s'ils entendent ou non céder volontairement leurs biens, et à réunir en temps utile la documentation nécessaire en vue du recouvrement de ladite indemnité.

Art. 2
Indemnités relatives aux espaces inconstructibles

Si les terrains inconstructibles à exproprier sont cultivés par un propriétaire cultivateur qui les cède volontairement, l'indemnité provisoire fixée au sens du premier alinéa du présent article est triplée.

Spetta, ai sensi della vigente L.R. 11/2004, un'indennità aggiuntiva a favore dei fittavoli, dei mezzadri, dei coloni o compartecipanti costretti ad abbandonare i terreni da espropriare che coltivino il terreno espropriando da almeno un anno prima data in cui è stata dichiarata la pubblica utilità.

Art. 3
Pagamento dell'indennità

Il Dirigente o il responsabile dell'ufficio per le espropriazioni, non appena ricevuta la comunicazione di cui agli articoli 1 e 2 e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, come previsto dall'articolo 25, comma 1, della L.R. 11/2004, dispone il pagamento dell'indennità di espropriazione.

Art. 4
Rifiuto dell'indennità

Decorsi 30 giorni dalla notifica del provvedimento di determinazione dell'indennità provvisoria di cui all'Art. 25 della L.R. 11/2004, la misura dell'indennità provvisoria di espropriazione si intende non concordata.

Art. 5
Esecuzione del Decreto

L'esecuzione del Decreto di Esproprio ha luogo con la redazione del verbale sullo Stato di Consistenza e del Verbale di Immissione nel Possesso dei beni espropriati.

Art. 6
*Registrazione, Trascrizione
e Volturazione*

Il Decreto di esproprio, a cura e a spese del Comune di CHAMPDEPRAZ, è registrato in termini di urgenza, trascritto presso l'Ufficio per la tenuta dei Registri Immobiliari e volturato nei registri catastali.

Art. 7
Effetti dell'espropriazione per i terzi

Dopo la trascrizione del Decreto di esproprio, tutti i Diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti valere unicamente sull'indennità.

Art. 8
Notifiche

Il presente Decreto viene notificato, al proprietario del bene espropriato, nelle forme previste per gli atti processuali civili, come disciplinato dall'Art. 7 comma 2 della L.R. 11/2004.

Art. 9
Pubblicazioni

Un estratto del presente decreto è trasmesso, entro cinque giorni dalla data di adozione, al Bollettino Ufficiale della

Aux termes des dispositions de la LR n° 11/2004, une indemnité supplémentaire est versée aux fermiers, métayers, colons ou coparticipants qui doivent abandonner un terrain qu'ils cultivent depuis au moins un an à la date de la déclaration d'utilité publique y afférente.

Art. 3
Paiement de l'indemnité

Aux termes du premier alinéa de l'art. 25 de la LR n° 11/2004, le dirigeant ou le responsable du Bureau des expropriations pourvoit au paiement de l'indemnité d'expropriation dès qu'il reçoit la communication visée à l'art. 2 du présent acte et la documentation attestant la disponibilité pleine et entière des biens concernés.

Art. 4
Refus de l'indemnité

Aux termes de l'art. 25 de la LR n° 11/2004, faute de réponse dans les 30 jours qui suivent la notification du présent acte, le montant de l'indemnité provisoire d'expropriation est réputé non accepté.

Art. 5
Exécution du présent acte

Lors de l'exécution du présent acte, il est dressé procès-verbal de la consistance des biens à exproprier et de leur prise de possession.

Art. 6
*Enregistrement et transcription du présent acte
et transfert du droit de propriété*

Le présent acte est enregistré, avec procédure d'urgence, et transcrit au Service de la publicité foncière et le transfert du droit de propriété est inscrit au Cadastre, aux frais et par les soins de la Commune de CHAMPDEPRAZ.

Art. 7
Effets de l'expropriation vis-à-vis des tiers

À compter de la date de transcription du présent acte, tous les droits relatifs aux biens expropriés sont reportés sur les indemnités d'expropriation.

Art. 8
Notification

Aux termes du deuxième alinéa de l'art. 7 de la LR n° 11/2004, le présent acte est notifié aux propriétaires des biens expropriés dans les formes prévues pour les actes de procédure civile.

Art. 9
Publication

Dans les cinq jours qui suivent l'adoption du présent acte, un extrait de celui-ci est transmis au Bulletin officiel

Regione per la pubblicazione e all'Ufficio Regionale per le Espropriazioni.

Art. 10
Ricorso amministrativo

Avverso il presente Decreto può essere opposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini di legge.

Champdepraz, 5 febbraio 2013.

Il Dirigente dell'Ufficio Espropriazioni
Paola ROLLANDOZ

Comune di NUS. Deliberazione 29 gennaio 2013, n. 10.

Approvazione variante non sostanziale n. 12 al P.R.G.C. Inerente i lavori di realizzazione postazioni attrezzate con contenitori seminterrati per la raccolta dei rifiuti nella Comunità Montana Mont Emilius

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

delibera

1. di approvare la variante non sostanziale n. 12, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 6 aprile 1998, n. 11, inerente i lavori di realizzazione di postazioni attrezzate con contenitori seminterrati per la raccolta dei rifiuti nella Comunità Montana Mont Emilius;
2. di dare atto che la variante non sostanziale al P.R.G.C. non risulta in contrasto né con le norme cogenti e prevalenti né con gli indirizzi del P.T.P.;
3. di dare atto che la presente deliberazione di approvazione della variante non sostanziale al P.R.G.C. dovrà essere pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale Regionale come previsto ai sensi del comma 3 dell'art. 16 della legge regionale n. 11/98;
4. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Direzione Urbanistica.

Omissis

Nus, 4 febbraio 2013.

Il Segretario Comunale
Angela BATTISTI

de la Région en vue de sa publication, ainsi qu'au Bureau régional des expropriations.

Art. 10
Recours administratif

Tout recours peut être introduit contre le présent acte auprès du tribunal administratif régional dans les délais prévus par la loi.

Fait à Champdepraz, le 5 février 2013.

Le dirigeant du Bureau des expropriations,
Paola ROLLANDOZ

Commune de NUS. Délibération n° 10 du 29 janvier 2013,

portant approbation de la variante non substantielle n° 12 du PRGC relative aux travaux de réalisation d'îlots équipés de conteneurs semi-enterrés pour la collecte des déchets des communes du ressort de la Communauté de montagne Mont-Emilius.

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

délibère

1. La variante non substantielle n° 12, relative aux travaux de réalisation d'îlots équipés de conteneurs semi-enterrés pour la collecte des déchets des communes du ressort de la Communauté de montagne Mont-Emilius, est approuvée aux termes de l'art. 16 de la LR n° 11 du 6 avril 1998;
2. La variante non substantielle en cause n'est pas en contraste avec les prescriptions ayant force obligatoire et prééminente ni avec les orientations du PTP;
3. La présente délibération, portant approbation de la variante non substantielle du PRGC en cause, est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région, au sens du troisième alinéa de l'art. 16 de la loi régionale n° 11/1998;
4. La présente délibération est transmise en copie à la Direction de la planification territoriale.

Omissis

Fait à Nus, le 4 février 2013.

Le secrétaire communal,
Angela BATTISTI

Comune di VALTOURNENCHE. Deliberazione 28 dicembre 2012, n. 72.

Approvazione variante non sostanziale n. 21 al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 16, comma 2 della L.R. 11/98 e s.m.i per la realizzazione e gestione servizio di teleriscaldamento con cogenerazione in Breuil-Cervinia.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

delibera

Di approvare, ai sensi dell'Art. 16 della L.R. 11/98 e s.m.i., la variante non sostanziale al P.R.G. n. 21 relativa alla realizzazione e gestione di Teleriscaldamento con cogenerazione in Breuil-Cervinia;

Di dare atto che la variante non sostanziale in oggetto assumerà efficacia, ai sensi dell'Art. 16, comma 3 della L.R. 11/98 e s.m.i., con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente Deliberazione;

Di trasmettere la presente deliberazione agli Uffici competenti affinché venga ufficialmente concluso l'iter di approvazione della variante, compresa la trasmissione alla Direzione Urbanistica degli atti approvati.

Commune de VALTOURNENCHE. Délibération n° 72 du 28 décembre 2012,

portant approbation, aux termes du deuxième alinéa de l'art.16 de la LR°11/1998 modifiée et complétée, de la variante non substantielle n° 21 du PRGC relative à la réalisation et à la gestion d'une installation de chauffage urbain avec cogénération, à Breuil-Cervinia.

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

délibère

La variante non substantielle n° 21 du PRGC, relative à la réalisation et à la gestion d'une installation de chauffage urbain avec cogénération, à Breuil-Cervinia, est approuvée au sens de l'art. 16 de la LR n° 11/1998 modifiée et complétée;

La variante non substantielle en cause déploie ses effets à compter de la publication de la présente délibération au Bulletin officiel de la Région, aux termes du troisième alinéa de l'art. 16 de la LR n° 11/1998 modifiée et complétée;

La présente délibération est transmise aux bureaux compétents en vue de l'accomplissement de la procédure d'approbation de la variante en cause, y compris l'envoi à la Direction de la planification territoriale des actes approuvés.

PARTE TERZA

BANDI E AVVISI DI CONCORSI

Regione autonoma Valle d'Aosta. Regione autonoma Valle d'Aosta. Assessorato sanità, salute e politiche sociali.

Bando di concorso pubblico per esami per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione autonoma Valle d'Aosta anni 2013/2016. (Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 118 del 1° febbraio 2013).

Art. 1 (Contingente)

1. È indetto pubblico concorso, per esami, per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta relativo agli anni 2013/2016, di n. 2 cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione Europea, laureati in medicina e chirurgia e abilitati all'esercizio professionale.

Art. 2 (Requisiti di ammissione)

1. Per l'ammissione al concorso i candidati devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - b) laurea in medicina e chirurgia;
 - c) abilitazione all'esercizio professionale;
 - d) iscrizione all'albo professionale dei medici di un ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana.
2. I requisiti di cui ai punti precedenti devono essere già posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo di regolarizzare il requisito descritto al punto d), prima della data di inizio del Corso.

Art. 3 (Domanda e termine di presentazione)

1. La domanda di ammissione, redatta in carta semplice se-

TROISIÈME PARTIE

AVIS DE CONCOURS

Région Autonome Vallée d'Aoste. Assessorat de la Santé, du Bien-Être et des Politiques Sociales.

Concours externe sur épreuves pour l'admission au cours triennal de formation spécifique en médecine générale de la Région autonome Vallée d'Aoste (2013/2016). (Approuvé avec délibération du Gouvernement régional, n° 118 du 1^{er} février 2013).

Art. 1^{er} (Places disponibles)

1. Un concours externe est ouvert, sur épreuves, pour l'admission au cours triennal de formation spécifique en médecine générale de la Région autonome Vallée d'Aoste (2013/2016) de 2 citoyens italiens ou ressortissant d'un État membre de l'Union européenne autre que l'Italie qui justifie du diplôme de médecine et de chirurgie et de l'habilitation à l'exercice de la profession de médecin et de chirurgien.

Art. 2 (Conditions d'admission)

1. Peuvent faire acte de candidature les personnes qui répondent aux conditions suivantes:
 - a) Être de nationalité italienne ou ressortissant d'un État membre de l'Union européenne autre que l'Italie;
 - b) Être titulaire du diplôme de médecine et de chirurgie;
 - c) Être titulaire de l'habilitation à l'exercice de la profession de médecin et de chirurgien;
 - d) Être inscrit au tableau d'un ordre provincial des médecins et des chirurgiens dentistes de la République italienne.
2. Les candidats doivent satisfaire aux conditions visées aux lettres ci-dessus à la date d'expiration du délai établi pour le dépôt des dossiers de candidature. L'inscription au tableau correspondant de l'un des États membres de l'Union européenne autre que l'Italie ouvre droit à la participation au concours, sans préjudice de l'obligation de régularisation au sens de la lettre d) ci-dessus avant la date de début du cours.

Art. 3 (Acte de candidature)

1. L'acte de candidature, rédigé sur papier libre suivant le

- condo lo schema allegato al presente bando (allegato A), deve essere spedita, esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla "Regione Autonoma Valle d'Aosta, Assessorato sanità, salute e politiche sociali, Sanità regionale, Via De Tillier, n. 30, c.a.p. 11100 AOSTA" entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Non sono ammessi al concorso coloro che hanno spedito la domanda oltre il termine di scadenza sopra indicato. La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto dall'Ufficio postale accetante.
 3. Sulla busta contenente la domanda deve essere espressamente riportata l'indicazione: "contiene domanda di ammissione al concorso per il corso di formazione in medicina generale". È ammessa la spedizione di una sola domanda per ciascuna raccomandata.
 4. Non possono essere prodotte domande per più Regioni o per una Regione e una Provincia autonoma.
 5. Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e a pena di esclusione dal concorso:
 - a) il proprio cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale;
 - b) il luogo di residenza;
 - c) di possedere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - d) di possedere il diploma di laurea in medicina e chirurgia, indicando l'università che lo ha rilasciato, il giorno, il mese e l'anno in cui è stato conseguito;
 - e) di non avere presentato domanda di ammissione al concorso per il corso di formazione specifica in medicina generale in altra Regione o Provincia autonoma;
 - f) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, indicando l'università presso cui è stato conseguito, il giorno, il mese e l'anno di conseguimento, ovvero la sessione di espletamento dell'esame;
 - g) di essere iscritto all'albo professionale dei medici di un ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, indicando la provincia di iscrizione (fatto salvo quanto innanzi disposto dal comma 2 dell'art. 2 nell'ipotesi di iscrizione in corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea);
- modèle annexé au présent avis (annexe A), doit être envoyé sous pli recommandé avec accusé de réception à la Région autonome Vallée d'Aoste – Assessorat de la santé, du bien-être et des politiques sociales – Santé Régionale – 30, rue de Tillier – 11100 AOSTE, dans les 30 jours, délais de rigueur, à compter du jour suivant la date de publication d'un extrait du présent avis au Journal officiel de la République italienne.
2. Les candidats qui enverront leur acte de candidature après ladite date ne seront pas admis au concours. La date d'envoi est attestée par le cachet du bureau postal expéditeur.
 3. Le pli recommandé ne doit contenir qu'un seul acte de candidature et doit porter clairement la mention « Contiene domanda di ammissione al concorso per il corso di formazione in medicina generale ».
 4. Chaque candidat peut présenter son acte de candidature dans une seule région ou province autonome.
 5. Dans l'acte de candidature, l'aspirant doit indiquer, par une déclaration sur l'honneur, au sens des art. 46 et 47 du DPR n° 445 du 28 décembre 2000 et sous peine d'exclusion du concours :
 - a) Ses nom, prénom(s), date et lieu de naissance et code fiscal :
 - b) Son lieu de résidence :
 - c) Qu'il est de nationalité italienne ou qu'il est ressortissant d'un État membre de l'Union européenne autre que l'Italie :
 - d) Qu'il est titulaire du diplôme de médecine et de chirurgie, en spécifiant l'université où celui-ci a été obtenu, ainsi que le jour, le mois et l'année y afférents ;
 - e) Qu'il n'a présenté son acte de candidature à aucun autre cours de formation spécifique en médecine générale organisé dans une autre région ou province autonome :
 - f) Qu'il est titulaire de l'habilitation à l'exercice de la profession de médecin et de chirurgien, en spécifiant l'université où celle-ci a été obtenue, ainsi que le jour, le mois et l'année y afférents , autrement dit la session de déroulement de l'examen ;
 - g) Qu'il est inscrit au tableau de l'ordre des médecins et des chirurgiens-dentistes, avec indication de la province y afférente, sans préjudice des dispositions visées au deuxième alinéa de l'art. 2 du présent avis, en cas d'inscription à un tableau correspondant d'un État membre de l'Union européenne autre que l'Italie ;

- h) di essere/non essere iscritto a corsi di specialità in medicina e chirurgia (se si specificare quale).
6. La domanda deve essere sottoscritta dal candidato a pena di nullità della stessa. La firma non dovrà essere autenticata.
 7. Alla domanda dovrà essere allegata una fotocopia in carta semplice di un documento di identità in corso di validità. I candidati non dovranno invece allegare alla domanda alcuna documentazione comprovante le suddette dichiarazioni.
 8. I candidati portatori di handicap dovranno dichiarare nella domanda di partecipazione il diritto all'applicazione dell'art. 20 della L. 104/92 specificando l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap.
 9. Il candidato deve indicare nella domanda il domicilio o recapito presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al concorso e l'eventuale recapito telefonico. Eventuali variazioni di indirizzo o domicilio dovranno essere tempestivamente comunicati.
 10. L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle domande o di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del candidato oppure mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
 11. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per l'ipotesi di dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal concorrente, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
 12. Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Regione Autonoma Valle d'Aosta per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale ammissione al corso di formazione, per le finalità inerenti alla gestione della frequenza dello stesso. Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso, del corso o alla posizione giuridico - economica del candidato. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 della citata legge al quale si rinvia. Tali diritti potranno essere fatti valere dall'interessato nei confronti dell'Amministrazione regionale, titolare del trattamento.
- h) Qu'il est ou n'est pas inscrit à des cours de spécialisation de médecine et chirurgie : dans l'affirmative, il précisera le cours.
6. L'aspirant qui n'aura pas signé son acte de candidature sera exclu du concours. La légalisation de la signature apposée au bas de l'acte de candidature n'est pas obligatoire.
 7. L'acte de candidature doit être assorti d'une photocopie sur papier libre d'une pièce d'identité de l'aspirant, en cours de validité. Aucune autre pièce attestant les éléments faisant l'objet de la déclaration susmentionnée ne doit être annexée.
 8. Les candidats handicapés doivent déclarer dans leur acte de candidature qu'ils ont droit aux bénéfices visés à l'art. 20 de la loi n° 104/1992 et préciser le type d'aides qui leur sont éventuellement nécessaires, compte tenu du handicap dont ils sont atteints.
 9. Tout candidat doit indiquer son domicile ou l'adresse à laquelle il peut être joint, et éventuellement son numéro de téléphone. Toute variation desdites données doit être immédiatement communiquée à l'Administration.
 10. L'Administration décline d'ores et déjà toute responsabilité quant à la perte des notifications due à l'inexactitude de l'adresse indiquée dans l'acte de candidature, au manque ou retard de communication du changement de ladite adresse, ainsi qu'aux éventuels problèmes relevant des Postes ou dus à des tiers, à des cas fortuits ou à des cas de force majeure.
 11. Sans préjudice des sanctions pénales prévues par l'art. 76 du DPR n° 445/2000 en cas de déclarations mensongères, si les contrôles font ressortir que le contenu des déclarations du candidat n'est pas véridique, celui-ci déchoit du droit de bénéficier des avantages pouvant découler de l'acte pris sur la base de la déclaration mensongère, aux termes de l'art. 75 dudit DPR n° 445/2000.
 12. Aux termes de l'art. 13 du décret législatif n° 196/2003, les données personnelles fournies par les candidats sont collectées par la Région autonome Vallée d'Aoste aux fins de la gestion des dossiers du concours faisant l'objet du présent avis et sont insérées dans une banque de données automatisée pour être utilisées même après l'éventuelle admission au concours, en vue des contrôles de l'assiduité au cours. La communication des données requises est indispensable pour le déroulement du concours. Les données peuvent uniquement être communiquées aux administrations publiques directement intéressées au déroulement du concours et du cours ou au statut juridique et économique des candidats. Les intéressés bénéficient vis-à-vis de l'Administration régionale, titulaire du traitement des données, des droits visés à l'art. 7 du décret législatif susmentionné.

Art. 4
(Prova d'esame)

1. I candidati ammessi al concorso dovranno sostenere una prova scritta consistente nella soluzione di 100 quesiti a scelta multipla su argomenti di medicina clinica. Ciascuna domanda ammette una sola risposta esatta.
2. La prova ha la durata di due ore.
3. La prova si svolgerà nel giorno e nell'ora, unici su tutto il territorio nazionale, stabiliti dal Ministero della salute. Il giorno e l'ora di svolgimento della prova saranno comunicati, almeno 30 giorni prima della prova stessa, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami". Tale avviso sarà altresì pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta ed affisso presso l'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Valle d'Aosta.
4. Del luogo e dell'ora di convocazione dei candidati, sarà data comunicazione ai candidati stessi a mezzo avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta ed affisso presso l'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Valle d'Aosta.
5. Qualora i candidati ammessi al concorso siano in numero maggiore di 250 saranno costituite più commissioni. In tal caso i candidati saranno assegnati a ciascuna commissione, fino al raggiungimento del numero massimo di 250 candidati per commissione, in base alla località di residenza, ovvero in ordine alfabetico, ovvero in base ad altro criterio obiettivo stabilito dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta.
6. L'assenza dalla prova d'esame sarà considerata come rinuncia al concorso, quale sia il motivo dell'assenza al momento in cui è dichiarata aperta la prova e pur se essa non dipenda dalla volontà dei singoli concorrenti.
7. I questionari sono inviati dal Ministero della salute, tramite la Regione Autonoma Valle d'Aosta, a ciascuna commissione, in plico sigillato; il plico deve essere aperto il giorno ed all'ora fissati dal Ministero della salute per la prova d'esame.

Art. 5
(Svolgimento della prova)

1. Le commissioni, costituite in conformità all'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 17.8.1999 n. 368, si insediano nelle rispettive sedi di esame in tempo utile per gli adempimenti di cui ai successivi commi 2, 3, 4 e 5.
2. Il presidente della commissione verifica e fa verificare agli altri commissari l'integrità del plico ministeriale con-

Art. 4
(Épreuve du concours)

1. Les candidats admis au concours doivent passer une épreuve écrite consistant dans la solution d'un questionnaire à choix multiple comprenant 100 questions portant sur la médecine clinique. Chaque demande appelle une seule réponse exacte.
2. L'épreuve se déroule sur deux heures.
3. La date et l'heure de l'épreuve, uniques pour l'ensemble du territoire italien, sont fixées par le Ministère de la santé et sont communiquées, 30 jours au moins auparavant, par avis publié au Journal officiel de la République italienne - 4^e série spéciale «Concours ed esami». Ledit avis est par ailleurs publié au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste et au siège de l'ordre des médecins et des chirurgiens-dentistes de la Vallée d'Aoste.
4. Le lieu et l'heure de convocation des candidats sont communiqués à ces derniers par avis publié au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste et au siège de l'ordre des médecins et des chirurgiens-dentistes de la Vallée d'Aoste.
5. Au cas où les candidats admis au concours seraient plus de 250, plusieurs jurys sont constitués. En l'occurrence, les candidats sont répartis, à raison de 250 candidats maximum par jury, soit en fonction de leur lieu de résidence, soit par ordre alphabétique, soit encore sur la base de tout autre critère objectif établi par la Région autonome Vallée d'Aoste.
6. Le candidat qui ne se présente pas à l'épreuve est considéré comme ayant renoncé au concours, et ce, indépendamment du fait que son absence au moment de la déclaration d'ouverture de l'épreuve soit volontaire ou non.
7. Les questionnaires sont envoyés par le Ministère de la santé, par l'intermédiaire de la Région autonome Vallée d'Aoste, à chaque jury, sous pli scellé. Ledit pli est ouvert le jour fixé pour l'épreuve par le Ministère de la santé, à l'heure indiquée par celui-ci.

Art. 5
(Déroulement de l'épreuve)

1. Les jurys, constitués au sens du premier alinéa de l'art. 29 du décret législatif n° 368 du 17 août 1999, s'installent dans les salles d'examen qui leur sont destinées en temps utile pour l'accomplissement des tâches visées aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article.
2. Le président du jury contrôle, et fait contrôler aux autres membres, l'intégrité du pli ministériel contenant les que-

- tenente i questionari relativi ai quesiti oggetto della prova.
3. Ammessi i candidati nella sede d'esame, previo loro riconoscimento, il presidente alla presenza dell'intera commissione e del segretario, fatta constatare anche ai candidati l'integrità del plico, provvede, all'ora indicata dal Ministero della salute, ad aprire il plico stesso e ad apporre sul frontespizio di ciascun questionario, il timbro fornito dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta e la firma di un membro della commissione esaminatrice. I questionari sono, quindi, distribuiti ai candidati.
 4. Ai fini dell'espletamento della prova a ciascun candidato vengono consegnati: un modulo anagrafico da compilare a cura del candidato, un modulo su cui riportare le risposte alle domande (i due moduli sono un unico foglio diviso da linea tratteggiata per facilitarne la separazione che dovrà essere effettuata solo al termine del tempo a disposizione), il questionario con le domande oggetto della prova di esame progressivamente numerate, le istruzioni per lo svolgimento della prova e due buste di cui una piccola e una grande.
 5. Il termine di due ore per l'espletamento della prova decorre dal momento in cui, dopo aver completato la distribuzione dei questionari e del materiale per lo svolgimento della prova d'esame, il presidente completa la lettura delle istruzioni generali.
 6. La prova deve essere svolta secondo le istruzioni consegnate unitamente al questionario.
 7. Durante la prova, e fino alla consegna dell'elaborato, il candidato non può uscire dai locali assegnati, che devono essere efficacemente vigilati. Il presidente adotta le misure più idonee per assicurare la vigilanza nel caso che il locale d'esame non sia unico.
 8. I candidati non possono portare con sé appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie nonché apparecchi informatici e telefonini cellulari o altri mezzi di trasmissione a distanza di qualsiasi tipo e natura.
 9. Durante la prova scritta non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice.
 10. Al termine della prova il candidato deve: inserire il modulo anagrafico debitamente compilato ed il questionario nella busta piccola, chiuderla ed incollarla; inserire la suddetta busta chiusa unitamente al modulo delle risposte nella busta più grande, chiuderla ed incollarla. I membri della commissione d'esame provvedono al ritiro della busta.
 11. È vietato porre sul modulo delle risposte o sulle buste qualunque contrassegno che renda possibile il riconoscimento del candidato pena l'annullamento della prova.
- stionnaires.
3. Les candidats sont admis dans la salle d'examen après contrôle de leur identité. Ensuite, le président, en présence de tous les autres membres du jury et du secrétaire, fait constater aux candidats l'intégrité du pli et pourvoit, à l'heure indiquée par le Ministère de la santé, à l'ouverture dudit pli. Le cachet de la Région autonome Vallée d'Aoste et la signature d'un membre du jury sont apposés sur la première page de chaque questionnaire avant que ceux-ci ne soient distribués aux candidats.
 4. Aux fins du déroulement de l'épreuve, chaque candidat reçoit: un formulaire pour la collecte des données personnelles, un formulaire pour l'inscription des réponses au questionnaire (ces deux formulaires sont imprimés sur une seule feuille, mais séparés par une ligne pointillée et ne sauraient être séparés avant la fin du délai imparti), le questionnaire portant les questions numérotées progressivement, les instructions pour le déroulement de l'épreuve et deux enveloppes, dont une petite et une grande.
 5. Le délai de deux heures imparti pour l'épreuve court à compter du moment où le président, après la distribution des questionnaires et du matériel nécessaire, termine la lecture des instructions générales.
 6. L'épreuve doit se dérouler selon les instructions données au moment de la distribution du questionnaire.
 7. Pendant l'épreuve et tant qu'il n'a pas rendu son test, le candidat ne peut sortir de la salle d'examen, qui doit être efficacement surveillée. Au cas où il y aurait plusieurs salles, le président adopte les mesures les plus appropriées pour surveiller celles-ci.
 8. Les candidats ne peuvent introduire dans la salle d'examen aucun manuscrit, note, livre ou publication, ni aucun appareil informatique, portable ou autre moyen de transmission à distance.
 9. Pendant l'épreuve, il est interdit aux candidats de communiquer entre eux verbalement ou par écrit, ainsi que de s'adresser à qui que ce soit, hormis aux membres du jury.
 10. À l'issue de l'épreuve, chaque candidat doit: glisser le questionnaire et le formulaire pour la collecte des données personnelles dûment rempli dans la petite enveloppe: fermer et sceller celle-ci: insérer l'enveloppe scellée et le formulaire des réponses au questionnaire dans la grande enveloppe: fermer et sceller celle-ci. Les membres du jury pourvoient au ramassage des enveloppes.
 11. Il est interdit d'apposer un signe distinctif sur le formulaire des réponses et sur les enveloppes, sous peine d'annulation de l'épreuve.

12. Il concorrente, che contravviene alle disposizioni dei comma precedenti, è escluso dalla prova.

13. La commissione cura l'osservanza delle presenti disposizioni ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, durante lo svolgimento della prova, almeno due commissari ed il segretario devono essere sempre presenti nella sala degli esami.

Art. 6
*(Adempimenti della commissione
e correzione degli elaborati)*

1. Al termine della prova la commissione raccoglie le buste contenenti gli elaborati in uno o più plichi, che, debitamente sigillati, vengono firmati dai membri della commissione presenti e dal segretario.

2. I plichi, tenuti in custodia dal segretario della commissione, sono aperti alla presenza della commissione stessa in seduta plenaria al momento di procedere alla valutazione della prova. Il giorno fissato per la valutazione della prova, la commissione, al completo, dopo aver verificato l'integrità del plico contenente le buste relative agli elaborati, procede alla sua apertura; il presidente appone su ciascuna busta esterna, man mano che si procede alla sua apertura, un numero progressivo che viene ripetuto sul modulo delle risposte e sulla busta chiusa contenente il modulo anagrafico ed il questionario. Tale numero è riprodotto su apposito elenco destinato alla registrazione del risultato delle votazioni sui singoli elaborati. La commissione confronta le risposte di ciascun elaborato con la corrispondente griglia di risposte esatte e assegna il relativo punteggio.

3. Al termine della valutazione di tutti gli elaborati, la commissione procede all'apertura delle buste contenenti il modulo anagrafico dei candidati e tramite il numero progressivo su di esse apposto procede all'identificazione del candidato autore di ogni singolo elaborato.

4. Delle operazioni del concorso e delle deliberazioni prese dalla commissione giudicatrice si deve redigere processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario. Ogni commissario ha diritto a far inserire a verbale, controfirmandole, tutte le osservazioni su presunte irregolarità nello svolgimento dell'esame, ma non può rifiutarsi di firmare il verbale.

5. Per la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni e al personale addetto alla sorveglianza si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995 o analoghe disposizioni previste dalla disciplina regionale.

12. Le candidat qui contrevient aux dispositions des alinéas ci-dessus est exclu de l'épreuve.

13. Le jury veille au respect des présentes dispositions et a la faculté d'adopter les mesures nécessaires. À cet effet, au moins deux membres du jury et le secrétaire doivent toujours être présents dans la salle d'examen.

Art. 6
*(Tâches du jury
et correction des réponses)*

1. A l'issue de l'épreuve, les enveloppes contenant les tests sont réunies en un ou plusieurs plis par les membres du jury qui s'emploient ensuite à sceller et à signer ces derniers. La signature du secrétaire doit également être apposée sur lesdits plis.

2. Les plis susmentionnés sont confiés au secrétaire du jury qui les conserve jusqu'au moment de leur ouverture, devant tous les membres du jury, pour la correction des réponses. Le jour établi pour l'évaluation de l'épreuve, le jury, en séance plénière, ouvre le pli contenant les enveloppes, après en avoir contrôlé l'intégrité. Le président appose sur chaque enveloppe extérieure un numéro progressif qui est reporté sur le formulaire des réponses et sur l'enveloppe scellée contenant le formulaire des données personnelles et le questionnaire. Ce numéro est par ailleurs indiqué sur une liste spécialement destinée à l'enregistrement du résultat de l'évaluation du test de chaque candidat. Le jury compare les réponses du candidat avec la grille des réponses exactes et attribue les points correspondants.

3. À l'issue de l'évaluation des réponses de tous les candidats, le jury procède à l'ouverture des enveloppes contenant les données personnelles et, sur la base du numéro progressif apposé sur celles-ci, identifie l'auteur de chaque test.

4. Il est dressé procès-verbal des opérations du concours et des délibérations du jury. Ledit procès-verbal doit être signé par le secrétaire, ainsi que par tous les membres du jury. Ces derniers ont le droit d'y faire porter toutes leurs observations sur les irrégularités présumées dans le déroulement de l'épreuve et le devoir de signer lesdites observations, mais n'ont pas le droit de refuser de signer le procès-verbal.

5. Pour ce qui est de la rémunération des membres du jury et des personnels préposés à la surveillance, il est fait application des dispositions du décret du président du Conseil des ministres du 23 mars 1995 ou des dispositions régionales analogues.

Art. 7
(Punteggi)

1. I punti a disposizione della commissione sono 100.
2. Ai fini della valutazione della prova a ciascuna risposta esatta è assegnato il punteggio di un punto. Nessun punteggio è attribuito alle risposte errate, alle mancate risposte o alle risposte multiple.
3. La prova scritta si intende superata, con il conseguimento del punteggio di almeno 60 punti, che consente l'inserimento in graduatoria.

Art. 8
(Graduatoria)

1. La commissione, in base al punteggio conseguito nella prova d'esame, procede alla formulazione della graduatoria provvisoria di merito e la trasmette, unitamente a tutti gli atti concorsuali, alla Regione Autonoma Valle d'Aosta.
2. La commissione deve completare i suoi lavori entro il termine perentorio di sette giorni dalla data dell'esame. Decorso detto termine, la commissione decade e si provvede alla sostituzione di tutti i membri della commissione stessa escluso il segretario. I componenti decaduti non hanno diritto ad alcun compenso.
3. La Regione Autonoma Valle d'Aosta, riscontrata la regolarità degli atti, approva la graduatoria di merito definitiva entro e non oltre il ventesimo giorno dall'acquisizione del verbale relativo allo svolgimento della prova d'esame.
4. Nel caso siano costituite più commissioni d'esame la Regione Autonoma Valle d'Aosta, dopo l'approvazione delle singole graduatorie di merito formulate da ciascuna commissione d'esame, provvede, in base al punteggio conseguito da ciascun candidato, alla formulazione della graduatoria a livello regionale entro e non oltre il ventesimo giorno dall'acquisizione dei verbali relativi agli esami di tutte le commissioni.
5. In caso di parità di punteggio, ha diritto di preferenza chi ha minore anzianità di laurea ed, a parità di anzianità di laurea, chi ha minore età.
6. Dell'inserimento in graduatoria viene data comunicazione agli interessati da parte della Regione Autonoma Valle d'Aosta a mezzo di pubblicazione della graduatoria stessa nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sua affissione presso l'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Valle d'Aosta.
7. La Regione Autonoma Valle d'Aosta procede, su istanza degli interessati, presentata entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta, alla correzione

Art. 7
(Points)

1. Le jury peut attribuer un maximum de 100 points par test.
2. Aux fins de l'évaluation du test, il est attribué un point à chaque réponse exacte. Aucun point n'est attribué aux réponses erronées, multiples ou non données.
3. Sont inscrits sur la liste d'aptitude les candidats ayant obtenu un minimum de 60 points.

Art. 8
(Liste d'aptitude)

1. Le jury établit la liste d'aptitude provisoire sur la base des points obtenus par les différents candidats et la transmet, assortie de tous les actes du concours, à la Région autonome Vallée d'Aoste.
2. Le jury doit achever ses travaux dans le délai de rigueur de sept jours à compter de la date de l'épreuve. Ledit délai passé inutilement, les membres du jury, exception faite pour le secrétaire, sont déclarés démissionnaires d'office et sont remplacés. Les démissionnaires n'ont droit à aucune rémunération.
3. La Région autonome Vallée d'Aoste après avoir constaté la régularité de la procédure, approuve la liste d'aptitude définitive au plus tard le vingtième jour qui suit la réception du procès-verbal de l'épreuve.
4. Au cas où plusieurs jurys auraient été constitués, la Région autonome Vallée d'Aoste après l'approbation des différentes listes d'aptitude dressées par ceux-ci, procède à l'établissement d'une liste d'aptitude régionale sur la base des points obtenus par chaque candidat, et ce, au plus tard le vingtième jour qui suit la réception des procès-verbaux des travaux de chaque jury.
5. En cas d'égalité de points, priorité est donnée au candidat diplômé le plus récemment. Si l'égalité persiste, priorité est donnée au candidat le plus jeune.
6. La Région autonome Vallée d'Aoste pourvoit à la publication de la liste d'aptitude au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste et au siège de l'ordre des médecins et des chirurgiens-dentistes de la Vallée d'Aoste.
7. Sur demande des intéressés déposée dans les dix jours qui suivent la publication de la liste d'aptitude au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste, la Région autonome Vallée d'Aoste procède à la correc-

di eventuali errori materiali ed alla conseguente modifica della graduatoria stessa, dandone comunicazione mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

8. Gli interessati, ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, possono chiedere l'accesso agli atti del concorso entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui al comma 1 sul BUR.
9. L'attribuzione dei posti è disposta in conformità alle risultanze della graduatoria e nei limiti del numero dei posti prefissato all'articolo 1 del presente bando.

Art. 9
(Ammissione al corso)

1. Ai candidati utilmente collocati nella graduatoria regionale, nel limite dei posti fissati dall'articolo 1, verrà data comunicazione scritta, inoltrata individualmente, della data di inizio del corso di formazione.
2. Entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al punto precedente, il candidato dovrà far pervenire comunicazione di accettazione o rifiuto all'utile inserimento al corso. A tal fine farà fede il timbro postale. In caso di mancata comunicazione entro il termine suddetto il candidato si considera decaduto.
3. I candidati utilmente collocati nella graduatoria iscritti a scuole di specializzazione in medicina e chirurgia sono ammessi a frequentare il corso subordinatamente alla dichiarazione con la quale l'interessato:
 - o esplicita la volontà di intraprendere il corso triennale previsto per la formazione specifica in Medicina Generale, che comporta impegno a tempo pieno;
 - o rinuncia al percorso formativo specialistico già intrapreso, incompatibile.

Art. 10
(Utilizzazione della graduatoria)

1. La graduatoria dei candidati idonei può essere utilizzata per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi fino al termine massimo di 10 (dieci) giorni dall'inizio del corso di formazione.
2. Entro tale limite la Regione Autonoma Valle d'Aosta provvederà mediante comunicazione personale a convocare i candidati utilmente collocati in graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa, in relazione ai posti che si siano resi vacanti e da assegnare.

Art. 11
(Trasferimenti ad altra Regione)

1. In presenza di sopravvenute esigenze personali, è previsto il trasferimento del medico in formazione tra Regioni

tion des éventuelles erreurs matérielles et, partant, à la modification de la liste d'aptitude qui fait l'objet d'une communication publiée au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste.

8. Aux termes de la loi n° 241/1990, les intéressés peuvent demander à consulter les actes du concours dans les 30 jours qui suivent la publication de la liste d'aptitude visée au premier alinéa ci-dessus au Bulletin officiel de la Région.
9. Les places disponibles, visées à l'art. 1^{er} du présent avis, sont attribuées conformément à la liste d'aptitude.

Art. 9
(Admission au cours)

1. Chaque candidat figurant en position utile sur la liste d'aptitude régionale, dans les limites fixées par l'art. 1^{er} du présent avis, reçoit communication écrite de la date de début du cours de formation.
2. Dans les 7 jours qui suivent la réception de la communication visée à l'alinéa précédent, le candidat doit faire parvenir son acceptation ou son refus de participation au cours. La date d'envoi est attestée par le cachet du bureau postal expéditeur. Passé ce délai, si on ne reçoit aucune communication, ledit candidat est déclaré déchu.
3. Tout candidat figurant en position utile sur la liste d'aptitude et inscrit à un cours de spécialisation en médecine et chirurgie est admis au cours à condition qu'il déclare explicitement:
 - sa volonté de suivre le cours triennal de formation spécifique en Médecine Générale, qui comporte un engagement à temps plein;
 - sa renonciation au cours de spécialisation qu'il fréquente, pour incompatibilité.

Art. 10
(Utilisation de la liste d'aptitude)

1. Jusqu'au 10^e (dixième) jour précédant le début du cours, la liste d'aptitude peut être utilisée pour l'attribution, dans l'ordre d'inscription des candidats, des places devenues disponibles pour cause de radiation, de renonciation ou de déchéance ou pour toute autre raison.
2. Dans ledit délai, la Région autonome Vallée d'Aoste convoque individuellement les candidats figurant en position utile sur la liste d'aptitude, pour occuper les places devenues disponibles. La convocation est faite dans l'ordre d'inscription desdits candidats.

Art. 11
(Mutation dans d'autres régions)

1. En cas d'exigences personnelles survenues après le début du cours, le médecin en formation peut être muté d'une

o tra Regione e Provincia autonoma solo qualora:

- a) nella sede accettante non siano stati utilizzati tutti i posti messi a disposizione o successivamente resisi vacanti;
- b) sia stato acquisito il parere favorevole sia della Regione o Provincia autonoma di provenienza che di quella di destinazione;
- c) il medico in formazione, a giudizio della Regione accettante, possa effettuare agevolmente il completamento dei periodi di corso non ancora effettuati.

Art. 12
(Borse di studio)

1. Ai medici ammessi al corso di formazione specifica in medicina generale è corrisposta una borsa di studio prevista dal Ministero della salute ai sensi della normativa vigente.
2. La corresponsione della borsa di studio, in ratei mensili almeno ogni due mesi, è strettamente correlata all'effettivo svolgimento del periodo di formazione.

Art. 13
(Assicurazione)

1. I medici frequentanti il corso di formazione debbono essere coperti da adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività di formazione, con oneri a proprio carico, secondo le condizioni generali indicate dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Art. 14
(Disciplina del corso - rinvio)

1. Il corso di formazione specifica in Medicina Generale 2013/2016 inizia entro il mese di novembre 2013, ha durata di tre anni e comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno, con obbligo della frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche.
2. Ai sensi dell'art. 24, comma 2 bis, del d.lgs. 368/99 e successive modificazioni e integrazioni, la durata del corso potrà essere ridotta per un periodo massimo di un anno in relazione agli eventuali periodi di formazione pratica svolti che presentino le seguenti caratteristiche:
 - a) la formazione rientri nell'ambito della formazione diretta al conseguimento del titolo di medico chirurgo abilitato (diploma di laurea in medicina e chirurgia rilasciato dall'università corredato del diploma di abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia, rilasciato dalla commissione d'esame di Stato);

région à une autre, ou d'une région ou province autonome à une autre, à condition :

- a) Qu'il y ait encore des places disponibles dans le lieu de destination :
- b) Que la Région ou Province autonome tant du lieu d'origine que du lieu de destination aient exprimé un avis favorable à la mutation :
- c) Que le médecin en formation, à discrétion de la Région acceptante, soit en mesure de compléter aisément les périodes de cours qu'il lui reste à suivre.

Art. 12
(Bourses d'études)

1. Le Ministère de la santé verse au médecin admis au cours de formation spécifique en médecine générale une bourse d'études au sens des dispositions en vigueur.
2. Le versement de la bourse d'études s'effectue par tranches, tous les deux mois au moins, et est subordonné à l'assiduité au cours.

Art. 13
(Assurance)

1. Les médecins qui suivent le cours de formation doivent souscrire, à leurs frais, à une police d'assurance contre les risques professionnels et les risques d'accident liés à leur participation à la formation, suivant les indications générales fournies par la Région autonome Vallée d'Aoste.

Art. 14
(Règlement du cours et dispositions de renvoi)

1. Le cours de formation spécifique en médecine générale 2013/2016, qui démarre au plus tard au mois de novembre 2013, dure trois ans et implique la participation à temps plein des boursiers, qui sont tenus de suivre les enseignements théoriques et pratiques.
2. Aux termes du deuxième alinéa bis de l'art. 24 du décret législatif n° 368/1999 modifié et complété, la durée du cours peut être réduite d'un an au maximum en fonction des périodes de formation pratique suivies, à condition que :
 - a) La formation relève des actions visant à l'habilitation à l'exercice de la profession de chirurgien (diplôme de médecine et de chirurgie délivré par une université, assorti de l'habilitation à l'exercice de la profession de médecin et de chirurgien délivrée par le jury de l'examen d'État);

- b) la formazione sia stata impartita o in un ambiente ospedaliero riconosciuto e che disponga di attrezzature e di servizi adeguati di medicina generale o nell'ambito di uno studio di medicina generale riconosciuto o in un centro riconosciuto in cui i medici dispensano cure primarie;
- c) l'attivazione dei periodi di formazione sia stata notificata dalle università al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. A tale scopo il Ministero della salute trasmetterà alle Regioni, in tempo utile per l'avvio del corso e comunque non oltre il 1° novembre, l'elenco delle Università che hanno notificato l'attivazione dei periodi di formazione validi ai fini.
3. I periodi formativi in cui si articola il corso sono ridotti in proporzione al credito formativo riconosciuto dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta.
4. Il corso si articola in attività didattiche pratiche e attività didattiche teoriche da svolgersi in strutture del Servizio Sanitario Nazionale e/o nell'ambito di uno studio di medicina generale individuati dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta. La formazione prevede un totale di 4800 ore, di cui 2/3 rivolti all'attività formativa di natura pratica, e comporta la partecipazione personale dei medici discenti alla totalità delle attività mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, all'attività professionale e l'assunzione delle responsabilità connesse all'attività svolta.
5. La frequenza del corso non comporta l'instaurazione di un rapporto di dipendenza o lavoro convenzionale né con il Servizio Sanitario nazionale né con i medici tutori.
6. Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alla disciplina contenuta nel d.lgs. 17 agosto 1999 n. 368, e successive modificazioni.

Art. 15
(Incompatibilità)

1. Nel rispetto dell'obbligo del tempo pieno, ossia compatibilmente con lo svolgimento dell'attività didattica e teorica e senza pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi didattici, i medici partecipanti al corso possono esercitare le attività di cui all'art. 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001 n. 448.

- b) La formation ait eu lieu soit dans un hôpital agréé et disposant d'équipements et de services de médecine générale appropriés, soit dans un cabinet de médecine générale agréé, soit encore dans un centre agréé où des médecins dispensent des soins primaires;

- c) L'université ait notifié l'organisation de la formation au Ministère de la santé et au Ministère de l'Instruction, de l'université et de la recherche. Le Ministère de la santé enverra aux régions en temps utile pour le début du cours et de toute façon pas après le 1er novembre, la liste des universités qui ont notifié la mise en service des périodes de formation valables pour la réduction et la durée de ces périodes.

3. Les périodes de formation qui constituent le cours sont réduites au prorata des crédits de formation reconnus par la Région autonome Vallée d'Aoste.
4. Le cours comprend des enseignements pratiques et théoriques qui sont dispensés dans des structures relevant du Service sanitaire national et/ou dans un cabinet de médecine générale établi par la Région autonome Vallée d'Aoste. La formation comprend 4.800 heures de cours, dont 2/3 consacrés aux enseignements pratiques, et implique la participation des boursiers à tous les actes médicaux du service où la formation se déroule et à l'activité professionnelle, ainsi que la prise de responsabilité par ceux-ci.
5. L'assiduité au cours n'entraîne pas l'établissement d'une relation de travail salarié ou conventionné avec le Service sanitaire national, ni avec les maîtres de stage.
6. Pour tout ce qui n'est pas prévu par le présent avis, il y a lieu d'appliquer les dispositions du décret législatif n° 368 du 17 août 1999 modifié.

Art. 15
(Compatibilité)

1. Les boursiers peuvent exercer les activités visées au onzième alinéa de l'art. 19 de la loi n° 448 du 28 décembre 2001 sous réserve du respect de l'obligation de suivre à temps plein les enseignements théoriques et pratiques et de la réalisation des objectifs pédagogiques visés.

(Allegato A)

(Scrivere a macchina o in stampatello)

Alla Regione Autonoma Valle d'Aosta
Assessorato sanità, salute e politiche sociali
Sanità regionale
Via De Tillier, n. 30
11100 AOSTA

Il/La sottoscritto/a _____
(Cognome e Nome)

nato/a _____ (provincia di _____) Stato _____ il _____

codice fiscale _____

e residente a _____

(provincia di _____) in via/Piazza _____ n. civico _____

c.a.p. _____, telefono _____ cellulare _____,

CHIEDE

di essere ammesso/a al concorso, per esami, per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale di cui al d.lgs. n. 368 del 17.8.1999, indetto da codesta Regione con D.G.R. n. 118 del 1° febbraio 2013.

Dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

1. di essere cittadino italiano/cittadino _____;
(indicare la cittadinanza di altro stato dell'Unione Europea)
2. di possedere il diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito il _____
(gg/mm/anno)
presso l'Università di _____;
3. di non avere presentato domanda di ammissione al concorso per il corso di formazione specifica in medicina generale in altra Regione o Provincia autonoma;
4. di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, conseguito il _____ (gg/mm/anno)
ovvero nella sessione _____ (indicare sessione ed anno) presso l'Università di _____;
5. di essere iscritto/a all'albo dei medici dell'ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di _____;

6. di non essere/essere iscritto a corsi di specialità in medicina e chirurgia (se si indicare quale) _____;

7. di avere diritto all'applicazione dell'art. 20 della L. 104/92 e in particolare: _____;
(specificare l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap)

Dichiara di accettare tutte le disposizioni del presente bando di concorso.

Dichiara inoltre di eleggere, per ogni comunicazione, preciso recapito al seguente indirizzo (indicare anche il recapito telefonico/cellulare):

città _____

(provincia di _____) in via/piazza _____ n. civico _____

c.a.p. _____, telefono _____ cellulare _____,

impegnandosi a comunicare eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003 autorizza la Regione Autonoma Valle d'Aosta al trattamento dei dati personali forniti per le sole finalità di gestione del concorso e autorizza la loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sul sito Internet della Regione Autonoma Valle d'Aosta unicamente ai fini della pubblicazione della graduatoria.

Data _____

Firma

NOTA BENE: alla domanda dovrà essere allegata una fotocopia in carta semplice di un documento di identità.

Modèle pour la rédaction de l'acte de candidature
(Annexe A)

Rédiger en lettres capitales ou à la machine à écrire

À la Région autonome Vallée d'Aoste
Assessorat de la santé, du bien-être et des
politiques sociales
Santé Régionale
30, rue de Tillier
11100 A O S T E

Je soussigné(e) _____
né(e) le _____ à _____ (prov. ____)
état _____, code fiscal _____,
et résidant à _____ (prov. ____),
rue/place _____, code postal _____,
téléphone _____ portable _____,

demande

à pouvoir participer au concours externe, sur épreuves, pour l'admission au cours triennal de formation spécifique en médecine générale visé au décret législatif n° 368 du 17 août 1999 et lancé par la délibération du Gouvernement régional n° 118 du 1er février 2013.

À cet effet, ayant été averti(e) des responsabilités pénales visées à l'art. 76 du DPR n° 445 du 28 décembre 2000 en cas de fausses déclarations ou de déclarations mensongères, je déclare :

1. Être de nationalité italienne/ _____ (pour les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne autre que l'Italie) ;
2. Être titulaire du diplôme de médecine et de chirurgie, obtenu le _____, auprès de l'université _____ ;
3. N'avoir présenté d'acte de candidature à aucun autre cours de formation spécifique en médecine générale organisé dans une autre région ou province autonome ;
4. Être titulaire de l'habilitation à l'exercice de la profession de médecin et de chirurgien, obtenue le _____, dans la session _____ (préciser session _____ et _____ année) auprès _____ de _____ l'université _____ ;
5. Être inscrit(e) au tableau de l'ordre des médecins et des chirurgiens dentistes de _____ ;

6. Ne pas être inscrit(e) à aucun cours de spécialisation en médecine et chirurgie *ou bien* être inscrit(e) au cours de spécialisation en médecine et chirurgie _____ (préciser) ;
7. Avoir droit aux bénéfices visés à l'art. 20 de la loi n° 104/1992 et notamment _____ (préciser le type d'aides éventuellement nécessaires, compte tenu du handicap dont le candidat est atteint).

Je déclare accepter intégralement les dispositions de l'avis de concours.

Je souhaite recevoir toute communication afférente au concours en cause à l'adresse suivante (indiquer également le numéro de téléphone/portable) :

ville _____ (prov. _____) rue/place _____
n° _____ code postal _____ téléphone _____
portable _____.

Je m'engage par ailleurs à communiquer en temps utile tout changement d'adresse et je décharge l'Administration régionale de toute responsabilité quant à la perte des notifications due à l'impossibilité de me joindre.

Aux termes de l'art. 13 du décret législatif n° 196/2003, j'autorise la Région autonome Vallée d'Aoste à traiter les informations nominatives qui me concernent aux fins de la gestion du concours et à les publier au Bulletin Officiel de la Région Autonome Vallée d'Aoste et sur le site Internet de l'Administration régionale, dans le cadre de la liste d'aptitude.

Fait à _____, le _____

Signature

NB L'acte de candidature doit être assorti d'une photocopie sur papier libre d'une pièce d'identité du signataire.
